|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Testo Depositato DDL 16/XV** |  | **Testo vigente con modifiche** |  | **Note** |
| Capo I  Disposizioni in materia di riduzione della pressione fiscale provinciale e locale |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Art. 1  Disposizioni in materia di agevolazioni relative all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)  1. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2013 e per quello successivo le aliquote dell'IRAP stabilite dall'articolo 16, comma 1 e comma 1 bis, lettera a), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), sono ridotte sino alla misura massima di 1,1 punti percentuali. La Giunta provinciale, tenuto conto degli effetti derivanti da modificazioni alla disciplina dell'IRAP previste a livello nazionale, stabilisce entro un mese dall'entrata in vigore di questa legge la misura della riduzione in modo da assicurare un gettito dell'IRAP equivalente a quello previsto dal bilancio di previsione per l'esercizio 2014 e pluriennale 2014-2016. Se entro la data di adozione di questo provvedimento le modificazioni a livello nazionale previste dal programma di Governo non sono ancora definite la Giunta provinciale fissa la misura della riduzione in via provvisoria, con possibilità di modifica entro il 30 settembre 2014, per le aliquote IRAP riferite al periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2013, ed entro il 31 gennaio 2015 per le aliquote riferite al periodo d'imposta successivo.  2. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2013 e per quello successivo l'aliquota dell'IRAP stabilita dall'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997 è ulteriormente ridotta delle seguenti misure, tra loro alternative:  a) di 0,5 punti percentuali per i soggetti passivi che alla chiusura del singolo periodo d'imposta presentano un valore complessivo delle unità lavorative annue (ULA) di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e a tempo determinato impiegati sul territorio provinciale compreso tra il 95 e il 105 per cento del corrispondente parametro del periodo d'imposta precedente;  b) di 0,7 punti percentuali per i soggetti passivi che alla chiusura del singolo periodo d'imposta rispettano il parametro della lettera a) in forza dell'attuazione di contratti collettivi, anche aziendali, che prevedono - a fronte della riduzione dell'orario di lavoro dei lavoratori che raggiungono i requisiti minimi per il pensionamento nei trentasei mesi successivi alla data di stipulazione dell'accordo collettivo - la contestuale assunzione di giovani che non abbiano più di trentacinque anni di età. La deduzione opera se dall'assunzione deriva un saldo occupazionale positivo e se i giovani neoassunti rappresentano almeno il 3 per cento del totale dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato impiegati;  c) di 1,5 punti percentuali per i soggetti passivi che alla chiusura del singolo periodo d'imposta presentano, rispetto al periodo d'imposta precedente, un incremento superiore al 5 per cento delle unità lavorative annue (ULA) di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato impiegati nel periodo d'imposta, anche derivante dalla conferma dei contratti di apprendistato e dalla stabilizzazione di rapporti di lavoro a tempo determinato preesistenti.  3. Ai fini del rispetto del requisito stabilito dal comma 2, lettera c), si tiene conto, se applicabili, dei criteri di commisurazione indicati nell'articolo 11, comma 4 bis 2 e comma 4 quater, da terzo a ottavo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997. I soggetti multimpianto verificano il parametro previsto dal comma 2, lettera c), su base nazionale, purché sul territorio provinciale risulti almeno rispettato il parametro indicato nel comma 2, lettera a).  4. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2013 e per quello successivo le aliquote dell'IRAP stabilite dall'articolo 16, comma 1 bis, lettere b) e c), del decreto legislativo n. 446 del 1997 sono ridotte di 0,2 punti percentuali.  5. Per i periodi d'imposta in corso il 1° gennaio 2014 e il 1° gennaio 2015 l'aliquota dell'IRAP per i soggetti indicati nell'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997 è fissata nella misura dello 0,9 per cento.  6. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2013 sono abrogate le seguenti disposizioni:  a) articolo 15, comma 1, della legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 23;  b) articolo 27, comma 3, e articolo 27 ter della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27;  c) articolo 12, commi 1, 6, 7, 8, 9 e 9 bis, della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25.  7. I soggetti passivi che nel periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2012 hanno realizzato i presupposti per l'applicazione dell'agevolazione prevista dall'articolo 12, comma 6, lettera c), della legge provinciale n. 25 del 2012 possono beneficiare, nel periodo d'imposta successivo, della riduzione di 0,46 punti percentuali ivi prevista, cumulandola esclusivamente con la riduzione prevista dal comma 1 del presente articolo.  8. I soggetti passivi che nel periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2012 hanno realizzato i presupposti per l'applicazione dell'agevolazione prevista dall'articolo 12, comma 8, della legge provinciale n. 25 del 2012 possono beneficiare, nei due periodi d'imposta successivi, della riduzione di 1,38 punti percentuali ivi prevista, cumulandola esclusivamente con la riduzione prevista dal comma 1 del presente articolo.  9. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione di quest'articolo.  10. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nell'articolo 3. |  |  |  | Si veda testo depositato |
|  |  |  |  |  |
| Art. 2  Disposizioni in materia di addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF)  1. Ai sensi dell'articolo 73 dello Statuto speciale, per il periodo d'imposta 2014 l'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF di cui al combinato disposto dell'articolo 50 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e dell'articolo 28, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è ridotta di 0,33 punti percentuali per i soggetti aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF non superiore a 28.000 euro.  2. Per tutti gli altri soggetti rimane invariata l'aliquota prevista dall'articolo 28, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011.  3. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nell'articolo 3. |  |  |  | **Art. 2. - Disposizioni in materia di addizionale regionale all’Irpef**  *Comma 1*  *Si prevede per l’anno 2014 la riduzione dello 0,33% dell’aliquota dell’addizionale regionale all’IRPEF per i soggetti con reddito imponibile fino a 28.000 euro (in tal modo si neutralizza l’incremento nazionale previsto dal 2011 e si consente a tali soggetti – che ricadono nei primi due scaglioni di reddito IRPEF – di applicare l’aliquota dello 0,90% invece che quella nazionale dell’1,23%)*  *Comma 2*  *Si precisa che gli altri soggetti (con reddito imponibile superiore a 28.000 euro) continueranno ad applicare l’aliquota nazionale dell’1,23%.*  *Comma 3*  *Norma di copertura finanziaria, con minor gettito stimato in 14 milioni di euro per il 2014.* |
|  |  |  |  |  |
| Art. 3  Fondo per la riduzione della pressione fiscale  1. Sul bilancio della Provincia è istituito il fondo per la riduzione della pressione fiscale nei confronti delle imprese e dei cittadini, utilizzato per la contabilizzazione delle relative agevolazioni fiscali e alimentato dai risparmi di spesa conseguenti alle misure realizzate in attuazione dell'articolo 3 della legge provinciale 31 maggio 2012, n. 10 (Interventi urgenti per favorire la crescita e la competitività del Trentino), nonché da economie di spesa anche derivanti dagli interventi di riordino o riduzione degli incentivi nei confronti del sistema produttivo.  2. Il fondo è quantificato in 37 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2014 e in 19 milioni di euro per l'esercizio 2015, ed è finalizzato alle maggiori agevolazioni IRAP disposte dall'articolo 1 per gli esercizi finanziari 2014 e 2015 e alla riduzione dell'addizionale regionale all'IRPEF disposta dall'articolo 2 per l'esercizio finanziario 2014. Con le manovre di approvazione dei prossimi bilanci il fondo può essere alimentato da ulteriori economie di spesa, finalizzate all'ulteriore contenimento della pressione fiscale e tariffaria nei confronti dei cittadini e delle imprese, fermo restando il rispetto degli obiettivi previsti dall'articolo 79 dello Statuto speciale.  3. Per i fini di quest'articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa di 37 milioni di euro per il 2014 e di 19 milioni di euro per il 2015 sull'unità previsionale di base 95.5.210. |  |  |  | **Art. 3. - Fondo per la riduzione pressione fiscale**  *Il fondo per la riduzione della pressione fiscale è uno strumento istituito al fine di destinare le risorse in esso stanziate per contenere la pressione fiscale e tariffaria nei confronti dei cittadini e le imprese. Oltre agli stanziamenti già previsti, il fondo potrà essere alimentato dalle misure di contenimento di spesa ottenute anche dal piano di miglioramento provinciale nonché dagli interventi di riordino delle misure di incentivazione del sistema produttivo.* |
|  |  |  |  |  |
| Art. 4  Modificazioni della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (legge provinciale sulla finanza locale), e dell'articolo 8 della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25, in materia di tributi locali  1. All'articolo 2 della legge provinciale sulla finanza locale sono apportate le seguenti modificazioni:  a) i commi 3 bis, 3 ter e 3 quater sono abrogati;  b) il comma 3 quater 1 è sostituito dal seguente:  "3 quater 1.  A decorrere dal 2014, una quota del fondo perequativo disciplinato dall'articolo 6 è determinata in relazione al maggior gettito dei tributi erariali spettante alla Provincia derivante da nuove attività economiche o dallo sviluppo di attività preesistenti; tale quota è ripartita tra gli enti locali della comunità in cui è stato originato il gettito. Il maggior gettito tributario è valutato avendo a riferimento la base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) afferente il territorio di ciascuna comunità."  2. All'articolo 9 bis della legge provinciale sulla finanza locale sono apportate le seguenti modificazioni:  a) alla fine della lettera a) del comma 1 sono inserite le parole: "o della Provincia";  b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:  "1 bis. A seguito dei provvedimenti previsti dal comma 1 gli enti locali adottano le conseguenti variazioni al bilancio di previsione."  3. Dopo l'articolo 21 della legge provinciale sulla finanza locale è inserito il seguente capo:  "Capo III bis  Disposizioni in materia di tributi locali"  4. Nel capo III bis della legge provinciale sulla finanza locale, dopo l'articolo 21 è inserito il seguente:  "Art. 21 bis  Disposizioni in materia di imposta comunale unica (IUC) per l'anno 2014  1. Ai sensi dell'articolo 80, comma 2, dello Statuto speciale, per l'anno 2014 in provincia di Trento l'imposta comunale unica, relativamente alla componente TASI, è disciplinata dalla normativa statale come integrata da quest'articolo.  2. Sono esenti dall'imposta comunale unica, relativamente alla componente TASI:  a) gli immobili, autonomamente accatastati o per i quali c'è l'obbligo di autonomo accatastamento, posseduti dalla Provincia e dai suoi enti strumentali indicati nell'articolo 33, comma 1, lettere a) e b), della legge provinciale n. 3 del 2006, dallo Stato, dalla Regione Trentino - Alto Adige/Südtirol, dai comuni, dalle comunità e dai loro enti pubblici strumentali;  b) gli immobili individuati dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), anche se non direttamente utilizzati dai soggetti previsti dall'articolo 73, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 se questi immobili sono oggetto di contratto di comodato registrato in favore dei soggetti previsti dall'articolo 73, comma 1, lettera c), e dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e sono utilizzati nel rispetto dell'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992;  c) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008 (Definizione di alloggio sociale ai fini dell'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea);  d) gli immobili, autonomamente accatastati o per i quali sussiste l'obbligo di autonomo accatastamento, nei quali vengono svolte attività di tipo produttivo e imprenditoriale rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), a eccezione:  1) degli immobili iscritti al catasto urbano come rurali in base alla normativa catastale;  2) degli immobili iscritti al catasto urbano nelle categorie C 1 e D 5 e destinati alle attività di assicurazioni, banche, istituti di credito e attività assimilate;  3) dei fabbricati iscritti al catasto urbano in categoria A 10.  3. Sono esenti dall'applicazione della percentuale TASI minima da essi dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 681, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, gli occupanti dell'immobile.  4. I comuni, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), possono disciplinare eventuali riduzioni determinate anche in relazione alla capacità contributiva della famiglia.  5. Con riferimento alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale e alle relative pertinenze, anche appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, l'aliquota massima per il 2014 stabilita dall'articolo 1, comma 677, della legge n. 147 del 2013 è fissata nella misura dell'1 per mille. Dall'imposta dovuta si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, un importo pari a 50 euro. Il comune può ridurre fino a zero l'aliquota e aumentare la detrazione fino alla piena concorrenza dell'imposta dovuta."  4. All'articolo 8 (Disposizioni in materia di imposta municipale propria - IMUP) della legge provinciale n. 25 del 2012 sono apportate le seguenti modificazioni:  a) nel comma 1 le parole: "I comuni possono disporre che siano esenti" sono sostituite dalle seguenti: "Sono esenti";  b) nel comma 1 le parole: "L'esenzione può essere disposta anche limitatamente ad alcuni tra i soggetti individuati da questo comma." sono soppresse.  c) il comma 4 è abrogato. |  | **Art. 2 lp 36/93**  Autonomia e compartecipazione dei comuni alle risorse della Provincia  1.   L'autonomia finanziaria dei comuni è fondata su risorse proprie e su risorse trasferite dal bilancio della Provincia.  2.   Fino all'attuazione della legge provinciale di riforma istituzionale l'ammontare complessivo dei trasferimenti provinciali in favore dei comuni è determinato secondo l'accordo previsto dall'articolo 81 dello [Statuto speciale](http://www.consiglio.provincia.tn.it/banche_dati/doc_dispatcher.it.asp?app=clex&at_id=391&do_id=25284&type=testo&pagetype=fogl&blank=Y), sulla base dei trasferimenti riconosciuti con l'accordo relativo all'esercizio 2006, incrementati annualmente del tasso d'inflazione programmato.  3.   La determinazione dei trasferimenti stabiliti ai sensi del comma 2 può essere variata in relazione:  a)   alle modifiche della legislazione statale e provinciale aventi significativa incidenza sulle grandezze strutturali dei bilanci comunali e provinciali;  b)   al trasferimento o al conferimento di funzioni ai comuni e alle loro forme associative, in attuazione della legge provinciale di riforma istituzionale;  c)   negli altri casi previsti dall'accordo di cui al comma 2.  ~~3 bis. In attesa dell'adozione dei regolamenti di esecuzione previsti dall'articolo 26 della~~ [~~legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3~~](http://www.consiglio.provincia.tn.it/banche_dati/doc_dispatcher.it.asp?app=clex&at_id=15067&do_id=25417&type=testo&pagetype=fogl&blank=Y) ~~(Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), a partire dall'esercizio finanziario 2011, e ferma restando anche su tale quota l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3, spetta ai comuni la totalità del gettito di competenza della Provincia relativamente ai seguenti tributi erariali:~~  ~~a)   l'imposta di registro e di bollo sugli atti previsti dall'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), e l'imposta di registro e di bollo applicata ai contratti di locazione relativi a immobili, determinabili anche forfettariamente in base a parametri e criteri stabiliti dalla Giunta provinciale d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali;~~  ~~b)   le imposte e i diritti catastali previsti dagli articoli 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 635 (Disciplina delle imposte ipotecarie e catastali);~~  ~~c)   la quota parte del gettito IRPEF relativa agli immobili previsti dagli articoli da 25 a 43 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), determinabile anche forfettariamente in base a parametri e criteri stabiliti dalla Giunta provinciale d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali;~~  ~~c bis) la cedolare secca sugli affitti prevista dall'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale), determinabile, ai fini del riparto, anche forfettariamente in base a parametri e criteri stabiliti dalla Giunta provinciale d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali.~~  ~~3 ter. La Giunta provinciale individua la quota stimata delle risorse spettanti ai singoli comuni ai sensi del comma 3 bis con riferimento al gettito standard dei tributi determinato anche in relazione a serie storiche o a periodi d'imposta periodicamente determinati. La Giunta provinciale, inoltre, ripartisce il fondo perequativo previsto dall'articolo 6 tenendo conto della quota delle risorse spettanti a ciascun comune ai sensi del comma 3 bis. Il trasferimento delle somme spettanti a ciascun ente ai sensi del comma 3 bis avviene in base alla localizzazione territoriale degli immobili che costituiscono presupposto per l'applicazione dei singoli tributi.~~  ~~3 quater. In prima applicazione, per gli esercizi 2011, 2012 e 2013 spetta ai comuni la totalità del gettito dei tributi indicati nel comma 3 bis, lettere c) e c bis), di competenza della Provincia tenuto conto, nei casi di cui al comma 3, di eventuali somme sostitutive. A tal fine la Giunta provinciale individua la quota stimata delle risorse spettanti ai singoli comuni con riferimento al gettito standard dei tributi determinato anche in relazione a serie storiche o a periodi d'imposta periodicamente determinati. La Giunta adotta le necessarie variazioni di bilancio e ripartisce il fondo perequativo previsto dall'articolo 6 tenendo conto della quota delle risorse spettanti a ciascun comune ai sensi di questo comma. Per i medesimi esercizi i comuni sono autorizzati ad accertare e contabilizzare le risorse spettanti ai sensi del primo periodo quale quota parte del fondo perequativo previsto dall'articolo 6; a tale fine la Provincia contabilizza le medesime risorse sulle partite di giro del proprio bilancio.~~  3 quater 1. A decorrere dal 2014, in aggiunta ai trasferimenti a valere sul fondo perequativo disciplinato dall'articolo 6, una quota del maggior gettito dei tributi erariali spettante alla Provincia derivante da nuove attività economiche o dallo sviluppo di attività preesistenti, definito in sede di intesa ai sensi dell'articolo 81 dello [Statuto speciale](http://www.consiglio.provincia.tn.it/banche_dati/doc_dispatcher.it.asp?app=clex&at_id=391&do_id=25284&type=testo&pagetype=fogl&blank=Y), spetta agli enti locali del territorio della comunità in cui è stato originato il gettito. Il maggior gettito tributario è valutato avendo a riferimento la base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) afferente il territorio di ciascuna comunità.  3 quinquies. Con successiva disposizione sono stabiliti i criteri e i parametri per disciplinare le modalità di compartecipazione dei comuni all'attività di accertamento dei tributi erariali, anche in attuazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dell'articolo 18 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e degli articoli 75 e 80, comma 1 ter, dello [Statuto speciale](http://www.consiglio.provincia.tn.it/banche_dati/doc_dispatcher.it.asp?app=clex&at_id=391&do_id=25284&type=testo&pagetype=fogl&blank=Y).  3 sexies. Nell'ambito della legge finanziaria provinciale può essere stabilita, con decorrenza dall'esercizio finanziario successivo, la devoluzione di ulteriori quote del gettito tributario spettante alla Provincia, anche relativo ai tributi erariali.  3 septies. Ai sensi e nel rispetto dell'articolo 80, comma 1 bis, dello [Statuto speciale](http://www.consiglio.provincia.tn.it/banche_dati/doc_dispatcher.it.asp?app=clex&at_id=391&do_id=25284&type=testo&pagetype=fogl&blank=Y), la Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, può stabilire, anche in deroga alla disciplina statale, modalità di riscossione dei tributi locali istituiti con legge dello Stato, ivi compresa l'imposta municipale propria prevista dall'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici).  **Art. 9 bis LP 36/93**  Disposizioni per l'assunzione dei provvedimenti in materia tributaria e tariffaria  1.   Fermo restando il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali previsto dall'ordinamento regionale, gli enti locali possono adottare provvedimenti in materia tributaria e tariffaria anche dopo l'adozione del bilancio, e comunque non oltre il termine fissato dallo Stato per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, limitatamente:  a)   alle materie sulle quali sono intervenute modificazioni da parte della legge finanziaria dello Stato per l'anno di riferimento o da altri provvedimenti normativi dello Stato **o alla Provincia**;  b)   ad aspetti conseguenti all'adozione di atti amministrativi o interpretativi da parte dello Stato o dell'amministrazione finanziaria e tributaria che incidono sulle modalità di applicazione del tributo o della tariffa.  *"1 bis. A seguito dei provvedimenti previsti dal comma 1 gli enti locali adottano le conseguenti variazioni al bilancio di previsione."*  2.   Se ricorrono i casi previsti dall'articolo 58, comma 2, della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, l'ente locale può adottare i provvedimenti in materia tributaria e tariffaria prodromici all'approvazione del bilancio di previsione entro il termine fissato dalla Giunta provinciale per l'approvazione del bilancio, e comunque nel rispetto dei termini fissati dallo Stato in materia tributaria.  2 bis. In caso di istituzione di un nuovo servizio pubblico locale e in caso di necessità di modifiche del sistema tariffario a seguito di disposizioni legislative o amministrative gli enti locali possono adottare provvedimenti in materia tariffaria anche dopo l'adozione del bilancio di previsione.  2 ter. Le tariffe relative a servizi pubblici locali possono comunque essere modificate nel corso dell'esercizio finanziario in presenza di rilevanti incrementi dei costi relativi ai servizi stessi.  2 quater. Le tariffe istituite o modificate ai sensi dei commi 2 bis e 2 ter trovano applicazione dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti che le adottano, o, se successiva, dalla data stabilita dai provvedimenti stessi.  **Art. 8 LP 25/12**  Disposizioni in materia di imposta municipale propria (IMUP)  1.   ~~I comuni possono disporre che siano esenti~~ *Sono esenti* dall'imposta municipale propria (IMUP) gli immobili individuati dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), anche se non direttamente utilizzati dai soggetti previsti dall'articolo 73, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), se questi immobili sono oggetto di contratto di comodato registrato in favore dei soggetti previsti dall'articolo 73, comma 1, lettera c), e dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e sono utilizzati nel rispetto dell'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992~~. L'esenzione può essere disposta anche limitatamente ad alcuni tra i soggetti individuati da questo comma.~~  2.   I comuni, inoltre, possono disporre che siano esenti dall'IMUP gli immobili situati nel proprio territorio posseduti dallo Stato, da regioni, province, comuni e da altri enti locali territoriali, anche se utilizzati per finalità diverse da quelle istituzionali.  3.   omissis ([8](http://www.consiglio.provincia.tn.it/banche_dati/codice_provinciale/clex_documento_camp.it.asp?pagetype=camp&app=clex&at_id=24091&type=testo&blank=N&ZID=5164149#2013-03-28-16-28-47))  ~~4.   Quest'articolo si applica limitatamente alla quota di IMUP di spettanza dei comuni ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.~~ |  | Si veda testo depositato |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Testo Depositato DDL 16/XV** |  | **Testo vigente con modifiche** |  | **Note** |
|  |  |  |  |  |
| Capo II  Disposizioni in materia di finanza provinciale e locale |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Art. 5  Disposizioni generali in materia di contenimento di spesa per gli enti indicati nell'articolo 79, comma 3, dello Statuto speciale  1. Gli obblighi di contenimento della spesa e di coordinamento della finanza pubblica posti a carico della Provincia, degli enti locali, degli enti e organismi pubblici e privati da essi controllati, dell'Università degli studi di Trento e degli altri enti e organismi indicati nell'articolo 79 dello Statuto speciale sono definiti da questa legge, dalla legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27 (legge finanziaria provinciale 2011), e della restante disciplina provinciale, anche attuativa. Tali obblighi tengono luogo delle disposizioni legislative statali di contenimento della spesa e di coordinamento della finanza pubblica, secondo quanto previsto dall'articolo 79, commi 3 e 4, dello Statuto speciale. |  | **Art. 79 Statuto**  1.   La regione e le province concorrono al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà e all'esercizio dei diritti e dei doveri dagli stessi derivanti nonché all'assolvimento degli obblighi di carattere finanziario posti dall'ordinamento comunitario, dal patto di stabilità interno e dalle altre misure di coordinamento della finanza pubblica stabilite dalla normativa statale:  a)   con l'intervenuta soppressione della somma sostitutiva dell'imposta sul valore aggiunto all'importazione e delle assegnazioni a valere su leggi statali di settore;  b)   con l'intervenuta soppressione della somma spettante ai sensi dell'articolo 78;  c)   con il concorso finanziario ulteriore al riequilibrio della finanza pubblica mediante l'assunzione di oneri relativi all'esercizio di funzioni statali, anche delegate, definite d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, nonché con il finanziamento di iniziative e di progetti, relativi anche ai territori confinanti, complessivamente in misura pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010 per ciascuna provincia. L'assunzione di oneri opera comunque nell'importo di 100 milioni di euro annui anche se gli interventi nei territori confinanti risultino per un determinato anno di un importo inferiore a 40 milioni di euro complessivi;  d)   con le modalità di coordinamento della finanza pubblica definite al comma 3.  2.   Le misure di cui al comma 1 possono essere modificate esclusivamente con la procedura prevista dall'articolo 104 e fino alla loro eventuale modificazione costituiscono il concorso agli obiettivi di finanza pubblica di cui al comma 1.  3.   Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, la regione e le province concordano con il Ministro dell'economia e delle finanze gli obblighi relativi al patto di stabilità interno con riferimento ai saldi di bilancio da conseguire in ciascun periodo. Fermi restando gli obiettivi complessivi di finanza pubblica, spetta alle province stabilire gli obblighi relativi al patto di stabilità interno e provvedere alle funzioni di coordinamento con riferimento agli enti locali, ai propri enti e organismi strumentali, alle aziende sanitarie, alle università non statali di cui all'articolo 17, comma 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e agli altri enti od organismi a ordinamento regionale o provinciale finanziati dalle stesse in via ordinaria. Non si applicano le misure adottate per le regioni e per gli altri enti nel restante territorio nazionale. A decorrere dall'anno 2010, gli obiettivi del patto di stabilità interno sono determinati tenendo conto anche degli effetti positivi in termini di indebitamento netto derivanti dall'applicazione delle disposizioni recate dal presente articolo e dalle relative norme di attuazione. Le province vigilano sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti di cui al presente comma ed esercitano sugli stessi il controllo successivo sulla gestione dando notizia degli esiti alla competente sezione della Corte dei conti.  4.   Le disposizioni statali relative all'attuazione degli obiettivi di perequazione e di solidarietà, nonché al rispetto degli obblighi derivanti dal patto di stabilità interno, non trovano applicazione con riferimento alla regione e alle province e sono in ogni caso sostituite da quanto previsto dal presente articolo. La regione e le province provvedono alle finalità di coordinamento della finanza pubblica contenute in specifiche disposizioni legislative dello Stato, adeguando la propria legislazione ai princìpi costituenti limiti ai sensi degli articoli 4 e 5 |  | **Art. 5. - Disposizioni generali in materia di contenimento di spesa per gli enti di cui all’articolo 79, comma 3, dello Statuto**  *La disposizione ribadisce che, in relazione a quanto previsto dall’articolo 79, comma 3, dello Statuto, le misure di contenimento di spesa per la Provincia, gli enti locali e il sistema degli enti finanziato dalla finanza provinciale è definito autonomamente dalla normativa provinciale, fermi restando gli obiettivi di carattere finanziario richiesti dal patto di stabilità.* |
|  |  |  |  |  |
| Art. 6  Modificazioni della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, in materia di contenimento di spese della Provincia, dei suoi enti strumentali e degli enti locali  1 Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della legge provinciale n. 27 del 2010 è inserito il seguente:  "2 bis. Dall'anno 2014 le direttive adottate ai sensi dell'articolo 75 quater, comma 2 bis, della legge sul personale della Provincia, per definire le modalità per il controllo delle dotazioni di personale degli enti strumentali indicati nell'articolo 33, comma 1, della legge provinciale n. 3 del 2006 e i casi in cui è necessaria un'espressa autorizzazione all'assunzione, tengono conto di quanto previsto dall'articolo 7, comma 3 bis, della presente legge in materia di costituzione di un centro di servizi condivisi."  2. Nel comma 1 dell'articolo 4 della legge provinciale n. 27 del 2010 le parole: "di almeno il 50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "di almeno il 60 per cento".  3. Dopo il comma 7 dell'articolo 4 bis della legge provinciale n. 27 del 2010 è inserito il seguente:  "7 bis. Fatto salvo quanto diversamente disposto con deliberazione della Giunta provinciale, quest'articolo non si applica per gli acquisti e le locazioni effettuate per esigenze dei corpi dei vigili del fuoco, per quelli necessari a garantire l'erogazione del servizio scolastico, dei servizi all'infanzia e per i servizi sociali e sanitari svolti a garanzia dei livelli essenziali di assistenza."  4. All'articolo 8 della legge provinciale n. 27 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:  a) nel comma 1 le parole: "Con riferimento agli enti locali la disciplina degli obblighi relativi al patto di stabilità interno è funzionale al conseguimento degli obiettivi fissati dall'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, e degli obiettivi complessivi fissati dalla normativa con riferimento agli enti locali." sono soppresse;  b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:  "1 bis. Il protocollo d'intesa in materia di finanza locale individua la riduzione delle spese di funzionamento, anche a carattere discrezionale, che è complessivamente assicurata dall'insieme dei comuni e unioni di comuni. Con intesa tra la Giunta provinciale e il Consiglio delle autonomie locali è determinata la ripartizione di quest'obiettivo per ciascun ente interessato. Gli enti locali adottano un piano di miglioramento per l'individuazione delle misure finalizzate a razionalizzare e a ridurre le spese correnti, nei termini e con le modalità previste dal protocollo d'intesa in materia di finanza locale."  c) la lettera a) del comma 3 è sostituita dalla seguente:  "a) misure di contenimento della spesa del personale per gli enti locali, da attuare secondo le modalità definite dal protocollo d'intesa in materia di finanza locale:  1) fatto salvo quanto previsto dai numeri da 2) a 7), a decorrere dal 1° gennaio 2014 gli enti possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nel limite del 40 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dal servizio verificatesi presso gli enti locali della provincia nell'anno precedente; a tal fine il Consiglio delle autonomie locali rileva con cadenza almeno semestrale la spesa disponibile per nuove assunzioni e la ripartisce tra i diversi enti, per le assunzioni di loro competenza, secondo criteri che tengano conto dei fabbisogni espressi dagli enti medesimi e comunque nel rispetto del principio di sostenibilità della spesa;  2) gli enti locali possono comunque assumere personale a tempo indeterminato e determinato a seguito di cessazione dal servizio di personale necessario per l'assolvimento di adempimenti obbligatori previsti da disposizioni statali o provinciali, o per assicurare lo svolgimento di un servizio pubblico essenziale, oppure se il relativo onere è sostenuto attraverso finanziamenti provinciali, dello Stato o dell'Unione europea. Gli enti in questione possono sostituire mediante mobilità tutte le unità di personale cessate dal servizio di ruolo. Resta fermo quanto previsto da questa legge in materia di segretari comunali. Sono in ogni caso ammesse le assunzioni obbligatorie a tutela di categorie protette; gli enti gestori di funzioni socio-assistenziali possono assumere per tali funzioni personale a tempo indeterminato e determinato nella misura necessaria ad assicurare i livelli essenziali di prestazione, oltre all'attività di pianificazione sociale;  3) nella fase di attivazione delle gestioni associate obbligatorie di cui all'articolo 8 bis, per l'esercizio di servizi e funzioni, gli enti capofila possono assumere personale a tempo indeterminato per la copertura della dotazione approvata dalla convenzione di servizio solo attraverso mobilità di personale dagli enti aderenti; gli enti aderenti sono tenuti a trasferire o mettere a disposizione il proprio personale già addetto alle funzioni o servizi oggetto di gestione associata; nelle fase a regime è ammessa, prioritariamente mediante mobilità, la sostituzione del personale compreso nella dotazione approvata dalla convenzione, previa verifica dell'impossibilità di una riduzione;  4) per le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge provinciale n. 3 del 2006 le comunità possono assumere, in base a quanto previsto dal protocollo d'intesa in materia di finanza locale per l'anno 2012, per dotarsi dell'organico adeguato al modello di riorganizzazione delle funzione definito a livello del rispettivo territorio, e prioritariamente con mobilità dalla Provincia;  5) i comuni e le loro forme associative non possono assumere personale di polizia locale a tempo indeterminato e determinato, fatti salvi i casi di deroga generale che possono essere stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali;  6) a decorrere dall'anno 2014 gli enti locali possono procedere ad assunzioni a tempo determinato per la sostituzione di personale assente che ha diritto alla conservazione del posto o alla riduzione dell'orario di servizio, o in caso di comando presso la Provincia, previa verifica della possibilità di messa a disposizione, anche a tempo parziale, di personale di profilo adeguato da parte degli altri enti; sono ammesse assunzioni di personale stagionale nel limite di spesa dell'anno 2012;  7) limitatamente al periodo di tempo necessario al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento previsti dalla normativa statale vigente, le cessazioni dal servizio disposte a seguito dell'eventuale applicazione dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni; le posizioni lavorative dichiarate eccedentarie ai sensi del decreto-legge n. 101 del 2013 non possono essere ripristinate nella dotazione organica del datore di lavoro mediante il ricorso al turn over, né sostituite con mobilità;".  d) la lettera d) del comma 3 è abrogata;  e) i commi 5 bis e 6 sono abrogati.  5. Il comma 3 bis dell'articolo 8 bis della legge provinciale n. 27 del 2010 è abrogato.  6. Le sanzioni previste dal comma 3 ter dell'articolo 8 bis della legge provinciale n. 27 del 2010 sono sospese fino a quando non sarà diversamente disposto con revisione dell'ordinamento delle comunità istituite dalla legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino). |  | **Art. 4 LP 27/10**  Disposizioni per il contenimento e la razionalizzazione delle spese della Provincia  1.   Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 della [legge provinciale n. 19 del 2009](http://www.consiglio.provincia.tn.it/banche_dati/doc_dispatcher.it.asp?app=clex&at_id=20884&do_id=24141&type=testo&pagetype=fogl&blank=Y) e dal comma 4 bis, la Giunta provinciale promuove il contenimento delle spese di natura discrezionale in modo da conseguire, a decorrere dal 2013, una riduzione delle spese riferite a nuovi interventi di almeno il ~~50 per cento~~ *60 per cento* rispetto alle corrispondenti spese riferite al valore medio degli esercizi 2008, 2009 e 2010; le spese discrezionali sono imputate a specifici capitoli. Con deliberazione della Giunta provinciale sono individuate le spese discrezionali riguardanti i servizi generali dell'amministrazione da assoggettare al contenimento. Sono escluse dall'applicazione di questo comma le spese effettuate ai sensi dell'articolo 9 della [legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15](http://www.consiglio.provincia.tn.it/banche_dati/doc_dispatcher.it.asp?app=clex&at_id=17027&do_id=24679&type=testo&pagetype=fogl&blank=Y) (legge provinciale sulle attività culturali).  Art. 4 bis  Disposizioni in materia di contenimento dei costi per l'acquisto e la locazione di beni immobili e per l'acquisto di arredi e autovetture  Art. 8  Disposizioni per la partecipazione dei comuni e dei loro enti e organismi strumentali al patto di stabilità interno e al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica  1.   In relazione a quanto disposto dall'articolo 79, commi 3 e 4, dello [Statuto speciale](http://www.consiglio.provincia.tn.it/banche_dati/doc_dispatcher.it.asp?app=clex&at_id=391&do_id=25284&type=testo&pagetype=fogl&blank=Y), la Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, disciplina gli obblighi relativi al patto di stabilità con riferimento agli enti locali e ai loro enti e organismi strumentali. ~~Con riferimento agli enti locali la disciplina degli obblighi relativi al patto di stabilità interno è funzionale al conseguimento degli obiettivi fissati dall'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, e degli obiettivi complessivi fissati dalla normativa con riferimento agli enti locali.~~ Nell'intesa, in particolare, sono definiti gli obiettivi di miglioramento finanziario e le sanzioni applicate in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi; le sanzioni prevedono in ogni caso riduzioni dei trasferimenti a valere sull'esercizio finanziario successivo, se la Provincia deve rispondere nei confronti dello Stato per l'inadempimento della quota di obiettivo riferibile ai comuni. Nell'intesa può essere prevista anche la possibilità di applicare meccanismi di compensazione verticale e orizzontale degli obblighi, nel rispetto degli obiettivi complessivi di finanza pubblica provinciale. La Provincia, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali e previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, definisce progressivamente criteri che facciano riferimento a parametri oggettivi ed effettivi dei costi delle funzioni, con particolare riferimento a quelle essenziali.  3.   La Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, definisce le seguenti azioni di contenimento della spesa, che devono essere attuate dai comuni e dalle comunità:  a)   con le modalità definite dal protocollo d'intesa in materia di finanza locale, misure per assicurare il contenimento della spesa del personale dei comuni e delle comunità, che comprendono, in particolare:  1)   per l'anno 2013, il divieto per tutti i comuni di assumere personale a tempo indeterminato e, a decorrere dal 1° gennaio 2014, la possibilità di assumerne solo per la copertura di posti di ruolo resisi liberi a seguito di cessazione dal servizio nella misura di un'unità ogni cinque unità cessate, escluse le cessazioni per mobilità; per i comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti si fa riferimento alle cessazioni complessivamente intervenute nei comuni del medesimo livello demografico appartenenti al territorio della stessa comunità. Resta ferma la possibilità di assumere mediante l'utilizzo dell'istituto della mobilità, quanto previsto da questa legge in materia di segretari comunali e dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);  2)   in deroga a quanto previsto dal numero 1), la possibilità di assumere personale a tempo indeterminato a seguito di cessazione dal servizio di personale già addetto alle funzioni anagrafe ed elettorale, di personale con profilo professionale di cuoco, se già presente nella dotazione organica relativa al 2012, e, limitatamente al 2013, di personale la cui assunzione è già stata autorizzata dalla Giunta provinciale con deroga particolare ai sensi di questo numero, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della [legge finanziaria provinciale 2013](http://www.consiglio.provincia.tn.it/banche_dati/doc_dispatcher.it.asp?app=clex&at_id=24091&do_id=25274&type=testo&pagetype=fogl&blank=Y);  3)   per l'anno 2013, in deroga a quanto previsto dal numero 1), la possibilità per il Consiglio delle autonomie locali di autorizzare i comuni ad assumere personale a tempo indeterminato e determinato nel numero massimo di quindici unità sull'intero territorio provinciale;  4)   per l'anno 2013, in deroga a quanto previsto dal numero 1), la possibilità per i comuni aderenti a gestioni associate non obbligatorie, organizzate attraverso la comunità, di assumere personale a tempo indeterminato da adibire ai servizi o alle funzioni amministrative esercitate in forma associata, nella misura di un'unità ogni cinque unità di ruolo cessate dal servizio, escluse le cessazioni per mobilità, facendo riferimento alle cessazioni complessivamente intervenute nei comuni aderenti;  5)   a decorrere dall'anno 2013, la possibilità per tutti i comuni di assumere personale a tempo determinato esclusivamente per la sostituzione di personale che ha diritto alla conservazione del posto, anche in caso di comando presso la Provincia, previa verifica della possibilità di messa a disposizione, anche a tempo parziale, di personale di profilo adeguato da parte degli altri comuni compresi nel territorio della comunità di appartenenza, nonché la possibilità di assumere personale operaio stagionale in numero non superiore a quello assunto nel 2012;  6)   a decorrere dall'anno 2013 e fino alla conclusione della fase di attivazione delle gestioni associate obbligatorie previste dall'articolo 8 bis, la possibilità per le comunità di assumere personale a tempo indeterminato da assegnare ai servizi e alle funzioni amministrative esercitate in forma associata obbligatoria, fino alla copertura della dotazione prevista dalla relativa convenzione. A tal fine, come unica modalità di reclutamento è utilizzata la mobilità di personale già addetto al servizio o alla funzione amministrativa presso i comuni associati, con l'obbligo per questi ultimi di trasferire o mettere a disposizione della comunità il personale in questione nella misura richiesta dal modello organizzativo individuato per il territorio di riferimento;  7)   dopo l'attivazione delle gestioni associate obbligatorie previste dall'articolo 8 bis, la possibilità per le comunità di assumere personale a tempo indeterminato da assegnare ai servizi e alle funzioni amministrative oggetto delle gestioni stesse in caso di cessazione dal servizio di personale di ruolo, nel rispetto della dotazione prevista dalla relativa convenzione e, in ogni caso, previa valutazione dell'effettiva impossibilità di ridurre la dotazione. Queste assunzioni devono avvenire prioritariamente mediante ricorso alla mobilità del personale a tempo indeterminato dei comuni aderenti alla convenzione;  8)   dopo l'attivazione delle gestioni associate obbligatorie previste dall'articolo 8 bis, l'obbligo per i comuni associati di mettere a disposizione, per sostituzioni temporanee e a orario parziale presso la comunità o i comuni aderenti alla convenzione, il proprio personale già addetto, anche solo per parte dell'orario, ai servizi e alle funzioni amministrative oggetto delle gestioni stesse che non è stato trasferito o messo a disposizione della comunità;  9)   la possibilità per le comunità di assumere personale a tempo indeterminato, ricorrendo alla mobilità, oppure di richiedere la messa a disposizione di personale della Provincia già addetto presso i comuni o presso la Provincia stessa all'attività o alla funzione amministrativa oggetto della gestione associata obbligatoria;  10)   la possibilità per le comunità di assumere personale a tempo determinato per la sostituzione temporanea di personale con diritto alla conservazione del posto, previa verifica - limitatamente al personale da assegnare ai servizi e alle funzioni amministrative esercitate in forma associata obbligatoria - dell'impossibilità di utilizzare la messa a disposizione di personale comunale prevista dal numero 6);  11)   per le funzioni precedentemente svolte dai comprensori, la possibilità per le comunità di assumere personale a tempo indeterminato a copertura di posti di ruolo resisi liberi a seguito di cessazione dal servizio di personale addetto alle funzioni stesse nella misura di un'unità per ogni cinque unità cessate, fermi restando la possibilità di assumere mediante l'utilizzo dell'istituto della mobilità e quanto previsto dalla legge n. 68 del 1999;  12)   in deroga a quanto previsto dai numeri 8) e 9), la possibilità per le comunità e, nel territorio individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettera a), della [legge provinciale n. 3 del 2006](http://www.consiglio.provincia.tn.it/banche_dati/doc_dispatcher.it.asp?app=clex&at_id=15067&do_id=25417&type=testo&pagetype=fogl&blank=Y), per il comune capofila della convenzione per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali di assumere a tempo indeterminato e determinato personale addetto alle funzioni socio-assistenziali unicamente nella misura necessaria ad assicurare i livelli essenziali di prestazione oltre all'attività di pianificazione sociale e, dove queste funzioni erano esercitate, in precedenza, in regime di delega da comuni, ad assicurare l'assetto organizzativo del servizio come prima garantito. E' inoltre comunque consentita nell'anno 2013 l'assunzione di personale per le finalità di cui all'articolo 84 bis della [legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11](http://www.consiglio.provincia.tn.it/banche_dati/doc_dispatcher.it.asp?app=clex&at_id=16530&do_id=25252&type=testo&pagetype=fogl&blank=Y) (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura). Resta fermo quanto previsto dalla legge n. 68 del 1999;  13)   per le ulteriori funzioni esercitate dalle comunità ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della [legge provinciale n. 3 del 2006](http://www.consiglio.provincia.tn.it/banche_dati/doc_dispatcher.it.asp?app=clex&at_id=15067&do_id=25417&type=testo&pagetype=fogl&blank=Y), l'applicazione di quanto previsto dal protocollo d'intesa in materia di finanza locale per l'anno 2012;  14)   in deroga a quanto previsto da quest'articolo, la possibilità per i comuni e le comunità di assumere personale la cui assunzione è obbligatoria per assetti imposti da altri soggetti, se il costo è, anche parzialmente, coperto da finanziamento;  15)   in deroga a quanto previsto da quest'articolo, il divieto per i comuni e le comunità di assumere a tempo indeterminato e determinato personale di polizia locale, fatti salvi i casi di deroga generale che possono essere stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali;  ~~d)   per i comuni, la determinazione del tetto di spesa annuale per il lavoro straordinario, per i viaggi di missione e per gli incarichi di studio, di ricerca e di consulenza e le collaborazioni da affidare nel rispetto dell'articolo 3, comma 4, della~~ [~~legge provinciale 12 settembre 2008, n. 16~~](http://www.consiglio.provincia.tn.it/banche_dati/doc_dispatcher.it.asp?app=clex&at_id=18456&do_id=24976&type=testo&pagetype=fogl&blank=Y)~~, è fissata in riduzione di almeno il 10 per cento rispetto alla spesa sostenuta nel 2012; per il triennio 2013-2015 sono comunque ammessi, in deroga all'obbligo di riduzione, gli incarichi e le collaborazioni sino all'importo annuo massimo di 40.000 euro;~~ |  | **Art. 6. - Modificazioni dell’articolo 4 della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, in materia di contenimento di spese della Provincia e degli enti locali**  ***Comma1***  *Si prevede che nell’impartire agli enti strumentali (associazioni, fondazioni e società) le direttive per definire le modalità per il controllo delle loro dotazioni di personale e per definire i casi in cui è necessaria un'espressa autorizzazione all'assunzione si tenga conto di quanto previsto in materia di costituzione di un centro di servizi condivisi*  ***Comma 2***  *Si propone di una variazione della percentuale di riduzione delle spese di natura discrezionale (dal 50 per cento attuale al 60 per cento) allo scopo di contenerne ulteriormente la spesa.*  ***Comma 3***  *La proposta prevede di introdurre dei correttivi alle vigenti Disposizioni in materia di contenimento dei costi per l'acquisto e la locazione di beni immobili e per l'acquisto di arredi e autovetture, per esigenze specificamente individuate (ad esempio per le esigenze dei corpi dei vigili del fuoco, per garantire l’erogazione del servizio scolastico e dei servizi all’infanzia nonché per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza Il* ***comma 4*** *introduce l’obbligo, per gli Enti Locali, di adottare un piano di miglioramento al fine del raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa corrente individuati in coerenza con quanto previsto dal Piano di Miglioramento approvato dalla Provincia. In un’ottica di pieno riconoscimento dell’autonomia di ciascun Ente Locale e di responsabilizzazione delle Autonomie Locali nell’ambito del processo di*  *razionalizzazione della spesa pubblica, in detti Piani di Miglioramento, ogni singolo Ente dovrà individuare gli strumenti più idonei al raggiungimento dell’obiettivo finale complessivo di riduzione della spesa corrente, sulla base di un modello compatibile con le eventuali misure rese obbligatorie dalla normativa nazionale.*  *I* ***commi 5*** *modifica le misure di contenimento della spesa per il personale degli enti locali, razionalizzando i limiti alle assunzioni, prevedendone l’applicazione tendenzialmente uniforme per tutti gli enti locali (comuni e loro forme associative) e riducendo la casistica delle fattispecie di deroga puntuale.*  *Per garantire il conseguimento degli obiettivi di risparmio e contestualmente consentire agli enti di intervenire autonomamente sull’assetto della propria struttura amministrativa il legislatore conferma il blocco di nuove assunzioni; ridetermina il limite alla sostituzione del personale in uscita in termini più flessibili rispetto al 2013 (la riduzione è calcolata in termini percentuali di spesa e sull’entità complessiva delle cessazioni di personale su tutti gli enti locali; la misura delle riduzione viene elevata al 40 per cento, come applicata agli enti locali sul territorio nazionale); mantiene invariata la possibilità di assumere con mobilità.*  *I casi di deroga ai predetti limiti sono circoscritti alle assunzioni obbligatorie o richieste dalla tipologia di servizio o funzione, alle sostituzioni di personale temporaneamente assente, alle assunzioni con risorse a carico di soggetti non sottoposti ai vincoli previsti per gli enti locali.*  *Gli obiettivi di contenimento della spesa riferita al personale sono inoltre perseguiti su altre voci di costo riferite al personale, attraverso il piano di miglioramento adottato dagli enti locali nell’ambito della relazione previsionale e programmatica; il piano deve intervenire in riduzione sulle voci di spesa aggredibili, fra cui il trattamento economico accessorio del personale, gli incarichi di studio consulenza e collaborazione, gli incarichi fiduciari ai sensi degli articoli 40 e 41 del D.P.Reg. 1.2.2005, n. 2/L; le spese di funzionamento, le locazioni, le manutenzioni ordinarie, le spese postali, le utenze; l’acquisto di beni e servizi; l’organizzazione di eventi, le spese di rappresentanza e le altre spese discrezionali o di carattere non obbligatorio.*  *Il* ***comma 6*** *apporta alcune abrogazioni all’articolo 8 della legge provinciale n. 27 del 2010. Con la disposizione prevista* ***al comma 7*** *si attuano i seguenti interventi normativi:*  • *si abroga il comma 3 bis dell’art. 8 bis della legge provinciale n. 27 del 2010 che, a garanzia dell’avvio*  *entro i termini previsti delle gestioni associate obbligatorie, prevede la sospensione dell’assegnazione di*  *una quota del fondo perequativo dei comuni prevista dal protocollo di finanza locale per il 2013;*  *si sospende l’applicazione del comma 3 ter del citato articolo 8 bis che prevede l’applicazione di sanzioni in caso di mancato rispetto del termine previsto per l’avvio delle gestioni associate obbligatorie, in attesa della revisione della legge provinciale n. 3 del 2006 (legge di riforma istituzionale) che conterrà, tra l’altro, la modifica dell’ordinamento delle comunità* |
|  |  |  |  |  |
| Art. 7  Modificazione dell'articolo 18 bis della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, in materia di compensi degli amministratori in organismi partecipati dagli enti locali  1. Nel comma 4 dell'articolo 18 bis della legge provinciale n. 1 del 2005 le parole: "Fermo restando quanto previsto dall'ordinamento regionale in materia di incompatibilità e di ineleggibilità, il patto di stabilità di cui al comma 3 individua altresì i limiti dei compensi attribuibili dalle società di capitali partecipate dagli enti locali agli amministratori degli enti locali medesimi per la carica di componente degli organi di amministrazione societari" sono sostituite dalle seguenti: "Salvo quanto previsto dal terzo periodo di questo comma, l'assunzione da parte dell'amministratore di un ente locale della carica di componente degli organi di amministrazione in società di capitali partecipate dallo stesso ente non dà titolo alla corresponsione di alcun emolumento a carico delle società, se queste sono sottoposte a controllo pubblico o se la carica di componente dell'organo di amministrazione è garantita statutariamente o da accordi tra i partecipanti alla società. Per la società cooperativa che l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM) riconoscono nei loro statuti quale propria articolazione per la provincia di Trento si applicano le modalità di determinazione dei compensi previste nel protocollo d'intesa ai sensi dell'articolo 81 dello Statuto speciale".  2. Il comma 1 si applica alle nomine fatte dopo la data di entrata in vigore di questa legge. |  | **Art. 18 bis LP 1/2005**  Disposizioni in materia di compensi e di numero di componenti del consiglio di amministrazione delle società partecipate dalla Provincia e dagli enti locali  4.   Per i compensi del presidente e del consiglio di amministrazione delle società di cui ai commi 2 e 3 si applica, in quanto compatibile, quanto previsto dalla normativa statale. Fermo restando quanto previsto dall'ordinamento regionale in materia di incompatibilità e di ineleggibilità, il patto di stabilità di cui al comma 3 individua altresì i limiti dei compensi attribuibili dalle società di capitali partecipate dagli enti locali agli amministratori degli enti locali medesimi per la carica di componente degli organi di amministrazione societari. |  | **Art. 7. - Modificazioni dell’articolo 18 bis della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1 in materia di compensi degli amministratori in organismi partecipati dagli enti locali**  *Il* ***comma 1*** *dispone che l’amministratore di un ente locale (sindaco o assessore), nel caso in cui ricopre la carica di componente dell’organo di amministrazione di una società partecipata dall’ente locale medesimo, non riceve, per la carica ricoperta, alcun emolumento se la società è a controllo pubblico e anche nel caso in cui, con riferimento alle società non a controllo pubblico, la carica è attribuita sulla base di una previsione statutaria (della società) o sulla base di un accordo (patto parasociale) tra i partecipanti alla società. La norma dispone inoltre che la nuova disciplina non si applica alla società cooperativa riconosciuta dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e dall'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM) quale propria articolazione per la provincia di Trento.*  *Il* ***comma 2 c****ontiene una norma transitoria che dispone che il nuovo regime di cui al comma precedente si applica alle nomine attribuite successivamente alla data di entrata in vigore della legge.* |
|  |  |  |  |  |
| Art. 8  Disposizioni per accelerare la realizzazione delle opere dei comuni e delle comunità  1. Per fronteggiare la crisi economica in atto la Giunta provinciale promuove la conclusione di un'intesa con il Consiglio delle autonomie locali al fine di assicurare una rapida mobilitazione delle risorse provinciali destinate alla realizzazione di opere dei comuni e delle comunità già ammesse a finanziamento. L'intesa prevede in particolare, anche in deroga alla vigente disciplina:  a) la revisione dei casi in cui la normativa vigente prevede la proroga o la sospensione dei tempi connessi alle fasi di progettazione, appalto e realizzazione dell'opera, limitandoli a quelli di assoluta straordinarietà:  b) i criteri e le condizioni per la riprogrammazione delle opere ammesse a finanziamento, con salvaguardia delle spese già sostenute, permettendo l'utilizzo parziale di risorse destinate agli interventi soppressi per nuovi interventi urgenti legati all'erogazione di servizi essenziali obbligatori o per integrare finanziamenti già disposti per opere aventi tali caratteristiche. I criteri possono disciplinare anche i casi in cui la riprogrammazione è condizionata all'affidamento della procedura di appalto all'agenzia prevista dall'articolo 39 bis della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3.  2. Se necessario ai fini di quest'articolo la Provincia aggiorna i propri strumenti di programmazione. |  |  |  | **Art. 8. - Disposizioni per accelerare la realizzazione delle opere dei comuni e delle comunità**  *La norma si pone in sintonia con uno dei principali obiettivi della manovra finanziaria, costituito dalla riprogrammazione degli investimenti pubblici, al fine di qualificare la spesa secondo principi di selettività e di rafforzamento della valutazione di efficacia.*  *Tenuto conto, da un lato, dei vincoli derivanti dal patto di stabilità, dalla riduzione dei volumi del bilancio provinciale e dai limiti per il ricorso al debito e, dall’altro, della necessità di attivare un flusso costante di lavori pubblici in modo da garantire un sostegno al sistema economico-produttivo, la norma è volta a:*   1. *stabilire certezze sui termini connessi all ’iter di realizzazione delle opere, limitando l’autorizzazione di proroghe e/o sospensioni di termini per la realizzazione di opere pubbliche, ai casi di assoluta necessità* 2. *introdurre dei meccanismi di flessibilità nella gestione dei finanziamenti, consentendo la riprogrammazione delle opere già ammesse a finanziamento a favore di interventi urgenti legati all’erogazione di servizi essenziali obbligatori, anche permettendo l’utilizzo parziale di risorse destinate ad opere ritenute non più prioritarie al fine di realizzare interventi urgenti e prioritari.* |
|  |  |  |  |  |
| Art. 9  Modificazioni della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (legge provinciale sulla finanza locale), della legge provinciale n. 3 del 2006, della legge provinciale 16 luglio 1990, n. 21 (legge provinciale sullo sport), e altre disposizioni in materia di finanza locale  1. Dopo il comma 1 dell'articolo 13 ter della legge provinciale sulla finanza locale è inserito il seguente:  "1 bis. Per il rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2013 il termine previsto dal comma 1 è fissato al 30 giugno."  2. I commi 3 bis e 3 bis 1 dell'articolo 16 della legge provinciale sulla finanza locale sono sostituiti dai seguenti:  "3 bis. Nell'ambito del fondo previsto dal comma 1 la Giunta provinciale istituisce un apposito fondo per lo sviluppo dei territori delle comunità, destinato al finanziamento di interventi specifici e rilevanti per il raggiungimento di obiettivi della programmazione provinciale e di comunità e destinati a interventi di sviluppo territoriale realizzati dalle comunità e dai comuni. Con deliberazione della Giunta provinciale, previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le modalità di utilizzazione del fondo e del suo riparto tra i diversi territori; i criteri individuano anche gli strumenti per valutare la coerenza degli interventi con la programmazione provinciale. La Giunta provinciale può integrare il fondo con risorse aggiuntive destinate ai comuni, ad altri enti locali e ai loro organismi rappresentativi; in ogni caso la Giunta stabilisce con propria deliberazione gli interventi, i criteri e le modalità di assegnazione ed erogazione dei finanziamenti. Se gli interventi ammessi a finanziamento ai sensi di questo comma non consentono di raggiungere gli obiettivi di sviluppo locale previsti dalla programmazione provinciale e di comunità a causa di sopravvenuti mutamenti del quadro sociale o economico la Provincia, su richiesta dell'ente beneficiario, può modificare la destinazione delle risorse finanziarie residue, a condizione che i nuovi interventi perseguano comprovate finalità di sviluppo locale.  3 bis 1. Una quota del fondo per lo sviluppo dei territori delle comunità può essere destinata a progetti di investimento dei comuni aventi un accertato grado di redditività e di ritorno economico. In tal caso la Provincia è autorizzata a concedere contributi annui ai comuni e alle comunità, fino alla concorrenza della spesa ammissibile, erogati da Cassa del Trentino s.p.a. ai sensi dell'articolo 8 bis (Erogazione di finanziamenti attraverso Cassa del Trentino s.p.a.) della legge provinciale 9 aprile 1973, n. 13, o dalla società prevista dall'articolo 25 bis, comma 4 bis, della legge provinciale n. 3 del 2006, con successivo recupero in rate annuali a valere sui finanziamenti spettanti ai medesimi enti ai sensi della normativa provinciale in materia di finanza locale. La Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, disciplina le modalità di applicazione di questo comma e, in particolare, i requisiti, anche di redditività economica, dei progetti ammissibili a finanziamento, nonché i tempi e le modalità di recupero, in quote annuali, dei contributi, tenuto conto dei profili di ritorno economico dei progetti. Nel caso di contributi concessi ai comuni le risorse sono assegnate nei limiti dell'ammontare delle disponibilità residue delle quote del fondo per gli investimenti programmati dei comuni nonché, se queste disponibilità non sono sufficienti, mediante anticipazione di somme a valere sugli stanziamenti per gli esercizi successivi del fondo, nei limiti del 70 per cento dell'assegnazione disposta al medesimo titolo nell'ultimo riparto. Nel caso di contributi concessi alle comunità le risorse sono assegnate nei limiti definiti con deliberazione della Giunta provinciale avendo a riferimento i trasferimenti provinciali spettanti alle comunità, inclusi quelli attribuiti ai sensi dell'articolo 1 bis 1 (Disposizioni in materia di grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico) della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4."  3. Dopo l'articolo 36 bis della legge provinciale sulla finanza locale è inserito il seguente:  "Art. 36 ter  Disposizioni per il finanziamento di interventi degli enti locali disciplinati da leggi di settore  1. Fatto salvo quanto disposto da questo articolo, cessano di essere finanziate a valere sulle disposizioni di settore le opere e di interventi degli enti locali finanziati ai sensi delle disposizioni di seguito elencate:  a) articolo 8 della legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 5 (legge provinciale sui giovani);  b) articolo 8, comma 3 - a eccezione degli interventi previsti dall'articolo 54 (Interventi per il centesimo anniversario della Prima guerra mondiale) della legge provinciale n. 27 del 2010 -, e articolo 20, comma 4 bis, della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 (legge provinciale sulle attività culturali);  c) articoli 5, 8 e 31 della legge provinciale 17 febbraio 2003, n. 1 (legge provinciale sui beni culturali);  d) articolo 2 bis della legge provinciale 16 luglio 1990, n. 21 (legge provinciale sullo sport);  e) articolo 36 della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14 (Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento);  f) articolo 39 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali);  g) articolo 2 della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (legge provinciale sull'agricoltura);  h) articolo 6 della legge provinciale 15 novembre 1988, n. 35 (Provvidenze per gli impianti a fune e le piste da sci);  i) articolo 5 della legge provinciale 18 febbraio 1988, n. 6 (Interventi per il settore minerario nel Trentino);  j) articoli 61, 64, 65 e 67 della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 (legge provinciale sul commercio 2010);  k) articolo 13 bis della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 (legge provinciale sulla promozione turistica);  l) articolo 13 della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 27 (Interventi per la riqualificazione ed il potenziamento della ricettività alberghiera);  m) articolo 24 della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 (legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini);  n) articolo 9 della legge provinciale 4 aprile 2011, n. 6 (Sviluppo del settore termale trentino e modificazioni della legge provinciale sulla ricettività turistica);  o) articolo 78 e 80 della legge urbanistica provinciale;  p) articolo 6 della legge provinciale 15 gennaio 1993, n. 1 (legge provinciale sugli insediamenti storici);  q) articolo 12 bis della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 (legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale);  r) articolo 24 della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19 (legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013);  s) articolo 17.1 della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 (legge provinciale sulle acque pubbliche);  t) articoli 17 quinquies e 97 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti);  u) articolo 96 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura);  v) articolo 14 della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20 (legge provinciale sull'energia)."  4. Il comma 3 dell'articolo 25 della legge provinciale n. 3 del 2006 è sostituito dal seguente:  "3. I soggetti indicati nel comma 1 possono effettuare nuove operazioni d'indebitamento se l'importo annuale degli interessi dei debiti da contrarre, sommato a quello dei debiti precedentemente contratti, al netto di una quota del 50 per cento dei contributi in conto annualità, non supera il limite fissato dai regolamenti previsti dall'articolo 26 e comunque non risulta superiore, a decorrere dal 2012, all'8 per cento delle entrate correnti, risultanti dal rendiconto del penultimo anno precedente a quello in cui viene deliberato il ricorso a nuovo indebitamento, con esclusione delle somme una tantum e dei contributi in annualità."  5. All'articolo 2 bis della legge provinciale n. 21 del 1990 sono apportate le seguenti modificazioni:  a) nel comma 1, le parole: "alle spese di gestione e" sono soppresse;  b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:  "1 bis. Alle spese di gestione relative agli impianti indicati nel comma 1 si provvede con le modalità previste dall'articolo 4, comma 2, lettera b bis), della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (legge provinciale sulla finanza locale)."  6. Le finalità già perseguite dalle disposizioni indicate nel comma 1 dell'articolo 36 ter della legge provinciale sulla finanza locale sono perseguite mediante finanziamenti eventualmente disposti nell'ambito del fondo disciplinato dal comma 3 bis dell'articolo 16 della legge provinciale sulla finanza locale, come sostituito dal comma 2, anche in deroga ai limiti previsti dalle medesime disposizioni. Con deliberazione della Giunta provinciale possono essere previste ulteriori disposizioni di specificazione di quanto previsto da quest'articolo.  7. Le disposizioni indicate nel comma 1 dell'articolo 36 ter della legge provinciale sulla finanza locale continuano ad applicarsi per le opere, gli interventi e le attività per le quali è già intervenuta la concessione del relativo contributo. Al di fuori di questi casi la Giunta provinciale, previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali, può prevedere a carico dei fondi della finanza locale il riconoscimento di spese già sostenute dall'ente locale prima della data di entrata in vigore di questa legge, se queste spese avrebbero potuto essere riconosciute in caso di concessione del contributo.  8. Per coordinare gli interventi di edilizia scolastica di competenza comunale con la programmazione dell'offerta scolastica e formativa del primo ciclo di istruzione, in attesa della revisione degli indirizzi del piano previsto dall'articolo 35 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola), che deve avvenire entro il 30 settembre 2014, i procedimenti di concessione dei finanziamenti a favore degli enti locali relativi a tali opere sono sospesi fino alla predetta data. Se i finanziamenti attengono a opere di particolare rilevanza o urgenza è comunque possibile dar corso al procedimento di concessione del finanziamento previa valutazione di coerenza con la programmazione provinciale da parte della struttura provinciale competente in materia.  9. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 5, 6 e 7 si provvede con le modalità indicate nella tabella B. |  | **Art. 13 ter LP 36/93**  Art. 13 ter  Disposizioni in materia di contabilità degli enti locali  1.   Gli enti locali approvano il rendiconto della gestione entro il 30 aprile dell'anno successivo all'anno finanziario di riferimento; entro il termine di trenta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, il tesoriere e gli altri agenti contabili rendono il conto della propria gestione all'ente locale.  Art. 16  Fondo per gli investimenti di rilevanza provinciale  3 bis. La Giunta provinciale può istituire un apposito fondo per un importo non superiore al 20 per cento del fondo di cui al comma 1, destinato al finanziamento di interventi specifici e rilevanti per il raggiungimento di obiettivi della programmazione provinciale e di comunità e destinati allo sviluppo locale. La Giunta provinciale può integrare il predetto fondo con risorse aggiuntive destinate ai comuni e ad altri enti locali nonché ai loro organismi rappresentativi e in ogni caso definisce con propria deliberazione gli interventi, i criteri e le modalità di assegnazione ed erogazione dei finanziamenti. Qualora gli interventi ammessi a finanziamento ai sensi del presente comma non consentano il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo locale previsti dalla programmazione provinciale e di comunità a causa di sopravvenuti mutamenti del quadro sociale o economico, la Provincia, su richiesta dell'ente beneficiario, può modificare la destinazione delle risorse finanziarie residue a condizione che i nuovi interventi perseguano comprovate finalità di sviluppo locale.  3 bis 1. Una quota del fondo previsto dal comma 3 bis può essere destinata a progetti di investimento dei comuni aventi un accertato grado di redditività e di ritorno economico. In tal caso la Provincia è autorizzata a concedere contributi annui ai comuni, fino alla concorrenza della spesa ammissibile, erogati da Cassa del Trentino s.p.a. ai sensi dell'articolo 8 bis (Erogazione di finanziamenti attraverso Cassa del Trentino s.p.a.) della legge provinciale 9 aprile 1973, n. 13, o dalla società prevista dall'articolo 25 bis, comma 4 bis, della legge provinciale n. 3 del 2006, con successivo recupero in rate annuali a valere sui finanziamenti spettanti ai comuni ai sensi della normativa provinciale in materia di finanza locale. La Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, disciplina le modalità di applicazione di questo comma e, in particolare, i requisiti, anche di redditività economica, dei progetti ammissibili a finanziamento, nonché i tempi e le modalità di recupero, in quote annuali, dei contributi, tenuto conto dei profili di ritorno economico dei progetti. Le risorse sono assegnate nei limiti dell'ammontare delle disponibilità residue delle quote del fondo per gli investimenti programmati dei comuni nonché, se queste disponibilità non sono sufficienti, mediante anticipazione di somme a valere sugli stanziamenti per gli esercizi successivi del fondo, nei limiti del 70 per cento dell'assegnazione disposta al medesimo titolo nell'ultimo riparto.  **Art. 25 LP 3/06**  Ricorso all'indebitamento  1.   I limiti per il ricorso all'indebitamento da parte dei comuni e delle comunità, dei loro enti e organismi strumentali, ad eccezione delle società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici, nonché le modalità per l'accesso di tali soggetti ai diversi strumenti finanziari d'indebitamento sono definiti dalla Giunta provinciale previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali.  2.   Per il ricorso all'indebitamento e per le operazioni di valorizzazione patrimoniale da parte dei soggetti indicati nel comma 1, si applica, in quanto compatibile, la [legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7](http://www.consiglio.provincia.tn.it/banche_dati/doc_dispatcher.it.asp?app=clex&at_id=1053&do_id=25265&type=testo&pagetype=fogl&blank=Y). Il ricorso all'indebitamento è consentito esclusivamente per finanziare le tipologie d'investimento previste dai regolamenti di cui all'articolo 26.  3.   I soggetti indicati nel comma 1 possono effettuare nuove operazioni d'indebitamento qualora l'importo annuale degli interessi dei debiti da contrarre, sommato a quello dei debiti precedentemente contratti al netto di una quota del 50 per cento dei contributi in conto annualità, non superi il limite fissato dai regolamenti di cui all'articolo 26 e comunque non risulti superiore all'8 per cento nel 2012, al 6 per cento nel 2013, al 4 per cento nel 2014 delle entrate correnti, risultanti dal rendiconto del penultimo anno precedente a quello in cui viene deliberato il ricorso a nuovo indebitamento, con esclusione delle somme una tantum e dei contributi in annualità.  **Art. 2 bis LP 21/90**  1.   Per promuovere lo svolgimento di competizioni sportive di alto livello in Trentino la Provincia sostiene gli impianti sportivi aventi caratteristiche di significativa complessità tecnologica, di unicità sul territorio provinciale e destinati a competizioni di livello nazionale o internazionale. A tal fine la Provincia può concorrere ~~alle spese di gestione e~~ alle spese connesse a iniziative sportive di livello nazionale o internazionale che si svolgono in questi impianti sportivi attraverso il finanziamento di un accordo di programma, anche pluriennale, da definire con le comunità e i comuni che gestiscono gli impianti. L'accordo di programma è concluso secondo quanto previsto dall'articolo 8, commi 9 e 10, della [legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3](http://www.consiglio.provincia.tn.it/banche_dati/doc_dispatcher.it.asp?app=clex&at_id=15067&do_id=25417&type=testo&pagetype=fogl&blank=Y) (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), sentiti i soggetti che ne hanno affidata la gestione. |  | **Art. 9. - Modificazioni della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (Legge provinciale sulla finanza locale), della legge provinciale n. 3 del 2006 e altre disposizioni in materia di finanza locale**  *Il* ***comma 1*** *si pone l’obiettivo di promuovere meccanismi di finanza locale in una logica sovracomunale che deve portare le amministrazioni di ciascun territorio a collaborare tra loro e nell’ambito delle rispettive Comunità al fine di individuare le priorità e gli interventi ritenuti strategici per incentivare lo sviluppo economico di ciascun territorio, come già sperimentato nell’ambito del Fondo Unico Territoriale. La norma consente inoltre di estendere alle Comunità la possibilità di realizzare investimenti ad alto profilo di ritorno economico, attraverso gli strumenti già previsti per i Comuni.*  *Il* ***comma 2*** *proroga, limitatamente al rendiconto 2013, i termini per l’approvazione del rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario da parte dei Consigli Comunali, ordinariamente fissato al 30 aprile. Tale proroga si rende necessaria anche considerato che, nell’ambito del Protocollo d’intesa in materia di finanza locale per il 2014, è stato previsto un ulteriore slittamento al 31 maggio del termine per l’approvazione del bilancio di previsione di Comuni e Comunità per il 2014.*  *Il* ***comma 3*** *è finalizzato alla razionalizzazione delle fonti di finanziamento degli investimenti degli Enti Locali, per garantire equità ed equilibrio nella distribuzione delle risorse; in particolare si prevede che i finanziamenti attualmente previsti in favore degli enti locali a valere su leggi di settore siano ricondotti nell’ambito dei finanziamenti a valere sulla finanza locale e che le risorse confluiscano nel Fondo sviluppo locale da destinare alla realizzazione di interventi promossi dagli Enti Locali individuati dalle Comunità, anche in coerenza con il percorso di pianificazione socio-economico e territoriale partecipata.*  *La modifica normativa del* ***comma 4*** *si rende necessaria per allineare il limite di indebitamento degli Enti Locali della PAT a quello definito dalla legge di stabilità 2014 (articolo 1, comma 735, della legge n. 147 del 2013)*  *I* ***commi 5 e 6*** *introducono disposizioni di natura transitoria rispetto a quanto previsto dal comma 3.*  *Il* ***comma 7*** *è diretto a coordinare le scelte in materia di edilizia scolastica relativa al primo ciclo di istruzione di competenza comunale con il piano provinciale relativo all’offerta scolastica di prossima revisione.*  *In tal senso, si prevede la sospensione delle concessioni dei finanziamenti recentemente attribuiti per valutarne la coerenza con la nuova programmazione.*  *La modifica del* ***comma 8*** *è conseguente a quanto concordato nell’ambito del Protocollo d’intesa in materia di finanza locale per il 2014 secondo il quale, a decorrere dal 2014, le spese relative alla gestione degli impianti sportivi aventi caratteristiche di significativa complessità tecnologica, di unicità sul territorio provinciale e destinati a competizioni di livello nazionale o internazionale, individuati dalla Giunta*  *Provinciale, con deliberazione n. 2055 di data 30 settembre 2011, sono finanziate a valere sul Fondo di cui all’articolo 6 bis della legge provinciale n. 36 del 1993 e* [*ss.mm*](http://ss.mm)*.. Ciò anche al fine di razionalizzare le fonti di finanziamento della spesa corrente dei Comuni.* |
|  |  |  |  |  |
| Art. 10  Disposizione transitoria in materia di applicazione della tariffa per il servizio idrico  1. In caso di accertata applicabilità nel territorio provinciale della disciplina relativa alla componente tariffaria introdotta dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, al pagamento delle somme individuate dalle deliberazioni adottate in sua attuazione dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico provvede direttamente la Provincia autonoma con propri fondi.  2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B |  |  |  | **Art. 10. - Modificazioni della legge n. 36 del 1993 in materia di disposizioni transitorie in materia di applicazione della tariffa per il servizio idrico**  *La norma consente alla Provincia di sostenere le spese dovute in applicazione di quanto previsto dall’articolo 8, comma 2, del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74 che ha introdotto la componente tariffaria UL1 a favore delle popolazioni terremotate della Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia, Rovigo, qualora sia accertato che la relativa maggiorazione trova applicazione anche nel territorio provinciale* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Testo Depositato DDL 16/XV** |  | **Testo vigente con modifiche** |  | **Note** |
|  |  |  |  |  |
| Capo III  Disposizioni in materia di programmazione, di contabilità e di società pubbliche |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Art. 11  Modificazioni dell'articolo 33 della legge provinciale 28 dicembre 2009, n. 19, in materia di storni di fondi  1. All'articolo 33 della legge provinciale n. 19 del 2009 sono apportate le seguenti modificazioni:  a) nell'alinea del comma 4 le parole: "viabilità, trasporti e piste ciclabili" sono sostituite dalle seguenti: "viabilità, trasporti, immobili provinciali e piste ciclabili";  b) dopo la lettera e bis) del comma 4 è inserita la seguente:  "e ter) articolo 22 ter della legge provinciale di contabilità, in materia di fondo unico per la costruzione, sistemazione e manutenzione straordinaria di immobili provinciali o utilizzati dalla Provincia." |  | **Art. 33 LP 19/09**  Modificazioni della [legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3](http://www.consiglio.provincia.tn.it/banche_dati/doc_dispatcher.it.asp?app=clex&at_id=6529&do_id=23942&type=testo&pagetype=fogl&blank=Y), in materia di piano provinciale della mobilità, e dell'articolo 152 della [legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1](http://www.consiglio.provincia.tn.it/banche_dati/doc_dispatcher.it.asp?app=clex&at_id=17431&do_id=25423&type=testo&pagetype=fogl&blank=Y) (legge urbanistica provinciale)  omissis ([32](http://www.consiglio.provincia.tn.it/banche_dati/codice_provinciale/clex_documento_camp.it.asp?pagetype=camp&app=clex&at_id=20884&type=testo&blank=N&ZID=5197871#2009-12-30-15-33-01))  4.   La Giunta provinciale è autorizzata, ai sensi dell'articolo 27 della [legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7](http://www.consiglio.provincia.tn.it/banche_dati/doc_dispatcher.it.asp?app=clex&at_id=1053&do_id=25265&type=testo&pagetype=fogl&blank=Y) (legge provinciale di contabilità), a disporre storni di fondi relativamente agli stanziamenti di competenza del bilancio e del relativo documento tecnico nonché a quelli previsti per gli anni successivi di validità del bilancio pluriennale, limitatamente ai capitoli di spesa, riferiti all'attuazione degli interventi in materia di viabilità, trasporti e piste ciclabili relativi alle seguenti leggi provinciali, che sono riportati in un apposito allegato al documento tecnico: |  | **Art. 11. - Modificazioni dell’articolo 33 della legge provinciale 28 dicembre 2009, n. 19, in materia di storni di fondi**  *La norma proposta aumenta la flessibilità del bilancio, ampliando i capitoli interessabili da storni di fondi (in particolare rendendo compensabili i capitoli relativi agli investimenti sugli immobili).* |
|  |  |  |  |  |
| Art. 12  Modificazione dell'articolo 8 della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2, in materia di garanzie fideiussorie in favore di enti strumentali della Provincia  1. Nel comma 1 dell'articolo 8 della legge provinciale n. 2 del 1997 le parole: ", secondo comma," sono soppresse. |  | **Art. 8 LP 2/97**  Garanzie fidejussorie in favore di enti strumentali della Provincia  1.   La Giunta provinciale è autorizzata a prestare fidejussioni, ai sensi dell'articolo 1944, ~~secondo comma,~~ del codice civile, a favore delle banche che gestiscono il servizio di tesoreria della Provincia, a garanzia degli affidamenti bancari concessi ai soggetti per i quali è prevista l'estensione delle condizioni economiche stabilite dal contratto di tesoreria della Provincia, stipulato ai sensi della [legge provinciale 4 gennaio 1975, n. 4](http://www.consiglio.provincia.tn.it/banche_dati/doc_dispatcher.it.asp?app=clex&at_id=192&do_id=20934&type=testo&pagetype=fogl&blank=Y) (Servizio di tesoreria della Provincia autonoma di Trento e degli enti funzionali). |  | **Art. 12. - Modificazione dell’articolo 8 della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2 , in materia di garanzie fideiussorie in favore di enti strumentali della Provincia**  *La proposta di modificazione elimina la previsione che le garanzie fidejussorie in favore degli enti strumentali della Provincia possano essere prestate, dalla Giunta provinciale, solamente ai sensi del secondo comma dell’articolo 1944 del Codice Civile (e quindi con obbligo di escussione del debitore principale) al fine di consentire l’estensione dei benefici derivanti dal merito creditizio della Provincia, certificato dal rating, anche ai propri enti strumentali.* |
|  |  |  |  |  |
| Art. 13  Disposizioni per la programmazione e la gestione delle azioni finanziate nell'ambito della politica di coesione dell'Unione europea per gli anni 2014-2020 e per l'attuazione di programmi d'interesse europeo e abrogazione di disposizioni in materia di fondi strutturali  1. La Provincia partecipa alle iniziative finanziate dall'Unione europea, e in particolare accede ai fondi strutturali costituiti dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e dal Fondo sociale europeo (FSE) nell'ambito della politica di coesione per gli anni 2014-2020, e partecipa a programmi e progetti promossi dall'Unione europea, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni europee e statali in materia nonché da quest'articolo.  2. Nel rispetto della normativa europea la Giunta provinciale individua le autorità di gestione, di controllo e di certificazione dei fondi strutturali europei, nonché il comitato di sorveglianza, che esercitano le funzioni previste dal regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; la Giunta provinciale garantisce l'indipendenza delle autorità, la collaborazione e la reciproca informazione tra esse. La Giunta provinciale individua anche l'organismo intermedio, nel caso di programmi presentati dallo Stato in qualità di autorità di gestione e approvati dalla Commissione europea.  3. I programmi dei fondi strutturali, proposti dalla Giunta provinciale nel rispetto di quanto previsto nell'accordo di partenariato dello Stato e approvati dalla Commissione europea, sono strumenti di programmazione.  4. Con regolamento di attuazione, da approvare entro sessanta giorni dalla pubblicazione delle decisioni della Commissione europea di approvazione dei programmi dei fondi strutturali, sono stabilite:  a) le modalità per l'assegnazione in gestione delle iniziative finanziate con i fondi strutturali;  b) i requisiti minimi che devono possedere le strutture formative per l'assegnazione in gestione delle iniziative finanziate con i fondi strutturali;  c) le disposizioni per la verifica amministrativa e contabile delle spese sostenute dagli assegnatari delle iniziative finanziate con i fondi strutturali;  d) eventuali altri elementi necessari, anche di raccordo, per garantire l'attuazione dei programmi.  5. Per favorire il completo utilizzo dei finanziamenti dei fondi strutturali la Giunta provinciale, con proprie risorse e nei limiti della relativa dotazione finanziaria, può avviare la realizzazione delle iniziative anche prima dell'approvazione dei programmi da parte della Commissione europea. La Provincia, inoltre, può stanziare risorse per autorizzare livelli di spesa superiori a quelli indicati nei programmi approvati dalla Commissione europea, nel limite massimo del 20 per cento della dotazione finanziaria complessivamente approvata.  6. Gli interessi bancari maturati sugli anticipi delle risorse europee riscossi dalla Provincia possono essere finalizzati a incrementare lo stanziamento da destinare all'attuazione delle iniziative finanziate.  7. Per consentire alla Provincia di concorrere all'eventuale riparto di ulteriori risorse rispetto a quelle assegnate dall'Unione europea la Provincia può certificare anche spese sostenute con risorse provinciali per progetti e iniziative coerenti con i programmi dei fondi strutturali.  8. Per l'esame dei rendiconti delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi cofinanziati dai fondi strutturali la Provincia può avvalersi di società di revisione oppure di revisori legali iscritti al registro previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).  9. La Provincia è autorizzata ad aderire all'associazione interregionale denominata "Tecnostruttura delle regioni per il FSE", con sede in Roma, competente a prestare assistenza tecnica alle regioni e province autonome per l'accesso al Fondo sociale europeo.  10. Sono abrogate le seguenti disposizioni:  a) articolo 15 della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21 (Ordinamento della formazione professionale);  b) articolo 2 (Disposizione per l'attuazione di programmi di interesse comunitario) della legge provinciale 12 settembre 1994, n. 4;  c) articoli 6 e 67 della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8;  d) articolo 69 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3;  e) articolo 59 della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3;  f) articolo 9 (Disposizioni in materia d'iniziative cofinanziate dall'Unione europea) della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1;  g) comma 2 dell'articolo 120 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola);  h) articolo 33 della legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 23.  11. Le disposizioni abrogate dal comma 11 continuano ad applicarsi relativamente ai programmi e ai progetti riferiti alla programmazione dell'Unione europea 2007-2013.  12. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 8 e 9 si provvede con le modalità indicate nella tabella B. |  | **Art. 15 LP 21/87**  ~~Accesso al fondo sociale europeo~~  ~~1.   La Provincia utilizza i contributi del fondo sociale europeo a norma dei vigenti regolamenti comunitari e delle prescritte procedure, provvedendo alle attività di programmazione, attuazione e valutazione. Tali attività sono coordinate dall'assessore competente in materia di formazione professionale, di concerto con gli assessori competenti in materia di lavoro e di politiche comunitarie.~~  **Art. 2 LP 4/94**  ~~Disposizione per l'attuazione di programmi di interesse comunitario~~  ~~1.   Con la legge finanziaria sono autorizzate le spese necessarie all'attuazione da parte della Provincia degli interventi promossi nell'ambito di programmi o azioni di interesse comunitario, che sono indicati con separata evidenza nel bilancio provinciale.~~  **Art. 9 LP 1/2005**  ~~Disposizioni in materia d'iniziative cofinanziate dall'Unione europea~~  ~~1.   Per assicurare il completo utilizzo delle risorse messe a disposizione dall'Unione europea, la Provincia può autorizzare livelli di spesa superiori a quelli indicati nei documenti di programmazione approvati dall'Unione europea, nel limite massimo del 20 per cento della spesa complessivamente prevista a carico dei soggetti pubblici dai predetti documenti.~~  **Art. 120 LP 5/06**  Disposizioni transitorie e di prima applicazione  1.   Gli organi collegiali delle istituzioni scolastiche e formative provinciali in carica alla data di entrata in vigore di questa legge continuano a operare fino alla nomina di quelli previsti dalla sezione III del capo II del titolo II.  ~~2.   Rimangono in vigore gli strumenti di programmazione previsti per gli interventi del fondo sociale europeo previsto dall'articolo 15 della~~ [~~legge provinciale n. 21 del 1987~~](http://www.consiglio.provincia.tn.it/banche_dati/doc_dispatcher.it.asp?app=clex&at_id=806&do_id=24924&type=testo&pagetype=fogl&blank=Y)~~.~~  **Le altre abrogazioni riguardano testi abrogati con le lettera a), b), f)** |  | **Art. 13. - Disposizioni per l'attuazione delle azioni finanziate nell'ambito della politica di coesione dell'Unione europea per gli anni 2014-2020 e per l'attuazione di programmi d'interesse comunitario e abrogazione di disposizioni in materia di fondi**  **strutturali***Per**i fondi del quadro strategico comune dell’Unione europea 2014-2020, tra i quali sono annoverati i fondi strutturali (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e Fondo Sociale Europeo), sono stati approvati dal Parlamento Europeo e dal Consiglio il 17 dicembre scorso il regolamento generale e i regolamenti specifici, uno per ciascun fondo.*  *L’articolo proposto definisce una norma di carattere generale al fine di precisare alcuni aspetti che consentano alla Provincia sia di rispondere ai dettami dei regolamenti europei (nomina delle autorità di gestione, di controllo e di certificazione dei fondi strutturali) sia di dotarsi di strumenti attuativi atti a definire le modalità di utilizzo dei fondi strutturali per l’attuazione della politica di coesione europea per il periodo 2014 – 2020 e dei programmi d’interesse europeo.*  *In coerenza con quanto previsto dalla normativa europea è attribuito alla Giunta provinciale il compito di individuare le autorità di gestione, di controllo e di certificazione dei fondi strutturali, il comitato di sorveglianza previsto dal regolamento europeo e l’organismo intermedio qualora la provincia dovesse esercitare tale funzione nell’ambito di programmi presentati dallo stato in qualità di autorità di gestione.*  *Le nuove disposizioni identificano i programmi dei fondi strutturali approvati dalla Giunta, nel rispetto di quanto previsto nell’accordo di partenariato con lo Stato, quali strumenti della programmazione provinciale ai sensi della legge provinciale sulla programmazione e demandano al regolamento di attuazione la definizione delle modalità per l’assegnazione delle iniziative finanziate con i fondi strutturali, la definizione dei requisiti minimi che devono possedere le strutture formative per l’assegnazione delle iniziative e le disposizioni per la verifica amministrativa e contabile delle spese sostenute.*  *Ulteriori disposizioni sono previste per riportare in questo articolo alcune norme, correggendole ed integrandole, contenute in diverse leggi che negli scorsi anni sono state formulate in occasione di interventi normativi, al fine di raccoglierle organicamente in un unico articolo. Si tratta di norme in materia di interessi passivi (comma 2 bis art. 2 della l.p. n. 4/1994), di certificazione di spese sostenute ( comma 2 art.9 l.p. n.1/2005 ) di rendiconti (comma 3 art. 15 l.p. 21/87), di adesione a Tecnostruttura (art. 15 l.p. 21/1987).*  *A seguito dell’intervento di riordino normativo proposto relativamente agli strumenti attuativi atti a definire le modalità organizzative e procedurali di utilizzo dei fondi strutturali con la proposta normativa si prevede, infine, l’abrogazione di alcune norme della legislazione vigente in quanto raccolte organicamente in questo nuovo articolo.* |
|  |  |  |  |  |
| Art. 14  Modificazioni della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 (legge sulla programmazione provinciale), e abrogazione di disposizioni in materia di programmazione  1. I commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 11 della legge sulla programmazione provinciale sono sostituiti dai seguenti:  "1. Per elaborare il programma di sviluppo provinciale la Giunta provinciale, assicurando opportune forme di partecipazione, approva delle linee guida che, sulla base delle caratteristiche strutturali del contesto economico e sociale della provincia, definiscono le principali strategie e gli obiettivi generali di sviluppo per la legislatura. Le linee guida sono pubblicate sul sito istituzionale della Provincia.  2. Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione delle linee guida le rappresentanze delle istituzioni locali, delle parti economico-sociali, delle organizzazioni professionali, delle associazioni portatrici di interessi a carattere economico, sociale, culturale e ambientale e del volontariato possono far pervenire alla Giunta provinciale proposte e osservazioni scritte sul documento. Nel medesimo periodo chiunque può presentare osservazioni, scritte e motivate, nel pubblico interesse.  3. La Giunta provinciale, sulla base delle linee guida e previo esame delle osservazioni e delle proposte pervenute, elabora la proposta di programma di sviluppo provinciale e ne cura la trasmissione al Consiglio provinciale e al Consiglio delle autonomie locali.  4. La Giunta provinciale, acquisiti i pareri della competente commissione consiliare e del Consiglio delle autonomie locali, che devono esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta, approva con provvedimento motivato il programma di sviluppo provinciale."  2. All'articolo 11 bis della legge sulla programmazione provinciale sono apportate le seguenti modificazioni:  a) nel comma 3 bis le parole: "e, di norma, contestualmente" sono sostituite dalle seguenti: "e contestualmente";  b) nel comma 3 bis le parole: "relazione programmatica" sono sostituite dalle seguenti: "relazione programmatico-finanziaria";  c) alla fine del comma 3 bis sono inserite le parole: "; in tal caso la relazione svolge anche le funzioni della relazione di accompagnamento al bilancio prevista dall'articolo 12, comma 1, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge di contabilità provinciale).";  d) il comma 4 è abrogato.  3. Sono abrogate le seguenti disposizioni:  a) comma 5 dell'articolo 13 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2;  b) articolo 30 della legge provinciale 28 dicembre 2009, n. 19;  c) comma 12 dell'articolo 18 della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25. |  | **Art. 11 LP 4/96**  Procedure di formazione del programma  1.   Per l'elaborazione dello schema di programma di sviluppo la Giunta provinciale assicura opportune forme di partecipazione e promuove la concertazione come metodo per la definizione degli obiettivi del programma medesimo. Lo schema di programma di sviluppo è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.  2.   Lo schema di programma è trasmesso al Consiglio provinciale e depositato in copia per la consultazione presso la Provincia, i comuni e le comunità montane per trenta giorni successivi dalla data di pubblicazione.  3.   Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale, i comuni e le comunità montane formulano le proprie osservazioni e proposte. Nel medesimo termine chiunque può far pervenire alla Giunta provinciale le proprie osservazioni e proposte, scritte e motivate. Tali osservazioni e proposte sono raccolte in apposito fascicolo e trasmesse al Consiglio provinciale.  4.   La Giunta provinciale, sentita la competente commissione consiliare, che deve esprimersi entro trenta giorni dalla data di ricevimento delle osservazioni e proposte di cui al comma 3, approva con provvedimento motivato il programma.  Art. 11 bis  Attuazione del programma di sviluppo  1.   La Giunta provinciale approva, di norma ogni anno e contestualmente all'adozione del bilancio di previsione, un documento di attuazione del programma di sviluppo provinciale.  2.   Il documento definisce, per le diverse aree strategiche del programma di sviluppo provinciale, gli interventi da attuare nel periodo di validità del bilancio e comunque entro la fine della legislatura provinciale.  3.   omissis  3 bis. Nel periodo iniziale di una nuova legislatura provinciale, in attesa dell'approvazione del nuovo programma di sviluppo provinciale e, di norma, contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione o dell'assestamento, la Giunta provinciale approva, in luogo del documento di attuazione, una relazione programmatica che illustra le strategie e le principali linee di intervento della manovra economico-finanziaria.  4.   I criteri di impostazione del documento e della relazione programmatica sono sottoposti all'esame del comitato per lo sviluppo provinciale  **Art. 13 LP 2/09**  Modificazioni della [legge sulla programmazione provinciale](http://www.consiglio.provincia.tn.it/banche_dati/doc_dispatcher.it.asp?app=clex&at_id=844&do_id=24871&type=testo&pagetype=fogl&blank=Y)  ~~5.   Considerata la peculiarità della manovra anticongiunturale configurata da questa legge, la relazione programmatica prevista dall'articolo 11 bis, comma 3 bis, della~~ [~~legge sulla programmazione provinciale~~](http://www.consiglio.provincia.tn.it/banche_dati/doc_dispatcher.it.asp?app=clex&at_id=844&do_id=24871&type=testo&pagetype=fogl&blank=Y)~~, approvata dalla Giunta provinciale nell'ambito della manovra di assestamento del bilancio 2009-2011, svolge contestualmente le funzioni della relazione di accompagnamento al bilancio prevista dall'articolo 12, comma 1, della~~ [~~legge provinciale di contabilità~~](http://www.consiglio.provincia.tn.it/banche_dati/doc_dispatcher.it.asp?app=clex&at_id=1053&do_id=25265&type=testo&pagetype=fogl&blank=Y) ~~(~~[~~14~~](http://www.consiglio.provincia.tn.it/banche_dati/codice_provinciale/clex_documento_camp.it.asp?pagetype=camp&app=clex&at_id=19034&type=testo&blank=N&ZID=5197871#2010-01-11-16-57-09)~~).~~  **Art. 30 LP 19/09**  ~~Disposizioni relative alla relazione programmatica~~  ~~1.   L'articolo 13, comma 5, della~~ [~~legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2~~](http://www.consiglio.provincia.tn.it/banche_dati/doc_dispatcher.it.asp?app=clex&at_id=19034&do_id=24752&type=testo&pagetype=fogl&blank=Y)~~, relativo alla relazione programmatica, si applica anche nell'ambito della manovra di bilancio 2010-2012; quindi la relazione programmatica prevista dall'articolo 11 bis, comma 3 bis, della~~ [~~legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4~~](http://www.consiglio.provincia.tn.it/banche_dati/doc_dispatcher.it.asp?app=clex&at_id=844&do_id=24871&type=testo&pagetype=fogl&blank=Y) ~~(legge sulla programmazione provinciale), approvata dalla Giunta provinciale nell'ambito della manovra di bilancio 2010-2012, svolge anche le funzioni della relazione di accompagnamento al bilancio prevista dall'articolo 12, comma 1, della~~ [~~legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7~~](http://www.consiglio.provincia.tn.it/banche_dati/doc_dispatcher.it.asp?app=clex&at_id=1053&do_id=25265&type=testo&pagetype=fogl&blank=Y) ~~(legge di contabilità provinciale).~~  **Art. 18 LP 25/12**  Modificazioni della [legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7](http://www.consiglio.provincia.tn.it/banche_dati/doc_dispatcher.it.asp?app=clex&at_id=1053&do_id=25265&type=testo&pagetype=fogl&blank=Y) (legge provinciale di contabilità), e disposizioni in materia di programmazione  ~~12.   In relazione alle peculiarità della manovra economico-finanziaria per il 2013, fortemente orientata al contenimento e alla razionalizzazione della spesa pubblica, in conseguenza dell'eccezionalità della situazione economica e finanziaria, la Giunta provinciale, in luogo del documento di attuazione previsto dall'articolo 11 bis, comma 1, della~~ [~~legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4~~](http://www.consiglio.provincia.tn.it/banche_dati/doc_dispatcher.it.asp?app=clex&at_id=844&do_id=24871&type=testo&pagetype=fogl&blank=Y) ~~(legge sulla programmazione provinciale), approva una relazione programmatico-finanziaria che illustra le strategie e le principali linee d'intervento della manovra, che svolge contestualmente le funzioni della relazione di accompagnamento al bilancio prevista dall'articolo 12, comma 1, della~~ [~~legge provinciale di contabilità~~](http://www.consiglio.provincia.tn.it/banche_dati/doc_dispatcher.it.asp?app=clex&at_id=1053&do_id=25265&type=testo&pagetype=fogl&blank=Y)~~.~~ |  | **Art. 14. - Modificazioni alla legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 (legge sulla programmazione provinciale) e abrogazione di disposizioni in materia di programmazione**  ***Comma 1***  *Si propone la modifica delle procedure di formazione del programma di sviluppo provinciale (PSP), al fine di semplificare e accelerare l ’iter di elaborazione del documento.*  *A tal fine, non è più prevista l’adozione dello schema di programma di sviluppo provinciale, per il quale la legge prevedeva la pubblicazione sul B. U.R. e il relativo deposito per 30 giorni presso la Provincia, i comuni e le comunità, ai fini della raccolta di osservazioni e proposte, da inviare in apposito fascicolo al Consiglio provinciale. Tale procedura comportava un notevole appesantimento degli adempimenti amministrativi e un allungamento dei tempi di formazione del documento. La nuova procedura prevede invece che l’approvazione del PSP sia preceduta dalla definizione, mediante opportune forme di partecipazione, di linee guida che individuano le principali strategie e gli obiettivi generali di sviluppo per la legislatura, sulla base delle caratteristiche strutturali del contesto economico e sociale della provincia. Al fine di assicurare la*  *consultazione pubblica, le linee guida sono pubblicate sul sito istituzionale della Provincia. Sulla base delle linee guida, previo esame delle osservazioni e delle proposte presentate, viene elaborata la proposta di PSP, che viene approvata in via definitiva dalla Giunta provinciale previo parere della competente Commissione consiliare e del Consiglio delle autonomie locali.*  ***Comma 2***  *La modifica proposta prevede per l’inizio di legislatura che, in attesa di approvazione del PSP, si proceda all’approvazione, in luogo della relazione programmatica, di un’unica relazione programmatico – finanziaria che, in un’ottica di razionalizzazione degli adempimenti amministrativi, nonché ai fini dell'illustrazione in modo coordinato ed organico dei contenuti della manovra di bilancio o di assestamento, svolga anche le funzioni della relazione al bilancio.* |
|  |  |  |  |  |
| Art. 15  Modificazioni della legge provinciale 27 luglio 2012, n. 16 (Disposizioni per la promozione della società dell'informazione e dell'amministrazione digitale e per la diffusione del software libero e dei formati di dati aperti)  1. All'articolo 21 della legge provinciale n. 16 del 2012 sono apportate le seguenti modificazioni:  a) nel comma 2 le parole: "a cadenza annuale" sono soppresse;  b) nel comma 2, dopo le parole: "di sviluppo del SINET (PGSS)" sono inserite le seguenti: ", avente una durata non superiore a tre anni";  c) nel comma 3 le parole: "nell'anno di riferimento" sono sostituite dalle seguenti: "nel periodo di riferimento";  d) nel comma 3 le parole: "Il piano quantifica altresì" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli esercizi successivi alla sua scadenza il piano quantifica inoltre, entro i limiti stabiliti dalla Giunta provinciale,";  e) alla fine del comma 3 sono inserite le parole: "Con la deliberazione di approvazione o di aggiornamento del piano la Giunta provinciale può disporre l'impegno della spesa, anche pluriennale, in relazione alle sole iniziative di cui si prevede l'avvio nell'anno di adozione del provvedimento e nei limiti delle somme necessarie al loro completamento.";  f) dopo il comma 3 è inserito il seguente:  "3 bis. Per assicurare la continuità della gestione del SINET e la realizzazione degli interventi urgenti e indifferibili, all'inizio di una nuova legislatura provinciale, in attesa dell'approvazione del programma di sviluppo provinciale e della definizione della strategia provinciale per lo sviluppo della società dell'informazione e dell'amministrazione digitale, la Giunta provinciale può approvare un piano stralcio, anche di durata annuale, con i contenuti indicati nel comma 3."  2. Nel comma 2 dell'articolo 22 della legge provinciale n. 16 del 2012 le parole: "Il comitato esprime inoltre il proprio parere sulla proposta di PGSS anche formulando, in tale sede, ulteriori proposte alla Giunta provinciale." sono soppresse. |  | **Art. 21 LP 16/12**  Programmazione di settore  1.   In armonia con gli obiettivi e le linee prioritarie del programma di sviluppo provinciale, la Giunta provinciale definisce, con riferimento all'intera legislatura, la strategia provinciale per lo sviluppo della società dell'informazione e dell'amministrazione digitale, nell'ambito della quale individua le aree e i progetti di sviluppo, evolutivi e innovativi, da realizzare mediante i soggetti del sistema pubblico provinciale.  2.   In coerenza con la strategia di cui al comma 1, la Giunta provinciale approva ~~a cadenza annuale~~, secondo le procedure e le modalità stabilite con propria deliberazione, il piano generale di sviluppo del SINET (PGSS), *avente una durata non superiore ai tre anni.* .  3.   Il PGSS individua gli interventi da realizzare nell'anno di riferimento, indicando le risorse necessarie per l'attuazione degli investimenti e per la gestione degli stessi e le relative fonti di finanziamento, i soggetti coinvolti, nonché i tempi e le modalità di attuazione. Il piano quantifica altresì le risorse finanziarie del bilancio pluriennale necessarie per garantire il completamento degli interventi programmati. *Testo aggiunto*  4.   Il PGSS sostituisce il piano degli investimenti per il SIEP di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b), del [decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 settembre 2000, n. 24-42/Leg.](http://www.consiglio.provincia.tn.it/banche_dati/doc_dispatcher.it.asp?app=clex&at_id=6574&do_id=23662&type=testo&pagetype=fogl&blank=Y) (Regolamento concernente l'individuazione degli strumenti e la definizione dei criteri per la programmazione settoriale in attuazione dell'articolo 17 della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4).  Art. 22  Comitato permanente per l'evoluzione del SINET  1.   E' istituito il comitato permanente per l'evoluzione del SINET con il compito di garantire il carattere cooperativo di tutti i soggetti aderenti al sistema, come previsto dall'articolo 5, comma 1.  2.   Il comitato può formulare proposte per l'elaborazione della strategia provinciale di cui all'articolo 21, comma 1. ~~Il comitato esprime inoltre il proprio parere sulla proposta di PGSS anche formulando, in tale sede, ulteriori proposte alla Giunta provinciale.~~ Il comitato verifica, inoltre, lo stato di attuazione del PGSS in relazione al raggiungimento degli obiettivi della strategia provinciale.  3.   La Giunta provinciale individua la composizione ed effettua la nomina del comitato di cui al comma 1 entro sessanta giorni dalla data di approvazione di questa legge. La composizione del comitato assicura la qualificata rappresentanza dei soggetti del SINET di cui all'articolo 5, integrati con rappresentanti delle associazioni degli utenti, del sistema della ricerca e delle associazioni che hanno come scopo la diffusione del FLOSS.  4.   Il comitato definisce, nella prima riunione, le proprie regole di funzionamento e di assunzione delle decisioni.  5.   La segreteria tecnica del comitato è assicurata dalla struttura provinciale competente.  6.   La partecipazione al comitato è a titolo gratuito. |  | **Art. 15. - Modificazioni alla legge provinciale 27 luglio 2012, n. 16 (Disposizioni per la promozione della società dell'informazione e dell'amministrazione digitale e per la diffusione del software libero e dei formati di dati aperti)**  ***Comma 1***  *La attuale previsione di una programmazione annuale comporta conseguenze penalizzanti nella gestione di parecchie attività ed impedisce alla Società Informatica Trentina, affidataria della maggior parte degli interventi, di programmare con efficienza il lavoro, ostacoli rimossi dall'introduzione della programmazione pluriennale.*  *L'introduzione della possibilità di disporre l'impegno di spesa con il Piano adegua la norma a quanto già previsto nella convenzione vigente tra la PAT e la Società, previsione che ha semplificato le complesse procedure preesistenti.*  ***Comma 2***  *Tale previsione comporta attualmente un appesantimento della procedura non giustificabile.*  *Infatti fanno parte del SINET molti soggetti oltre alla PAT (Università, Enti locali, Fondazioni, APSS ...) e nessuno di questi sottopone il proprio Piano di dettaglio delle attività al parere del Comitato. Il Piano Generale di Sviluppo del SINET (PGSS) previsto dalla norma è un documento di largo respiro a cui devono attenersi tutti i soggetti aderenti, ma è anche il documento di programmazione delle attività specifiche della PAT, che contiene la programmazione di dettaglio degli interventi e le relative informazioni, e per il quale non si giustifica quindi il parere del Comitato.* |
|  |  |  |  |  |
| Art. 16  Fondo per la realizzazione di opere pubbliche  1. A seguito della riprogrammazione delle opere effettuata in sede di manovra finanziaria di assestamento 2014 la Giunta provinciale è autorizzata a istituire un fondo da utilizzare per la realizzazione di opere pubbliche, fermo restando il rispetto degli obiettivi previsti dall'articolo 79 dello Statuto speciale. La Giunta provinciale è autorizzata a disporre prelievi dal fondo relativamente agli stanziamenti di competenza del bilancio e del relativo documento tecnico di accompagnamento e di specificazione, e relativamente agli stanziamenti previsti per gli anni successivi di validità del bilancio pluriennale, a favore di capitoli di spesa compresi in un elenco riportato in un apposito allegato del documento tecnico. Alle somme iscritte in bilancio ai sensi di quest'articolo, non utilizzate alla chiusura degli esercizi finanziari di riferimento, si applica l'articolo 27 ter, comma 2, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità).  2. La dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere pubbliche interessate dalla riprogrammazione delle opere effettuata in sede di manovra finanziaria di assestamento 2014 continua a produrre gli effetti previsti dall'articolo 18 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici), se queste opere sono riprogrammate entro il 31 dicembre 2016.  3. Per i fini di quest'articolo con la tabella A è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016 sull'unità previsionale di base 95.5.210. |  |  |  | **Art. 16. - Fondo per la realizzazione di opere pubbliche**  *La proposta è volta a consentire l’istituzione, da parte della Giunta provinciale, di un fondo da utilizzare, fermo restando il rispetto degli obiettivi di cui all’articolo 79 dello Statuto, per la realizzazione di opere pubbliche. Si prevede, inoltre, che la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere pubbliche interessate dalla riprogrammazione continui a produrre gli effetti previsti dall’articolo 18 della legge provinciale sui lavori pubblici, se le predette opere sono riprogrammate entro il 31 dicembre 2016.* |
|  |  |  |  |  |
| Art. 17  Modificazioni della legge provinciale di contabilità  1. Nel comma 2 dell'articolo 27 ter della legge provinciale di contabilità le parole: "a seguito delle variazioni previste da" sono sostituite dalle parole: "ai sensi di".  2. All'articolo 43 bis della legge di contabilità sono apportate le seguenti modificazioni:  a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Compensazioni, acconti e rimborsi";  b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:  "2 bis. Nella determinazione delle entrate per compartecipazioni a tributi erariali, ai sensi dell'articolo 3, primo comma, oltre a quanto ivi previsto, si tiene conto del presunto ammontare delle somme incassate a titolo di acconto delle compartecipazioni. A tal fine la quota del gettito incassato eccedente l'ammontare presunto delle compartecipazioni a tributi erariali è iscritta in appositi capitoli istituiti fra le partite di giro del bilancio."  3. Dopo il comma 4 bis dell'articolo 51 bis della legge provinciale di contabilità è inserito il seguente:  "4 ter. A decorrere dall'anno 2013 la Provincia può applicare il comma 3 con riferimento all'omesso pagamento della prima rata oppure, successivamente, di sei rate."  4. All'articolo 59 della legge provinciale di contabilità sono apportate le seguenti modificazioni:  a) nel terzo comma, dopo le parole: "non superiore a lire 20.000" sono inserite le seguenti: "e di somme dovute a titolo di espropriazione o di occupazione temporanea, secondo quanto previsto dalla legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 (legge provinciale sugli espropri), quando l'indennità dovuta al singolo beneficiario è di importo non superiore a dieci euro";  b) il sesto comma è abrogato.  5. Il terzo comma dell'articolo 59 della legge provinciale di contabilità, come modificato dalla lettera a) del comma 4, si applica alle indennità di espropriazione o di occupazione temporanea previste dalla legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 (legge provinciale sugli espropri), riconosciute ai beneficiari con provvedimento notificato prima della data di entrata in vigore di questa legge solo in caso di titolo di spesa non estinto. |  | **Art. 27 ter LP 7/79 Contabilità**  Art. 27 ter  Modalità d'iscrizione in bilancio delle somme relative al concorso della Provincia per il riequilibrio della finanza pubblica statale  1.   La legge finanziaria può autorizzare l'iscrizione, fra le partite di giro del bilancio, delle entrate e delle spese relative al concorso della Provincia al riequilibrio della finanza pubblica. A seguito dell'approvazione dei provvedimenti che disciplinano i concorsi al riequilibrio della finanza pubblica la Giunta provinciale è autorizzata a disporre, ai sensi dell'articolo 27, le variazioni di bilancio occorrenti per l'iscrizione, nella parte I del bilancio delle entrate e delle spese, conseguenti ai predetti provvedimenti, prevedendo se necessario l'istituzione di apposite unità previsionali di base.  2.   Le somme iscritte nella parte I del bilancio a seguito delle variazioni previste da quest'articolo, non utilizzate alla chiusura degli esercizi finanziari di riferimento, possono essere conservate tra i residui passivi per i medesimi esercizi finanziari.  Art. 43 bis  Compensazioni e rimborsi di tributi  1.   Nella determinazione delle entrate per compartecipazioni a tributi erariali, ai sensi dell'articolo 3, primo comma, oltre a quanto ivi previsto, si tiene conto del presunto ammontare delle quote di compensazioni e di rimborsi dei tributi stessi, riferite ai gettiti del medesimo esercizio. A tal fine una quota del gettito corrispondente all'ammontare presunto delle compensazioni e dei rimborsi è iscritta in appositi capitoli istituiti fra le partite di giro del bilancio.  2.   Per la gestione delle eventuali operazioni di anticipazione e relativo rimborso legate a compensazioni e rimborsi di tributi erariali sono istituiti appositi capitoli fra le partite di giro del bilancio ([48](http://www.consiglio.provincia.tn.it/banche_dati/codice_provinciale/clex_documento_camp.it.asp?pagetype=camp&app=clex&at_id=1053&type=testo&blank=N&ZID=5197871#2000-07-21-10-02-09)).  Art. 51 bis  Riscossione rateale di entrate provinciali  3.   In caso di omesso pagamento della prima rata ovvero, successivamente, di due rate:  a)   il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;  b)   l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;  c)   il credito non può più essere rateizzato.  Art. 59  Pagamento delle spese  3. La Giunta provinciale con propria deliberazione può stabilire che non sia disposto il pagamento di somme dovute a titolo di contributi, finanziamenti o erogazioni di importo non superiore a lire 20.000. In tal caso il servizio bilancio e ragioneria, su indicazione delle strutture competenti, provvede d'ufficio alle conseguenti rettifiche contabili.  ~~6. I titoli di spesa non estinti d'importo non superiore al limite previsto dal terzo comma, relativi al pagamento delle indennità di espropriazione o di occupazione temporanea previste dalla~~ [~~legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6~~](http://www.consiglio.provincia.tn.it/banche_dati/doc_dispatcher.it.asp?app=clex&at_id=921&do_id=23955&type=testo&pagetype=fogl&blank=Y) ~~(legge provinciale sugli espropri), sono riemessi solo su richiesta del beneficiario.~~ |  | **Art. 17. - Modificazioni della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità)**  *Commi 1 e 2*  *Le modifiche sono volte da un lato ad evitare dubbi interpretativi per quanto riguarda l’applicabilità della disciplina prevista per l’utilizzo delle somme relative al concorso della Provincia per il riequilibrio della finanza pubblica statale; dall’altro a disciplinare come vengono computate a fini di bilancio le entrate relative alla compartecipazione dei tributi erariali*  *Comma 3*  *Si introduce all’articolo 51bis della legge di contabilità una disposizione (di contenuto analogo a quello di una norma già introdotta dalla LP 25/2012 che valeva per il solo anno 2013) per venire incontro ai contribuenti in difficoltà economica che chiedono di rateizzare le somme dovute alla Provincia, in modo da aumentare il numero di rate non pagate (che passa da 2 a 6) che costituisce presupposto per la revoca del beneficio. La norma è prevista a regime e non comporta impatto finanziario.*  *Comma 4. la modifica proposta è volta ad escludere il pagamento delle indennità di espropriazione o di occupazione temporanea quando la somma dovuta al singolo beneficiario è esigua. Si opera quindi un’assimilazione alla disciplina già vigente per l’erogazione di contributi e finanziamenti. Si introduce, inoltre, una norma transitoria relativa ai titoli di spesa non estinti alla data di entrata in vigore della legge finanziaria provinciale.* |
|  |  |  |  |  |
| Art. 18  Modificazione dell'articolo 1 bis 1 della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 (Disposizioni per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235. Istituzione dell'azienda speciale provinciale per l'energia, disciplina dell'utilizzo dell'energia elettrica spettante alla Provincia ai sensi dell'articolo 13 dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige, criteri per la redazione del piano della distribuzione e modificazioni alle leggi provinciali 15 dicembre 1980, n. 38 e 13 luglio 1995, n. 7)  1. Alla fine del comma 15 octies dell'articolo 1 bis 1 della legge provinciale n. 4 del 1998 sono inserite le parole: "La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni al bilancio provinciale ai sensi dell'articolo 27, primo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità)." |  | Art. 1 bis 1 LP 4/98  15 octies. La misura dei canoni, proventi, diritti, indennizzi ed altri oneri previsti dalle lettere a) ed e) del comma 15 quater è aggiornata annualmente a partire dall'anno 2009 con deliberazione della Giunta provinciale da adottare entro il 31 ottobre dell'anno precedente, nei limiti delle variazioni percentuali dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati relativo al mese di settembre dell'anno antecedente. Gli aumenti di cui al presente comma hanno effetto con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della deliberazione di aggiornamento. |  | **Art. 18. - Modificazioni alla legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4**  *La norma ha carattere meramente tecnico ed è volta a consentire le variazioni di bilancio per iscrivere il provento derivante dall’aggiornamento ISTAT, previsto dalla legge n. 4 del 1998, dei canoni idroelettrici spettanti ai sensi della medesima legge.* |
|  |  |  |  |  |
| Art. 19  Modificazione dell'articolo 2 ter della legge provinciale 13 novembre 1998, n. 16 (Norme organizzative dell'attività della Provincia autonoma di Trento a Bruxelles)  1. All'articolo 2 ter della legge provinciale n. 16 del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni:  a) nel comma 3 le parole: "copia conforme della documentazione giustificativa della spesa" sono sostituite dalle seguenti: "copia della documentazione giustificativa della spesa, anche in formato elettronico,";  b) nel comma 3 le parole: "in copia conforme all'originale" sono sostituite dalle seguenti: "in copia, trasmessa anche per via telematica secondo le disposizioni vigenti". |  | **Art. 2 ter LP 16/98**  Disposizioni particolari per il funzionamento dell'ufficio per i rapporti con l'Unione europea  3.   Per il pagamento delle spese previste da questo articolo la Giunta provinciale può istituire un servizio di cassa ed economato secondo quanto disposto dall'articolo 66 della [legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7](http://www.consiglio.provincia.tn.it/banche_dati/doc_dispatcher.it.asp?app=clex&at_id=1053&do_id=25265&type=testo&pagetype=fogl&blank=Y) (Norme in materia di bilancio di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento), incaricando di tale servizio il responsabile dell'ufficio per i rapporti con l'Unione europea. Il fondo cassa è reso disponibile su conti correnti intestati alla Provincia, accesi anche presso istituti di credito esteri e utilizzabili con ogni modalità in uso, compresa la carta di credito. Al suddetto servizio non si applicano i limiti previsti per il fondo cassa e per singolo atto di spesa previsti dal regolamento di attuazione dell'articolo 66 della [legge provinciale n. 7 del 1979](http://www.consiglio.provincia.tn.it/banche_dati/doc_dispatcher.it.asp?app=clex&at_id=1053&do_id=25265&type=testo&pagetype=fogl&blank=Y). L'economo può prelevare dai predetti conti correnti le somme dovute dalla Provincia ai sensi dell'accordo previsto dal comma 1, da versare su distinti conti correnti, anche cointestati. L'economo é personalmente responsabile anche delle spese ordinate e pagate dagli altri soggetti ai sensi dell'accordo previsto dal comma 1. Tali spese sono rendicontate secondo quanto è previsto dal regolamento sui servizi economali, salva la possibilità di allegare al rendiconto copia conforme della documentazione giustificativa della spesa in luogo degli originali, che possono essere conservati presso la sede dell'ufficio a Bruxelles. La vigilanza della ragioneria della Provincia può essere effettuata sulla base della documentazione di spesa inviata in copia conforme all'originale |  | **Art. 19. - Modificazioni all’articolo 2 ter della legge provinciale 13 novembre 1998,. n. 16 (Norme organizzative dell’attività della Provincia autonoma di Trento a Bruxelles)**  *La modifica si rende necessaria al fine di adeguare la norma alle vigenti disposizioni in materia di uso delle tecnologie nei rapporti con la Pubblica amministrazione ed in particolare alle disposizioni recate dal D.Lgsl 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale), che contiene tra l’altro anche l’obbligo per l’Amministrazione di snellire le procedure e di rendere tutti i servizi e le comunicazioni interne ed esterne per via telematica.* |
|  |  |  |  |  |
| Art. 20  Modificazione dell'articolo 4 della legge provinciale 9 agosto 2013, n. 16, relativo all'utilizzo delle somme derivanti da minori fabbisogni per il funzionamento del Consiglio provinciale  1. All'articolo 4 della legge provinciale n. 16 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:  a) nel comma 1 le parole: "rispetto agli stanziamenti autorizzati nel bilancio provinciale" sono soppresse;  b) nel comma 1 le parole: "il fondo è utilizzato per l'attuazione della raccomandazione" sono sostituite dalle seguenti: "il fondo è utilizzato, in particolare, per attuare la raccomandazione".  2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede, con le modalità previste nella tabella B, con la somma di 673.000 euro per l'anno 2014. |  | **Art. 4 LP 16/13**  Disposizioni per l'utilizzo delle somme derivanti da minori fabbisogni per il funzionamento del Consiglio provinciale  1.   La Provincia istituisce un fondo alimentato con i risparmi di spesa conseguenti ai minori fabbisogni per il funzionamento del Consiglio provinciale rispetto agli stanziamenti autorizzati nel bilancio provinciale, a seguito dell'attuazione di azioni di contenimento e razionalizzazione della spesa da parte dello stesso Consiglio; il fondo è utilizzato per l'attuazione della raccomandazione n. 2013/C120/01 del Consiglio del 22 aprile 2013, sull'istituzione di una garanzia per i giovani.  2.   Il fondo di cui al comma 1 è destinato al finanziamento di un progetto definito nell'ambito del documento degli interventi di politica del lavoro, attivato dall'Agenzia del lavoro, e volto a favorire le politiche per l'occupazione giovanile consistenti in un'offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento degli studi, di apprendistato o tirocinio, entro un periodo di quattro mesi dall'inizio della disoccupazione o dall'uscita dal sistema scolastico.  3.   La Provincia può integrare gli stanziamenti del fondo e la Giunta provinciale è autorizzata ad apportare con propria deliberazione le conseguenti variazioni al bilancio di previsione e al documento tecnico ai sensi dell'articolo 27 della [legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7](http://www.consiglio.provincia.tn.it/banche_dati/doc_dispatcher.it.asp?app=clex&at_id=1053&do_id=25265&type=testo&pagetype=fogl&blank=Y) (legge provinciale di contabilità). |  | **Art. 20. - Modificazioni all’articolo 4 della legge provinciale 9 agosto 2013, n. 16 (legge finanziaria provinciale 2014) relativo all'utilizzo delle somme derivanti da minori fabbisogni per il funzionamento del Consiglio provinciale**  *La disposizione è volta a introdurre specificazioni nelle modalità di utilizzazione, nell’ambito di progetti definiti dal piano delle politiche del lavoro, delle somme derivanti da minori fabbisogni per il funzionamento del Consiglio provinciale* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Testo Depositato DDL 16/XV** |  | **Testo vigente con modifiche** |  | **Note** |
| Capo IV  Disposizioni in materia di erogazione di provvidenze pubbliche e di semplificazione amministrativa |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Art. 21  Introduzione dell'articolo 7 bis nella legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali)  1. Nel capo I della legge provinciale sulle politiche sociali, dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:  "Art. 7 bis  Disposizioni generali in materia di erogazione di prestazioni a carico del bilancio provinciale  1. L'erogazione di sostegni economici o di benefici economici comunque denominati a persone fisiche o a nuclei familiari a carico del bilancio provinciale può avvenire anche mediante buoni nominativi per l'accesso ai servizi loro necessari.  2. Nell'ambito della presa in carico ai sensi dell'articolo 16 o di altri meccanismi di definizione di progetti individualizzati disciplinati dalla deliberazione prevista dal comma 4 sono definiti gli impegni che il beneficiario assume per sé e per il suo nucleo familiare, al fine di valorizzare le attitudini personali e la costruzione o la ricostruzione di reti sociali, anche in forma di partecipazione a iniziative o attività di volontariato.  3. Quest'articolo si applica nelle materie di competenza della Provincia con riguardo all'erogazione di prestazioni disciplinate da questa legge e da altre disposizioni provinciali individuate nella deliberazione prevista dal comma 4, a eccezione delle prestazioni che costituiscono livelli essenziali ai sensi della normativa statale.  4. I criteri e le modalità per l'attuazione di quest'articolo sono stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale, anche a integrazione delle discipline di settore. La deliberazione disciplina, tra l'altro, il venir meno di tutto o parte del beneficio in relazione al mancato rispetto degli impegni presi nell'ambito della presa in carico o dei progetti individualizzati previsti dal comma 2. Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 1.1 della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 (legge provinciale sul lavoro)." |  |  |  | **Art. 21. - Introduzione dell’articolo 7 bis nella legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Legge provinciale sulle politiche sociali)**  *La norma introduce due diversi meccanismi afferenti i criteri e le modalità di erogazione di sostegni economici o di benefici economici comunque denominati a persone fisiche o a nuclei familiari a carico del bilancio provinciale.*  *Da un lato si prevede la possibilità che parte dei benefici siano erogati alle persone aventi diritto anche sotto forma di buoni da utilizzare per l’acquisto di servizi loro necessari. Tale misura è in ogni caso esclusa per gli interventi provinciali nell’ambito delle politiche del lavoro.*  *Dall’altra si prevede che, nell’ambito di valutazioni condotte all’interno della presa in carico o di altre forme di progetto individualizzato, l’erogazione di interventi economici possa essere correlata anche all’assunzione di impegni da parte del beneficiario volti a promuoverne il coinvolgimento -suo e del proprio nucleo familiare - nelle reti sociali (comprese le iniziative o le attività di volontariato) o in processi di valorizzazione delle proprie attitudini personali. Per gli interventi di politiche del lavoro, tali finalità sono perseguite nell’ambito degli strumenti di programmazione ad esse relative.* |
|  |  |  |  |  |
| Art. 22  Modificazioni della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull'attività amministrativa)  1. Il comma 6 dell'articolo 9 della legge provinciale sull'attività amministrativa è abrogato.  2. Dopo l'articolo 9 bis della legge provinciale sull'attività amministrativa è inserito il seguente:  "Art. 9 ter  Controlli sulle dichiarazioni sostitutive e percezione non dovuta di vantaggi economici  1. Le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), sono assoggettate ai controlli previsti dal capo V del medesimo decreto con le modalità definite dalla Giunta provinciale.  2. Fermo restando l'obbligo di segnalare il fatto all'autorità giudiziaria, se dai controlli emerge la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni o l'omissione d'informazioni dovute l'amministrazione dispone:  a) la decadenza totale dal beneficio concesso, quando la non veridicità riguarda l'insussistenza di un requisito costituente presupposto necessario alla sua ammissione;  b) la decadenza parziale dalla parte non dovuta del beneficio, quando la non veridicità riguarda un elemento rilevante solo ai fini della determinazione della sua entità.  3. Fermo restando l'obbligo di segnalare il fatto all'autorità giudiziaria, non è disposta la decadenza dal beneficio se gli elementi non veritieri emersi dai controlli non sono determinanti ai fini della concessione del beneficio.  4. Ferma restando l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall'articolo 316 ter, comma 2, del codice penale, quando è disposta la decadenza di benefici economici già erogati l'amministrazione avvia le procedure per il recupero integrale o parziale delle somme erogate.  5. Fatto salvo quanto diversamente disciplinato nelle leggi di settore, nei casi, con i termini e le modalità stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale il provvedimento di decadenza dal beneficio di natura economica può disporre che la persona che ha reso dichiarazioni non veritiere o ha omesso informazioni necessarie, oppure l'ente da essa rappresentato, sia escluso dall'accesso a un beneficio della stessa tipologia di quella per cui sono state fornite dichiarazioni non veritiere. L'esclusione non può essere superiore a tre anni decorrenti dalla data del provvedimento di decadenza."  3. Dopo il comma 4 dell'articolo 16 sexies della legge provinciale sull'attività amministrativa è inserito il seguente:  "4 bis. Dal 1° gennaio 2015 sono effettuate esclusivamente tramite lo sportello unico telematico tutte le comunicazioni tra le imprese e i comuni concernenti i procedimenti individuati ai sensi del comma 4, nonché le comunicazioni relative a procedimenti, anche di competenza di altre pubbliche amministrazioni, che le imprese possono avviare tramite lo sportello." |  | **Art. 9 LP 23/92**  Documentazione, moduli e formulari  ~~6.   Se dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà emergono elementi non veritieri, ma non determinanti ai fini della concessione di benefici, l'amministrazione non dispone la loro decadenza, fermo restando l'obbligo di segnalazione del fatto all'autorità giudiziaria.~~  Art. 16 sexies  Sportello unico per le attività produttive  4.   Nella fase sperimentale di avvio lo sportello unico telematico per le attività produttive opera esclusivamente con riferimento alle tipologie di procedimenti individuati dalla Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali. Fino all'attivazione dello sportello unico telematico presso ciascuna comunità, quanto previsto dal comma 3 è assicurato dal Consorzio dei comuni trentini. A tal fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore di quest'articolo, il Consorzio dei comuni trentini si accredita, per conto di tutti i comuni, nel portale "www.impresainungiorno.gov.it" previsto dall'articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, fermo restando l'obbligo di garantire da parte degli enti pubblici interessati nei relativi procedimenti amministrativi il possesso dei requisiti tecnici minimi necessari per svolgere gli adempimenti in modalità telematica. |  | **Art. 22. - Modificazioni alla legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull’attività amministrativa)**  ***Commi 1 e 2***  *La disposizione è finalizzata al riordino delle disposizioni in materia di controlli sulle "autocertificazioni" e relative conseguenze sui dichiaranti in caso di accertamento di dichiarazioni non veritiere o di omissione di informazioni dovute all'amministrazione, con particolare riferimento alla necessità di chiarire anche in legge la questione dell'applicazione della decadenza totale o parziale dal beneficio eventualmente già concesso, nel caso in cui le dichiarazioni non veritiere riguardino rispettivamente requisiti costituenti presupposto necessario per l'ammissione al beneficio ovvero elementi rilevanti solo ai fini della determinazione dell'entità del beneficio stesso. Si propone inoltre, a fini disincentivanti e in analogia con una specifica previsione già oggetto di applicazione con riferimento al reddito di garanzia, l'introduzione nei confronti di destinatari di provvedimenti di decadenza da benefici determinati dall'accertamento di false dichiarazioni, di un meccanismo di esclusione dall'accesso a benefici della stessa natura, rinviando a deliberazione della Giunta provinciale la declinazione dei casi, delle modalità e dei termini di applicazione della norma.*  ***Comma 3***  *La disposizione è finalizzata a rendere obbligatorio, a decorrere dal 2015, l'utilizzo esclusivo dello sportello unico telematico per le attività produttive per la trasmissione delle segnalazioni certificate di inizio attività e di tutte le comunicazioni tra imprese e comuni concernenti l'avvio e la gestione delle procedure in materia di attività produttive effettuabili tramite tale piattaforma informatica dedicata.* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Testo Depositato DDL 16/XV** |  | **Testo vigente con modifiche** |  | **Note** |
| Capo V  Disposizioni in materia di organizzazione e personale |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Art. 23  Misure per la riduzione della spesa pubblica in materia di personale  1. Per contenere la spesa per il personale e compatibilmente con il mantenimento dell'efficienza dell'apparato amministrativo la Provincia può elaborare un piano di riduzione della dotazione complessiva del personale, in relazione e per le finalità previste dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.  2. Con il piano di riduzione della dotazione complessiva del personale la Provincia rileva le eccedenze di personale e informa preventivamente le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in merito ai motivi tecnico-organizzativi e di carattere finanziario alla base delle eccedenze, nonché al numero, alla collocazione, alle figure e qualifiche professionali del personale eccedente.  3. Entro dieci giorni dalla comunicazione prevista dal comma 2, a richiesta delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, si procede all'esame congiunto dei contenuti del piano. La procedura è conclusa, in ogni caso, decorsi sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dal comma 2.  4. Conclusa la procedura disciplinata dai commi 2 e 3 la Provincia, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 101 del 2013, convertito dalla legge n. 125 del 2013, dispone la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro del personale in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi previsti dall'articolo 2, comma 11, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese nel settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La risoluzione del rapporto di lavoro è subordinata all'acquisizione dall'ente pensionistico di appartenenza della certificazione del diritto all'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, nonché del diritto alla pensione nel sistema contributivo spettante ai sensi dell'articolo 2, comma 11, lettera a), del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito dalla legge n. 135 del 2012.  5. Il diritto al trattamento di fine rapporto matura al raggiungimento dei requisiti previsti dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.  6. Le cessazioni dal servizio disposte a seguito dell'applicazione dell'articolo 2, comma 11, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito dalla legge n. 135 del 2012, limitatamente al periodo di tempo necessario al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento previsti dalla normativa statale vigente, non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni. Le posizioni cessate non possono essere ripristinate nella dotazione organica. Se sono dichiarati eccedenti dipendenti con qualifica di dirigente e di direttore, in seguito alla risoluzione del rapporto di lavoro è conseguentemente rideterminato il loro numero massimo stabilito dall'articolo 15, comma 3 bis, e dall'articolo 29, comma 4 bis, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia).  7. Gli enti strumentali pubblici individuati dall'articolo 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), possono applicare quest'articolo se questo è previsto dalla Giunta provinciale, secondo le direttive e alle condizioni da essa stabilite. |  |  |  | **Art. 23. - Misure per la riduzione della spesa pubblica in materia di personale**  *Con la proposta si prevede la possibilità per la Provincia di elaborare, per esigenze di contenimento della spesa e per motivi tecnico-organizzativi, un piano di riduzione della dotazione complessiva in relazione alle finalità previste da una recente norma statale in materia (D.L. 95/2012, modificato dal D.L. 101/2013), che consente ai lavoratori dichiarati in esubero di andare in pensione con le regole "Pre-Fornero" fino al 31.12.2016.*  *L'applicazione della norma consente potenzialmente alla Provincia, ma anche agli enti strumentali pubblici, di ottenere un'importante riduzione della spesa di personale pari al trattamento economico lordo oltre agli oneri riflessi del personale anticipatamente pensionato, secondo le regole "Pre-Fornero ". Le economie di spesa non possono essere utilizzate integralmente fino alla data di maturazione dei requisiti "Fornero", mentre, successivamente, l'utilizzo dovrà rispettare le regole generali sul turn-over. In ogni caso, le posizioni cessate per effetto del piano degli esuberi non potranno essere più ripristinate nella dotazione organica, generando, quindi, un risparmio definitivo e strutturale nella spesa del personale.*  *La prima fase attuativa del piano, tenendo anche conto di quanto stabilito dal Dipartimento della Funzione Pubblica (circolare n. 3 del 29.7.2013) si baserà sull'esodo volontario, cioè l'attuazione si avrà in base alle domande volontariamente presentate dai dipendenti muniti dei requisiti. Si tenga conto che molti dei potenziali interessati presentano un tasso di sostituzione (prima pensione/ultimo stipendio) elevato (oltre il 90%) in ragione della notevole anzianità pensionistica (interamente retributiva fino al 31.12.2011) e del fatto che con la riforma Fornero le anzianità successive al 31.12.2011 producono una terza quota di pensione contributiva, anche per chi, a quella data, aveva compiuto i 40 anni di servizio. Verificati i risultati dell'adesione volontaria, l'Amministrazione potrà effettuare ulteriori valutazioni anche di carattere tecnico-organizzativo. La norma è condizionata nella sua attuazione dalla certificazione del diritto a pensione al personale cessato da parte dell'ente previdenziale* |
|  |  |  |  |  |
| Art. 24  Ricambio generazionale  1. Per favorire il ricambio generazionale del proprio organico la Provincia può autorizzare il personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per il periodo mancante fino al collocamento a riposo, alla riduzione dell'orario di lavoro in misura compresa tra un minimo del 25 per cento e un massimo del 50 per cento dell'orario di lavoro a tempo pieno, quando il dipendente:  a) ha un'età anagrafica non inferiore a sessanta anni o gli restano non più di cinque anni per la maturazione del requisito per la pensione anticipata o di vecchiaia;  b) ha prestato servizio con orario di lavoro a tempo pieno in via continuativa negli ultimi tre anni antecedenti la presentazione della domanda.  2. La riduzione dell'orario autorizzata ai sensi del comma 1 non può essere revocata.  3. Per il periodo mancante fino al collocamento a riposo l'amministrazione di appartenenza assume a proprio carico i contributi pensionistici e previdenziali del dipendente in possesso dei requisiti indicati dal comma 1, integrando la contribuzione per la differenza tra l'imponibile corrispondente all'orario di lavoro a tempo pieno e l'imponibile effettivo, compresa la quota a carico del dipendente.  4. Le economie di spesa derivanti dall'applicazione delle misure previste da quest'articolo sono impiegate per la copertura finanziaria delle spese per l'assunzione di personale a tempo indeterminato.  5. La Giunta provinciale stabilisce i criteri e le modalità di applicazione del comma 1.  6. Gli enti strumentali pubblici individuati dall'articolo 33 della legge provinciale n. 3 del 2006, possono applicare quest'articolo se questo è previsto dalla Giunta provinciale, secondo le direttive e alle condizioni da essa stabilite. |  |  |  | **Art. 24. - Ricambio generazionale**  *L'approvazione del D.L. 6.12.2011, n. 201 (riforma Monti - Fornero) ha garantito, dal punto di vista finanziario, la sostenibilità a medio-lungo termine del sistema previdenziale. Tuttavia, l'eccessivo allungamento della vita attiva dovuto all'inasprimento dei requisiti di accesso (convergenza a 67 anni oltre alla speranza di vita) rischia di rivelarsi un fattore di ostacolo alla crescita economica, comprimendo ulteriormente i tassi di occupazione giovanile e mantenendo in attività soggetti con ridotte capacità di lavoro, scarsa propensione all'innovazione, oltre che con una minore motivazione. Vanno, dunque, previsti percorsi graduali di uscita in modo da rendere compatibile l'inevitabile peggioramento delle condizioni di salute legate all'età con l'impegno lavorativo, a fronte di corrispondenti percorsi progressivi di entrata di giovani nelle amministrazioni, tenuto anche conto dell'esigenza di trasmissione del know-how tra generazioni.*  *La norma proposta consente ai lavoratori, su base volontaria, di beneficiare negli ultimi anni della carriera di un regime di orario ridotto con l'integrale copertura finanziaria a carico dell'amministrazione e di maturare, pertanto, un trattamento di quiescenza e previdenza pari a quello corrispondente al regime di orario a tempo pieno.*  *Le economie di spese conseguenti l'applicazione della norma verranno poi utilizzate per nuove assunzioni. Da un punto di vista tecnico, il dipendente in regime di "staffetta generazionale" percepirà una retribuzione lorda che, a seconda della scelta, verrà ridotta dal 25 al 50%. Contestualmente il datore di lavoro pagherà i contributi ai fini sia della pensione, anche complementare (Laborfonds), sia dell'indennità premio di servizio, su un imponibile virtuale pari alla retribuzione corrispondente alla posizione a tempo pieno, assumendosi anche la quota a carico dipendente. In questo modo sulla posizione pensionistica del lavoratore, a fine carriera, saranno stati "accreditati"i contributi corrispondenti a quelli dell'orario di lavoro a tempo pieno. L'economia di spesa per l'amministrazione, derivante dall'orario ridotto varierà, all'incirca, dal 32% al 16% della retribuzione lorda più oneri riflessi corrispondente al tempo pieno, rispettivamente, per il caso di riduzione dell'orario, del 50% e del 25%.*  *Considerato che le economie in questione verranno utilizzate per il ricambio generazionale e, quindi, per nuove assunzioni, la norma ha saldo finanziario zero.* |
|  |  |  |  |  |
| Art. 25  Modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)  1. All'articolo 31 della legge provinciale 3 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:  a) alla fine del comma 3 sono inserite le parole: "Per omogeneizzare il trattamento economico dei responsabili degli uffici di gabinetto, quando l'incarico di responsabile è conferito a personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di enti pubblici, per la durata dell'incarico, al dipendente spetta, oltre al trattamento economico in godimento, anche l'indennità prevista dall'articolo 94 del testo coordinato e modificativo del contratto collettivo provinciale di lavoro 2002-2005 dei direttori della Provincia autonoma di Trento e dei suoi enti funzionali, sottoscritto in data 25 gennaio 2007, nel testo volta a volta in vigore, nonché la quota obiettivi specifici del fondo per la riorganizzazione e l'efficienza gestionale del personale dell'area non dirigenziale del comparto autonomie locali. Inoltre spetta loro, a titolo di assegno personale, una somma per coprire l'eventuale differenza tra il trattamento economico fondamentale in godimento, comprensivo delle voci legate all'anzianità di servizio, e il trattamento economico previsto per il personale inquadrato nel livello base della categoria D, prima posizione retributiva, incluso, per il personale in possesso di laurea quadriennale o specialistica, l'elemento aggiuntivo della retribuzione. Al personale predetto non è corrisposto alcun compenso per lavoro straordinario.";  b) alla fine del comma 4 sono inserite le parole: "Il trattamento economico da corrispondere al personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di enti pubblici è quello previsto dal comma 3."  2. All'articolo 32 della legge provinciale n. 3 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:  a) nel comma 1 le parole: "L'istituzione di nuove agenzie è disposta con legge provinciale" sono sostituite dalle seguenti: "L'istituzione di nuove agenzie è disposta con legge provinciale, che ne stabilisce le finalità e l'articolazione organizzativa";  b) nel comma 1 le parole: "L'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente istituita con legge provinciale 11 settembre 1995, n. 11, rimane disciplinata dalla predetta legge provinciale per quanto riguarda i profili previsti dal comma 4, lettere a), d), e) e f)" sono sostituite dalle seguenti: "L'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e l'Agenzia del lavoro restano disciplinate dalle relative leggi istitutive";  c) il comma 3 è sostituito dal seguente:  "3. Le attività e i compiti di ciascuna agenzia sono previsti dai relativi atti organizzativi, ferma, in ogni caso, la riserva della capacità processuale in capo alla Provincia. Nel caso di modifica o di integrazione dei compiti l'atto organizzativo può modificare la denominazione dell'agenzia.";  d) dopo il comma 9 è inserito il seguente:  "9.1. Con regolamento sono apportate le abrogazioni alle leggi provinciali istitutive delle agenzie non disciplinate da questa legge necessarie adeguarle a quanto previsto dal comma 3. Se gli atti organizzativi adottati o modificati secondo quanto previsto dal comma 3 riguardano compiti o attività già individuati dalla legge provinciale istitutiva dell'agenzia l'efficacia di questi atti organizzativi decorre dalla data fissata dal regolamento."  3. Dopo la lettera d) del comma 2 dell'articolo 35 della legge provinciale n. 3 del 2006 sono inserite le seguenti:  "d bis) si occupa di studio, ricerca, progettazione, organizzazione, valutazione, sostegno e supporto tecnico-amministrativo nel settore del benessere organizzativo, dello stress lavoro-correlato e dei rischi psicosociali. In quest'ambito offre anche supporto all'attuazione di quanto previsto dalla normativa di riferimento;  d ter) svolge attività di formazione sulle tematiche del lavoro e delle relazioni industriali."  4. La Giunta provinciale con deliberazione approva o modifica gli atti organizzativi delle proprie agenzie per definire le relative funzioni e attività. Fino alla data di approvazione di queste deliberazioni continuano ad applicarsi gli articoli 39, 39 bis, 39 ter, 39 quater, 39 octies e 39 novies della legge provinciale n. 3 del 2006, nel testo vigente prima delle modificazioni ad essi apportate dai commi 5, 6, 7, 8, 9 e 10.  5. All'articolo 39 della legge provinciale n. 3 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:  a) nel comma 2 le parole: "e svolge le seguenti funzioni e attività:" sono soppresse;  b) le lettere da 0a) a g ter) del comma 2 sono abrogate;  c) i commi 3 e 4 sono abrogati.  6. All'articolo 39 bis della legge provinciale n. 3 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:  a) nel comma 1 le parole: "previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali," sono soppresse;  b) nel comma 1 le parole: "L'intesa può prevedere che le funzioni dell'agenzia siano attivate in tempi diversi." sono soppresse;  c) alla fine del comma 1 sono inserite le parole: "L'agenzia opera come centrale di committenza per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture, gestisce gli strumenti elettronici di acquisto e il mercato elettronico.";  d) dopo il comma 1 è inserito il seguente:  "1 bis. Quando l'agenzia cura lo svolgimento di procedure di aggiudicazione, esercita tutte le funzioni attribuite all'amministrazione aggiudicatrice dalla legge provinciale sui lavori pubblici e dalla legge sui contratti e sui beni provinciali, fatta eccezione per la valutazione della congruità delle offerte, che resta in capo ai soggetti a favore dei quali l'agenzia svolge i propri servizi.";  e) i commi 2, 2 bis, 3.1, 3 bis, 4, 6 e 7 sono abrogati;  f) il comma 3 è sostituito dal seguente:  "3. L'agenzia svolge i propri compiti, sulla base di quanto previsto dalla carta dei servizi adottata dalla Giunta provinciale, a favore:  a) della Provincia e degli enti strumentali previsti dall'articolo 33, comma 1;  b) dei comuni, delle comunità e delle loro aziende speciali;  c) delle aziende pubbliche di servizi alla persona;  d) delle altre amministrazioni aggiudicatrici individuate dall'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge provinciale sui lavori pubblici;  e) degli enti finanziati in via ordinaria dalla Provincia, anche per il tramite di altri enti del settore pubblico provinciale.";  g) nel comma 5 le parole: "delle convenzioni previste dal comma 3.1., in riferimento ai comuni e alle comunità" sono sostituite dalle seguenti: "di apposite convenzioni per la messa a disposizione di personale dei comuni e delle comunità";  h) nel comma 8 le parole: "o al consorzio" sono soppresse;  i) nel comma 8 le parole: "La Provincia, inoltre, può mettere a disposizione gratuita del consorzio beni, sedi, attrezzature e servizi anche tecnologici e informatici." sono soppresse.  7. All'articolo 39 ter della legge provinciale n. 3 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:  a) nel comma 2 le parole: "e svolge le seguenti funzioni e attività:" sono soppresse  b) le lettere a), b) e c) del comma 2 sono abrogate.  8 Il comma 2 bis dell'articolo 39 quater della legge provinciale n. 3 del 2006 è sostituito dal seguente:  "2 bis. L'agenzia svolge inoltre le competenze in materia di rifiuti, compresi quelli speciali e pericolosi, non attribuite ad altre strutture provinciali."  9. Il comma 2 dell'articolo 39 octies della legge provinciale n. 3 del 2006 è abrogato.  10. All'articolo 39 novies della legge provinciale n. 3 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:  a) nel comma 2 le parole: "e svolge le seguenti funzioni e attività:" sono soppresse;  b) le lettere da a) ad h) del comma 2 sono abrogate;  c) nel comma 3 le parole: "attività indicate al comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "attività indicate nell'atto organizzativo".  11. Il trattamento economico previsto dall'articolo 31 della legge provinciale n. 3 del 2006, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applica anche agli incarichi già in corso alla data di entrata in vigore di questa legge, a decorrere dalla loro data di assegnazione.  12. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 3 si provvede con le modalità indicate nella tabella B. |  | **Art. 31 LP 3/06**  Uffici di gabinetto  1.   Sono istituiti gli uffici di gabinetto per il supporto delle attività proprie del presidente e degli assessori.  2.   L'incarico di responsabile dell'ufficio di gabinetto è attribuito con deliberazione della Giunta provinciale a personale interno o esterno alla Provincia.  3.   Qualora i responsabili degli uffici di gabinetto non siano alle dipendenze a tempo indeterminato di enti pubblici, essi sono assunti con contratto di diritto privato a tempo determinato. Il loro trattamento giuridico ed economico è stabilito nel contratto individuale.  4.   Con le modalità di cui al comma 3 possono essere assunte, oltre al responsabile, due unità di personale per l'ufficio di gabinetto del Presidente.  5.   La durata degli incarichi e dei contratti disciplinati da quest'articolo coincide con la durata in carica del presidente e degli assessori.  **ART. 32, 39 bis, 39 ter, 39 octies, 39 novies SI VEDA IN CODA A QUESTO CAPO** |  | **Art. 25. - Modificazioni alla legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino)**  ***Comma 1***  *La proposta norma stabilisce il trattamento economico da attribuire al personale dipendente della provincia o di altri enti pubblici cui sono conferiti l'incarichi presso gli uffici di gabinetto. Con questa disposizione si attribuisce al personale sopra menzionato un trattamento economico in linea a quello corrisposto al personale cui sono conferiti gli stessi incarichi assunto con contratto a tempo determinato.*  *E' quindi prevista l'attribuzione al personale di cui sopra, in aggiunta al trattamento economico in godimento per effetto dell'inquadramento giuridico in godimento :*   1. *di una somma tale da garantire la differenza tra quanto in godimento e il trattamento del personale inquadrato nella figura professionale di funzionario categoria D, livello base;* 2. *della quota obiettivi specifici del Fondo per la riorganizzazione e l'efficienza gestionale;*   *c)dell'indennità già prevista dal contrattto collettivo (che è opportuno riprendere per un quadro organico del trattamento economico da corrispondere)*  *La norma determina un aumento della spesa attualmente sostenuta, in misura poco rilevante. Si stima un incremento di spesa massimo annuo di € 20.000,00 ( oneri riflessi compresi)*  ***Comma 2*** *La norma prevede la modifica dell’articolo 32 in materia di Agenzie. Le finalità e l’articolazione delle stesse sarà prevista in legge, mentre un notevole rafforzamento avrà l’atto organizzativo che ne disciplinerà tutte le attività e i compiti. A seguire, nel medesimo articolo, gli adattamenti tecnici necessari, per le disposizioni riguardanti le diverse Agenzie, al fine di uniformare le singole disposizioni alla ripartizione ora descritta. Alcune specifiche modificazioni sono previste per l’Agenzia per gli appalti e contratti, i cui compiti saranno disciplinati dalla Carta dei Servizi emanata dalla Giunta provinciale e non più dal suo Dirigente; inoltre viene tecnicamente ridefinita, per una migliore lettura, il comma 3 dell’articolo 39 bis. Stessa finalità riveste l’abrogazione dei commi 3.1.e 3 bis.*  *Da segnalare infine, il comma finale che prevede che le disposizioni di leggi provinciali che istituiscono Agenzie (norme “esterne” quindi alla l.p. n. 3 del 2006), siano rivisitate con regolamento.*  *L’attuale impianto normativo resterà in vigore fino all’adozione delle delibere di Giunta che ridefiniranno degli atti organizzativi delle singole agenzie.*  ***Comma 3*** *il comma prevede un'integrazione dei possibili ambiti di attività di Trentino School of Management per corrispondere a nuove esigenze formative, principalmente per la Provincia.* |
|  |  |  |  |  |
| Art. 26  Modificazioni della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia), della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25, e legge provinciale 9 agosto 2013, n. 16, in materia di personale  1. Dopo il comma 3.2 dell'articolo 8 della legge sul personale della Provincia è inserito il seguente:  "3.3. Se a un dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato della Provincia o di un suo ente pubblico strumentale è conferito un incarico di direttore o di dirigente con contratto a tempo determinato da parte di enti pubblici o di società di capitali indicati dall'articolo 33, comma 1, lettera c), della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), il dipendente, a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto individuale, è posto in aspettativa non retribuita per la durata dell'incarico e degli eventuali rinnovi. Se l'incarico è conferito da un ente pubblico il periodo di aspettativa è riconosciuto ai fini dell'anzianità di servizio. Il dipendente posto in aspettativa è considerato ai fini della dotazione organica complessiva del personale di cui all'articolo 63."  2 All'articolo 19 della legge sul personale della Provincia sono apportate le seguenti modificazioni:  a) nel comma 2 le parole: ", del quale non può far parte più di una persona che ricopra o che abbia ricoperto in Provincia, negli ultimi cinque anni, incarichi dirigenziali" sono soppresse;  b) alla fine del comma 10 sono inserite le parole: "Il rimborso delle spese avviene nei limiti previsti per il personale provinciale con qualifica di dirigente."  3. Nel comma 1 dell'articolo 34 bis della legge sul personale della Provincia le parole: "entro 60 giorni" sono sostituite dalle seguenti: "entro centoventi giorni".  4. Il comma 4 dell'articolo 3 della legge provinciale n. 25 del 2012 è sostituito dal seguente:  "4. A decorrere dall'esercizio finanziario 2013 la Provincia può sostenere azioni, ai sensi dell'articolo 3 della legge provinciale n. 10 del 2012, volte a migliorare l'efficienza e l'economicità nell'utilizzo delle risorse pubbliche da parte delle agenzie e degli enti previsti dall'articolo 32 e dall'articolo 33, comma 1, lettera a), della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), delle scuole d'infanzia equiparate, dei centri di formazione professionale paritari e delle aziende pubbliche di servizi alla persona. A tal fine la Giunta assegna a questi enti le somme stanziate sulla base di parametri correlati al numero e alle figure professionali del personale. Tali risorse devono essere utilizzate in conformità ai criteri contenuti nei contratti collettivi di lavoro e negli accordi decentrati cui i contratti possono demandare la disciplina di alcuni aspetti. A decorrere dall'esercizio finanziario 2013 la Provincia, inoltre, sostiene le azioni di miglioramento dell'efficienza adottate ai sensi dell'articolo 8, comma 5 bis, degli articoli 8 bis e 8 ter della legge provinciale n. 27 del 2010."  5. All'articolo 24 della legge provinciale n. 25 del 2012 sono apportate le seguenti modificazioni:  a) nel comma 4 le parole "la Provincia procede ad assunzioni di personale provinciale a tempo indeterminato del comparto delle autonomie locali per la copertura di posti resi liberi a seguito della cessazione dal servizio per pensionamento nella misura di un'assunzione ogni cinque cessazioni dal servizio" sono sostituite dalle seguenti: "la Provincia può procedere ad assunzioni di personale provinciale a tempo indeterminato del comparto delle autonomie locali per la copertura di posti resisi liberi a seguito di cessazioni dal servizio; la spesa annua per queste assunzioni non può essere maggiore di un quinto del costo complessivo del personale cessato nel medesimo anno";  b) il comma 5 è sostituito dal seguente:  "5. La limitazione stabilita dal comma 4 non si applica per le assunzioni necessarie per il funzionamento del corpo permanente dei vigili del fuoco e del nucleo elicotteri, del centro per l'infanzia, per le assunzioni previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), dall'articolo 37 bis della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia), per le assunzioni conseguenti all'inquadramento del personale già in servizio ai sensi dell'articolo 8 della legge sul personale della Provincia. La limitazione stabilita dal comma 4 non si applica, inoltre, per l'inquadramento di personale con mobilità in ingresso o con assunzione dalle graduatorie vigenti per compensare una mobilità in uscita, e per le assunzioni conseguenti alle economie di spesa derivanti dall'applicazione delle disposizioni in materia di ricambio generazionale."  6. All'articolo 1 della legge provinciale n. 16 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:  a) le lettere a), b) e c) del comma 1 sono sostituite dalle seguenti:  "a) per l'anno 2014, in 213.816.000 euro;  b) per l'anno 2015, in 209.365.000 euro;  c) per l'anno 2016, in 203.739.000 euro."  b) le lettere a), b) e c) del comma 3 sono sostituite dalle seguenti:  "a) per l'anno 2014, in 490.194.000 euro;  b) per l'anno 2015, in 485.694.000 euro;  c) per l'anno 2016, in 483.694.000 euro."  c) nel comma 8 le parole: "la spesa di 200.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "la spesa massima di 350.000 euro".  7. Le graduatorie la cui scadenza, in base alla normativa provinciale, è fissata nel corso del 2014 sono prorogate fino al 31 dicembre 2014.  8. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 4 si provvede con le modalità indicate nella tabella B. |  | **Art. 19 LP 7/97**  Nucleo di valutazione dei dirigenti  1.   Per la verifica della rispondenza dei risultati dell'attività svolta dalla dirigenza alle prescrizioni e agli obiettivi stabiliti dalle disposizioni normative e nei programmi della Giunta provinciale, nonché della corretta ed economica gestione delle risorse, dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa, la Giunta si avvale di un apposito nucleo di valutazione.  2.   Il nucleo di valutazione è nominato dalla Giunta provinciale, che ne individua il presidente, ed è composto da non più di quattro esperti scelti fra persone di elevata professionalità con specifiche competenze in materia di sistemi di valutazione delle amministrazioni pubbliche, di cui uno dotato di particolare conoscenza del sistema pubblico provinciale. I componenti del nucleo non devono avere interessi di qualsiasi natura in conflitto con le funzioni del nucleo, ~~del quale non può far parte più di una persona che ricopra o che abbia ricoperto in Provincia, negli ultimi cinque anni, incarichi dirigenziali.~~  10.   Ai componenti del nucleo di valutazione spetta, oltre al rimborso delle spese, un'indennità di carica annua determinata dalla Giunta provinciale nei limiti massimi previsti dall'articolo 58, comma 6.  Art. 34 bis  Scadenza degli incarichi  1.   Gli incarichi di cui agli articoli 25, 26, 27, 31 e 32 in scadenza durante il periodo in cui la Giunta provinciale è in carica per l'ordinaria amministrazione sono prorogati fino a quando la nuova Giunta provinciale non abbia provveduto in merito agli incarichi medesimi; la nuova Giunta provinciale provvede in ogni caso entro 60 giorni dal suo insediamento.  **Art. 3 LP 25/12**  Modificazioni dell'articolo 3 della [legge provinciale 31 maggio 2012, n. 10](http://www.consiglio.provincia.tn.it/banche_dati/doc_dispatcher.it.asp?app=clex&at_id=23528&do_id=24569&type=testo&pagetype=fogl&blank=Y), e altre misure in materia di trasparenza nei processi di erogazione delle risorse pubbliche  4.   Per l'anno 2013 la Provincia può sostenere azioni volte a migliorare l'efficienza e l'economicità nell'utilizzo delle risorse pubbliche da parte delle agenzie e degli enti rispettivamente previsti dall'articolo 32 e dall'articolo 33, comma 1, lettera a), della [legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3](http://www.consiglio.provincia.tn.it/banche_dati/doc_dispatcher.it.asp?app=clex&at_id=15067&do_id=25417&type=testo&pagetype=fogl&blank=Y) (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), delle scuole d'infanzia equiparate, dei centri di formazione professionale paritari e delle aziende pubbliche di servizi alla persona. Le azioni rispettano le direttive approvate con deliberazione della Giunta provinciale in coerenza con il piano di miglioramento approvato dalla Provincia ai sensi dell'articolo 3 della [legge provinciale n. 10 del 2012](http://www.consiglio.provincia.tn.it/banche_dati/doc_dispatcher.it.asp?app=clex&at_id=23528&do_id=24569&type=testo&pagetype=fogl&blank=Y) previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale. Per il medesimo anno la Provincia sostiene le azioni di miglioramento dell'efficienza adottate ai sensi dell'articolo 8, comma 5 bis, degli articoli 8 bis e 8 ter della [legge provinciale n. 27 del 2010](http://www.consiglio.provincia.tn.it/banche_dati/doc_dispatcher.it.asp?app=clex&at_id=22096&do_id=24973&type=testo&pagetype=fogl&blank=Y).  Art. 24  Disposizioni in materia di blocco del rinnovo contrattuale e delle assunzioni, di riduzione delle dotazioni di personale e della relativa spesa, modificazioni della [legge provinciale n. 27 del 2010](http://www.consiglio.provincia.tn.it/banche_dati/doc_dispatcher.it.asp?app=clex&at_id=22096&do_id=24973&type=testo&pagetype=fogl&blank=Y) e abrogazione dell'articolo 19 della [legge provinciale 27 dicembre 2011, n. 18](http://www.consiglio.provincia.tn.it/banche_dati/doc_dispatcher.it.asp?app=clex&at_id=23125&do_id=24972&type=testo&pagetype=fogl&blank=Y)  1.   Relativamente agli anni 2013 e 2014 la Giunta provinciale dispone il blocco dei rinnovi dei contratti collettivi provinciali di lavoro per tutto il personale della Provincia e degli enti strumentali pubblici, di tutti i comparti e le aree di contrattazione, per l'aggiornamento delle retribuzioni tabellari. Nello stesso periodo non può essere prevista la corresponsione di ulteriori indennità di vacanza contrattuale.  2.   Relativamente agli anni 2013 e 2014 la Giunta provinciale dispone il blocco della contrattazione integrativa relativa al personale convenzionato con il servizio sanitario provinciale. E' in ogni caso fatta salva la possibilità di stipulare accordi integrativi a sostegno di azioni innovative volte a incrementare, con il ricorso a forme associative strutturate, la medicina d'iniziativa, l'attività di prevenzione e i percorsi diagnostico-terapeutico-assistenziali.  3.   Per l'anno 2013 la Provincia non procede ad assunzioni di personale a tempo indeterminato del comparto delle autonomie locali e del comparto ricerca.  4.   Per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 la Provincia procede ad assunzioni di personale provinciale a tempo indeterminato del comparto delle autonomie locali per la copertura di posti resi liberi a seguito della cessazione dal servizio per pensionamento nella misura di un'assunzione ogni cinque cessazioni dal servizio. La Giunta provinciale fissa le modalità di applicazione di questo comma e individua le figure e i profili professionali da assumere presso la Provincia; inoltre impartisce agli enti indicati nell'articolo 33, comma 1, lettera a), della [legge provinciale n. 3 del 2006](http://www.consiglio.provincia.tn.it/banche_dati/doc_dispatcher.it.asp?app=clex&at_id=15067&do_id=25417&type=testo&pagetype=fogl&blank=Y) direttive per la quantificazione delle assunzioni e delle dotazioni di personale a tempo indeterminato ferma restando la proroga della validità delle graduatorie in essere, derivanti da procedure selettive o concorsuali interne, fino al 31 dicembre 2014.  5.   I commi 3 e 4 non si applicano per le assunzioni necessarie per il funzionamento del corpo permanente dei vigili del fuoco e del nucleo elicotteri, per le assunzioni previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), dall'articolo 37 bis della [legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7](http://www.consiglio.provincia.tn.it/banche_dati/doc_dispatcher.it.asp?app=clex&at_id=826&do_id=25419&type=testo&pagetype=fogl&blank=Y) (legge sul personale della Provincia), per le assunzioni conseguenti all'inquadramento del personale già in servizio ai sensi dell'articolo 8 della [legge sul personale della Provincia](http://www.consiglio.provincia.tn.it/banche_dati/doc_dispatcher.it.asp?app=clex&at_id=826&do_id=25419&type=testo&pagetype=fogl&blank=Y), dall'articolo 63 (Disposizioni per la riduzione dei rapporti di collaborazione) della [legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2](http://www.consiglio.provincia.tn.it/banche_dati/doc_dispatcher.it.asp?app=clex&at_id=19034&do_id=24752&type=testo&pagetype=fogl&blank=Y), nonché per le assunzioni di personale a seguito di procedura concorsuale bandita ai sensi della [legge provinciale 14 novembre 2006, n. 10](http://www.consiglio.provincia.tn.it/banche_dati/doc_dispatcher.it.asp?app=clex&at_id=15865&do_id=20908&type=testo&pagetype=fogl&blank=Y) (Procedure di assunzione di personale presso la Provincia autonoma di Trento e i relativi enti funzionali).  **Art. 1 LP 16/13**  Fissazione del limite di spesa per il personale provinciale e abrogazione dell'articolo 25 della [legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25](http://www.consiglio.provincia.tn.it/banche_dati/doc_dispatcher.it.asp?app=clex&at_id=24091&do_id=25274&type=testo&pagetype=fogl&blank=Y)  1.   Ai sensi dell'articolo 63 della [legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7](http://www.consiglio.provincia.tn.it/banche_dati/doc_dispatcher.it.asp?app=clex&at_id=826&do_id=25419&type=testo&pagetype=fogl&blank=Y) (legge sul personale della Provincia), la spesa sui bilanci degli esercizi finanziari 2014, 2015 e 2016 per tutto il personale appartenente al comparto autonomie locali e al comparto ricerca è autorizzata, rispetto all'importo di 215.881.000 euro stabilito per l'anno 2013 dall'articolo 25 della [legge provinciale n. 25 del 2012](http://www.consiglio.provincia.tn.it/banche_dati/doc_dispatcher.it.asp?app=clex&at_id=24091&do_id=25274&type=testo&pagetype=fogl&blank=Y):  a)   per l'anno 2014, in 212.866.000 euro;  b)   per l'anno 2015, in 205.365.000 euro;  c)   per l'anno 2016, in 199.739.000 euro.  2.   La spesa prevista dal comma 1 include le risorse da destinare al raggiungimento degli obiettivi dell'amministrazione in materia di riorganizzazione e di efficienza gestionale desumibili dall'articolo 1, comma 7, della [legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 23](http://www.consiglio.provincia.tn.it/banche_dati/doc_dispatcher.it.asp?app=clex&at_id=17285&do_id=24977&type=testo&pagetype=fogl&blank=Y), e dall'articolo 2, comma 4, della [legge provinciale 29 dicembre 2006, n. 11](http://www.consiglio.provincia.tn.it/banche_dati/doc_dispatcher.it.asp?app=clex&at_id=16027&do_id=24978&type=testo&pagetype=fogl&blank=Y) e le quote da versare per la partecipazione del proprio personale ai fondi sanitari integrativi.  3.   Ai sensi dell'articolo 85 della [legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5](http://www.consiglio.provincia.tn.it/banche_dati/doc_dispatcher.it.asp?app=clex&at_id=15633&do_id=25422&type=testo&pagetype=fogl&blank=Y) (legge provinciale sulla scuola), la spesa sui bilanci degli esercizi finanziari 2014, 2015, 2016 per il personale del comparto scuola è autorizzata, rispetto all'importo di 490.631.403 euro per l'anno 2013 stabilito dall'articolo 25 della [legge provinciale n. 25 del 2012](http://www.consiglio.provincia.tn.it/banche_dati/doc_dispatcher.it.asp?app=clex&at_id=24091&do_id=25274&type=testo&pagetype=fogl&blank=Y):  a)   per l'anno 2014, in 489.949.000 euro,  b)   per l'anno 2015 in 487.449.000 euro,  c)   per l'anno 2016 in 487.449.000 euro. |  | **Art. 26. - Modificazioni alla legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia) e altre norme in materia di personale**  ***Comma 1***  *La modifica proposta disciplina una possibile fattispecie, oggi non regolamentata: la nomina a dirigente di un dipendente provinciale o di un ente strumentale pubblico con contratto a tempo indeterminato da parte di un ente pubblico o società di capitali di cui all’articolo 33, comma 1, lettera c) della l.p. n. 3 del 2006.* ***Comma 2***  *Si propone di modificare la disciplina della composizione del nucleo di valutazione della dirigenza e si introduce la previsione di un limite al rimborso delle spese per i componenti del nucleo di valutazione della dirigenza.*  ***Comma 3***  *La proposta prevede, che la Giunta provinciale, all’inizio della nuova legislatura abbia a disposizione un tempo congruo per la valutazione degli incarichi dirigenziali da affidare.*  ***Comma 4***  *In un contesto di blocco generalizzato delle assunzioni, la norma provinciale, in linea con le disposizioni nazionali, prevede la proroga di un anno delle graduatorie a tempo indeterminato, oltre la normale durata triennale. Dal testo vigente (comma 1 dell'art. 17 l.p. n. 27/2010), non emerge chiaramente se la proroga al 31 dicembre 2014 delle graduatorie scadute entro fine 2013 sussista anche per le graduatorie che scadono nel corso del 2014. Per maggior chiarezza, si propone, pertanto di sostituire il capoverso in questione al fine di esplicitare la proroga delle graduatorie fino alla fine del corrente anno. La norma trova applicazione nei confronti di tre graduatorie in scadenza in corso d'anno.*  ***Comma 5***  *La norma opera all'interno delle azioni volte a migliorare l'efficienza e l'economicità dell'utilizzo delle risorse pubbliche da parte delle Agenzie e degli enti strumentali pubblici, delle scuole per l'infanzia equiparate dei centri di formazione professionale paritari e delle aziende pubbliche di servizi alla persona, prevedendo modalità diverse, rispetto a quanto previsto dalla precedente disposizione, per l'assegnazione delle specifiche risorse già stanziate.*  *La finalità è quella di consentire una sostanziale equiparazione dei dipendenti degli enti sopraddetti con i dipendenti dell'Amministrazione provinciale in materia di assegnazione agli enti datori di lavoro e di utilizzo delle risorse extracontrattuali del fondo per la riorganizzazione e l'efficienza gestionale.*  *Si prevede l'assegnazione alle Agenzie e agli enti strumentali pubblici, alle scuole d'infanzia equiparate, ai centri di formazione professionale paritari e alle aziende pubbliche di servizi alla persona, delle somme già stanziate sulla base di parametri correlati al numero e alla tipologia di figure professionali del personale. Dette risorse dovranno essere utilizzate in conformità ai criteri contenuti nei contratti collettivi di lavoro e negli accordi decentrati cui gli stessi possono demandare la disciplina di alcuni aspetti.*  ***Comma 6***  *Con la proposta si specifica che ai fini del calcolo delle assunzioni sono conteggiate tutte le cessazioni e non solo quelle per pensionamento.*  *Sempre nel medesimo comma, si propone di considerare il rapporto di 1 a 5 non sulle "teste" ma sul costo complessivo risparmiato a seguito delle cessazioni.*  *Si prevede inoltre integrare la norma vigente in materia di limitazioni al blocco parziale del turno over introducendo la deroga al blocco parziale per le assunzioni che compensano una mobilità in uscita dalla Provincia oppure per quelle conseguenti all’utilizzo delle economie di spesa derivanti dall’applicazione dell’articolo su “ricambio generazionale”.*  ***Comma 7***  *si definiscono i nuovi limiti di spesa per il personale in relazione agli stanziamenti previsti.* |
|  |  |  |  |  |
| Art. 27  Modificazione dell'articolo 18 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3, in materia di rimborso delle spese legali  1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 18 della legge provinciale n. 3 del 1999, sono inserite le parole: "; s'interpreta, inoltre, nel senso che il rimborso delle spese legali è riconosciuto anche nei casi in cui è stata disposta l'archiviazione del procedimento penale o del procedimento volto all'accertamento della responsabilità amministrativa o contabile".  2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B. |  | **Art. 18 LP 3/99**  Norma interpretativa dell'articolo 92 della [legge provinciale 29 aprile 1983, n.12](http://www.consiglio.provincia.tn.it/banche_dati/doc_dispatcher.it.asp?app=clex&at_id=1176&do_id=23157&type=testo&pagetype=fogl&blank=Y) (Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento) relativo al rimborso delle spese legali  1.   L'articolo 92, comma 1, della [legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12](http://www.consiglio.provincia.tn.it/banche_dati/doc_dispatcher.it.asp?app=clex&at_id=1176&do_id=23157&type=testo&pagetype=fogl&blank=Y), come da ultimo modificato dall'articolo 16 della [legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10](http://www.consiglio.provincia.tn.it/banche_dati/doc_dispatcher.it.asp?app=clex&at_id=832&do_id=24356&type=testo&pagetype=fogl&blank=Y), s'interpreta nel senso di riconoscere il rimborso anche delle spese legali, peritali e di giustizia sostenute per la difesa nelle fasi preliminari di giudizi civili, penali e contabili. |  | **Art. 27. - Modificazione dell’articolo 18 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3, in materia di rimborso delle spese legali**  *La modifica proposta è volta a fornire un’interpretazione autentica dell’articolo 92, comma 1, della legge provinciale n. 12 del 1983, al fine di chiarire che il rimborso delle spese legali spetta anche in caso di archiviazione dei procedimenti penali, amministrativi e contabili. Analoga norma interpretativa è stata approvata dal Consiglio regionale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige ( art. 4 della L.R. 4/12/2007, n. 4)."* |
|  |  |  |  |  |
| Art. 28  Disposizioni in materia di dipendenti dagli enti di gestione dei parchi con funzioni di sorveglianza  1. Con la decorrenza fissata dalla Giunta provinciale il personale dipendente dai parchi naturali provinciali inquadrato nella figura professionale di guardaparco, che esercita le funzioni di sorveglianza ai sensi dell'articolo 105, comma 3, lettera a), della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura), è trasferito alle dipendenze della Provincia e inquadrato nelle qualifiche forestali.  2. Con deliberazione della Giunta provinciale, sentite le organizzazioni sindacali, sono individuati il contingente di personale da trasferire, i criteri e le modalità di trasferimento e d'inquadramento del personale. Con la stessa deliberazione sono disposte le necessarie variazioni di bilancio e il conseguente adeguamento di pari importo della spesa autorizzata ai sensi dell'articolo 1 (Fissazione del limite di spesa per il personale provinciale e abrogazione dell'articolo 25 della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25) della legge provinciale n. 16 del 2013.  3. Dalla data prevista al comma 1 il personale non inquadrato nelle qualifiche forestali ai sensi di quest'articolo rimane alle dipendenze degli enti parco per lo svolgimento prevalente di compiti tecnico-gestionali. Gli enti parco interessati, sentite le organizzazioni sindacali, individuano la nuova figura professionale di inquadramento del personale che rimane alle loro dipendenze.  4. La lettera a) del comma 3 dell'articolo 105 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura è abrogata; continua ad applicarsi, comunque, fino alla data prevista dal comma 1. |  |  |  | **Art. 28. - Disposizioni in materia dei dipendenti dagli enti di gestione dei parchi, con funzioni di sorveglianza**  *La norma prevede la cessazione dell'esercizio delle funzioni di sorveglianza sul parco da parte dei dipendenti degli enti di gestione dei parchi addetti alla sorveglianza del parco. Tali funzioni passano in capo al Corpo forestale provinciale. La cessazione dello svolgimento di tali funzioni avverrà con decorrenza fissata dalla Giunta provinciale*  *La finalità è quella di ricondurre all’interno del Corpo forestale provinciale (che, in merito ha competenza sull’intero territorio provinciale) anche le funzioni di sorveglianza nel territorio dei Parchi, oggi svolta sia da personale del Corpo forestale, sia da personale degli Enti parco.*  *L’obiettivo della proposta, attraverso l'inquadramento nel ruolo della Provincia autonoma di Trento e nelle qualifiche forestali del personale dipendente degli enti Parco, di operare una razionalizzazione tra i soggetti che operano sorveglianza che svolge le suddette funzioni. Il contingente di personale da trasferire, i criteri e le modalità di trasferimento e inquadramento del predetto personale sono individuati con deliberazione della Giunta provinciale, sentite le Organizzazioni sindacali.*  *Essa determina un aumento di spesa per il personale che potrà essere quantificato all'atto della definizione del numero di dipendenti che transiterà alle dipendenze della Provincia* |
|  |  |  |  |  |
| Art. 29  Modificazioni di disposizioni connesse alla riorganizzazione di organi collegiali  1. Alla legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (legge provinciale sull'agricoltura), sono apportate le seguenti modificazioni:  a) nel comma 2 dell'articolo 81 le parole: "provvedono rispettivamente il comitato per i prodotti geneticamente non modificati di cui all'articolo 82 e" sono sostituite dalla seguenti: "provvede";  b) nel comma 1 dell'articolo 83 le parole: "la sottopone all'istruttoria del comitato, corredandola di una apposita relazione illustrativa. Il comitato" sono soppresse;  c) nel comma 3 dell'articolo 83 le parole: "il comitato" sono sostituite dalle seguenti: "la struttura provinciale competente";  d) nei commi 1 e 4 dell'articolo 84 le parole: "il comitato" sono sostituite dalle seguenti: "la struttura provinciale competente".  2. Alla legge provinciale 4 settembre 2000, n. 11, concernente "Modificazioni alla legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28 (Istituto agrario di San Michele all'Adige), alla legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39 (Provvedimenti per la ristrutturazione e lo sviluppo dell'agricoltura trentina) e ad altre leggi provinciali in materia di agricoltura e di edilizia abitativa, nonché disposizioni per l'istituzione dell'archivio provinciale delle imprese agricole (APIA)", sono apportate le seguenti modificazioni:  a) nel comma 1 dell'articolo 26 le parole: ", su parere obbligatorio del comitato territoriale di sviluppo rurale competente per territorio" sono soppresse;  b) nel comma 3 dell'articolo 26 le parole: "al comitato" sono soppresse;  c) nel comma 5 dell'articolo 26 le parole: "In caso di accertata variazione dei requisiti per l'iscrizione, i comitati segnalano la variazione al dirigente del servizio competente in materia per i conseguenti adempimenti." sono soppresse;  d) nel comma 6 dell'articolo 26 le parole: "Fermo restando quanto disposto dal comma 4," sono soppresse;  e) nel comma 2 dell'articolo 27 le parole: ", su parere del comitato territoriale di sviluppo rurale competente per territorio" sono soppresse.  3. Alla legge provinciale 28 dicembre 1984, n. 16 (Disciplina della riproduzione animale e modifiche di leggi provinciali in materia di agricoltura), sono apportate le seguenti modificazioni:  a) nel secondo comma dell'articolo 2 le parole: "commissione zootecnica provinciale di cui all'articolo 11" sono sostituite dalle seguenti: "struttura provinciale competente in materia di agricoltura";  b) nel quinto comma dell'articolo 2 le parole: ", su proposta della commissione zootecnica" sono soppresse;  c) nel primo comma dell'articolo 3 le parole: "commissione zootecnica provinciale di cui all'articolo 11" sono sostituite dalle seguenti: "struttura provinciale competente in materia di agricoltura";  d) nel quarto comma dell'articolo 3 le parole: "commissione zootecnica di cui all'articolo 11" sono sostituite dalle seguenti: "struttura provinciale competente in materia di agricoltura";  e) nel secondo comma dell'articolo 4 le parole: ", previo parere della commissione zootecnica provinciale di cui all'articolo 11" sono soppresse;  f) nel terzo comma dell'articolo 4 le parole: "commissione zootecnica provinciale di cui all'articolo 11" sono sostituite dalle seguenti: "struttura provinciale competente in materia di agricoltura";  g) nel comma 1 dell'articolo 5 le parole: "commissione zootecnica provinciale" sono sostituite dalle seguenti: "struttura provinciale competente in materia di agricoltura";  h) nei commi 3, 4 e 6 dell'articolo 6 le parole: "commissione zootecnica provinciale" sono sostituite dalle seguenti: "struttura provinciale competente in materia di agricoltura";  i) nel comma 5 dell'articolo 6 le parole: ", su proposta della commissione zootecnica provinciale" sono soppresse;  j) nel primo comma dell'articolo 7 le parole: "commissione zootecnica provinciale" sono sostituite dalle seguenti: "struttura provinciale competente in materia di agricoltura";  k) nella lettera a) del terzo comma dell'articolo 7 le parole: "commissione zootecnica provinciale di cui all'articolo 11" sono sostituite dalle seguenti: "struttura provinciale competente in materia di agricoltura";  l) nella lettera b) del terzo comma dell'articolo 7 le parole: "alla predetta commissione" sono sostituite dalle seguenti: "alla struttura provinciale competente in materia di agricoltura";  m) nel primo comma dell'articolo 8 le parole: "commissione zootecnica di cui all'articolo 11" sono sostituite dalle seguenti: "struttura provinciale competente in materia di agricoltura";  n) nella lettera c) del quarto comma e nel quinto comma dell'articolo 8 le parole: "commissione zootecnica provinciale di cui all'articolo 11" sono sostituite dalle seguenti: "struttura provinciale competente in materia di agricoltura";  o) nel nono comma dell'articolo 8 le parole: "dalla commissione di cui all'articolo 11. La commissione medesima" sono sostituite dalle seguenti: "dalla struttura provinciale competente in materia di agricoltura. Questa struttura";  p) nel secondo comma dell'articolo 10 le parole: "commissione zootecnica provinciale di cui all'articolo 11" sono sostituite dalle seguenti: "struttura provinciale competente in materia di agricoltura";  q) nel primo comma e nel decimo comma dell'articolo 12 le parole: ", su proposta della commissione zootecnica provinciale di cui all'articolo 11," sono soppresse;  r) nel dodicesimo comma dell'articolo 12 le parole: "commissione zootecnica provinciale di cui all'articolo 11" sono sostituite dalle seguenti: "struttura provinciale competente in materia di agricoltura";  s) nel primo e nel secondo comma dell'articolo 13 le parole: "commissione zootecnica provinciale di cui all'articolo 11" sono sostituite dalle seguenti: "struttura provinciale competente in materia di agricoltura";  t) nel primo comma dell'articolo 14 le parole: "dalla commissione zootecnica provinciale come integrata a termini del terzo comma dell'articolo 6" sono sostituite dalle seguenti: "dalla struttura provinciale competente in materia di agricoltura";  u) nel secondo comma dell'articolo 14 le parole: "alla commissione zootecnica provinciale, su modello conforme a quello prescritto dalla commissione medesima" sono sostituite dalle seguenti: "alla struttura provinciale competente in materia di agricoltura, su modello conforme a quello prescritto dalla struttura stessa";  v) nel primo comma dell'articolo 16 le parole: "su proposta della commissione zootecnica provinciale di cui all'articolo 11" sono soppresse;  w) nel secondo comma dell'articolo 16 le parole: "La predetta commissione provinciale" sono sostituite dalle seguenti: "La struttura provinciale competente in materia di agricoltura";  x) nel terzo comma dell'articolo 16 le parole: "commissione zootecnica provinciale" sono sostituite dalle seguenti: "struttura provinciale competente in materia di agricoltura";  y) nel quarto, nel sesto e nel decimo comma dell'articolo 17 le parole: "commissione zootecnica provinciale di cui all'articolo 11" sono sostituite dalle seguenti: "struttura provinciale competente in materia di agricoltura".  4. Nel comma 2 dell'articolo 16 della legge provinciale 28 marzo 2012, n. 4 (legge provinciale sugli animali d'affezione), le parole: "sentita la commissione prevista dall'articolo 7" sono sostituite dalle seguenti: "sentita la commissione provinciale per la protezione degli animali di affezione".  5. Alla legge provinciale 2 maggio 1990, n. 13 (legge provinciale sull'immigrazione), sono apportate le seguenti modificazioni:  a) gli articoli da 2 a 6 sono abrogati;  b) nel comma 3 dell'articolo 10 le parole: "sentito il parere della consulta, di cui all'articolo 2," sono soppresse;  c) nel comma 4 dell'articolo 16 le parole: ", sentito il parere del comitato esecutivo della consulta," sono soppresse.  6. L'articolo 17 della legge provinciale 12 settembre 1994, n. 4, e le lettere z), aa) e bb) del comma 1 dell'articolo 7 della legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3, modificativi della legge provinciale sull'immigrazione, sono abrogati.  7. Alla legge provinciale 6 maggio 1980, n. 10 (Istituzione di un sistema informativo elettronico provinciale) sono apportate le seguenti modificazioni:  a) nel quarto comma dell'articolo 5 le parole: "previo parere del comitato per l'informatica nominato ai sensi dell'articolo 7 della legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4 e" sono soppresse;  b) il quinto comma dell'articolo 5 è abrogato;  c) l'articolo 7 è abrogato.  8. Il capo I della legge provinciale 31 ottobre 1983 n. 35 (Disciplina degli interventi volti a prevenire e rimuovere gli stati di emarginazione), e gli articoli 44 e 45 della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14, sono abrogati.  9. Gli articoli 8 e 9 della legge provinciale 16 luglio 1990, n. 21 (legge provinciale sullo sport), e il comma 2 dell'articolo 28 della legge provinciale 7 luglio 1997, n. 10, sono abrogati.  10. L'articolo 6 della legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16 (legge provinciale sui trasporti), e le lettere tt) e uu) del comma 1 dell'articolo 7 della legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3, sono abrogati.  11. Gli articoli 5 e 6 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa), sono abrogati.  12. Alla legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (legge provinciale sulle scuole dell'infanzia), sono apportate le seguenti modificazioni:  a) nel comma 1 dell'articolo 3 bis le parole: ", sentito il comitato tecnico provinciale per la scuola dell'infanzia di cui all'articolo 18" sono soppresse;  b) l'articolo 18 è abrogato.  13. L'articolo 8 della legge provinciale 15 novembre 1988, n. 34, modificativo della legge provinciale sulle scuole dell'infanzia, è abrogato. |  | **Art. 81 LP 4/03**  Domande  1.   Chi intende contrassegnare i propri prodotti come geneticamente non modificati presenta domanda alla struttura provinciale competente. Nella domanda sono evidenziati i seguenti dati e dichiarazioni:  a)   composizione del prodotto;  b)   procedimento di produzione;  c)   dichiarazione che il prodotto è geneticamente non modificato;  d)   dichiarazione che il prodotto proviene dal Trentino.  2.   All'istruttoria e alla definizione delle domande presentate e al rilascio del contrassegno con la dicitura "geneticamente non modificato" provvedono rispettivamente il comitato per i prodotti geneticamente non modificati di cui all'articolo 82 e la struttura provinciale competente secondo le disposizioni previste dagli articoli 83, 84 e 85.  Art. 83  Istruttoria delle domande  1.   La struttura provinciale competente accerta la validità e la regolarità della domanda presentata ai sensi dell'articolo 81 e ~~la sottopone all'istruttoria del comitato, corredandola di una apposita relazione illustrativa. Il comitato~~ verifica i dati riportati nella domanda e i prodotti per i quali è stato richiesto il contrassegno "geneticamente non modificato", e può disporre che siano effettuate analisi da parte di laboratori accreditati con spese a carico del richiedente.  2.   Omissis  3.   I dati e i prodotti riportati nella domanda sono verificati ogni tre anni con apposite analisi di laboratorio con spese a carico del titolare del diritto all'uso del contrassegno. I metodi di analisi devono corrispondere allo stato della tecnica. Per alcuni prodotti il comitato può prescrivere un piano di analisi periodiche.  4.   Possono essere effettuati controlli a campione, non soggetti a pagamento, secondo i criteri e le modalità previsti dal regolamento di esecuzione di questo capo.  Art. 84  Rilascio del contrassegno  1.   Se l'istruttoria di cui all'articolo 83 ha esito favorevole, il comitato conferisce al richiedente il diritto di contraddistinguere il prodotto con il contrassegno "geneticamente non modificato". Il rilascio del contrassegno è effettuato dalla struttura provinciale competente, con spese a carico del richiedente.  2. 3. Omissis  4.   Se il prodotto non soddisfa più i requisiti richiesti per il rilascio del contrassegno, il comitato revoca il diritto all'uso del contrassegno e il prodotto è cancellato dalla banca dati di cui al comma 5.  **Art. 16 LP 4/2012**  Promozione delle associazioni  1.   La Provincia favorisce le associazioni che operano a tutela degli animali nel territorio provinciale mediante la concessione di contributi in misura non superiore all'80 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, per la realizzazione di attività finalizzate:  a)   alla custodia e all'assistenza degli animali d'affezione;  b)   al censimento e all'assistenza delle colonie feline;  c)   allo studio e alla divulgazione per la promozione della conoscenza delle tematiche connesse alla corretta convivenza fra uomo e animale in ambito urbano.  2.   La Giunta provinciale, sentita la commissione prevista dall'articolo 7, disciplina i criteri per la determinazione dei contributi e le loro modalità di erogazione.  **LP 35/83**  Capo I  Comitato per lo studio dei problemi relativi all'emarginazione  **Art. 8 LP 21/90**  1.   È istituito il comitato tecnico provinciale per lo sport quale organo consultivo e di proposta della Giunta provinciale.  Art. 9  1.   Spetta al comitato tecnico provinciale per lo sport:  **Art. 6 LP 16/93**  Comitato tecnico-consultivo dei trasporti  1.   È istituito, quale organo di consulenza tecnica della Provincia in materia di servizi pubblici di trasporto di interesse provinciale, il comitato tecnico-consultivo dei trasporti.  **LP 21/92**  Capo II  Comitato per l'edilizia abitativa  Art. 5  Istituzione e composizione  Art. 6  Attribuzioni del CEA  Art. 3 bis LP 13/77  Orientamenti dell'attività educativa  1.   Gli orientamenti dell'attività educativa della scuola dell'infanzia sono emanati, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Giunta provinciale su deliberazione della Giunta provinciale, ~~sentito il comitato tecnico provinciale per la scuola dell'infanzia di cui all'articolo 18~~. Gli orientamenti emanati ai sensi del presente articolo potranno trovare applicazione non prima dell'anno scolastico successivo a quello della loro emanazione.  Art. 18  Comitato tecnico provinciale per la scuola dell'infanzia |  | **Art. 29. - Modificazioni di disposizioni connesse alla riorganizzazione di organi collegiali**  *Ai sensi dell’articolo 38. comma 4, della legge provinciale n. 3 del 2006, la Giunta provinciale approva un secondo regolamento stralcio riguardante numerosi organi collegiali, riducendone i componenti e*  *semplificandone la disciplina. Queste modifiche legislative sono necessarie al fine di coordinare i testi legislativi con la nuova disciplina regolamentare.* |

**LEGGE PROVINCIALE 16 giugno 2006, n. 3**

Art. 32

Agenzie

1.   Per lo svolgimento di attività di servizio pubblico oppure di supporto tecnico o scientifico che necessitano di un elevato grado di autonomia tecnica, operativa, amministrativa e contabile la Provincia si avvale delle agenzie individuate dall'allegato A, quali organi alle dirette dipendenze della Provincia. L'istituzione di nuove agenzie è disposta con legge provinciale; con atto organizzativo approvato con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, può essere disposta la trasformazione, la soppressione o l'accorpamento delle agenzie, eventualmente attribuendo le relative competenze ad altre strutture, agenzie o a enti pubblici strumentali e ridefinendo il livello della relativa dirigenza; in caso di attribuzione delle competenze a strutture provinciali, la Giunta provinciale è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni di bilancio. L'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente istituita con [legge provinciale 11 settembre 1995, n. 11](http://www.consiglio.provincia.tn.it/banche_dati/doc_dispatcher.it.asp?app=clex&at_id=851&do_id=24985&type=testo&pagetype=fogl&blank=Y), rimane disciplinata dalla predetta legge provinciale per quanto riguarda i profili previsti dal comma 4, lettere a), d), e) e f).

2.   L'ordinamento delle agenzie provinciali è disciplinato da questa legge e da atti organizzativi approvati con deliberazione della Giunta provinciale.

3.   Le attività e i compiti di ciascuna agenzia sono previsti dalle leggi istitutive, ferma, in ogni caso, la riserva della capacità processuale in capo alla Provincia. La Giunta provinciale, con l'atto organizzativo previsto dal comma 2, può prevedere l'integrazione delle attività e compiti, secondo un criterio di omogeneità. Nel caso di modifica o di integrazione dei compiti l'atto organizzativo può modificare la denominazione dell'agenzia.

4.   Gli atti organizzativi disciplinano in particolare, per ciascuna agenzia:

a)   gli organi, il loro funzionamento e le loro attribuzioni;

b)   la struttura dell'organizzazione e il funzionamento delle strutture operative;

c)   le modalità per l'utilizzo del personale e dei beni anche immobili e delle relative attrezzature della Provincia, nonché la facoltà di assunzione diretta di personale e di acquisizione di beni e di altre risorse organizzative, nel rispetto delle leggi vigenti nelle singole materie e dei contratti collettivi di lavoro;

d)   gli strumenti di programmazione dell'attività, compresi i bilanci, nell'ambito degli atti di programmazione e d'indirizzo nonché delle direttive adottati dalla Giunta provinciale in base alle leggi che disciplinano le specifiche materie;

e)   gli strumenti di verifica dei risultati dell'attività rispetto agli obiettivi prefissati anche sotto il profilo finanziario, compresi i conti consuntivi;

f)   i poteri di direttiva, d'indirizzo, sostitutivi e di controllo della Giunta provinciale, anche individuando gli atti soggetti all'approvazione della Giunta; in tal caso sono previsti termini perentori non superiori a trenta giorni, decorsi i quali gli atti si considerano approvati; nell'esercizio dei poteri sostitutivi e di controllo è assicurato il contraddittorio con gli organi dell'agenzia prima dell'assunzione di provvedimenti negativi, di annullamento o di sostituzione;

g)   i rapporti organizzativi e funzionali, nonché quelli giuridici ed economici tra la Provincia e l'agenzia, nonché le modalità e le forme per assicurare il coordinamento dei programmi e dell'attività dell'agenzia con quelli del dipartimento di riferimento;

h)   la stipula di un contratto di servizio o l'approvazione di un programma di attività di durata corrispondente alla legislatura, aggiornabile annualmente, che prevede obiettivi, standard di servizio, prestazioni, risorse da acquisire da terzi e dal bilancio provinciale mediante tariffe da applicare e prestazioni erogate oppure mediante finanziamenti ricorrenti o una tantum, modalità di verifica e valutazione dei risultati.

5.   In relazione alle peculiari caratteristiche dell'attività dell'agenzia l'atto organizzativo può prevedere, inoltre:

a)   la costituzione di un consiglio di amministrazione, al quale compete l'approvazione dei programmi, dei bilanci e dei conti consuntivi, nonché dei regolamenti interni di organizzazione; la facoltà o l'obbligo dell'agenzia di dotarsi di organismi consultivi tecnico-scientifici; alla Giunta provinciale o al consiglio di amministrazione, inoltre, compete la nomina del presidente e, se occorre, del vicepresidente;

b)   le modalità per assicurare la partecipazione ai processi decisionali e di verifica dei risultati da parte di specifiche categorie di utenti o di operatori economici o sociali o professionali nonché di istituzioni pubbliche o private;

c)   la facoltà dell'agenzia di avvalersi di personale individuato direttamente sulla base del curriculum professionale, dal quale risulti il possesso di elevata professionalità, competenza ed esperienza scientifica o tecnica o amministrativa, mediante contratti di lavoro a tempo determinato; in tali casi sono comunque previsti i limiti numerici e di durata dei contratti.

6.   Fra gli organi dell'agenzia sono previsti, comunque:

a)   il dirigente, nominato dalla Giunta provinciale, al quale competono tutti i poteri di amministrazione dell'agenzia, salvo quanto espressamente riservato al consiglio di amministrazione se istituito; in ogni caso è fatta salva la facoltà dei dirigenti dell'agenzia di delegare compiti e atti secondo quanto disposto dagli articoli 16 e 17 della [legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7](http://www.consiglio.provincia.tn.it/banche_dati/doc_dispatcher.it.asp?app=clex&at_id=826&do_id=25419&type=testo&pagetype=fogl&blank=Y) (Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento); il dirigente dell'agenzia è equiparato a dirigente di servizio, salva diversa previsione della legge istitutiva; al dirigente dell'agenzia, ancorché dotato della rappresentanza legale di essa, si applica l'articolo 16, comma 1, lettera g), della [legge sul personale della Provincia](http://www.consiglio.provincia.tn.it/banche_dati/doc_dispatcher.it.asp?app=clex&at_id=826&do_id=25419&type=testo&pagetype=fogl&blank=Y);

b)   i revisori dei conti, nominati dalla Giunta provinciale, anche come collegio formato da non più di tre componenti effettivi e due supplenti. Il revisore unico o il presidente, nel caso di collegio, sono scelti fra i soggetti iscritti al registro dei revisori legali o tra i funzionari dell'amministrazione provinciale che abbiano maturato un'esperienza in materia finanziario-contabile di almeno cinque anni;

c)   omissis

7.   Salvo quanto previsto da quest'articolo, la disciplina del personale, dei contratti e della contabilità dell'agenzia è quella della normativa provinciale vigente in materia e dai contratti collettivi di lavoro dei comparti di riferimento. Il regolamento di esecuzione può prevedere specifiche norme in relazione alle peculiari caratteristiche dell'attività e dei compiti attribuiti all'agenzia, nel rispetto dei principi desumibili dalla normativa provinciale in materia di personale.

8.   Gli atti organizzativi prevedono le disposizioni transitorie per la costituzione, la trasformazione, la fusione o la soppressione delle agenzie provinciali, anche con riferimento alle relative modalità e all'utilizzazione del personale dipendente.

8 bis. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti gli strumenti e le modalità per la programmazione degli interventi demandati alla competenza dell'agenzia.

9.   Laddove questa legge prevede nuove agenzie o nuovi enti pubblici o privati oppure la trasformazione della loro forma giuridica, questi diventano operanti nei tempi e nei modi previsti dall'atto organizzativo che li disciplina. Fino a tale data continuano a operare le strutture e gli enti esistenti alla data di entrata in vigore di questa legge, e continuano ad osservarsi le norme legislative e regolamentari vigenti.

9 bis. Per ragioni di semplificazione operativa la Giunta provinciale può disporre che alle spese di intervento e funzionamento dell'agenzia si provveda a carico diretto del bilancio provinciale, con le modalità previste per le strutture organizzative ordinarie, intendendosi sostituito l'organo dell'agenzia a quello della Provincia. In tal caso l'agenzia non adotta i documenti contabili previsti dal comma 4, lettera d), e non è attivo l'organo previsto dal comma 6, lettera b). Per le agenzie individuate dalla Giunta provinciale l'adozione degli atti di competenza della Giunta è proposta direttamente dal dirigente dell'agenzia.

9 ter. I dipendenti provinciali vincitori di un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura dell'incarico di dirigente degli enti strumentali della Provincia, al termine del periodo di aspettativa, in caso di rientro, sono inquadrati nella qualifica di dirigente ed iscritti nell'albo dei dirigenti della Provincia.

9 quater. La Giunta provinciale approva criteri per determinare i compensi e i rimborsi spese spettanti ai componenti, o loro delegati, degli organi delle agenzie della Provincia e degli enti strumentali previsti nell'articolo 33, comma 1, lettere a) e b). Per i componenti esterni i compensi non possono comunque superare i limiti previsti nell'articolo 58, comma 6, della [legge sul personale della Provincia](http://www.consiglio.provincia.tn.it/banche_dati/doc_dispatcher.it.asp?app=clex&at_id=826&do_id=25419&type=testo&pagetype=fogl&blank=Y). Per i componenti che siano dipendenti della Provincia o degli enti strumentali si applica la misura determinata ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, della [legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4](http://www.consiglio.provincia.tn.it/banche_dati/doc_dispatcher.it.asp?app=clex&at_id=515&do_id=22164&type=testo&pagetype=fogl&blank=Y) (Compensi ai componenti delle commissioni, consigli e comitati, comunque denominati, istituiti presso la Provincia di Trento) ([28](http://www.consiglio.provincia.tn.it/banche_dati/codice_provinciale/clex_documento_camp.it.asp?pagetype=camp&app=clex&at_id=15067&type=testo&blank=N&ZID=7573817#2007-09-13-12-50-20)).

Art. 35

Società per la formazione permanente del personale

1.   Per la realizzazione di programmi di attività di formazione rivolta ai dipendenti della Provincia, dei rispettivi enti funzionali, delle società o consorzi dalla stessa controllati, anche in relazione ai fabbisogni formativi connessi al reclutamento di nuovo personale, nonché per altre attività formative e di divulgazione, la Provincia è autorizzata a partecipare fino all'importo di 350.000 euro ad una società di capitali consortile i cui soci siano enti pubblici, consorzi o società cooperative formati esclusivamente da enti pubblici.

2.   La società svolge in particolare le seguenti attività:

a)   attua iniziative di progettazione, gestione, valutazione e certificazione di attività formative, anche di carattere tecnico o addestrativo, per il personale della Provincia, degli enti dipendenti dalla stessa, delle società o consorzi dalla stessa controllati;

b)   realizza iniziative formative finalizzate alla preparazione degli aspiranti ai concorsi o ad altre forme di assunzione previste dagli ordinamenti degli enti, società o consorzi interessati di cui alla lettera a);

c)   promuove forme di collaborazione e di coordinamento fra i diversi soggetti della formazione e dell'aggiornamento, che le consentano di rapportarsi a realtà analoghe a livello nazionale e internazionale anche attraverso la creazione di accordi; in tale ambito promuove, altresì, specifiche intese e accordi di programma con il Consorzio dei comuni trentini;

**d)   attua i programmi di attività definiti dagli enti soci, anche congiuntamente, sulla base di accordi quadro o d'indirizzo concordati tra i medesimi.**

3.   La partecipazione della Provincia alla società è autorizzata alla condizione che la partecipazione medesima avvenga in misura non inferiore al 51 per cento del capitale sociale. Entro sei mesi dall'acquisto delle quote, la Provincia promuove le modificazioni statutarie volte a prevedere:

a)   la partecipazione della Provincia in misura non inferiore al 51 per cento del capitale sociale, anche in caso di aumento dello stesso;

b)   la nomina da parte della Provincia della maggioranza dei componenti il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale ai sensi dell'articolo 2449 del codice civile;

c)   l'eventuale concorso dei soci al sostegno delle attività, di specifici progetti e del funzionamento della società attraverso contributi annuali o con la messa a disposizione gratuita di beni, sedi, attrezzature e servizi anche tecnologici o informatici.

3 bis. La Provincia, inoltre, è autorizzata a concedere alla società finanziamenti per attività di alta formazione relativa ad assi strategici del programma di sviluppo provinciale, secondo i criteri e le modalità stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.

4.   Nel caso in cui la Provincia partecipi alla costituzione della società, le previsioni di cui al comma 3 devono essere contenute nell'atto costitutivo e nello statuto ([34](http://www.consiglio.provincia.tn.it/banche_dati/codice_provinciale/clex_documento_camp.it.asp?pagetype=camp&app=clex&at_id=15067&type=testo&blank=N&ZID=7573817#2008-01-09-10-22-39)).

Art. 39

Agenzia provinciale per le risorse idriche e l'energia (APRIE)

1.   In relazione alla nuova organizzazione delle strutture della Provincia da definire secondo le modalità previste da questo capo è istituita l'agenzia provinciale per l'energia.

2.   L'agenzia provinciale per l'energia può essere articolata in servizi nel numero massimo di due ~~e svolge le seguenti funzioni e attività~~:

~~0a)   adempimenti concernenti le concessioni e gli altri provvedimenti di utilizzazione delle acque pubbliche nelle varie forme d'uso, classificate sia come grandi che piccole derivazioni, comprese le acque sotterranee;~~

~~1a)   vigilanza sul corretto utilizzo delle risorse idriche;~~

~~2a)   determinazione dei canoni dovuti per l'utilizzazione delle acque pubbliche, nonché determinazione e ripartizione dei sovracanoni e degli altri oneri dovuti per l'uso idroelettrico delle acque;~~

~~a)   consulenza e supporto tecnico e amministrativo alla Giunta provinciale in materia di energia e di pianificazione energetica;~~

~~b)   promozione di iniziative di coordinamento delle imprese che erogano servizi energetici di interesse pubblico e a favore degli utenti;~~

~~c)   raccolta e analisi dei dati e delle informazioni a supporto della pianificazione energetica a livello locale e per la valutazione dell'organizzazione e dello stato dei servizi erogati sul territorio;~~

~~d)   gestione dell'energia elettrica spettante alla Provincia ai sensi dell'articolo 13 dello~~ [~~Statuto speciale~~](http://www.consiglio.provincia.tn.it/banche_dati/doc_dispatcher.it.asp?app=clex&at_id=391&do_id=25439&type=testo&pagetype=fogl&blank=Y) ~~e di quella acquisita ai sensi dell'articolo 8 del~~ [~~decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235~~](http://www.consiglio.provincia.tn.it/banche_dati/doc_dispatcher.it.asp?app=clex&at_id=388&do_id=16010&type=testo&pagetype=fogl&blank=Y)~~;~~

~~e)   attuazione della normativa provinciale di incentivazione nel settore energetico e in particolare per il risparmio e l'efficienza energetica negli usi finali;~~

~~f)   rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni di competenza della Provincia previste dalla normativa statale e provinciale in materia di energia, nonché vigilanza e controllo nei confronti dei soggetti titolari delle stesse;~~

~~g)   promozione del risparmio e dell'efficienza energetica negli usi finali, anche attraverso la ricerca, la sperimentazione, la realizzazione o il finanziamento di progetti e interventi presso le utenze pubbliche individuate nel piano di cessione dell'energia previsto dall'articolo 21 della~~ [~~legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4~~](http://www.consiglio.provincia.tn.it/banche_dati/doc_dispatcher.it.asp?app=clex&at_id=837&do_id=24683&type=testo&pagetype=fogl&blank=Y)~~;~~

~~g bis) finanziamenti a favore di enti locali per la realizzazione di progetti e piani finalizzati al completamento delle infrastrutture del sistema elettrico provinciale e al risanamento delle infrastrutture stesse per esigenze di carattere urbanistico e paesaggistico, secondo modalità definite dalla Giunta provinciale;~~

~~g ter) finanziamenti a favore di enti locali per apporti al capitale o ai fondi di dotazione dei soggetti da essi partecipati, destinati alla realizzazione di iniziative di completamento della rete provinciale di gas naturale, secondo modalità definite dalla Giunta provinciale.~~

2 bis. I soggetti che esercitano attività di ricerca, produzione, stoccaggio, conservazione, trasporto e distribuzione di energia sul territorio provinciale, a richiesta dell'Agenzia provinciale per l'energia, devono fornire le informazioni e i documenti per l'esercizio dei compiti istituzionali dell'agenzia, nel rispetto delle norme in materia di tutela dei dati personali e del segreto industriale.

~~3.   Il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 32 nel prevedere la soppressione dell'azienda speciale provinciale per l'energia (ASPE) di cui alla~~ [~~legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4~~](http://www.consiglio.provincia.tn.it/banche_dati/doc_dispatcher.it.asp?app=clex&at_id=837&do_id=24683&type=testo&pagetype=fogl&blank=Y)~~, dispone il trasferimento all'agenzia dei rapporti giuridici in essere di ASPE e, in tale ambito, il trasferimento del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato dipendente dell'azienda nel ruolo unico del personale della Provincia nel rispetto del trattamento giuridico-economico acquisito; per il personale a tempo determinato la Provincia subentra fino alla scadenza del contratto di lavoro. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabilite le equiparazioni per l'inquadramento del suddetto personale. Le partecipazioni azionarie di ASPE sono acquisite al patrimonio della Provincia.~~

~~4.   In prima applicazione di questa legge, il regolamento di definizione dell'organizzazione dell'agenzia provinciale per l'energia istituita da quest'articolo, adottato nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 32, è deliberato dalla Giunta provinciale nella medesima seduta in cui sono deliberati i regolamenti di organizzazione previsti dagli articoli 29 e 30. Il regolamento previsto dall'articolo 30 non può prevedere strutture per l'esercizio di attività e compiti attribuiti all'agenzia provinciale per l'energia (~~[~~42~~](http://www.consiglio.provincia.tn.it/banche_dati/codice_provinciale/clex_documento_camp.it.asp?pagetype=camp&app=clex&at_id=15067&type=testo&blank=N&ZID=7573817#2007-01-11-14-24-08)~~).~~

Art. 39 bis

Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti

1.   Per favorire l'economicità e la razionalizzazione dei processi gestionali degli enti appartenenti al sistema pubblico provinciale e degli enti locali, ~~previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali~~, è istituita l'agenzia provinciale per gli appalti e i contratti. ~~L'intesa può prevedere che le funzioni dell'agenzia siano attivate in tempi diversi.~~ Resta ferma la possibilità per l'agenzia di svolgere specifici compiti e attività di carattere operativo, mediante appalto di servizi.

~~2.   L'agenzia svolge le seguenti attività e compiti:~~

~~a)   acquisizione di servizi e forniture, anche nelle forme previste dall'articolo 39 bis, comma 1, lettere b) e c), della~~ [~~legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23~~](http://www.consiglio.provincia.tn.it/banche_dati/doc_dispatcher.it.asp?app=clex&at_id=734&do_id=25345&type=testo&pagetype=fogl&blank=Y) ~~(legge sui contratti e sui beni provinciali), operando quale centrale di acquisto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi;~~

~~b)   a seguito di procedure per la scelta del contraente, aggiudicazione di lavori e di opere e affidamento di incarichi di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione;~~

~~b bis) gestione degli strumenti elettronici di acquisto e del mercato elettronico istituito ai sensi dell'articolo 328 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE");~~

~~c)   assistenza e consulenza ai candidati e agli offerenti per l'aggiudicazione di un contratto pubblico, relativamente alle informazioni sulle norme vigenti nel luogo di affidamento e di esecuzione del contratto, sugli obblighi fiscali, sulla tutela dell'ambiente, sulle disposizioni in materia di sicurezza e condizioni di lavoro e su tutte le altre norme da rispettare nell'esecuzione del contratto;~~

~~c bis) assistenza e consulenza a favore delle amministrazioni aggiudicatrici in materia di esecuzione di contratti di lavori pubblici, anche a mezzo di idoneo organismo individuato ai sensi dell'articolo 32, comma 5, lettera a);~~

~~d)   effettuazione delle procedure per l'assunzione del personale con rapporto di lavoro subordinato e svolgimento delle attività amministrative e gestionali connesse al rapporto di lavoro, fermi restando i poteri datoriali in capo ai soggetti indicati nel comma 3.~~

~~2 bis. L'agenzia opera come centrale di committenza relativamente alle attività e ai compiti previsti dal comma 2, lettere a) e b).~~

3.   L'agenzia svolge i propri servizi a favore:

a)   della Provincia e degli enti strumentali previsti dall'articolo 33, comma 1, lettera a);

b)   degli enti strumentali previsti dall'articolo 33, comma 1, lettere b) e c) - escluse le funzioni previste dal comma 2, lettera d) - per il personale assunto con contratto di diritto privato;

c)   dei comuni e delle comunità;

d)   delle aziende pubbliche di servizi alla persona;

e)   degli organismi di diritto pubblico a cui è applicabile la normativa provinciale sui lavori pubblici;

e bis) delle altre amministrazioni aggiudicatrici individuate dall'articolo 2, comma 1, della [legge provinciale sui lavori pubblici](http://www.consiglio.provincia.tn.it/banche_dati/doc_dispatcher.it.asp?app=clex&at_id=983&do_id=25395&type=testo&pagetype=fogl&blank=Y), limitatamente alle attività e ai compiti previsti dall'articolo 39 bis, comma 1, lettera b), della [legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23](http://www.consiglio.provincia.tn.it/banche_dati/doc_dispatcher.it.asp?app=clex&at_id=734&do_id=25345&type=testo&pagetype=fogl&blank=Y) (legge sui contratti e sui beni provinciali);

e ter) degli enti finanziati in via ordinaria con risorse della finanza provinciale, anche per il tramite di altri enti del settore pubblico provinciale, limitatamente alle attività e ai compiti previsti dall'articolo 39 bis, comma 1, lettera b), della [legge sui contratti e sui beni provinciali](http://www.consiglio.provincia.tn.it/banche_dati/doc_dispatcher.it.asp?app=clex&at_id=734&do_id=25345&type=testo&pagetype=fogl&blank=Y). La Giunta provinciale può specificare i criteri per l'individuazione di questi enti.

~~3.1. L'agenzia svolge i propri servizi nei confronti dei soggetti previsti dal comma 3, lettere b), c) e d) sulla base di quanto previsto dalla carta dei servizi adottata dall'agenzia o, se i predetti soggetti evidenziano specifiche esigenze, previa convenzione.~~

~~3 bis. I soggetti indicati nelle lettere a) e b) del comma 3 si avvalgono dell'agenzia secondo tempi e modalità individuati con deliberazione della Giunta provinciale.~~

~~4.   L'organizzazione e il funzionamento dell'agenzia, che può essere articolata in servizi in relazione all'entità del personale assegnato e alla complessità delle funzioni svolte, sono disciplinati dal regolamento previsto dall'articolo 32. Il regolamento, nel caso previsto dal comma 3, lettera c), assicura un'adeguata rappresentanza degli enti locali nel consiglio di amministrazione e prevede la presenza di un componente designato dal Consiglio delle autonomie locali. Inoltre prevede la riorganizzazione delle strutture provinciali competenti per le materie attribuite all'agenzia.~~

5.   Con deliberazione della Giunta provinciale sono determinati i criteri e le modalità per l'individuazione e la messa a disposizione della Provincia di personale degli enti strumentali indicati nell'allegato A e, previo parere del Consiglio delle autonomie locali, criteri e modalità per la definizione delle convenzioni previste dal comma 3.1., in riferimento ai comuni e alle comunità. Nelle medesime convenzioni può essere prevista la messa a disposizione dell'agenzia di personale dipendente delle comunità, degli enti locali, delle aziende pubbliche di servizi alla persona nonché degli organismi provinciali rappresentativi dei comuni trentini.

~~6.   Per favorire un più ampio coinvolgimento degli enti locali nella realizzazione delle finalità indicate dal comma 1, in alternativa alla costituzione dell'agenzia la Provincia, previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali, può promuovere la costituzione di un consorzio di diritto pubblico per lo svolgimento delle attività previste da questo articolo, con le modalità indicate nei commi 2, 3 e 5. Al consorzio si applica l'articolo 13, comma 2, lettera b), e comma 2 bis. Lo statuto del consorzio deve prevedere la possibilità della successiva partecipazione al consorzio degli enti locali che lo richiedono.~~

~~7.   Se si opta per la costituzione del consorzio dopo la costituzione dell'agenzia, con regolamento sono definite la data e le modalità di soppressione dell'agenzia, i tempi e le modalità per il subentro del consorzio nei rapporti giuridici.~~

8.   La Provincia è autorizzata ad assegnare all'agenzia ~~o al consorzio~~ le somme per le spese di funzionamento, avvalendosi di quote di stanziamento destinate al funzionamento dell'amministrazione provinciale~~. La Provincia, inoltre, può mettere a disposizione gratuita del consorzio beni, sedi, attrezzature e servizi anche tecnologici e informatici.~~ In sede di primo avvio dell'agenzia la Provincia può sostenere direttamente, a carico del bilancio provinciale, le spese per il funzionamento dell'agenzia ([43](http://www.consiglio.provincia.tn.it/banche_dati/codice_provinciale/clex_documento_camp.it.asp?pagetype=camp&app=clex&at_id=15067&type=testo&blank=N&ZID=7573817#2008-01-09-10-25-07)).

Art. 39 ter

Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche (APIAE)

1.   Per rendere più efficace l'attività di concessione ed erogazione di aiuti, contributi e agevolazioni finanziarie comunque denominati a favore degli imprenditori e degli altri soggetti operanti in tutti i settori economici, a eccezione di quello agricolo, è istituita, ai sensi dell'articolo 32, l'Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche (APIAE).

2.   L'APIAE può essere articolata in servizi nel numero massimo di due ~~e svolge le seguenti funzioni e attività~~:

~~a)   la concessione e l'erogazione di aiuti, di contributi e di agevolazioni finanziarie comunque denominate previste dalla normativa provinciale, nonché le connesse attività di verifica e controllo;~~

~~b)   la cura dei rapporti con i consorzi di garanzia collettiva fidi presenti in provincia di Trento e con gli enti creditizi di cui all'articolo 15 della~~ [~~legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6~~](http://www.consiglio.provincia.tn.it/banche_dati/doc_dispatcher.it.asp?app=clex&at_id=898&do_id=25413&type=testo&pagetype=fogl&blank=Y) ~~(Interventi della Provincia autonoma di Trento per il sostegno dell'economia e della nuova imprenditorialità. Disciplina dei patti territoriali in modifica della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 e disposizione in materia di commercio), cui possono essere affidate le funzioni individuate dalla lettera a) di quest'articolo, ai sensi del medesimo articolo 15;~~

~~c)   l'attuazione di ogni altro intervento che le è affidato dalla Giunta provinciale in via straordinaria, entro tre anni dalla data di entrata in vigore di quest'articolo, per l'attuazione di politiche economiche e finanziarie anticongiunturali a favore dei settori economici, a eccezione di quello agricolo.~~

3.   Nell'agenzia non è istituito l'organo collegiale previsto dall'articolo 32, comma 6, lettera c).

4.   L'agenzia è resa operativa con la deliberazione assunta ai sensi dell'articolo 29, comma 4. Con questa deliberazione sono soppresse due strutture di secondo livello nei dipartimenti competenti nelle materie indicate nel comma 1. In relazione a quanto stabilito dagli articoli 29, comma 4, e 30, comma 1, alle strutture provinciali di primo e di secondo livello non possono essere attribuiti compiti già affidati all'APIAE da quest'articolo.

5.   La Provincia può assegnare somme all'agenzia per il suo funzionamento

Art. 39 quater

Agenzia per la depurazione

1.   Anche per realizzare le migliori condizioni per l'effettivo trasferimento alle comunità delle funzioni in materia di servizio idrico integrato da gestire nell'ambito unico provinciale previsto dall'articolo 13, comma 7 bis, è istituita l'agenzia provinciale per il servizio idrico, per l'espletamento dei compiti e delle attività relativi alla depurazione delle acque reflue.

2.   L'agenzia svolge i compiti e le attività connesse con la depurazione delle acque reflue, compresi il supporto tecnico alla Giunta provinciale per la pianificazione del servizio e la programmazione delle relative opere, per la realizzazione, la manutenzione e la gestione delle strutture e delle infrastrutture funzionali al servizio nonché degli impianti di pretrattamento e di trattamento dei rifiuti speciali presso i depuratori, previsti dall'articolo 95, comma 5, del [decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl.](http://www.consiglio.provincia.tn.it/banche_dati/doc_dispatcher.it.asp?app=clex&at_id=1431&do_id=25418&type=testo&pagetype=fogl&blank=Y) (Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti).

2 bis. Nei tempi e con le modalità individuati con atto organizzativo approvato con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, all'agenzia possono essere inoltre demandati compiti e attività inerenti:

a)   la gestione delle competenze in materia di rifiuti, compresi quelli speciali e pericolosi, non attribuite ad altre strutture provinciali;

b)   gli adempimenti tecnico-amministrativi relativi alla costruzione, alla sistemazione, alla manutenzione e alla bonifica degli impianti di raccolta, nonché quelli relativi al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti di competenza provinciale;

c)   la cura degli aspetti tecnici e istruttori per la bonifica e il ripristino ambientale delle aree individuate dalla Giunta provinciale; l'adozione dei conseguenti provvedimenti avviene secondo le indicazioni della Giunta provinciale.

3.   L'agenzia è disciplinata con l'atto organizzativo previsto all'articolo 32 e può essere articolata in non più di due servizi in relazione all'entità del personale assegnato e alla complessità delle funzioni svolte.

4.   Nell'agenzia non è istituito l'organo collegiale previsto dall'articolo 32, comma 6, lettera c).

5.   omissis

6.   La Provincia può assegnare somme all'agenzia per il suo funzionamento. Tra le entrate dell'agenzia sono comunque ricompresi i proventi per tariffe e canoni già spettanti alla Provincia ai sensi del vigente ordinamento nelle materie attribuite all'agenzia stessa; detti proventi spettano all'agenzia anche se relativi a rapporti giuridici sorti prima della costituzione dell'agenzia

Art. 39 octies

Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili

1.   Per garantire il carattere intersettoriale e rendere più efficaci le politiche provinciali per la promozione della famiglia e della natalità, sostenere lo sviluppo del benessere della comunità e in particolare dei giovani anche per il tramite delle politiche di pari opportunità, della promozione del servizio civile e dello sport è istituita, con atto organizzativo approvato dalla Giunta provinciale, l'Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili.

~~2.   L'agenzia svolge le seguenti funzioni e attività secondo quanto previsto dalla legislazione provinciale:~~

~~a)   la realizzazione degli interventi a sostegno del benessere familiare previsti della~~ [~~legge provinciale sul benessere familiare~~](http://www.consiglio.provincia.tn.it/banche_dati/doc_dispatcher.it.asp?app=clex&at_id=22329&do_id=24866&type=testo&pagetype=fogl&blank=Y)~~, se non di competenza di altri soggetti;~~

~~b)   la cura delle azioni a sostegno della natalità;~~

~~c)   la gestione degli standard famiglia a livello provinciale e sovraprovinciale;~~

~~d)   l'attuazione degli interventi inerenti le politiche a sostegno dei giovani;~~

~~e)   l'attuazione delle azioni a favore della promozione delle pari opportunità, garantendo il supporto all'attività della commissione provinciale per le pari opportunità fra uomo e donna e della consigliera di parità;~~

~~f)   la cura degli interventi di sostegno alle attività sportive, con particolare riferimento alla promozione delle stesse nel mondo giovanile;~~

~~g)   la promozione del servizio civile e la gestione delle connesse attività amministrative;~~

~~h)   la promozione dei campeggi socio-educativi e la cura delle relative attività amministrative;~~

~~i)   la promozione e la gestione del fondo per la valorizzazione e la professionalizzazione dei giovani, se non di competenza di altri enti strumentali;~~

~~j)   l'attuazione di ogni altro intervento che le è affidato dalla Giunta provinciale, in coerenza con le politiche previste dal comma 1.~~

3.   Con l'atto organizzativo sono dettate le disposizioni riguardanti le modalità per il coordinamento dei compiti affidati all'agenzia ai sensi del comma 2 con quelli attribuiti ad altre strutture organizzative provinciali.

4.   La Provincia può assegnare somme all'agenzia per il suo funzionamento.

5.   L'agenzia è diretta da personale con qualifica di dirigente e con incarico di dirigente generale ed è incardinata presso la direzione generale della Provincia.

6.   Per incarico dei comuni e delle comunità l'agenzia può esercitare le funzioni e attività di loro competenza, sulla base di un'apposita convenzione.

Art. 39 novies

Agenzia provinciale per le opere pubbliche

1.   Per rendere più efficiente l'attività di realizzazione delle opere pubbliche d'interesse provinciale, è istituita, ai sensi dell'articolo 32, l'Agenzia provinciale per le opere pubbliche.

2.   L'agenzia può essere articolata in servizi nel numero stabilito dall'atto organizzativo ~~e svolge le seguenti funzioni e attività~~:

~~a)   attività generali di pianificazione e proposta alla Giunta provinciale degli atti di programmazione delle opere pubbliche, se non attribuite dagli atti organizzativi ad altre strutture;~~

~~b)   progettazione di tutte le opere pubbliche di competenza della Provincia e degli enti strumentali, se non attribuite dagli atti organizzativi ad altre strutture;~~

~~c)   approvazione dei progetti delle opere indicate nella lettera b);~~

~~d)   direzione lavori, collaudo e tutte le attività connesse alle opere indicate nella lettera b);~~

~~e)   organizzazione delle conferenze di servizi necessarie per la realizzazione delle opere indicate nella lettera b);~~

~~f)   cura delle procedure espropriative necessarie per la realizzazione delle opere indicate nella lettera b) e di quelle richieste da altre strutture provinciali, dagli altri soggetti nonché dagli enti locali, se non ad essi trasferite;~~

~~g)   gestione della viabilità nel territorio provinciale, salve le attività trasferite alle comunità;~~

~~h)   altre attività connesse alle opere pubbliche individuate nell'atto organizzativo dell'agenzia.~~

3.   Per esigenze particolari l'agenzia può delegare una o più delle attività indicate dal comma 2 agli enti strumentali.

4.   Previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali la Giunta provinciale può autorizzare l'agenzia a stipulare accordi con i comuni e le comunità per la realizzazione delle opere pubbliche di loro competenza. Gli accordi prevedono anche la possibilità di mettere a disposizione dell'agenzia personale e risorse strumentali dei comuni e delle comunità.

5.   Previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali l'agenzia istituisce proprie articolazioni organizzative territoriali presso le comunità, per agevolare lo sviluppo delle attività indicate nel comma 4. In alternativa può stipulare accordi per avvalersi sul territorio delle strutture tecniche delle comunità.

6.   La Provincia può assegnare somme all'agenzia per i suoi interventi e per il suo funzionamento

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Testo Depositato DDL 16/XV** |  | **Testo vigente con modifiche** |  | **Note** |
| Capo VI  Disposizioni in materia di infrastrutture e lavori pubblici |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Art. 30  Modificazione dell'articolo 25 della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, e altre disposizioni in materia di società  1. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare con propria deliberazione le variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio 2014 e al relativo documento tecnico per utilizzare le risorse derivanti dalla cessione della quota detenuta dalla Provincia nella società istituita ai sensi dell'articolo 19 (Disposizioni per lo sviluppo della banda larga), comma 11 ter, della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10, effettuata secondo quanto previsto dall'articolo 18 (Disposizioni in materia di società partecipate dalla Provincia), comma 3 bis 1, della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1. Queste risorse sono destinate alle finalità dell'articolo 4 della legge provinciale 27 luglio 2012, n. 16 (Disposizioni per la promozione della società dell'informazione e dell'amministrazione digitale e per la diffusione del software libero e dei formati di dati aperti).  2. Le somme non ancora versate già autorizzate sull'unità previsionale di base 74.15.210 del bilancio provinciale per gli esercizi 2011 e 2012 sono destinate alle finalità dell'articolo 4 della legge provinciale n. 16 del 2012.  3. La Giunta provinciale è autorizzata a convertire le somme dell'articolo 25, comma 2, della legge provinciale n. 27 del 2010 in contributi in conto capitale, nel rispetto degli obiettivi stabiliti dall'articolo 79, comma 3, dello Statuto speciale.  4. Nel comma 4 dell'articolo 25 della legge provinciale n. 27 del 2010, relativo alle società controllate, le parole "1, 2 e 3" sono sostituite dalle seguenti: "1 e 3". |  | Art. 25  Disposizioni di spesa in materia di società controllate  1.   Per l'anno finanziario 2011 la Giunta provinciale è autorizzata a concedere a titolo di finanziamento soci la somma di 5 milioni di euro a Trentino network s.r.l.  2.   Per l'anno finanziario 2012 la Giunta provinciale è autorizzata a concedere a titolo di finanziamento soci la somma di 7 milioni di euro a Trentino network s.r.l.  3.   Per l'anno finanziario 2013 la Giunta provinciale è autorizzata a concedere a titolo di finanziamento soci la somma di 5 milioni di euro a Tecnofin trentina s.p.a.  4.   I finanziamenti previsti dai commi 1, 2 e 3 sono infruttiferi; la scadenza dei relativi rimborsi è fissata al 31 dicembre 2018.  5.   Per sostenere la realizzazione degli investimenti previsti dagli articoli 33 e 34 della [legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6](http://www.consiglio.provincia.tn.it/banche_dati/doc_dispatcher.it.asp?app=clex&at_id=898&do_id=25413&type=testo&pagetype=fogl&blank=Y) (legge provinciale sugli incentivi alle imprese), la Giunta provinciale è autorizzata a concedere a Trentino sviluppo s.p.a., a titolo di finanziamento soci, la somma di 20 milioni di euro a valere sull'esercizio finanziario 2011 e di 15 milioni di euro a valere sull'esercizio finanziario 2012. I finanziamenti sono infruttiferi; la scadenza dei relativi rimborsi è fissata al 31 dicembre 2021.  6.   La Provincia favorisce la partecipazione dei piccoli risparmiatori al capitale sociale delle società partecipate, in modo particolare nel settore energetico. La Giunta provinciale adotta specifiche direttive per le proprie società per il perseguimento delle finalità previste da questo comma ove ciò sia compatibile con la natura delle società.  7.   Per i fini di quest'articolo, con la tabella B sono autorizzate sul bilancio provinciale le seguenti spese:  a)   sull'unità previsionale di base 61.22.220: 20 milioni di euro per l'anno 2011, 15 milioni di euro per l'anno 2012, 5 milioni di euro per l'anno 2013;  b)   sull'unità previsionale di base 74.15.210: 5 milioni di euro per l'anno 2011, 7 milioni di euro per l'anno 2012.  8.   Per i fini dell'articolo 19 (Disposizioni per lo sviluppo della larga banda), comma 11 quater, della [legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10](http://www.consiglio.provincia.tn.it/banche_dati/doc_dispatcher.it.asp?app=clex&at_id=11773&do_id=25425&type=testo&pagetype=fogl&blank=Y), con la tabella B è autorizzata sul bilancio provinciale la spesa di 30 milioni di euro per il 2011 e 30 milioni di euro per il 2012, sull'unità previsionale di base 74.15.210. |  | **Art. 30. - Disposizioni in materia di società**  *Commi 1 e 2*  *In relazione all ’avvenuta cessione delle quote della società Trentino NGN sulla base del programma di riorganizzazione approvato dalla Giunta provinciale, autorizza la stessa ad apportare le variazioni al bilancio di previsione al fine di consentirne l’utilizzo già nell’esercizio in corso.*  *Viene altresì previsto che le somme originariamente autorizzate per l’adesione alla citata società, non ancora versate, siano utilizzate per l'evoluzione in fibra ottica della rete di accesso ai fini della capillare diffusione della banda larga e per consentire la massima diffusione dell'accesso ai servizi.*  *Commi 3 e 4:*  *La norma autorizza la Giunta provinciale a trasformare i finanziamenti in conto soci, già concessi e autorizzati con l’art. 25, comma 2 della legge provinciale n. 27/2010, in contributo in conto capitale destinato a finanziare gli investimenti realizzati dalla Società Trentino Network. La norma non comporta nuove spese a carico del bilancio provinciale ma con riferimento alle somme già concesse ne muta la natura dell’assegnazione.* |
| Art. 31  Partecipazione della Provincia autonoma di Trento alla società di gestione dell'aeroporto di Verona - Villafranca (AEROGEST s.r.l.)  1. In relazione alla partecipazione della Provincia alla società di gestione dell'aeroporto di Verona - Villafranca, prevista dalla legge provinciale 21 aprile 1986, n. 11 (Partecipazione della Provincia autonoma di Trento alla società di gestione degli aeroporti di Verona - Villafranca e di Trento), la Provincia è autorizzata anche a promuovere la costituzione e a partecipare, mediante conferimento delle azioni detenute in Aeroporto Valerio Catullo s.p.a., a una società a responsabilità limitata denominata "AEROGEST s.r.l.", con sede in Verona, avente lo scopo di gestire la partecipazione dei soci pubblici nella società Aeroporto Valerio Catullo s.p.a., per determinarne gli obiettivi e le strategie in rapporto all'interesse del territorio di riferimento dei soci pubblici. |  |  |  | **Art. 31. - Partecipazione della Provincia autonoma di Trento alla società di gestione dell'aeroporto di Verona-Villafranca (Aerogest srl)**  *La disposizione autorizza la provincia a conferire le proprie azioni detenute nella società Aeroporto Valerio Catullo s.p.a in una distinta società avente lo scopo di gestire la partecipazione dei soci pubblici nella società Aeroporto Catullo S.p.A. al fine di determinarne gli obiettivi e le strategie in rapporto all'interesse del territorio di riferimento dei soci pubblici.* |
| Art. 32  Modificazioni della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici)  1. Nel comma 13 dell'articolo 1 ter della legge provinciale sui lavori pubblici, dopo le parole: "l'affidamento di concorsi di progettazione" sono inserite le seguenti: "e di concorsi di idee".  2. All'articolo 13 della legge provinciale sui lavori pubblici sono apportate le seguenti modificazioni:  a) nel comma 1 le parole: "e, previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali, agli incarichi di progettazione e di altre attività tecniche" sono soppresse;  b) nel comma 3 le parole: "e incarichi" sono soppresse.  3. Nel comma 5 dell'articolo 20 della legge provinciale sui lavori pubblici, dopo le parole: "nel regolamento di attuazione." sono inserite le seguenti: "Per determinare i corrispettivi da porre a base delle procedure di affidamento degli incarichi previsti da questo articolo si applica la normativa statale."  4. Dopo l'articolo 21 della legge provinciale sui lavori pubblici è inserito il seguente:  "Art. 21 bis  Concorso di idee  1. Per predisporre il documento preliminare di progettazione o lo studio di fattibilità di un'opera pubblica le amministrazioni aggiudicatrici possono indire un concorso di idee.  2. In caso di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo nonché tecnologico l'amministrazione aggiudicatrice valuta l'opportunità di applicare la procedura del concorso di idee.  3. I concorsi di idee di importo inferiore alla soglia comunitaria sono svolti nel rispetto dei principi del trattato sul funzionamento dell'Unione europea in tema di trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione e proporzionalità, con la procedura prevista dall'articolo 33, comma 4, selezionando almeno cinque soggetti.  4. Il bando prevede un congruo premio al soggetto o ai soggetti che hanno elaborato le idee ritenute migliori.  5. L'idea o le idee premiate sono acquisite in proprietà dall'amministrazione aggiudicatrice e, previa eventuale definizione degli assetti tecnici, possono essere poste a base di un concorso di progettazione o di una procedura di affidamento dell'incarico di progettazione. Alla procedura sono ammessi a partecipare i premiati, se in possesso dei relativi requisiti soggettivi.  6. L'amministrazione aggiudicatrice può affidare direttamente al vincitore del concorso di idee la realizzazione dei successivi livelli di progettazione se tale facoltà è prevista nel bando e se il soggetto è in possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economica previsti nel bando in rapporto ai livelli progettuali da sviluppare."  5. All'articolo 23 bis della legge provinciale sui lavori pubblici sono apportate le seguenti modificazioni:  a) nel comma 4 le parole: "per i lavori d'importo superiore a 50 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "per i lavori d'importo superiore a 100 milioni di euro";  b) alla fine del comma 4 sono inserite le parole: "Esso si applica a partire dalla data di applicazione del sistema di garanzia globale previsto dalla disciplina statale e secondo quanto previsto da quest'ultima."  6. I commi 3, 4 e 5 dell'articolo 34 della legge provinciale sui lavori pubblici sono abrogati.  7. Dopo il comma 4 dell'articolo 42 della legge provinciale sui lavori pubblici sono inseriti i seguenti:  "4 bis. Se ricorrono condizioni di crisi di liquidità finanziaria dell'affidatario, comprovate da reiterati ritardi nei pagamenti dei subappaltatori o dei cottimisti, o anche dei diversi soggetti che eventualmente lo compongono, accertate dall'amministrazione aggiudicatrice, quest'ultima può provvedere, sentito l'affidatario e anche in deroga alle previsioni del bando di gara, al pagamento diretto alle mandanti di associazioni temporanee di concorrenti, alle società - anche consortili - eventualmente costituite per l'esecuzione unitaria dei lavori, nonché ai subappaltatori e ai cottimisti, dell'importo dovuto per le prestazioni da essi eseguite.  4 ter. Fermi restando gli obblighi informativi, di pubblicità e di trasparenza, l'amministrazione aggiudicatrice che effettua pagamenti diretti ai sensi del comma 4 bis e dell'articolo 118, comma 3 bis, del decreto legislativo n. 163 del 2006 pubblica nel proprio sito internet istituzionale le somme liquidate e i relativi beneficiari."  8. All'articolo 49 della legge provinciale sui lavori pubblici sono apportate le seguenti modificazioni:  a) nel comma 6 le parole: "o nuove condizioni per l'esercizio delle attività previste nella concessione, quando determinano una modifica dell'equilibrio del piano" sono sostituite dalle seguenti: "o che comunque incidono sull'equilibrio del piano economico-finanziario";  b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:  "6 bis. Ai fini della applicazione del comma 6 la convenzione definisce i presupposti e le condizioni di base del piano economico-finanziario le cui variazioni non imputabili al concessionario, se determinano una modifica dell'equilibrio del piano, comportano la sua revisione. La convenzione contiene anche una definizione di equilibrio economico-finanziario che fa riferimento a indicatori di redditività e di capacità di rimborso del debito, nonché la procedura di verifica e la cadenza temporale degli adempimenti connessi.";  c) dopo il comma 10 è inserito il seguente:  "10 bis. All'atto della consegna dei lavori il soggetto concedente dichiara di disporre di tutte le autorizzazioni, licenze, abilitazioni, nulla osta, permessi o altri atti di consenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente, e dichiara che questi atti sono legittimi, efficaci e validi."  9. All'articolo 50 della legge provinciale sui lavori pubblici sono apportate le seguenti modificazioni:  a) dopo il comma 2 bis sono inseriti i seguenti:  "2 ter. Il bando può prevedere che l'offerta sia corredata dalla dichiarazione, sottoscritta da uno o più istituti finanziatori, di interesse a finanziare l'operazione, anche in considerazione dei contenuti dello schema di contratto e del piano economico-finanziario.  2 quater. L'amministrazione aggiudicatrice prevede nel bando di gara che il contratto di concessione stabilisca la risoluzione del rapporto in caso di mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento o di mancata sottoscrizione o collocamento delle obbligazioni di progetto entro un congruo termine fissato dal bando, comunque non superiore a ventiquattro mesi, decorrente dalla data di approvazione del progetto definitivo. Resta salva la facoltà del concessionario di reperire la liquidità necessaria alla realizzazione dell'investimento attraverso altre forme di finanziamento previste dalla normativa vigente, purché sottoscritte entro lo stesso termine. Nel caso di risoluzione del rapporto ai sensi di questo comma il concessionario non ha diritto ad alcun rimborso delle spese sostenute, incluse quelle relative alla progettazione definitiva. Il bando di gara può prevedere, inoltre, che in caso di parziale finanziamento del progetto, e comunque per uno stralcio tecnicamente ed economicamente funzionale, il contratto di concessione rimanga valido limitatamente alla parte che regola la realizzazione e gestione dello stralcio funzionale."  b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:  "4 bis. Per le concessioni da affidare con procedure ristretta il bando può prevedere che, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, è indetta una consultazione preliminare con i soggetti invitati a presentare le offerte, per verificare l'insussistenza di criticità del progetto posto a base di gara sotto il profilo della sua finanziabilità; inoltre può prevedere che a seguito della consultazione l’amministrazione aggiudicatrice possa adeguare gli atti di gara, aggiornando il termine di presentazione delle offerte. Il termine non può essere inferiore a trenta giorni decorrenti dalla relativa comunicazione agli interessati. Non può essere oggetto di consultazione l'importo delle misure di defiscalizzazione e dei contributi pubblici."  10. Dopo il comma 21 dell'articolo 50 quater della legge provinciale sui lavori pubblici è inserito il seguente:  "21 bis. Per assicurare adeguati livelli di bancabilità e il coinvolgimento del sistema bancario si applica, in quanto compatibile, l'articolo 50, commi 2 bis, 2 ter, 2 quater e 4 bis."  11. Nel comma 3 dell'articolo 58.22 della legge provinciale sui lavori pubblici, dopo le parole: "la procedura del concorso di progettazione" sono inserite le seguenti: "o del concorso di idee".  12. Il comma 4 bis dell'articolo 42 della legge provinciale sui lavori pubblici, inserito dal comma 7 del presente articolo, si applica anche ai contratti in corso.  13. I commi 2 ter, 2 quater e 4 bis dell'articolo 50 e il comma 21 bis dell'articolo 50 quater della legge provinciale sui lavori pubblici, inseriti dai commi 9 e 10 del presente articolo, non si applicano alle procedure il cui bando è già stato pubblicato o la cui lettera di invito è già stata inviata alla data di entrata in vigore di questa legge, né agli interventi da realizzare mediante finanza di progetto le cui proposte, alla medesima data, sono state già dichiarate di pubblico interesse secondo quanto previsto dall'articolo 50 quater, comma 19, della legge provinciale sui lavori pubblici. |  | **Art. 1 ter LP 26/93**  Definizioni  3.   Le "procedure di affidamento" e l'"affidamento" comprendono: l'affidamento di lavori o di incarichi di progettazione mediante appalto, l'affidamento di lavori mediante concessione, **l'affidamento di concorsi di progettazione,** l'affidamento di spese in economia.  Art. 13  Elenco prezzi  1.   Ai fini della trasparenza e del coordinamento dell'attività tecnico-amministrativa nel settore dei lavori pubblici la Giunta provinciale approva un elenco prezzi da applicarsi ai lavori pubblici di interesse provinciale ~~e, previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali, agli incarichi di progettazione e di altre attività tecniche.~~  2.   Le voci dell'elenco sono determinate con riferimento anche alle prescrizioni tecniche di cui all'articolo 12.  3.   L'elenco prezzi viene pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione ed è applicabile a decorrere dalla data della sua pubblicazione. L'elenco prezzi è aggiornato annualmente e viene pubblicato entro il 30 giugno di ogni anno. L'elenco prezzi costituisce necessario parametro di riferimento sia nella fase di progettazione e di affidamento lavori ~~e incarichi~~ sia nell'eventualità di definizione o di concordamento di nuovi prezzi.  Art. 20  Affidamento degli incarichi di progettazione e di altre attività tecniche  5.   L'affidamento degli incarichi di progettazione deve aver luogo nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione e proporzionalità, con le procedure stabilite **nel regolamento di attuazione**. Se non gli viene affidata la direzione dei lavori, il progettista redige le eventuali varianti, salvo diversa e motivata decisione dell'amministrazione aggiudicatrice.  Art. 23 bis  Coperture assicurative  4.   Il regolamento di attuazione può istituire un sistema di garanzia globale di esecuzione per i lavori d'importo superiore a 50 milioni di euro.  Art. 34  Requisiti di partecipazione  1.   Le imprese che partecipano alle procedure di affidamento di lavori d'importo superiore a 150.000 euro devono essere in possesso del sistema di qualificazione, per categorie e classifiche d'importo, previsto dalle norme statali, fatto salvo quanto previsto da questo articolo.  2.   Se l'importo dei lavori è inferiore o pari a quello indicato dal comma 1, la qualificazione è sostituita dall'iscrizione nel registro delle imprese oppure, se si tratta d'imprese stabilite in altri paesi, da un'iscrizione equivalente nel paese di appartenenza.  ~~3.   La qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto. Nel caso di imprese raggruppate o consorziate il primo periodo si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara. Nel caso di imprese raggruppate o consorziate il primo periodo non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo previsto dalla normativa statale vigente.~~  ~~4.   L'amministrazione aggiudicatrice prevede che per gli appalti d'importo a base di gara superiore a 20.658.000 euro l'impresa, oltre alla qualificazione richiesta, abbia realizzato, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, una cifra d'affari, ottenuta con lavori svolti mediante attività diretta e indiretta, non inferiore a due volte e mezzo l'importo a base di gara.~~  ~~5.   Su proposta motivata del progettista, nel caso di lavori di particolare complessità sotto il profilo tecnico, architettonico o culturale, tenuto conto dell'importo e della durata dei lavori, l'amministrazione appaltante può prevedere nel bando di gara, oltre al requisito di cui al comma 1, uno o più dei seguenti requisiti:~~  ~~a)   che l'impresa abbia eseguito a regola d'arte, nell'ultimo quinquennio anteriore all'anno di pubblicazione del bando di gara, almeno un lavoro nella categoria prevalente, avente caratteristiche tecniche similari a quelle dei lavori oggetto di affidamento, d'importo pari a una frazione, non inferiore al 50 per cento, dell'importo a base d'appalto;~~  ~~b)   l'indicazione dei tecnici e degli organi tecnici facenti capo o meno al concorrente e, in particolare, di quelli incaricati del controllo di qualità;~~  ~~c)   la descrizione dell'equipaggiamento tecnico a disposizione;~~  ~~d)   le certificazioni previste dagli articoli 34 bis e 34 ter.~~  6.   Per le imprese stabilite in altri stati aderenti all'Unione europea l'esistenza dei requisiti prescritti per la partecipazione delle imprese italiane alle gare di appalto è accertata in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei loro paesi ([51](http://www.consiglio.provincia.tn.it/banche_dati/codice_provinciale/clex_documento_camp.it.asp?pagetype=camp&app=clex&at_id=983&type=testo&blank=N&ZID=9104426#2000-08-09-14-04-39)).  Art. 42  Disposizioni organizzative per il ricorso al subappalto  1.   L'amministrazione aggiudicatrice è tenuta ad indicare nel progetto e nel bando di gara la categoria prevalente, con il relativo importo, nonché le ulteriori categorie relative a tutte le altre lavorazioni previste in progetto, anch'esse con il relativo importo. Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo, ferme restando le particolari ipotesi di divieto di affidamento in subappalto previste dalla legge. Per quanto riguarda la categoria prevalente la quota parte subappaltabile è definita nella misura massima del 30 per cento del relativo importo indicato nell'offerta, aumentata al 40 per cento se ricorre il caso previsto dal comma 12.  2.   L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:  a)   che i concorrenti all'atto dell'offerta o, nel caso di varianti in corso di esecuzione, l'affidatario all'atto dell'affidamento abbiano indicato le lavorazioni che intendono subappaltare e le relative categorie;  b)   che l'affidatario provveda al deposito presso l'amministrazione aggiudicatrice di una copia autentica del contratto di subappalto condizionato al rilascio dell'autorizzazione, contestualmente alla richiesta di autorizzazione al subappalto, e della dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con l'affidatario del subappalto o del cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio la stessa dichiarazione deve essere resa da ciascuno dei soggetti partecipanti;  c)   che al momento del deposito della richiesta di autorizzazione al subappalto l'affidatario trasmetta anche la certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione prescritti dalla presente legge in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 35;  d)   che nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo non sussista alcun divieto previsto dall'articolo 10 della legge n. 575 del 1965.  3.   Le autorizzazioni al subappalto sono pubblicate sul sito dell'osservatorio provinciale dei lavori pubblici e delle concessioni.  4.   Nel bando di gara l'amministrazione aggiudicatrice indica che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni da essi eseguite o, in alternativa, che gli affidatari, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, devono trasmettere copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi corrisposti al subappaltatore o al cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Nel caso di pagamento diretto gli affidatari comunicano all'amministrazione aggiudicatrice la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del loro importo e con proposta motivata di pagamento. Il regolamento di attuazione detta le modalità e le condizioni concernenti il pagamento del subappaltatore, nonché le forme di garanzia a favore del subappaltatore.  Art. 49  Concessione di lavori pubblici  6.   I presupposti e le condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione, da richiamare nelle premesse del contratto, ne costituiscono parte integrante. Le variazioni apportate dall'amministrazione aggiudicatrice a detti presupposti o condizioni di base, nonché le norme legislative e regolamentari che stabiliscono nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l'esercizio delle attività previste nella concessione, quando determinano una modifica dell'equilibrio del piano, comportano la necessaria revisione del piano medesimo, da attuare mediante rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio, anche tramite la proroga del termine di scadenza delle concessioni. In mancanza della predetta revisione il concessionario può recedere dal contratto. Nel caso in cui le variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte risultino più favorevoli delle precedenti per il concessionario, la revisione del piano dovrà essere effettuata a favore del concedente.  Art. 50  Modalità di pubblicità e di affidamento delle concessioni di lavori pubblici  1.   Le amministrazioni aggiudicatrici procedono all'affidamento delle concessioni di lavori pubblici nel rispetto delle norme di pubblicità di cui al capo V attraverso la pubblicazione di un bando contenente tutte le informazioni che l'amministrazione aggiudicatrice ritiene utili.  2.   Il bando pubblicato deve contenere una bozza di contratto, le cui condizioni sono soggette a confronto concorrenziale ai sensi del comma 4.  2 bis. I bandi e i relativi allegati, ivi compresi, a seconda dei casi, lo schema di contratto e il piano economico-finanziario, sono definiti in modo da assicurare adeguati livelli di bancabilità dell'opera.  Art. 50 quater  Finanza di progetto  Art. 58.22  Procedure di affidamento di incarichi  3.   Quando la prestazione riguarda la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo nonché tecnologico, le amministrazioni aggiudicatrici valutano in via prioritaria l'opportunità di applicare la **procedura del concorso di progettazione.** |  | **Art. 32. - Modificazioni della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti)**  *L’articolo reca alcune modifiche alla legge provinciale sui lavori pubblici*  *Il* ***comma 1*** *apporta delle modificazioni in coerenza con quanto previsto dal comma 4.*  *Le modifiche contenute nei* ***commi 2 e 3*** *sono necessarie in adeguamento ai principi affermati nella sentenza della Corte Costituzionale n. 137 del 2013, con particolare riguardo ai parametri che le amministrazioni aggiudicatrici devono utilizzare per determinare l’importo da porre a base delle procedure relative agli incarichi tecnici.*  *Il* ***comma 4*** *prevede la possibilità di effettuare dei concorsi di idee per elaborare il documento progettuale (documento preliminare di progettazione o studio di fattibilità) di opere nuove da inserire in programmazione, secondo le disposizioni dettate dall’articolo 6 della legge provinciale sui lavori pubblici. Il concorso di idee, non essendo finalizzato direttamente all’acquisizione di un progetto, appare uno strumento utile, laddove sia necessario o quantomeno opportuno aprire un confronto su un intervento particolare, che può avere gradi di indeterminatezza, al fine di supportare la pubblica amministrazione nelle proprie scelte. Nei commi 1 e 11 sono previste delle modifiche collaterali all’introduzione di questo nuovo istituto.*  *Le modifiche contenute nel* ***comma 5*** *servono per adeguare l’ordinamento provinciale a quello statale, in quanto l’art. 21 decreto-legge n. 69 del 2013, come modificato in sede di conversione dalla legge n. 98/2013, ha differito l’operatività della garanzia globale al 30 giugno 2014, in considerazione delle difficoltà di realizzazione di detto sistema di garanzia per gli operatori del settore. Inoltre, ai sensi dell’articolo 129 del decreto legislativo n. 163 del 2006, il sistema di garanzia globale di esecuzione è previsto per gli appalti pubblici aventi ad oggetto lavori di importo superiore a 100 milioni di euro, mentre nel testo vigente della legge provinciale sui lavori pubblici riguarda gli appalti di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori di importo superiore a 50 milioni.*  *Si propongo le modifiche contenute nel* ***comma 6*** *in quanto appare necessario abrogare i commi 3, 4 e 5 dell’articolo 34 della legge provinciale n. 26 del 1993 per uniformare la disciplina relativa ai requisiti di partecipazione con la norma statale, attraverso il rinvio previsto dal comma 1 del medesimo articolo. In particolare, l’abrogazione del comma 4 è opportuna in considerazione del regime transitorio previsto dall’articolo 357, comma 19-bis, del D.P.R. n. 207 del 2010, comma inserito dall’articolo 33bis, comma 1, della legge n. 221 del 2012.*  *Si propongono le modifiche contenute nel* ***comma 7*** *in quanto appare necessario modificare l’articolo 42 della legge provinciale sui lavori pubblici, in adeguamento a quanto previsto dall’articolo 13, comma 10 del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145 (G. U. n. 300 del 23 dicembre 2013). Si prevede, in particolare, la facoltà di effettuare, anche per i contratti in corso, il pagamento diretto al subappaltatore, al cottimista, alla mandante dell’importo delle prestazioni dai medesimi eseguite, anche nei casi in cui il bando di gara non prevede tale possibilità. La suddetta facoltà viene concessa nel caso in cui siano state accertate dalla stazione appaltante condizioni di difficoltà finanziaria dell ’affidatario.*  *Con i* ***commi 8 e 9*** *vengono apportate le necessarie modifiche alla legge provinciale sugli lavori pubblici, al fine di adeguare la disciplina provinciale a quanto previsto dall’articolo 19, comma 1 e comma 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, come modificato in sede di conversione dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. La predetta legge statale ha apportato modifiche agli articoli. 143 e 144 del decreto legislativo n. 163 del 2006, al fine di agevolare la realizzazione di progetti in partenariato pubblico privato, garantendo adeguati livelli di bancabilità ed il coinvolgimento del sistema bancario, già in fase di gara. In particolare, le modifiche riguardano le dichiarazioni del soggetto concedente, le condizioni che comportano la revisione del piano economico finanziario degli investimenti del concessionario e la possibilità per le concessioni che sono affidate mediante procedura ristretta di effettuare una consultazione preliminare con gli operatori economici invitati a presentare le offerte, nonché il coinvolgimento di istituti finanziatori già in fase di presentazione dell’offerta. E’ previsto inoltre che il bando di gara preveda la risoluzione del contratto di concessione, nell’ipotesi in cui non venga sottoscritto il contratto di finanziamento.*  *Il* ***comma 10*** *modifica l’articolo 50 quater della legge provinciale dei lavori pubblici per estendere, in adeguamento alla disciplina statale, l’applicabilità delle novità normative sopra indicate in materia di concessioni (consultazione preliminare, coinvolgimento istituti finanziatori e risoluzione in mancanza di finanziamento privato), in quanto compatibili, alle procedure di finanza di progetto*  *Infine nel* ***comma 12*** *si prevede, analogamente a quanto disposto dal comma 2 dell’articolo 19 del decreto legge n. 69 del 2013, una disposizione transitoria che determina la tempistica per l’applicabilità delle predette disposizioni.* |
| Art. 33  Modificazioni dell'articolo 72 della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25  1. Il comma 1 dell'articolo 72 della legge provinciale n. 25 del 2012 è sostituito dal seguente:  "1. La Provincia istituisce l'osservatorio per lo sviluppo del corridoio del Brennero e delle connesse infrastrutture provinciali, per assicurare il monitoraggio delle fasi di realizzazione delle tratte d'accesso sud al corridoio del Brennero nel territorio provinciale e l'integrazione intermodale delle connesse infrastrutture ferroviarie, stradali e logistiche, anche in relazione alla salvaguardia dell'ambiente, della tutela sociale, della salute e della sicurezza sul lavoro, all'efficacia delle relazioni con la popolazione e delle esigenze di trasparenza, informazione e partecipazione."  2. Dopo il comma 1 dell'articolo 72 della legge provinciale n. 25 del 2012 è inserito il seguente:  "1 bis. Per realizzare le finalità del comma 1 la Provincia può promuovere accordi e partecipare all'attuazione di interventi comuni con gli organismi pubblici, riconosciuti a livello locale o nazionale, operanti per i medesimi fini, in un'ottica di cooperazione e coesione istituzionale, trasparenza e coerenza di azione."  3. Il comma 4 dell'articolo 72 della legge provinciale n. 25 del 2012 è sostituito dal seguente:  "4. Il comitato scientifico è composto:  a) dal dirigente generale del dipartimento competente in materia di infrastrutture;  b) dal dirigente generale del dipartimento competente in materia di ambiente e territorio;  c) da un rappresentante dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari;  d) da quattro componenti designati congiuntamente dai comuni del territorio provinciale e dalle comunità interessati dal corridoio del Brennero;  e) da un rappresentante del ministero competente in materia di infrastrutture;  f) da un rappresentante del soggetto gestore dell'infrastruttura ferroviaria;  g) da un rappresentante del Museo delle scienze di Trento;  h) un esperto in materia di infrastrutture di trasporto designato dalla Giunta provinciale su proposta dell'assessore competente in materia di infrastrutture."  4. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B. |  | **Art. 72 LP 25/12**  Osservatorio per lo sviluppo del corridoio del Brennero e delle connesse infrastrutture provinciali  1.   Presso il dipartimento provinciale competente è istituito l'Osservatorio per lo sviluppo del corridoio del Brennero e delle connesse infrastrutture provinciali, organo di supporto tecnico-scientifico della Giunta provinciale con compiti di accompagnamento alla realizzazione delle tratte d'accesso sud al corridoio del Brennero, con particolare riguardo al coordinamento delle infrastrutture ferroviarie, stradali e logistiche nonché alla cura delle relazioni con la popolazione.  2.   In particolare l'osservatorio, con l'ausilio di un comitato scientifico, svolge le seguenti attività:  a)   monitoraggio delle fasi di progettazione e realizzazione del corridoio del Brennero e delle opere ad esso afferenti, in relazione agli aspetti ambientali, economici e territoriali;  b)   esame di documenti, raccolta di dati ed elaborazione di proposte agli organi competenti;  c)   elaborazione di studi e ricerche afferenti la materia dei trasporti, dell'ambiente e dello sviluppo economico e sociale dei territori interessati;  d)   attività di informazione ai cittadini in relazione all'impatto delle infrastrutture;  e)   gestione delle segnalazioni di criticità provenienti da soggetti pubblici e privati e da cittadini.  3.   Il comitato scientifico elabora un programma delle attività dell'osservatorio, verifica l'attività complessiva svolta dallo stesso e relaziona annualmente alla Giunta provinciale su detta attività.  4.   Il comitato scientifico è costituito da cinque componenti, ed in particolare:  a)   dal dirigente generale del dipartimento competente;  b)   dal dirigente generale del dipartimento competente in materia di ambiente e territorio;  c)   da due componenti designati rispettivamente dai comuni del territorio provinciale e dalle comunità interessate dal corridoio del Brennero;  d)   da un esperto in materia di infrastrutture di trasporto designato dalla Giunta provinciale su proposta dell'assessore competente in materia di lavori pubblici. |  | **Art. 33. - Modificazione della legge provinciale dell’articolo 72 della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25**  *La proposta si rende necessaria per migliorare le attività di integrazione e collaborazione in particolare con l’Osservatorio già istituito in Provincia di Bolzano per le medesime finalità, in modo tale da assicurare una costante e sistematica informazione dei cittadini attraverso attività di comunicazione, formazione conoscitiva, documentazione e ricerca, nonché provvedere al monitoraggio delle varie fasi di realizzazione del Corridoio del Brennero, comprese le tratte di accesso sud, attraverso strumenti volti al rafforzamento dell’unitarietà del progetto ritenuto essenziale nell’ambito della programmazione europea e nazionale. Con tale obiettivo è stata in particolare ampliata la composizione del comitato tecnico scientifico al quale sono affidati compiti di primaria importanza per il monitoraggio dello stato ambientale, della tutela sociale, della salute e della sicurezza sul lavoro.* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Testo Depositato DDL 16/XV** |  | **Testo vigente con modifiche** |  | **Note** |
| Capo VII  Disposizioni in materia di attività economiche e lavoro |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Art. 34  Modificazioni della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 (legge provinciale sul commercio 2010)  1. All'articolo 8 della legge provinciale sul commercio 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:  a) nel comma 1 le parole: "l'apertura, l'ampliamento della superficie e il trasferimento di sede" sono sostituite dalle seguenti: "l'apertura e l'ampliamento della superficie";  b) nel comma 4 le parole: "per il trasferimento" sono sostituite dalle seguenti: "per l'apertura";  c) nel comma 4 le parole: "Il trasferimento è autorizzato" sono sostituite dalle seguenti: "L'apertura è autorizzata".  2. Nel comma 1 dell'articolo 9 della legge provinciale sul commercio 2010 le parole: "l'apertura, l'ampliamento della superficie e il trasferimento di sede" sono sostituite dalle seguenti: "l'apertura e l'ampliamento della superficie".  3. All'articolo 10 della legge provinciale sul commercio 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:  a) nel comma 3 le parole: "e il trasferimento di sede" sono soppresse  b) nel comma 3 le parole: "sono soggetti" sono sostituite dalle seguenti: "è soggetto";  c) nel comma 4 le parole: ", a prescindere dalle quote di superficie assegnate ai sensi dell'articolo 11" sono sostituite dalle seguenti: "nel rispetto dei criteri urbanistici stabiliti dall'articolo 13";  d) nel comma 4 le parole: "Nei centri commerciali al dettaglio la percentuale di ampliamento si applica a ciascun settore merceologico rappresentato all'interno del centro." sono soppresse;  e) il comma 5 è abrogato;  f) nel comma 6 le parole: "i commi 2 e 3 e l'articolo 11 nel caso di apertura, ampliamento o trasferimento" sono sostituite dalle seguenti: "i commi 2, 4 e l'articolo 11 nel caso di apertura o ampliamento";  g) il comma 8 è abrogato.  4. Nel comma 1 dell'articolo 12 della legge provinciale sul commercio 2010 le parole: ", trasferimenti o nuove aperture" sono sostituite dalle seguenti: "o aperture".  5. All'articolo 17 della legge provinciale sul commercio 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:  a) nel comma 1 le parole: "il riconoscimento," sono soppresse;  b) i commi 2 e 3 sono abrogati.  6. All'articolo 18 della legge provinciale sul commercio 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:  a) le lettere b) e c) del comma 1 sono abrogate;  b) nella lettera e) del comma 1 le parole: "anche di vasto assortimento merceologico, purché non estranei al tema o alle caratteristiche tradizionali e tipiche della manifestazione" sono sostituite dalle seguenti: "appartenenti a una merceologia specifica o che richiamano un tema specifico o una tradizione".  7. Nella sezione V del capo II della legge provinciale sul commercio 2010, dopo l'articolo 20 bis è inserito il seguente:  "Art. 20 ter  Hobbisti  1. Per i fini di questa legge sono hobbisti coloro che vendono, in modo saltuario e occasionale, merci e prodotti di modico valore, non appartenenti al settore alimentare, su aree pubbliche o in spazi dedicati.  2. Gli hobbisti partecipano a un massimo di dodici giornate nel corso di due anni e non possono farsi sostituire da altri soggetti nell'esercizio della loro attività. La partecipazione a manifestazioni della durata di due giorni, purché consecutivi, equivale a una sola giornata.  3. Il valore complessivo della merce esposta non può essere superiore a 1.000 euro; il singolo prodotto non può superare il valore di 100 euro. Relativamente all'esposizione dei prezzi si applica l'articolo 21.  4. Gli hobbisti devono essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 5 e devono munirsi di un tesserino identificativo contenente gli appositi spazi per la vidimazione, rilasciato dal comune di residenza o dal comune capoluogo della Provincia, per i residenti in un'altra regione o nella provincia autonoma di Bolzano.  5. Il tesserino è rilasciato per non più di una volta ogni due anni per nucleo familiare; non è cedibile o trasferibile; è esposto durante la vendita in modo visibile e leggibile al pubblico e agli organi preposti al controllo. Il tesserino di ogni hobbista è vidimato con timbro e data, in uno degli appositi spazi, dal comune sul cui territorio è svolta la vendita in forma hobbistica.  6. I comuni possono istituire mercati riservati agli hobbisti prevedendo, con proprio disciplinare, le modalità di assegnazione dei posteggi. La partecipazione dei soggetti in qualità di hobbisti è consentita anche nei mercati e nelle sagre, fiere e manifestazioni, purché siano loro riservati aree o spazi dedicati.  7. La Giunta provinciale, con propria deliberazione, stabilisce:  a) le caratteristiche del tesserino identificativo e le indicazione per la sua vidimazione;  b) le modalità per la richiesta e il rilascio del tesserino identificativo;  c) gli indirizzi generali per l'istituzione dei mercati riservati agli hobbisti e per l'individuazione delle aree o degli spazi loro dedicati al di fuori dei mercati riservati.  8. Non rientrano nella definizione di hobbisti le associazioni, gli enti e i soggetti che operano senza finalità lucrativa e che propongono merci a esclusivo scopo benefico, a offerta e senza indicazione del prezzo. Non sono considerati hobbisti, inoltre, i soggetti previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera h)."  8. Nel comma 1 dell'articolo 34 della legge provinciale sul commercio 2010 le parole: "L'apertura, l'ampliamento e il trasferimento di sede" sono sostituite dalle seguenti: "L'apertura e l'ampliamento".  9. Nel comma 1 dell'articolo 48 della legge provinciale sul commercio 2010 le parole: "in relazione al grado di rappresentatività del settore o dei settori economici cui la manifestazione è dedicata, alla sede di svolgimento, al programma e agli scopi della manifestazione fieristica, alla provenienza degli espositori e dei visitatori" sono soppresse.  10. Prima del comma 1 dell'articolo 58 della legge provinciale sul commercio 2010 è inserito il seguente:  "01. La vendita di merci o prodotti da parte di soggetti privi del tesserino identificativo previsto dall'articolo 20 ter o in possesso di tesserino identificativo privo della vidimazione relativa alla vendita in corso di svolgimento è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 300 a 1.800 euro."  11. All'articolo 61 della legge provinciale sul commercio 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:  a) nella rubrica, dopo le parole: "per favorire l'insediamento" sono inserite le seguenti: "e la permanenza";  b) nell'alinea del comma 2 le parole: "o che integrano attività già presenti" sono soppresse;  c) nel comma 3, dopo le parole: "di prima necessità" sono inserite le seguenti: "nonché di pubblici esercizi per la somministrazione di bevande";  d) nel comma 3 le parole: "alla copertura dei maggiori oneri legati alla localizzazione disagiata" sono sostituite dalle seguenti: "in relazione alla localizzazione disagiata".  12. Nel comma 2 bis dell'articolo 64 della legge provinciale sul commercio 2010 le parole: "nel rispetto" sono sostituite dalle seguenti: "tenuto conto dei regolamenti adottati dalla Commissione europea ai sensi del regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea a determinate categorie di aiuti di stato orizzontali, e".  13. Nel comma 7 dell'articolo 72 della legge provinciale sul commercio 2010 le parole: "dall'articolo 13 le condizioni per l'apertura, l'ampliamento e il trasferimento di sede" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 13 le condizioni per l'apertura e l'ampliamento".  14. All'articolo 73 della legge provinciale sul commercio 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:  a) nel comma 5 le parole: ", al trasferimento di sede" sono soppresse;  b) nel comma 5 le parole: "L'apertura di medie strutture di vendita all'interno delle strutture di cui a questo comma è consentita unicamente mediante trasferimento di medie strutture di vendita già attivate sul territorio comunale." sono soppresse;  c) nel comma 5 le parole: "o il trasferimento" sono soppresse.  15. Sono abrogati la lettera b) del comma 1 dell'articolo 6 e il comma 8 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Provincia 23 aprile 2013, n. 6-108/Leg, concernente "Regolamento di esecuzione concernente l'esercizio del commercio al dettaglio e all'ingrosso (legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17)".  16. In relazione alla complessità delle procedure e delle attività necessarie a localizzare le aree destinate all'insediamento delle grandi strutture di vendita al dettaglio e ad adeguare gli strumenti di pianificazione territoriale ai criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale i termini previsti dall'articolo 11, comma 5, e dall'articolo 13, comma 3, della legge provinciale sul commercio 2010 sono prorogati fino al 31 dicembre 2014. Se i comuni e le comunità non provvedono entro il 31 dicembre 2014 la Provincia attiva l'intervento sostitutivo previsto dall'articolo 57 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 (Nuovo ordinamento dei comuni della Regione Trentino-Alto Adige).  17. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 11 si provvede con le modalità indicate nella tabella B. |  | **Art. 8 LP 17/12**  Esercizi di vicinato  1.   Fermo restando il rispetto delle norme urbanistiche e ambientali, l'apertura, l'ampliamento della superficie e il trasferimento di sede degli esercizi di vicinato sono subordinati al rispetto dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale e sono soggetti a dichiarazione di inizio attività da presentare al comune competente per territorio ai sensi dell'articolo 23 della [legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23](http://www.consiglio.provincia.tn.it/banche_dati/doc_dispatcher.it.asp?app=clex&at_id=915&do_id=25341&type=testo&pagetype=fogl&blank=Y) (legge provinciale sull'attività amministrativa).  4.   In presenza di particolari necessità connesse a lavori di ristrutturazione dei locali e di comprovate esigenze di pubblico interesse il sindaco può concedere un'autorizzazione temporanea per il trasferimento di esercizi di vicinato in locali con destinazione d'uso diversa da quella commerciale, a condizione che siano rispettate le norme sulla sicurezza e quelle igienico-sanitarie. Il trasferimento è autorizzato per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabile una sola volta per ulteriori sei mesi, per il permanere dei motivi di particolare necessità e delle esigenze di pubblico interesse.  Art. 9  Medie strutture di vendita  1.   Fermo restando il rispetto delle norme urbanistiche e ambientali, l'apertura, l'ampliamento della superficie e il trasferimento di sede delle medie strutture di vendita sono subordinati al rispetto dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale e sono soggetti a dichiarazione di inizio attività da presentare al comune competente per territorio ai sensi dell'articolo 23 della [legge provinciale sull'attività amministrativa](http://www.consiglio.provincia.tn.it/banche_dati/doc_dispatcher.it.asp?app=clex&at_id=915&do_id=25341&type=testo&pagetype=fogl&blank=Y).  Art. 10  Grandi strutture di vendita  3.   L'ampliamento della superficie ~~e il trasferimento di sede~~ delle grandi strutture di vendita, da effettuare nel rispetto della disciplina e degli strumenti di pianificazione in materia di urbanistica e di ambiente, sono soggetti a dichiarazione di inizio attività da presentare al comune competente per territorio ai sensi dell'articolo 23 della [legge provinciale sull'attività amministrativa](http://www.consiglio.provincia.tn.it/banche_dati/doc_dispatcher.it.asp?app=clex&at_id=915&do_id=25341&type=testo&pagetype=fogl&blank=Y). Con deliberazione della Giunta provinciale sono definiti i contenuti della dichiarazione di inizio attività.  4.   L'ampliamento della superficie di vendita al dettaglio delle grandi strutture di vendita è consentito decorsi almeno cinque anni dalla data di attivazione dell'esercizio a seguito dell'apertura o dell'ultimo ampliamento, entro il limite massimo per ciascun ampliamento del 20 per cento della superficie precedentemente autorizzata, a prescindere dalle quote di superficie assegnate ai sensi dell'articolo 11. ~~Nei centri commerciali al dettaglio la percentuale di ampliamento si applica a ciascun settore merceologico rappresentato all'interno del centro.~~  ~~5.   Il trasferimento di sede delle grandi strutture di vendita è consentito nell'ambito del territorio comunale, per gli esercizi commerciali già attivati.~~  6.   Fermo restando il rispetto della disciplina e degli strumenti di pianificazione in materia di urbanistica e di ambiente e, in particolare, di quanto previsto dagli strumenti di pianificazione in materia di tutela degli insediamenti storici, all'interno dei centri storici di tutti i comuni non si applicano i commi 2 e 3 e l'articolo 11 nel caso di apertura, ampliamento o trasferimento di grandi strutture di vendita.  ~~8.   Le grandi strutture di vendita attivate ai sensi del comma 6 non possono essere trasferite in zone con caratteristiche diverse da quelle in cui sono insediate; il trasferimento e l'ampliamento di tali strutture sono subordinati a presentazione di dichiarazione di inizio attività (~~[~~4~~](http://www.consiglio.provincia.tn.it/banche_dati/codice_provinciale/clex_documento_camp.it.asp?pagetype=camp&app=clex&at_id=21791&type=testo&blank=N&ZID=1385004#2012-10-05-12-33-19)~~).~~  Art. 12  Centri commerciali al dettaglio  1.   Si considera centro commerciale al dettaglio anche la struttura che per effetto di ampliamenti, trasferimenti o nuove aperture di singoli esercizi superi le soglie di superficie previste dall'articolo 3, comma 1, lettera c), a condizione che possieda le caratteristiche previste dall'articolo 3, comma 1, lettera e).  Art. 17  Mercati riservati alla vendita diretta di prodotti agricoli  1.   Per promuovere la costituzione e lo sviluppo di mercati riservati alla vendita diretta di prodotti agricoli da parte degli imprenditori agricoli la Giunta provinciale con deliberazione stabilisce i criteri e le modalità ai quali i comuni si attengono per ~~il riconoscimento,~~ l'istituzione e l'autorizzazione di questi mercati.  ~~2.   La deliberazione approva un disciplinare di mercato che regola le modalità di vendita e prescrive le condizioni e gli elementi per la tutela dei consumatori e la trasparenza dei prezzi.~~  ~~3.   La deliberazione individua inoltre le disposizioni di principio alle quali i comuni si attengono se adottano un proprio regolamento e disciplinare di mercato.~~  Art. 18  Mercati tipici  1.   I mercati tipici presentano le seguenti caratteristiche:  a)   sono organizzati da soggetti promotori diversi dagli enti locali sul cui territorio si svolge il mercato tipico;  ~~b)   si svolgono esclusivamente su aree pubbliche o su aree private delle quali il comune ha la disponibilità;~~  ~~c)   sono organizzati in occasione di particolari ricorrenze o manifestazioni tipiche o tradizionali;~~  d)   sono indirizzati a un pubblico indifferenziato, con ingresso gratuito;  e)   hanno quale scopo esclusivo la vendita di prodotti anche di vasto assortimento merceologico, purché non estranei al tema o alle caratteristiche tradizionali e tipiche della manifestazione, ferma restando la possibilità di allestire spazi istituzionali o espositivi o gestiti a scopo di volontariato.  Sezione V  Forme speciali di vendita al dettaglio  Art. 20 bis  Attività temporanea di vendita al dettaglio  1.   L'attività temporanea di vendita al dettaglio in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari è soggetta a segnalazione certificata di inizio attività da presentare al comune competente per territorio, secondo quanto previsto dal regolamento anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 23 della [legge provinciale sull'attività amministrativa](http://www.consiglio.provincia.tn.it/banche_dati/doc_dispatcher.it.asp?app=clex&at_id=915&do_id=25341&type=testo&pagetype=fogl&blank=Y).  2.   L'esercizio dell'attività è subordinato al possesso, da parte del richiedente, dei requisiti morali previsti dall'articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010 e ha durata massima **pari a quella della manifestazione**.  Art. 34  Riviste e giornali  1.   L'apertura, l'ampliamento e il trasferimento di sede delle rivendite di riviste e giornali sono soggetti a dichiarazione di inizio attività da presentare al comune competente per territorio ai sensi dell'articolo 23 della [legge provinciale sull'attività amministrativa](http://www.consiglio.provincia.tn.it/banche_dati/doc_dispatcher.it.asp?app=clex&at_id=915&do_id=25341&type=testo&pagetype=fogl&blank=Y).  Art. 48  Qualifica delle manifestazioni fieristiche  1.   Le manifestazioni fieristiche assumono la qualifica di internazionale, nazionale o locale sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale ~~in relazione al grado di rappresentatività del settore o dei settori economici cui la manifestazione è dedicata, alla sede di svolgimento, al programma e agli scopi della manifestazione fieristica, alla provenienza degli espositori e dei visitatori~~.  Art. 58  **Ulteriori disposizioni in materia di sanzioni amministrative**  1.   Per la violazione delle ulteriori disposizioni di questa legge si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 a 1.000 euro. Per la violazione delle loro norme i regolamenti di esecuzione possono prevedere la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 a 1.000 euro.  Capo VII  Interventi di promozione del commercio  Art. 61  Interventi **per favorire l'insediamento** di attività economiche in zone montane  1.   Per favorire l'insediamento, il ripristino o la permanenza di attività nei comuni privi o carenti di servizi commerciali la Provincia può concedere ai comuni medesimi, tenuto conto della dislocazione dei centri abitati e del loro grado di accessibilità, contributi nella misura massima del 90 per cento della spesa ammessa per la costruzione o l'acquisto di immobili, nonché per l'ampliamento, la ristrutturazione e la trasformazione di immobili di proprietà degli stessi comuni da destinare, a titolo gratuito e per il periodo convenuto, alle imprese che ne fanno richiesta. In casi di particolare e documentata necessità la Giunta provinciale può estendere le agevolazioni all'acquisto degli arredi e delle attrezzature necessari allo svolgimento dell'attività.  2.   Alle imprese che attivano o trasferiscono le attività nelle zone previste dal comma 1 ~~o che integrano attività già presenti~~, la Provincia può concedere, con i criteri, le condizioni e le modalità stabilite dalla Giunta provinciale:  a)   un premio d'insediamento nel limite massimo di 30.000 euro;  b)   contributi in conto capitale per la realizzazione delle tipologie d'intervento individuate dal comma 1, in misura non superiore al 70 per cento delle relative spese ai sensi della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti d'importanza minore (de minimis).  3.   Per favorire la permanenza di esercizi per la vendita al dettaglio di generi alimentari e **di prima necessità** in zone altrimenti prive di servizi analoghi la Provincia contribuisce annualmente, nel limite massimo di 20.000 euro, alla copertura dei maggiori oneri legati alla localizzazione disagiata di tali esercizi, con i criteri e le modalità stabilite dalla Giunta provinciale.  Art. 64  Incentivi per la valorizzazione dei luoghi storici del commercio  2.   Al fine di favorire l'aggregazione sociale e migliorare la capacità di attrazione dei luoghi storici del commercio la Provincia promuove livelli qualificati di animazione nei luoghi storici del commercio, attraverso l'organizzazione di eventi di richiamo, d'interesse culturale e di spettacoli, nonché di percorsi eno-gastronomici e altre iniziative, per il tramite di soggetti a livello comunale e di un soggetto unico a livello provinciale, che soddisfino i requisiti stabiliti dalla Giunta provinciale e purché assicurino la partecipazione degli operatori commerciali e l'adesione aperta dei soggetti che hanno interesse alla qualificazione e alla valorizzazione dei luoghi storici del commercio.  2 bis. Per i fini di cui al comma 2 le iniziative realizzate da questi soggetti sono orientate a favore dell'intero luogo storico del commercio e sono incentivate, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea relativa ai servizi di interesse economico generale, mediante contributi nella misura massima del 40 per cento della spesa ammissibile, con i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta provinciale ([28](http://www.consiglio.provincia.tn.it/banche_dati/codice_provinciale/clex_documento_camp.it.asp?pagetype=camp&app=clex&at_id=21791&type=testo&blank=N&ZID=1385004#2011-03-29-09-33-12)).  Art. 72  Disposizioni transitorie in materia di strutture di vendita  7.   Fino alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione prevista dal comma 2, le condizioni per l'apertura, l'ampliamento e il trasferimento di sede delle grandi strutture di vendita al dettaglio come definite da questa legge sono disciplinate esclusivamente dalle disposizioni transitorie disciplinate da questa legge. A decorrere dalla predetta data e fino alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione della Giunta provinciale prevista dall'articolo 13 l'apertura, l'ampliamento e il trasferimento di sede delle grandi strutture di vendita al dettaglio è comunque consentito nel rispetto dei criteri previsti dal comma 2, salvo il rispetto della normativa vigente in materia ambientale. Dopo la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione prevista dall'articolo 13 le condizioni per l'apertura, l'ampliamento e il trasferimento di sede delle grandi strutture di vendita al dettaglio sono regolate dalla disciplina prevista dall'articolo 11 e dai criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale approvati ai sensi dell'articolo 13, fatte salve le disposizioni transitorie disciplinate da questa legge.  Art. 73  Disposizioni transitorie in materia di strutture commerciali con particolari caratteristiche  5.   Salvo quanto previsto specificamente da questo comma, i singoli esercizi commerciali al dettaglio nell'ambito delle strutture già disciplinate dall'articolo 14, commi 10 e 11, del [decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 32-50/Leg del 2000](http://www.consiglio.provincia.tn.it/banche_dati/doc_dispatcher.it.asp?app=clex&at_id=6882&do_id=21865&type=testo&pagetype=fogl&blank=Y) realizzate prima della data di entrata in vigore di questa legge o realizzate in base alle disposizioni transitorie previste da quest'articolo, sono soggetti alle disposizioni previste da questa legge per ciascuno di essi, ivi comprese quelle relative all'apertura~~, al trasferimento di sede~~ e all'ampliamento. ~~L'apertura di medie strutture di vendita all'interno delle strutture di cui a questo comma è consentita unicamente mediante trasferimento di medie strutture di vendita già attivate sul territorio comunale.~~ Resta fermo, a eccezione dei casi di ampliamento dei singoli esercizi, il necessario rispetto della superficie di commercio al dettaglio complessivamente già assentita per l'intera struttura. L'apertura ~~o il trasferimento~~ di esercizi di qualsiasi tipologia dimensionale che non utilizzi la superficie di commercio al dettaglio complessivamente assentita e che dia luogo insieme agli altri esercizi già assentiti alla configurazione di centro commerciale come definito da questa legge, è consentito esclusivamente nel rispetto della disciplina prevista da questa legge per i centri commerciali.  **DPP 23 aprile 2013 Art. 6**  Definizioni  1.   Per i fini della [legge provinciale](http://www.consiglio.provincia.tn.it/banche_dati/doc_dispatcher.it.asp?app=clex&at_id=21791&do_id=25270&type=testo&pagetype=fogl&blank=Y) si intende:  a)   per "insediamento" di strutture di vendita, l'attivazione mediante l'apertura, l'ampliamento di superficie, il trasferimento di sede di esercizi di vicinato o di medie o grandi strutture di vendita;  ~~b)   per "trasferimento di sede" di strutture di vendita, lo spostamento dell'attività commerciale già attivata, nei locali di un'altra unità immobiliare dello stesso o di altro edificio purché all'interno del medesimo territorio comunale;~~  Art. 11  Centri commerciali al dettaglio  ~~8.   Non è consentito il trasferimento di singoli esercizi all'esterno del centro commerciale.~~  **Art. 11 LP 17/10 Commercio**  Condizioni per l'apertura delle grandi strutture di vendita  5.   Fatto salvo quanto previsto dal comma 7, ~~entro un anno dalla data di approvazione della deliberazione prevista dall'articolo 13~~ le comunità provvedono, anche avvalendosi delle analisi previste dal comma 2, alla localizzazione delle grandi strutture di vendita con superficie superiore a quella stabilita dall'articolo 3, comma 1, lettera c), ed inferiore a 10.000 metri quadrati, fermo restando quanto previsto dall'articolo 10, comma 6, attraverso l'adeguamento del piano territoriale, ai sensi dell'articolo 32 dell'allegato B della [legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5](http://www.consiglio.provincia.tn.it/banche_dati/doc_dispatcher.it.asp?app=clex&at_id=18166&do_id=25147&type=testo&pagetype=fogl&blank=Y) (Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale) e secondo le disposizioni previste dal titolo V (Disposizioni in materia di titoli abilitativi) della [legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1](http://www.consiglio.provincia.tn.it/banche_dati/doc_dispatcher.it.asp?app=clex&at_id=17431&do_id=25423&type=testo&pagetype=fogl&blank=Y) (legge urbanistica provinciale).  Art. 13  Urbanistica commerciale  3.   Le comunità e i comuni, nell'esercizio delle loro funzioni di pianificazione territoriale, si conformano ai criteri di programmazione urbanistica stabiliti dalla deliberazione prevista dal comma 1, adottando le eventuali varianti di adeguamento ~~entro dodici mesi dall'approvazione della deliberazione o delle sue successive modifiche.~~ |  | **Art. 34. - Modificazioni della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 (legge provinciale sul commercio 2010)**  ***Commi 1, 2, 3, 4, 8, 13 e 14*** *. Il definitivo abbandono del modello di programmazione commerciale basato su contingenti ed il ricorso ad una pianificazione urbanistica del settore commerciale fondata esclusivamente su parametri di natura urbanistico-territoriale, ha fatto venir meno la necessità di ricorrere all’istituto del “trasferimento di esercizi già esistenti” sostituendolo con quello della “nuova apertura” che in termini di carico urbanistico sul territorio ha la medesima incidenza del trasferimento. Tale modifica consente di realizzare una maggiore semplificazione delle procedure e di consentire un’applicazione delle disposizioni che escluda possibili malintesi rispetto a potenziali differenze fra nuova apertura e trasferimento.*  *Anche la distinzione tra settori merceologici (alimentare e non alimentare) tipica della programmazione per contingenti va abbandonata a favore della applicazione di criteri e parametri di natura esclusivamente edilizia che sappiano tener conto della maggiore o minore incidenza che i diversi settori merceologici hanno sul territorio in relazione al traffico generato ed alle dotazioni di parcheggi pertinenziali.*  ***Comma 5:*** *si propone di abrogare i commi 2 e 3 dell’art. 17, in quanto la materia dei mercati agricoli, e in particolare la tutela dei consumatori e il controllo sui prezzi, è già disciplinata da norme nazionali. Viene poi eliminato nel comma 1 il riferimento al “riconoscimento” dei mercati agricoli in quanto già ricompreso negli istituti dell’istituzione e dell’autorizzazione.*  ***Comma 6:*** *i mercati tipici previsti dall’articolo 18 sono svolti ad iniziativa privata: con la proposta di soppressione delle lettere b) e. c) e di modifica della lett. e) vengono riviste le condizioni per il loro svolgimento e nel contempo precisata la caratteristica della “tipicità”.*  ***Comma 7:*** *L’art. 20 ter andrà a disciplinare l’attività di vendita da parte degli hobbisti. In assenza di una regolamentazione della materia, si sta infatti sviluppando un fenomeno che tempo fa aveva solo dimensioni marginali: aumento di soggetti che vendono beni usati o prodotti artigianali e che si autodefiniscono hobbisti (ma che di fatto sono commercianti e artigiani), eludendo in tal modo norme civilistiche e fiscali ed esercitando un’evidente concorrenza sleale nei confronti degli operatori economici. Tale disciplina traccia quindi una distinzione tra i veri hobbisti (che svolgono un’attività di vendita limitata, non professionale), e gli hobbisti di nome ma imprenditori di fatto. Inoltre, l’introduzione di tale disciplina è resa ancora più urgente dal fatto che molte regioni hanno già regolamentato la materia (Veneto, Emilia Romagna, Valle d’Aosta, Liguria, Marche, Umbria) spingendo gli operatori a recarsi nelle zone ancora “franche”.*  ***Comma 9:*** *il settore delle manifestazioni fieristiche (art. 48) è stato per anni oggetto di una procedura d’infrazione della Commissione Europea che ha obbligato l’Italia (le regioni) a liberalizzalo completamente sottraendolo ad ogni regime autorizzatorio (scia compresa). È stato mantenuto in capo all’ente pubblico esclusivamente un controllo sulla qualifica di internazionale, nazionale o locale delle manifestazioni e l’individuazione dei relativi requisiti. La Conferenza unificata, con la partecipazione dei soggetti organizzatori di manifestazioni internazionali e nazionali, ha approvato i criteri per la qualifica. L’attuale formulazione dell’art. 48 non tiene conto di tali criteri ed è rimasta tale e quale alla vecchia normativa (l.p. 35/78) risalente, peraltro, al periodo precedente la procedura d’infrazione; si propone pertanto l’eliminazione dei criteri di qualifica delle manifestazioni elencati in legge lasciandone l’individuazione esclusivamente alla Giunta provinciale.*  ***Comma 10:*** *la norma è da coordinarsi con l’inserimento del nuovo articolo 20 ter della legge provinciale sul commercio 2010 e prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa in caso di vendita di merci o prodotti da parte di soggetti privi del tesserino identificativo o in possesso di tesserino identificativo privo della vidimazione relativa alla vendita in corso di svolgimento.*  ***Comma 11:*** *Si interviene in materia di incentivazione per il sostegno degli insediamenti e della permanenza di attività economiche in zone montane ampliando le possibilità di accedere ai contributi pubblici con riguardo alle fattispecie finanziabili; in particolare, si prevedono incentivi anche per quei bar che costituiscono l’unico punto aggregativo naturale per la popolazione locale.*  ***Comma 12:*** *si propone di inserire al comma 2 bis un riferimento ai regolamenti emanati dalla Commissione europea in base al Regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali, per poter applicare il regolamento de minimis o il regolamento generale di esenzione alle misure di sostegno.*  ***Comma 15:*** *Si prevede, con norma tecnica, l’abrogazione delle disposizione del regolamento di attuazione della legge provinciale sul commercio 2010 per le parti nelle quali si disciplina il trasferimento di sede degli esercizi commerciali (norma coordinata con le modifiche sopra proposte).*  ***Comma 16:*** *L’articolo 13, comma 3 della legge provinciale n. 17 del 2010 stabilisce che i comuni (attraverso i PRG) e le comunità (attraverso i PTC) si adeguano alle disposizioni in materia di urbanistica commerciale approvati dalla Giunta provinciale entro dodici mesi dall’approvazione della deliberazione provinciale medesima. Si propone una proroga di tale termine (oltre che, per coerenza, di quello stabilito dall’art. 11, comma 5).* |
| Art. 35  Modificazioni della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese)  1. Il comma 3 dell'articolo 24 bis della legge provinciale sugli incentivi alle imprese è abrogato.  2. All'articolo 24 quater della legge provinciale sugli incentivi alle imprese sono apportate le seguenti modificazioni:  a) il comma 3 è sostituito dal seguente:  "3. Per le finalità del comma 1 e nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, alle piccole imprese di nuova costituzione a partecipazione femminile possono essere concessi contributi, fino a un importo massimo di 50.000 euro, a copertura dei costi di avviamento indicati nella deliberazione prevista dal comma 5 bis e sostenuti nei primi cinque anni dalla costituzione dell'impresa.";  b) nel comma 3 bis le parole: "dei costi indicati nel comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "dei costi di avviamento indicati nella deliberazione prevista dal comma 5 bis";  c) il comma 4 è abrogato;  d) nel comma 5 le parole: "contributi in conto capitale fino al 50 per cento dei costi inerenti le spese indicate nel comma 3, purché sostenute nei primi cinque anni dalla costituzione dell'impresa" sono sostituite dalle seguenti: "contributi, fino a un importo massimo di 50.000 euro, a copertura dei costi di avviamento indicati nella deliberazione prevista dal comma 5 bis e sostenuti nei primi cinque anni dalla costituzione dell'impresa";  e) dopo il comma 5 è inserito il seguente:  "5 bis. La Giunta provinciale approva con propria deliberazione le disposizioni attuative di quest'articolo individuando, in particolare, i costi di avviamento ammessi ai fini dei contributi previsti dai commi 3, 3 bis e 5.";  f) nel comma 7 le parole: "le agevolazioni previste dai commi 3, 4 e 6 sono concesse" sono sostituite dalle seguenti: "l'agevolazione prevista dal comma 6 è concessa".  3. Nel comma 1 bis dell'articolo 24 sexies della legge provinciale sugli incentivi alle imprese, dopo le parole: "formalizzati giuridicamente." sono inserite le seguenti: "La misura massima del contributo è elevata al 50 per cento dei costi sostenuti nel caso di assunzioni mediante contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca, o di proroga del contratto stesso."  4. Il comma 6 dell'articolo 29 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese è sostituito dal seguente:  "6. Le imprese che hanno acquisito la proprietà di aree disciplinate in questa sezione, o che hanno ottenuto su di esse un diritto di superficie, possono, per la realizzazione degli impianti aziendali o per finanziare la propria attività, stipulare contratti di locazione finanziaria aventi a oggetto le aree in questione, previa acquisizione del benestare della Provincia nel quale si specificano, in particolare, gli obblighi della società di locazione finanziaria."  5. All'articolo 33 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese sono apportate le seguenti modificazioni:  a) nella lettera c) del comma 3 le parole: ", anche in relazione all'erogazione da parte della società degli aiuti di cui agli articoli 3 e 4 di questa legge nonché di quelli previsti dalla legge provinciale 15 novembre 1988, n. 35 (Provvidenze per gli impianti a fune e le piste da sci), con l'osservanza delle disposizioni di cui ai commi 6, 7, 9 e 10 dell'articolo 15" sono soppresse;  b) dopo la lettera e) del comma 3 è inserita la seguente:  "e bis) nel caso di affidamento delle relative funzioni ai sensi dell'articolo 33, comma 9 bis, della legge provinciale n. 3 del 2006, le procedure per la concessione dei contributi previsti da questa legge e le modalità per la loro erogazione, nonché gli elementi da comunicare alla Provincia per l'adozione del provvedimento concessorio.";  c) il comma 7 bis è sostituito dal seguente:  "7 bis. Nel caso di affidamento delle funzioni relative alla concessione dei contributi a Trentino sviluppo s.p.a. ai sensi dell'articolo 33, comma 9 bis, della legge provinciale n. 3 del 2006, alla gestione dei fondi previsti dagli articolo 24 e 24 bis si applica il presente articolo, in quanto compatibile. In tal caso il fondo previsto dall'articolo 24 può essere utilizzato anche per il finanziamento delle attività previste dagli articolo 20 e 21."  d) dopo il comma 7 bis è inserito il seguente:  "7 ter. Nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato Trentino sviluppo s.p.a. può agevolare le imprese insediate negli immobili di sua proprietà, o dei quali ha la disponibilità, richiedendo loro un importo inferiore al valore di mercato quale corrispettivo del contratto di locazione o di prestazione di servizi."  6. All'articolo 34 ter 1 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese sono apportate le seguenti modificazioni:  a) nel comma 1, dopo le parole: "I fondi sono gestiti da istituti bancari" sono inserite le seguenti: "o da società di locazione finanziaria";  b) nel comma 1 le parole "Ai sensi dell'articolo 15 l'istruttoria può essere affidata ai confidi di cui all'articolo 34 quater o loro consorzi e agli istituti bancari convenzionati, secondo quanto previsto dalla predetta deliberazione." sono soppresse;  c) dopo il comma 1 è inserito il seguente:  "1 bis. La Giunta provinciale, nel rispetto della normativa che disciplina l'attività contrattuale, può affidare lo svolgimento dell'istruttoria per la concessione dei finanziamenti previsti da quest'articolo ai soggetti gestori dei fondi di rotazione e agli altri soggetti previsti da questa legge ai quali possono essere affidate le funzioni relative alla concessione di contributi.";  d) nella lettera b) del comma 3 le parole: "tra la Provincia e gli istituti creditizi" sono sostituite dalle seguenti: "tra la Provincia e i gestori dei fondi di rotazione".  7. L'articolo 24 quater della legge provinciale sugli incentivi alle imprese, come modificato dal comma 2, si applica alle domande presentate dopo l'approvazione della deliberazione prevista dal comma 5 bis dello stesso articolo 24 quater.  8. Le sanzioni previste in caso di cessazione dell'attività prima dell'estinzione del vincolo di destinazione nei contratti di vendita o di costituzione del diritto di superficie di aree a prezzo agevolato stipulati sulla base delle leggi provinciali o regionali di incentivazione alle imprese vigenti prima dell'entrata in vigore della legge provinciale sugli incentivi alle imprese possono essere rideterminate, su richiesta dell'impresa interessata. In tal caso la sanzione applicata è pari al trenta per cento del corrispondente valore dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) stabilito dal comune per l'anno 2010, e rivalutato in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, ridotto proporzionalmente al periodo già trascorso tra l'instaurazione del vincolo di destinazione e la cessazione dell'attività.  9. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 2, 3 e 6 si provvede con le modalità indicate nella tabella B.  10. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 5 provvede Trentino sviluppo s.p.a. con il proprio bilancio. |  | **Art. 24 bis LP 6/199**  Istituzione di un fondo per il sostegno all'innovazione  ~~3.   La Giunta provinciale può affidare a Trentino sviluppo s.p.a. la procedura per la concessione ed erogazione dei contributi. A tal fine i rapporti tra la Provincia e Trentino sviluppo s.p.a. sono definiti nell'ambito della convenzione prevista dall'articolo 33, comma 3 (~~[~~33~~](http://www.consiglio.provincia.tn.it/banche_dati/codice_provinciale/clex_documento_camp.it.asp?pagetype=camp&app=clex&at_id=898&type=testo&blank=N&ZID=3138087#2008-01-10-11-38-32)~~).~~  Art. 24 quater  Aiuti alla nuova imprenditorialità femminile e giovanile  3.   Per le finalità del comma 1, in relazione alle piccole imprese di nuova costituzione a partecipazione femminile e in conformità all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 800/2008, possono essere concessi contributi in conto capitale fino al 15 per cento dei seguenti costi, purché sostenuti nei primi cinque anni dalla costituzione dell'impresa:  a)   spese legali, amministrative e di consulenza direttamente connesse alla costituzione della piccola impresa;  b)   interessi su finanziamenti bancari;  c)   spese di affitto di impianti e di apparecchiature di produzione;  d)   spese per energia, acqua, riscaldamento;  e)   costi inerenti ai contributi previdenziali per figli e familiari, compresi i costi a copertura del congedo parentale.  3 bis. In relazione alle piccole imprese agricole di nuova costituzione a partecipazione femminile possono essere concessi contributi in conto capitale entro i limiti stabiliti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli a copertura dei costi indicati nel comma 3 sostenuti nei primi cinque anni dalla costituzione dell'impresa. I contributi concessi in base a questo comma non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato, né con contributi finanziari forniti dagli Stati membri in relazione agli stessi costi ammissibili.  ~~4.   In alternativa ai contributi previsti dal comma 3 possono essere concesse agevolazioni in misura non superiore al 50 per cento delle relative spese ai sensi della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti d'importanza minore (de minimis).~~  5.   Per le finalità del comma 1, in relazione alle piccole imprese di nuova costituzione a partecipazione giovanile e nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti d'importanza minore (de minimis), possono essere concessi contributi in conto capitale fino al 50 per cento dei costi inerenti le spese indicate nel comma 3, purché sostenute nei primi cinque anni dalla costituzione dell'impresa.  5 bis. Vedi testo ddl  7.   Alle imprese che presentano entrambi i requisiti previsti dal comma 2, lettere a) e b), le agevolazioni previste dai commi 3, 4 e 6 sono concesse nella misura massima ivi prevista ([36](http://www.consiglio.provincia.tn.it/banche_dati/codice_provinciale/clex_documento_camp.it.asp?pagetype=camp&app=clex&at_id=898&type=testo&blank=N&ZID=3138087#2011-08-09-15-19-56)).  Art. 24 sexies  Aiuti alle imprese per servizi a favore dell'internazionalizzazione  1.   Per accrescere la proiezione internazionale dell'economia provinciale, rafforzare gli investimenti e la penetrazione commerciale all'estero delle piccole e medie imprese e incrementare il numero delle imprese che esportano stabilmente possono essere ammessi ad agevolazione i costi di servizi di consulenza specialistica acquisiti all'esterno dell'azienda destinati a rafforzare l'economia provinciale, con i criteri e le modalità stabiliti dalla deliberazione prevista dall'articolo 35. L'agevolazione può essere concessa nella misura massima del 50 per cento, anche sotto forma di buoni e tramite l'indizione di specifici bandi, nel rispetto dei limiti stabiliti dalle disposizioni dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.  1 bis. Per gli scopi del comma 1 la Provincia sostiene la formazione di capitale umano destinato a progetti di espansione o rafforzamento all'estero presentati da parte di grandi, medie e piccole imprese trentine. A tal fine può essere concesso un contributo nella misura massima del 40 per cento dei costi sostenuti, per non più di tre anni, per l'assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale di età non superiore a trentacinque anni in possesso di laurea o di diploma di scuola media superiore accompagnato, in quest'ultimo caso, da un'esperienza lavorativa di almeno tre anni, inviato all'estero per operare presso unità locali dell'impresa richiedente o presso altre imprese estere con le quali l'impresa richiedente è legata da accordi commerciali o produttivi **formalizzati giuridicamente**. Questi contributi sono concessi ai sensi della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti d'importanza minore (de minimis).  Art. 29  Vincolo di destinazione e divieto di subcessione  6.   Le imprese che hanno acquisito in proprietà le aree di cui alla presente sezione, o che abbiano ottenuto sulle stesse il diritto di superficie, possono affidare la realizzazione degli impianti aziendali a imprese di locazione finanziaria mediante costituzione o trasferimento del diritto di superficie. In tal caso l'affidamento è subordinato a apposita comunicazione alla Provincia e all'assunzione da parte dell'impresa di locazione finanziaria dell'impegno all'osservanza dei vincoli contrattuali già assunti dall'impresa assegnataria dell'area.  Art. 33  Disposizioni per gli interventi effettuati tramite le società Trentino sviluppo s.p.a. e Tecnofin strutture s.p.a.  3.   I rapporti tra la Provincia e Trentino sviluppo s.p.a. sono regolati da una convenzione che stabilisce, in particolare:  a)   le modalità di amministrazione del fondo, da effettuare con separata contabilità, e gli obblighi di informazione e di rendicontazione nei confronti della Provincia;  b)   le modalità per la richiesta, da parte della Provincia, di specifici interventi, rilevanti per lo sviluppo economico e per la salvaguardia dell'occupazione, che la società è tenuta a realizzare, in quanto possibile, con le modalità ritenute più opportune per una diligente gestione del fondo;  c)   i criteri e le modalità per determinare le condizioni di disposizione dei beni, ~~anche in relazione all'erogazione da parte della società degli aiuti di cui agli articoli 3 e 4 di questa legge nonché di quelli previsti dalla~~ [~~legge provinciale 15 novembre 1988, n. 35~~](http://www.consiglio.provincia.tn.it/banche_dati/doc_dispatcher.it.asp?app=clex&at_id=688&do_id=24168&type=testo&pagetype=fogl&blank=Y) ~~(Provvidenze per gli impianti a fune e le piste da sci), con l'osservanza delle disposizioni di cui ai commi 6, 7, 9 e 10 dell'articolo 15~~;  d)   le modalità di assunzione a carico del fondo di eventuali spese di custodia, manutenzione e gestione delle aree e degli immobili;  e)   le modalità e le procedure di affidamento dei lavori per la realizzazione di immobili, **tenendo conto dell'entità dei lavori.**  7 bis. Le attività previste dagli articoli 20 e 21 possono essere affidate anche a Trentino sviluppo s.p.a. In tale caso il fondo costituito presso l'Agenzia per lo sviluppo s.p.a., ai sensi dell'articolo 24, può essere utilizzato anche per il finanziamento delle predette attività e si applica la disciplina prevista da questo articolo in quanto compatibile.  7 ter. Vedi testo ddl  Art. 34 ter 1  Disposizioni per l'utilizzo di fondi regionali per la costituzione di fondi di rotazione ad alimentazione mista per favorire l'accesso al credito da parte delle imprese  1.   La Provincia può destinare risorse al finanziamento di fondi di rotazione finalizzati a sostenere gli investimenti e la gestione delle imprese, comprese quelle turistiche e alberghiere, nel rispetto della disciplina europea. I fondi sono gestiti da istituti bancari convenzionati con la Provincia che si impegnino ad alimentare tali fondi con risorse proprie secondo quanto previsto dalla delibera di cui al comma 3. I trasferimenti di somme ai fondi di rotazione sono disposti alla conclusione positiva dell'istruttoria relativa alle pratiche di finanziamento delle imprese, circa il rispetto di quanto previsto dalla deliberazione **ai sensi della lettera a) del comma 3**. ~~Ai sensi dell'articolo 15 l'istruttoria può essere affidata ai confidi di cui all'articolo 34 quater o loro consorzi e agli istituti bancari convenzionati, secondo quanto previsto dalla predetta deliberazione.~~  3.   La Giunta provinciale, con propria deliberazione previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale che si esprime entro dieci giorni, prevede le condizioni, i criteri e le modalità per l'attuazione di quest'articolo, fra cui, in particolare:  a)   i criteri per la concessione dei sostegni alle imprese a valere sui fondi di rotazione;  b)   i contenuti essenziali della convenzione tra la Provincia e gli istituti creditizi, comprese le modalità di definizione dei tassi per la regolazione delle operazioni e le garanzie da richiedere ai soggetti beneficiari; |  | **Art. 35. - Modificazioni della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese)**  ***Comma 1.*** *Si tratta di una abrogazione resa necessaria dal nuovo impianto per l’affidamento a Trentino sviluppo dell’istruttoria e dell’erogazione dei contributi previsti dalla l.p. n. 6 del 1999.*  ***Comma 2*** *Le modifiche intendono semplificare la disciplina per gli aiuti alla nuova imprenditorialità femminile e giovanile, equiparando le due categoria di destinatari e demandando ad una delibera della Giunta provinciale l’individuazione dei costi ammessi a contributo.*  ***Comma 3.*** *Il protocollo d’intesa in materia di apprendistato di alta formazione e di ricerca di cui all’art. 5 del D. Lgs. 14 settembre 2011, n. 167, sottoscritto in data 8 febbraio 2013, prevede a pagina 11 che la durata dell’apprendistato per attività di ricerca sia prorogabile di ulteriori 12 mesi su valutazione positiva di un progetto di internalizzazione di cui all’art. 24 sexies della LP 6/1999. Si ritiene opportuno incentivare, con la modifica proposta, contemporaneamente l’internazionalizzazione delle imprese e l’assunzione di giovani laureati o giovani ricercatori, prevedendo l’elevazione del contributo al 50% dei costi sostenuti sui progetti di apprendistato per la ricerca attivato o prorogato per scopi di internazionalizzazione.*  ***Comma 4.*** *La modifica intende superare la soluzione del subentro delle società di locazione finanziaria negli obblighi contrattuali in solido con l’impresa conduttrice, che tende a penalizzare il ricorso alla locazione finanziaria da parte delle imprese trentine acquirenti di aree ed immobili vincolati. In luogo del subentro negli obblighi originari, si condiziona l’operazione di leasing ad un benestare provinciale che definisca, in particolare, gli obblighi che deve assumere la società di locazione finanziaria.*  ***Comma 5*** *Le modificazioni contenute nelle lettere a) e b) sono conseguenti alla revisione delle modalità di affidamento delle funzioni a Trentino sviluppo dell’istruttoria e dell’erogazione dei contributi previsti dalla l.p. n. 6 del 1999.*  *Con la modificazione contenuta nella lettera c) la disciplina dei fondi previsti dagli articoli 24 e 24 bis è ricondotta alla disciplina del fondo di cui all’articolo 33.*  *Infine, con il nuovo comma introdotto dalla lettera d), si prevede la possibilità per Trentino Sviluppo di agevolare i canoni di locazione o di prestazione di servizi sugli immobili in proprietà o in disponibilità della Società.*  ***Comma 6*** *Si introduce la possibilità di gestire i fondi di rotazione finalizzati a sostenere gli investimenti previsti dalla legge regionale 13 dicembre 2012, n. 8, anche tramite società di locazione finanziaria.* ***Comma 7*** *Disposizione transitoria che posticipa l’entrata in vigore della disposizione al momento dell’approvazione della deliberazione attuativa che definisce tra l’altro le tipologie di costo di avviamento ammesse ad agevolazione.*  ***Comma 8.*** *Disposizione transitoria che permette di rideterminare la sanzione per la cessazione dell’attività prima dell’estinzione del vincolo di destinazione prevista in contratti stipulati prima della l.p. n. 6 del 1999, al fine di graduarne l’entità.* |
| Art. 36  Modificazioni della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 (legge provinciale sul lavoro)  1. All'articolo 1.1 della legge provinciale sul lavoro sono apportate le seguenti modificazioni:  a) alla fine del comma 1 sono inserite le parole: "I diritti di sicurezza sociale previsti da questa legge sono collegati a percorsi di politica attiva del lavoro, secondo quanto previsto dal documento degli interventi di politica del lavoro, anche in attuazione dell'articolo 1 (Interventi a favore dei soggetti che perdono il lavoro o sono sospesi dal lavoro) della legge regionale 15 luglio 2009, n. 5. Il documento degli interventi di politica del lavoro prevede, con riguardo all'erogazione degli interventi di competenza provinciale, strumenti per il perseguimento delle finalità dell'articolo 7 bis, comma 2, della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali)."  b) nel comma 5 le parole: "fermo restando che i trattamenti medesimi sono erogati" sono sostituite dalle seguenti: "fermo restando che i trattamenti possono essere erogati".  2. All'articolo 4 ter della legge provinciale sul lavoro sono apportate le seguenti modificazioni:  a) nel comma 1 le parole: "istituti scolastici di ogni ordine o grado" sono sostituite dalle seguenti: "istituzioni scolastiche e istituzioni formative";  b) nel comma 3 le parole: "dagli istituti scolastici" sono sostituite dalle seguenti: "dalle istituzioni scolastiche e dalle istituzioni formative".  3. All'articolo 4 quater della legge provinciale sul lavoro sono apportate le seguenti modificazioni:  a) nel comma 1 le parole: "La Provincia attiva in via sperimentale fino all'anno 2015" sono sostituite dalle seguenti: "La Provincia può riconoscere";  b) nel comma 2 le parole "Il beneficiario dev'essere in possesso dell'indicatore della condizione economica familiare (ICEF) previsto per l'erogazione di borse di studio finanziate dall'Agenzia del lavoro sul fondo valorizzazione giovani." sono soppresse.  4. Nella lettera e) del terzo comma dell'articolo 5 della legge provinciale sul lavoro le parole: "formativi ammessi ai contributi del fondo sociale europeo o" sono soppresse.  5. Nel sesto comma dell'articolo 7 della legge provinciale sul lavoro le parole: "concernenti l'erogazione dell'indennità regionale a favore dei lavoratori inseriti nelle liste provinciali di mobilità" sono sostituite dalle seguenti: "concernenti l'erogazione dell'indennità integrativa dell'assicurazione sociale per l'impiego e delle misure anticrisi".  6. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo provvede l'Agenzia del lavoro con il proprio bilancio. |  | **Art. 1.1 LP 19/1983**  Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali  1.   In sede di prima applicazione della delega in materia di ammortizzatori sociali prevista all'articolo 2, comma 124, della [legge 23 dicembre 2009, n. 191](http://www.consiglio.provincia.tn.it/banche_dati/doc_dispatcher.it.asp?app=clex&at_id=20891&do_id=25280&type=testo&pagetype=fogl&blank=Y), ferme restando le competenze dello Stato in materia e le prestazioni previste dalla legislazione statale, la Provincia valorizza i diritti di sicurezza sociale attraverso strumenti di tutela attiva del lavoro e del reddito costituiti dal reddito di continuità e dal reddito di attivazione. Oltre ai predetti strumenti, la Provincia si avvale di quelli ulteriori previsti dalle norme provinciali, **ivi compreso il reddito di qualificazione.**  5.   Alla concessione dei trattamenti pubblici di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, esclusi quelli erogati dai fondi bilaterali, e del reddito di attivazione provvede la Provincia, fermo restando che i trattamenti medesimi sono erogati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) secondo quanto previsto dagli accordi operativi con la direzione provinciale dell'INPS nel rispetto dell'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 2, comma 124, della [legge 23 dicembre 2009, n. 191](http://www.consiglio.provincia.tn.it/banche_dati/doc_dispatcher.it.asp?app=clex&at_id=20891&do_id=25280&type=testo&pagetype=fogl&blank=Y).  Art. 4 ter  Tirocini estivi per giovani studenti  1.   La Provincia promuove tirocini estivi per favorire l'orientamento e l'addestramento pratico a favore di giovani che hanno assolto l'obbligo scolastico, regolarmente iscritti presso università o istituti scolastici di ogni ordine o grado.  3.   I tirocini estivi, anche se non coerenti rispetto ai piani di studio, possono essere promossi dall'Agenzia del lavoro, dall'università o dagli istituti scolastici e, alle condizioni eventualmente previste con deliberazione della Giunta provinciale, previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali, dai comuni e dalle comunità. Si applicano ai tirocini estivi i commi 3, 4, 9, 12, 14 e 16 dell'articolo 4 bis, fatta salva la possibilità per la Giunta di individuare una specifica disciplina di semplificazione, anche in deroga a quanto previsto dai commi 3, 4 e 14 dell'articolo 4 bis ([11](http://www.consiglio.provincia.tn.it/banche_dati/codice_provinciale/clex_documento_camp.it.asp?pagetype=camp&app=clex&at_id=1188&type=testo&blank=N&ZID=436060#2013-01-15-09-58-24)).  Art. 4 quater  Reddito di qualificazione  1.   La Provincia attiva in via sperimentale fino all'anno 2015 un sostegno al reddito per l'acquisizione di un titolo di studio a favore di giovani di età fino a trentacinque anni compiuti che a tal fine concordano con il datore di lavoro di sospendere o ridurre l'attività lavorativa.  2.   I criteri e le modalità di attuazione di quest'articolo sono definiti dal documento degli interventi di politica del lavoro approvato dalla Giunta provinciale. ~~Il beneficiario dev'essere in possesso dell'indicatore della condizione economica familiare (ICEF) previsto per l'erogazione di borse di studio finanziate dall'Agenzia del lavoro sul fondo valorizzazione giovani.~~ E' escluso il settore del lavoro domestico ([12](http://www.consiglio.provincia.tn.it/banche_dati/codice_provinciale/clex_documento_camp.it.asp?pagetype=camp&app=clex&at_id=1188&type=testo&blank=N&ZID=436060#2013-01-15-09-59-05)).  Art. 5  La commissione, nell'esercizio delle proprie funzioni, è l'organismo di programmazione, propulsione e controllo degli interventi di politica del lavoro nella provincia.  3. Alla commissione provinciale sono attribuite in particolare le seguenti funzioni:  a)   analizzare lo stato dell'occupazione e formulare la previsione dello sviluppo quantitativo e qualitativo di essa con riferimento ai vari settori produttivi anche al fine dell'elaborazione del piano degli interventi di politica del lavoro e del piano della formazione professionale nonché svolgere a livello provinciale tutte le altre funzioni attribuite alla commissione centrale per l'impiego;  b)   elaborare e proporre alla Giunta provinciale il piano degli interventi di politica del lavoro;  c)   esprimere parere sui piani della formazione professionale ai sensi della legge provinciale sulla formazione professionale;  d)   esprimere parere sui disegni di legge della Provincia in materia di lavoro e formazione professionale e concernenti iniziative di sostegno dei redditi dei lavoratori e dell'occupazione nonché su ogni altra questione sottoposta al suo esame dalla Giunta provinciale;  e)   esprimere parere in ordine ai singoli progetti ~~formativi ammessi ai contributi del fondo sociale europeo o~~ concernenti la ristrutturazione, la riconversione, la riorganizzazione e la crisi aziendale o relativi a nuovi insediamenti e ampliamenti industriali;  Art. 7  Istituzione dell'Agenzia di lavoro  6. Svolge, con decorrenza stabilita dalla Giunta provinciale, le funzioni amministrative delegate dalla regione Trentino - Alto Adige alla Provincia ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 27 novembre 1993, n. 19 (Indennità regionale a favore dei lavoratori disoccupati inseriti nelle liste provinciali di mobilità e disposizioni in materia di previdenza integrativa), concernenti l'erogazione dell'indennità regionale a favore dei lavoratori inseriti nelle liste provinciali di mobilità. |  | **Art. 36. - Modificazioni alla legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 (legge provinciale sul lavoro)**  *Con il comma 1 si ribadisce il principio della condizionalità nell’ambito delle politiche del lavoro, già attivato quale presupposto nell’erogazione di interventi economici nell’ambito delle politiche del lavoro, e si specifica che il piano delle politiche del lavoro, con riferimento ai benefici erogati a carico del bilancio provinciale, attua anche azioni per il perseguimento delle finalità di coinvolgimento dei beneficiari nell’ambito di reti sociali, in correlazione a quanto già previsto specificamente per gli interventi sociali dalle norme presenti in altra parte di questa legge.*  *Con la modifica prevista dal* ***comma 2,*** *si dà la possibilità agli enti della formazione professionale di essere soggetti promotori di tirocini estivi per i propri studenti, al pari delle altre scuole e dell’università.*  *Le modifiche previste dal* ***comma 3*** *sono necessarie per rendere il reddito di qualificazione un sostegno al reddito non più sperimentale, lasciando alla Giunta la facoltà di attivarlo o meno.*  *E’ necessario inoltre eliminare il requisito relativo al possesso dell’indicatore della condizione economica familiare (ICEF), in quanto i lavoratori subiscono una decurtazione della retribuzione nell’anno in cui presentano la domanda, mentre l’indicatore ICEF fa necessariamente riferimento al reddito dell’anno precedente, anno in cui il lavoratore, lavorando a tempo pieno, percepiva una retribuzione piena.*  *La modifica prevista dal* ***comma 4 è*** *un adeguamento tecnico alla nuova definizione dell’indennità regionale a favore dei soggetti disoccupati introdotta dalla Legge Regionale n. 2 del 18 marzo 2013 all’articolo 1.* |
| Art. 37  Modificazione dell'articolo 8 della legge provinciale 10 ottobre 2006, n. 6 (Disciplina della formazione in apprendistato)  1. Il comma 1 dell'articolo 8 della legge provinciale n. 6 del 2006 è sostituito dal seguente:  "1. Il soggetto che ha realizzato l'attività formativa formale e non formale documenta il percorso svolto anche al fine della certificazione delle competenze e delle abilità operative acquisite dall'apprendista secondo le modalità previste dalla normativa vigente." |  | **Art. 8 LP 6/2006**  Esito e certificazione della formazione in apprendistato  1.   Il soggetto che ha realizzato l'attività formativa formale e non formale documenta il percorso svolto e certifica le competenze e le abilità operative acquisite dall'apprendista. Le competenze e le abilità operative certificate costituiscono titolo per il riconoscimento dei crediti formativi, secondo le modalità previste dalla normativa vigente. |  | **Art. 37. - Modificazioni alla legge provinciale 10 ottobre 2006, n. 6 (Disciplina della formazione in apprendistato)**  *La modifica è necessitata dalla novella legge provinciale 1 luglio 2013, n. 10, la quale ha chiarito che il soggetto che provvede alla validazione e alla certificazione delle competenze è la Provincia, la quale può avvalersi di soggetti pubblici o privati a tal fine accreditati. Nel caso dell’apprendistato, quindi, il datore di lavoro sarà tenuto a documentare il percorso formativo svolto, al fine dell’eventuale certificazione o validazione delle competenze* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Testo Depositato DDL 16/XV** |  | **Testo vigente con modifiche** |  | **Note** |
| Capo VIII  Disposizioni in materia di turismo e agricoltura |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Art. 38  Modificazioni della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20, concernente "Ordinamento della professione di guida alpina, di accompagnatore di media montagna e di maestro di sci nella provincia di Trento e modifiche alla legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 (Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci)"  1. Nel comma 3 dell'articolo 10 della legge provinciale n. 20 del 1993 le parole: "la gratuità della partecipazione" sono sostituite dalle seguenti: "la copertura, in tutto o in parte, della quota di partecipazione".  2. La lettera h) del comma 1 dell'articolo 40 bis della legge provinciale n. 20 del 1993 è sostituita dalla seguente:  "h) i criteri e le modalità per la determinazione, da parte della Giunta provinciale, delle quote di partecipazione alle prove attitudinali, ai corsi e agli esami." |  | **Art. 10 LP 20/93**  Organizzazione dei corsi e degli esami  3.   La Provincia può assicurare ai candidati residenti in provincia di Trento da almeno tre anni la gratuità della partecipazione ai corsi di abilitazione, con esclusione delle spese di vitto, alloggio e viaggio.  Art. 40 bis  Regolamento di esecuzione  1.   Il regolamento di esecuzione di questa legge stabilisce:  h)   la quota di spesa a carico dei partecipanti ai corsi ed esami previsti da questa legge. |  | **Art. 38. - Modificazioni della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20 (Ordinamento della professione di guida alpina, di accompagnatore di media montagna e di maestro di sci nella provincia di Trento e modifiche alla legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 (Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci)**  ***Comma 1:*** *la proposta ha l’obiettivo di consentire alla Provincia di decidere se attivare la gratuità della partecipazione ai corsi di guida alpina o solo una parziale copertura degli stessi; di fatto la modifica prende atto di quanto già attuato a livello applicativo.*  ***Comma 2:*** *si rivede il contenuto del regolamento di esecuzione per quanto concerne le quote di partecipazione ai corsi di formazione e agli esami per maestri di sci, guide alpine e accompagnatori di media montagna; in particolare, al regolamento spetterà definire criteri e modalità per la determinazione delle predette quote e alla Giunta provinciale, con propria deliberazione, stabilire il quantum delle quote.* |
| Art. 39  Modificazioni dell'articolo 22 bis della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 (legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini)  1. All'articolo 22 bis della legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini sono apportate le seguenti modificazioni:  a) nel comma 2 le parole: "si applica, se compatibile, la disciplina prevista da questa legge per i sentieri alpini, ivi compresa quella relativa agli interventi finanziari" sono sostituite dalle seguenti: "si applicano, se compatibili, l'articolo 21 e, per i tratti individuati come tracciati alpini, il capo V";  b) alla fine del comma 3 sono inserite le parole: "; i percorsi sono individuati, a soli fini ricognitivi, dalla struttura provinciale competente in materia di turismo". |  | **Art. 22 bis LP 8/93**  Rete provinciale dei percorsi in mountain bike  1.   E' istituita la rete provinciale dei percorsi in mountain bike costituita da strade, piste ciclabili, tracciati alpini e altri sentieri di montagna tra loro collegati che consentono la realizzazione di itinerari idonei alla fruizione ciclo-escursionistica.  2.   Alla rete dei percorsi in mountain bike si applica, se compatibile, la disciplina prevista da questa legge per i sentieri alpini, ivi compresa quella relativa agli interventi finanziari.  3.   La rete provinciale dei percorsi in mountain bike è promossa come fattore di attrattiva turistica dagli organismi previsti dalla [legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8](http://www.consiglio.provincia.tn.it/banche_dati/doc_dispatcher.it.asp?app=clex&at_id=7868&do_id=24636&type=testo&pagetype=fogl&blank=Y) (legge provinciale sulla promozione turistica) |  | **Art. 39. - Modificazioni dell’articolo 22 bis della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 (legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini)**  *La proposta ha l’obiettivo di individuare le norme contenute nella legge provinciale sui rifugi alpini e sui sentieri alpini da applicare ai percorsi di mountain bike; in particolare, si estende agli itinerari di mountain bike l’applicazione delle regole relative alla segnaletica e alla disciplina delle agevolazioni finanziarie (queste ultime solo per i tratti dell’itinerario coincidenti con tracciati alpini). Si prevede inoltre che il Servizio turismo individui, ai soli fini ricognitivi, la rete dei percorsi.* |
| Art. 40  Modificazione dell'articolo 2 della legge provinciale 27 novembre 1990, n. 32 (Interventi provinciali per il ripristino e la valorizzazione ambientale)  1. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale n. 32 del 1990 è inserita la seguente:  "d bis) alla realizzazione dei tratti di collegamento necessari al completamento dei percorsi in mountain bike previsti dall'articolo 22 bis della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 (legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini), nonché all'eventuale cura e mantenimento della rete provinciale di questi percorsi, limitatamente ai tratti per i quali non ci sono altri soggetti impegnati a provvedere alla loro manutenzione;".  2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B. |  | **Art. 2 LP 32/90**  Interventi  1.   Per la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 1, la Giunta provinciale, nell'ambito del piano di cui all'articolo 3, provvede:  a)   al recupero e valorizzazione di aree di particolare interesse ambientale;  b)   al ripristino ambientale di aree pertinenti a fiumi, torrenti e laghi;  c)   alla bonifica e risanamento di aree dissestate, cave dismesse e discariche abbandonate;  d)   alla realizzazione, ripristino e manutenzione di aree ricreative, di sentieri turistici, di aree di sosta, nonché all'adeguamento e normalizzazione della segnaletica turistica; |  | **Art. 40. - Modificazioni dell’articolo 2 della legge provinciale 27 novembre 1990, n. 32 (Interventi provinciali per il ripristino e la valorizzazione ambientale)**  *La proposta ha l’obiettivo di prevedere che anche la Provincia e nello specifico il Servizio conservazione natura e valorizzazione ambientale possa provvedere alla realizzazione e alla manutenzione della rete provinciale dei percorsi in mountain bike.* |
| Art. 41  Modificazioni dell'articolo 35 quater della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)  1. Al comma 5 dell'articolo 35 quater della legge provinciale n. 3 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:  a) nell'alinea le parole: ", a condizione che lo statuto della fondazione preveda" sono sostituite dalle seguenti: "; lo statuto della fondazione deve prevedere";  b) nella lettera b) le parole: "e nel collegio dei revisori dei conti" sono soppresse;  c) alla fine della lettera b) sono inserite le parole: "e di nominare il revisore unico scelto tra i soggetti iscritti al registro dei revisori legali o tra i funzionari dell'amministrazione provinciale che hanno maturato un'esperienza in materia finanziario-contabile di almeno cinque anni". |  | **Art. 35 quater LP 3/06**  Fondazione Accademia della montagna del Trentino  5.   Il Presidente della Provincia è autorizzato ad assumente gli accordi e a compiere ogni atto necessario alla costituzione della fondazione, sottoscrivendo l'atto costitutivo, a condizione che lo statuto della fondazione preveda:  a)   la presenza di un comitato scientifico i cui componenti siano scelti tra persone di alta e riconosciuta competenza;  b)   il diritto della Provincia di nominare nel consiglio d'amministrazione ~~e nel collegio dei revisori dei conti~~ una rappresentanza adeguata alla dotazione patrimoniale **e finanziaria conferita**;  c)   la presentazione alla Provincia della relazione annuale sull'attività svolta;  d)   la restituzione alla Provincia dei beni mobili e immobili conferiti nel caso di scioglimento della fondazione |  | **Art. 41. - Modificazioni dell’articolo 35 quater della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)**  *La proposta ha l’obiettivo di ridurre i componenti dell’organo di controllo della Fondazione Accademia della Montagna, prevedendo la nomina di un unico revisore dei conti e non più del collegio nell’ottica della diminuzione dei costi dell’amministrazione provinciale. Inoltre si prevede la possibilità di designare da parte della Giunta provinciale anche un dipendente provinciale.* |
| Art. 42  Modificazioni della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (legge provinciale sull'agricoltura)  1. Nel comma 5 dell'articolo 6 della legge provinciale sull'agricoltura le parole: "maggiorate degli interessi a un tasso pari a quello per le scoperture di cassa della Provincia presso il proprio tesoriere, vigente il 31 dicembre dell'anno precedente quello di assunzione del provvedimento di revoca" sono sostituite dalle seguenti: ", maggiorate degli interessi legali".  2. Nel comma 2 dell'articolo 32 della legge provinciale sull'agricoltura le parole: "ai consorzi medesimi o" sono soppresse.  3. Nel comma 2 dell'articolo 34 della legge provinciale sull'agricoltura, dopo le parole: "L'approvazione dei progetti" sono inserite le seguenti: ", ai sensi dell'articolo 18 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici),".  4. Nel comma 3 dell'articolo 35 della legge provinciale sull'agricoltura dopo le parole: "L'approvazione da parte della Provincia" sono inserite le seguenti: ", ai sensi dell'articolo 18 della legge provinciale sui lavori pubblici,".  5. Nella lettera b) del comma 4 dell'articolo 41 della legge provinciale sull'agricoltura le parole: "maggiorate degli interessi a un tasso pari a quello vigente al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di assunzione del provvedimento di revoca per le scoperture di cassa della Provincia presso il proprio tesoriere" sono sostituite dalle seguenti: "maggiorate degli interessi legali". |  | Art. 6 LP 4/03  Obblighi e sanzioni  5.   Se i beni per cui le agevolazioni sono state erogate vengono alienati, ceduti o distolti dalla destinazione, anche a seguito di mancato utilizzo, prima della scadenza dei termini previsti dal comma 1, le relative agevolazioni sono rideterminate in proporzione alla durata dell'utilizzo dei beni rispetto alla durata dei vincoli di cui al medesimo comma. Le somme erogate in eccesso sono recuperate maggiorate degli interessi a un tasso pari a quello per le scoperture di cassa della Provincia presso il proprio tesoriere, vigente il 31 dicembre dell'anno precedente quello di assunzione del provvedimento di revoca.  Art. 32  Agevolazioni per le attività di revisione e assistenza tecnica ai consorzi di miglioramento fondiario  2.   Al fine di migliorare l'efficienza e la professionalità dei consorzi di miglioramento fondiario di primo e secondo grado, può essere concesso ~~ai consorzi medesimi o~~ alle loro associazioni di rappresentanza, tutela e assistenza, un contributo fino al 100 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, a copertura dei costi sostenuti per servizi di assistenza tecnico-amministrativa specifici.  Art. 34  Opere collettive di miglioramento fondiario  2.   **L'approvazione dei progetti** relativi alle iniziative previste da quest'articolo equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere, nonché d'indifferibilità e urgenza dei lavori.  Art. 35  Irrigazione e bonifica  13.   **L'approvazione da parte della Provincia** dei progetti relativi alle iniziative di cui al comma 1 equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere, nonché d'indifferibilità e urgenza dei lavori.  Art. 41  Sviluppo della proprietà diretto-coltivatrice  4.   Per quanto non diversamente disposto da quest'articolo si applicano le disposizioni della legge 26 maggio 1965, n. 590 (Disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice), della legge n. 817 del 1971 e dell'articolo 11 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57) con i seguenti adattamenti:  b)   nel caso di inosservanza del vincolo di cui alla lettera a), la decadenza dalle agevolazioni concesse ai sensi di quest'articolo è dichiarata dalla Provincia e comporta la revoca delle agevolazioni nonché la restituzione da parte del beneficiario delle somme già erogate, maggiorate degli interessi ad un tasso pari a quello vigente al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di assunzione del provvedimento di revoca per le scoperture di cassa della Provincia presso il proprio tesoriere. |  | **Art. 42. - Modificazioni della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (legge provinciale**  **sull’agricoltura)**  ***Comma 1 e 5.*** *Si sostituisce il tasso attualmente utilizzato per il recupero delle somme indebitamente percepite con quello legale (già applicato in tutti gli altri ambiti). Il tasso per le scoperture di cassa è, tra l’altro, a 0 da qualche anno. Si tratterebbero così nello stesso modo tutti i recuperi sulla LP 4/2003 e si eviterebbero mancate entrate.*  ***Comma 2.*** *L'esigenza di tale modifica mira ad un accentramento dell'attività assistenziale alle sole associazioni di rappresentanza dei CMF, dotate di competenza professionale ed organizzativa. In questo modo le associazioni potranno fornire le assistenze ai CMF (associati e non) assicurando le competenze necessarie. Vi sarebbe inoltre un livellamento dei costi ed un maggior controllo da parte dell'ente provinciale.*  ***Commi 3 e 4.*** *Con questa integrazione si precisa l'iter previsto per l'approvazione dei progetti e per la dichiarazione di pubblica utilità.* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Testo Depositato DDL 16/XV** |  | **Testo vigente con modifiche** |  | **Note** |
| Capo IX  Disposizioni in materia di salute e di politiche sociali |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Art. 43  Modificazioni della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute), della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10 (legge sul servizio sanitario provinciale), e della legge provinciale 9 febbraio 2007, n. 3 (Prevenzione delle cadute dall'alto e promozione della sicurezza sul lavoro)  1. Dopo il comma 2 dell'articolo 15 della legge provinciale sulla tutela della salute è inserito il seguente:  "2 bis. La Giunta provinciale può approvare anche disposizioni volte ad armonizzare le tariffe in relazione agli effetti della scelta del regime relativo all'imposta sul valore aggiunto dei soggetti gestori."  2. Dopo il comma 3 dell'articolo 32 della legge provinciale sulla tutela della salute è inserito il seguente:  "3 bis. Nell'ambito dei compiti indicati nel comma 2, lettera d), ferma restando l'applicazione della normativa statale relativa alle verifiche periodiche sulle attrezzature di lavoro, il dipartimento di prevenzione esercita le funzioni d'indirizzo necessarie per l'effettuazione di queste verifiche e il controllo a campione sulla loro corretta effettuazione."  3. Dopo il comma 7 dell'articolo 41 della legge provinciale sulla tutela della salute è inserito il seguente:  "7 bis. Per l'erogazione di servizi sanitari e socio-sanitari, in aggiunta a quanto previsto dai commi 1, 2 e 5, gli enti locali e i loro enti strumentali, la Provincia e gli enti strumentali individuati nell'articolo 33 della legge provinciale n. 3 del 2006, anche in deroga alle leggi provinciali che ne disciplinano l'istituzione, possono mettere a disposizione di soggetti di qualsiasi natura immobili di loro proprietà e le relative attrezzature per lo svolgimento di servizi sanitari e socio-sanitari, sulla base di convenzioni e anche a titolo gratuito. La Provincia può assumere gli oneri relativi alla messa a disposizione degli immobili e delle relative attrezzature da parte dei suoi enti strumentali."  4. Dopo il comma 1 dell'articolo 42 della legge provinciale sulla tutela della salute è inserito il seguente:  "1 bis. La Giunta provinciale, nell'ambito delle direttive previste dall'articolo 7, comma 1, lettera c), definisce anche i criteri per l'affidamento alle cooperative indicate nell'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), dei servizi di sanitarizzazione e riuso degli ausili sanitari, secondo quanto previsto dell'articolo 21, commi 5 bis e 5 ter, della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali)."  5. Il comma 3 quater dell'articolo 56 della legge provinciale sulla tutela della salute è abrogato.  6. Dopo il comma 3 quinquies dell'articolo 56 della legge provinciale sulla tutela della salute sono inseriti i seguenti:  "3 sexies. I programmi di sperimentazione gestionale avviati sul territorio provinciale ai sensi dell'articolo 54 quater della legge sul servizio sanitario provinciale, in corso alla data di entrata in vigore di questo comma, proseguono fino all'adozione delle linee guida previste dall'articolo 23 bis, comma 2. E' fatta comunque salva la facoltà dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari di inserire in via stabile tra i propri strumenti organizzativi il modello gestionale innovativo sperimentato anche prima di tale data.  3 septies. Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 11 aprile 2011 (Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'allegato VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo), i soggetti riconosciuti competenti per l'effettuazione delle verifiche periodiche obbligatorie prima dell'entrata in vigore del decreto medesimo, iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge provinciale 9 febbraio 2007, n. 3 (Prevenzione delle cadute dall'alto e promozione della sicurezza sul lavoro), continuano a esercitare le funzioni loro attribuite. A tal fine la Provincia assicura la tenuta dell'elenco provinciale istituito ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge provinciale n. 3 del 2007, ancorché abrogato, e dal relativo regolamento di attuazione, nonché l'aggiornamento della formazione previsto dal medesimo regolamento."  7. L'articolo 54 quater della legge sul servizio sanitario provinciale e il comma 6 dell'articolo 62 della legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 23, sono abrogati.  8. Gli articoli 2, 3, 4 e 5 della legge provinciale n. 3 del 2007 sono abrogati.  9. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 3 si provvede con le modalità indicate nella tabella B. |  | Art. 15 LP 16/10  Direttive per l'assistenza nelle residenze sanitarie assistenziali  1.   Le residenze sanitarie assistenziali pubbliche e private convenzionate operano nell'ambito del servizio sanitario provinciale e nel quadro della relativa programmazione.  2.   A tal fine la Giunta provinciale emana annualmente direttive per l'assistenza sanitaria e socio-sanitaria erogata nelle residenze sanitarie assistenziali pubbliche e private, determinando in particolare il fabbisogno e la tipologia dei posti letto da riservare ai cittadini residenti presso le singole strutture accreditate e titolari di accordo negoziale con l'Azienda provinciale per i servizi sanitari, le relative tariffe e le modalità di finanziamento degli enti gestori.  Art. 32  Dipartimento di prevenzione  2.   Il dipartimento di prevenzione svolge le seguenti attività, anche a supporto dell'autorità sanitaria locale:  a)   sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie, inclusi i programmi vaccinali;  b)   tutela dai rischi sanitari connessi con l'inquinamento ambientale;  c)   tutela della salute e della sicurezza degli ambienti aperti e confinati;  d)   sorveglianza, prevenzione e tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;  e)   salute animale e igiene urbana veterinaria;  f)   sicurezza alimentare e tutela della salute dei consumatori;  g)   sorveglianza e prevenzione primaria delle malattie croniche, inclusi la promozione di stili di vita sani e i programmi organizzati di screening;  h)   sorveglianza e prevenzione nutrizionale;  i)   valutazione medico-legale degli stati di disabilità e per finalità pubbliche;  j)   promozione e coordinamento di azioni di educazione alla salute;  k)   sorveglianza epidemiologica, tutela e promozione della salute degli immigrati e delle persone in situazione di emarginazione sociale, compresa un'adeguata informazione di tale utenza tramite strumenti di comunicazione efficaci.  Art. 41  Gestione patrimoniale  Art. 42  Attività contrattuale  1.   Per quanto concerne l'attività contrattuale e l'amministrazione dei beni attribuiti in proprietà all'azienda si applica la normativa provinciale in materia di contratti e beni della Provincia.  Art. 56  Disposizioni transitorie  ~~3 quater. In via transitoria e in relazione a quanto disposto dall'articolo 21, fermo restando quanto previsto da norme specifiche, gli enti locali, la Provincia e le loro società mettono a disposizione di enti e istituzioni, a titolo gratuito e sulla base di convenzioni, immobili di proprietà e relative attrezzature per lo svolgimento di servizi socio-sanitari.~~  **Art. 54 quater LP 10/93**  ~~Strumenti d'integrazione di attività sanitarie a rilevanza sociale~~  ~~1.   Alla scadenza del termine di un programma di sperimentazione gestionale, l'azienda provinciale per i servizi sanitari può inserire in via stabile tra gli strumenti organizzativi dell'ente il modello gestionale innovativo sperimentato. Le attività oggetto di sperimentazione diverse da quelle oggetto di prestazioni sanitarie di completamento o da quelle complementari della cura, e consistenti in prestazioni sociali, sono svolte da soggetti accreditati e individuati secondo le modalità previste dalla Giunta provinciale, nel rispetto degli articoli 20, commi 1 e 3, e dell'articolo 22, commi da 3 a 9, della~~ [~~legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13~~](http://www.consiglio.provincia.tn.it/banche_dati/doc_dispatcher.it.asp?app=clex&at_id=16732&do_id=25156&type=testo&pagetype=fogl&blank=Y) ~~(Politiche sociali nella provincia di Trento), in quanto compatibili.~~  ~~2.   I soggetti che svolgono le attività oggetto di sperimentazione gestionale alla data di efficacia della deliberazione prevista al comma 1 sono provvisoriamente accreditati, fatto salvo l'obbligo di adeguamento ai requisiti per l'accreditamento entro il termine previsto dalla deliberazione. Al termine della sperimentazione gestionale l'azienda può continuare ad avvalersi di questi soggetti per un periodo massimo di cinque anni.~~  ~~3.   Per dare risposte unitarie a bisogni complessi attraverso ulteriori forme sperimentali d'integrazione tra gli interventi dell'azienda sanitaria previsti dal comma 1 e gli interventi socio-assistenziali di cui alle leggi provinciali~~ [~~31 ottobre 1983, n. 35~~](http://www.consiglio.provincia.tn.it/banche_dati/doc_dispatcher.it.asp?app=clex&at_id=1163&do_id=22088&type=testo&pagetype=fogl&blank=Y) ~~(Disciplina degli interventi volti a prevenire e rimuovere gli stati di emarginazione),~~ [~~12 luglio 1991, n. 14~~](http://www.consiglio.provincia.tn.it/banche_dati/doc_dispatcher.it.asp?app=clex&at_id=718&do_id=23635&type=testo&pagetype=fogl&blank=Y) ~~(Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento), e~~ [~~27 luglio 2007, n. 13~~](http://www.consiglio.provincia.tn.it/banche_dati/doc_dispatcher.it.asp?app=clex&at_id=16732&do_id=25156&type=testo&pagetype=fogl&blank=Y)~~, l'azienda, la Provincia o gli enti locali competenti possono ricorrere agli strumenti di coordinamento organizzativo previsti dall'articolo 46 della~~ [~~legge provinciale n. 13 del 2007~~](http://www.consiglio.provincia.tn.it/banche_dati/doc_dispatcher.it.asp?app=clex&at_id=16732&do_id=25156&type=testo&pagetype=fogl&blank=Y)~~. In tal caso gli interventi socio-assistenziali possono essere affidati anche direttamente ai soggetti individuati ai sensi dei commi 1 e 2, in deroga alle leggi provinciali n. 35 del 1983,~~ [~~n. 14 del 1991~~](http://www.consiglio.provincia.tn.it/banche_dati/doc_dispatcher.it.asp?app=clex&at_id=718&do_id=23635&type=testo&pagetype=fogl&blank=Y) ~~e~~ [~~n. 13 del 2007~~](http://www.consiglio.provincia.tn.it/banche_dati/doc_dispatcher.it.asp?app=clex&at_id=16732&do_id=25156&type=testo&pagetype=fogl&blank=Y)~~, secondo quanto previsto dagli strumenti di coordinamento previsti dall'articolo 46 della~~ [~~legge provinciale n. 13 del 2007~~](http://www.consiglio.provincia.tn.it/banche_dati/doc_dispatcher.it.asp?app=clex&at_id=16732&do_id=25156&type=testo&pagetype=fogl&blank=Y) ~~(~~[~~3~~](http://www.consiglio.provincia.tn.it/banche_dati/codice_provinciale/clex_documento_camp.it.asp?pagetype=camp&app=clex&at_id=948&type=testo&blank=N&ZID=4337275#2008-01-16-12-03-07)~~).~~  Il comma 6 delle LP 23/07 introduce l'art. 54 quater nella [l.p. 1 aprile 1993, n. 10](http://www.consiglio.provincia.tn.it/banche_dati/doc_dispatcher.it.asp?app=clex&at_id=948&do_id=21946&type=testo&pagetype=fogl&blank=Y) (riportato in quest'ultima legge), vedi sopra.  **Art. 2 LP 3/07 Prevenzione delle cadute dall'alto e promozione della sicurezza sul lavoro**  ~~Nuova organizzazione delle verifiche periodiche di macchine, impianti e apparecchi~~  ~~Art. 3~~  ~~Programma straordinario di controllo e di prevenzione degli infortuni~~  ~~Art. 4~~  ~~Disposizione transitoria per la formazione dei lavoratori addetti ai sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi~~  ~~Art. 5~~  ~~Disposizioni finanziarie~~ |  | **Art. 43. - Modificazioni della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (Legge provinciale sulla tutela della salute)**  *Il comma 1 ha la finalità di armonizzare le tariffe per il servizio di RSA, per quanto concerne gli effetti della scelta del regime relativo all’imposta sul valore aggiunto. Il riferimento è alla tariffa che remunera le prestazioni socio sanitarie rese da cooperative sociali che hanno scelto, invece dell’esenzione dall’IVA sulle predette prestazioni, l’assoggettamento ad IVA nella misura del 4%. Con questa modifica si stabilisce il principio che, se da detta scelta deriva un credito IVA, per la parte relativa a questa gestione, questo venga restituito alla Provincia. In questo modo, la Provincia recupera, almeno in parte, il maggior costo per IVA che deriva dalla scelta della cooperativa, e quest’ultima non gode di un artificioso vantaggio rispetto alle cooperative che operano, invece, in regime di esenzione. Attualmente, il maggior costo per IVA al 4% può essere quantificato in 300.000 euro circa. L’entità del recupero, invece, non è stimabile, perché dipende dal saldo netto tra crediti e debiti IVA.*  *Il comma 2 specifica i compiti esercitati dal dipartimento di prevenzione in relazione all’applicazione della normativa statale relativa alle verifiche periodiche sulle attrezzature di lavoro (individuazione indirizzi per l’effettuazione di tali verifiche e controllo a campione sulla corretta effettuazione delle stesse).*  *Il comma 3 prevede la messa a disposizione di immobili e attrezzature per l’erogazione di servizi sanitari e socio: in particolare, si prevede che gli enti locali e i loro enti strumentali, la Provincia e gli enti strumentali di cui all’articolo 33 della legge provinciale n. 3 del 2006, anche in deroga alle leggi provinciali che ne disciplinano l’istituzione, possono mettere a disposizione di soggetti di qualsiasi natura, anche a titolo gratuito, sulla base di convenzioni, immobili di proprietà e relative attrezzature per lo svolgimento di servizi sanitari e socio sanitari.*  *Il comma 4 si riferisce alle attività di ritiro, sanitarizzazione, manutenzione preventiva e correttiva e consegna degli ausili di proprietà di APSS, che allo stato attuale sono svolte dalle imprese dalle quali APSS acquista gli ausili medesimi. L’importo di spesa per le predette attività (sanitarizzazione, manutenzione, ritiri e consegne), sostenuta dall’Azienda provinciale per i servizi sanitari, ammonta a circa 800.000 euro annui. La norma proposta intende affidare, secondo criteri definiti dalla Giunta provinciale, le predette attività a cooperative sociali presenti sul territorio, anche al fine di evitare sovrapposizioni di interessi tra sanitarizzazione, manutenzione e vendita di nuovi prodotti da parte delle imprese fornitrici. Il comma 5 introduce una necessaria precisazione alla luce dell’abrogazione dell’articolo 54 quater della legge provinciale n. 10 del 1993, in riferimento ai programmi di sperimentazione gestionale avviati sul territorio provinciale e attualmente ancora in corso, ai sensi della norma abrogata.*  *Il comma 6 abroga la disposizione transitoria (il comma 3 quater dell’articolo 56 delle legge provinciale sulla tutela della salute) relativa alla messa a disposizione di immobili e di attrezzature, collegata all’introduzione di una norma che disciplina la messa a disposizione a regime.*  *Il comma 7 introduce una disposizione di natura transitoria relativamente all’attività svolta dagli esperti verificatori di cui alla legge provinciale n. 3 del 2007, secondo quanto previsto dall’articolo 6, comma 2 del decreto ministeriale 11 aprile 2011 (Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo).* |
| Art. 44  Modificazioni della legge provinciale 15 novembre 2007, n. 19 (Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro e sanità pubblica)  1. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge provinciale n. 19 del 2007 è sostituito dal seguente:  "2. È fatto salvo il rilascio delle certificazioni indicate dal comma 1, quando costituiscono requisito d'idoneità per lo svolgimento di specifiche mansioni secondo quanto previsto dalla normativa nazionale, se il lavoratore non è sottoposto a sorveglianza sanitaria, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)."  2. Dopo il comma 6 dell'articolo 6 della legge provinciale n. 19 del 2007 è inserito il seguente:  "6 bis. Su richiesta dell'interessato o di chi lo rappresenta, nei verbali redatti in esito agli accertamenti delle condizioni di invalidità, previsti da quest'articolo e dalla legge provinciale n. 7 del 1998, è annotata l'esistenza dei requisiti necessari al rilascio del contrassegno invalidi previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992. Il contrassegno invalidi è rilasciato direttamente dal comune in base ai verbali."  3. Dopo l'articolo 12 della legge provinciale n. 19 del 2007 è inserito il seguente:  "Art. 12 bis  Semplificazione in materia di stabilimenti termali  1. Ferma restando la necessità di acquisire l'autorizzazione per l'istituzione e la soppressione di attività e servizi sanitari, prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera g), della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute), nella provincia di Trento cessa di applicarsi l'articolo 17 del regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924 (Regolamento per l'esecuzione del capo IV della legge 16 luglio 1916, n. 947, contenente disposizioni sulle acque minerali e gli stabilimenti termali, idroterapici e di cure fisiche e affini).  2. All'Azienda provinciale per i servizi sanitari spettano i controlli sulla permanenza dei requisiti qualitativi dell'acqua termale utilizzata dagli stabilimenti a fini terapeutici." |  | **Art. 2 LP 19/07**  Certificazioni sanitarie  2.   E' fatto salvo il rilascio delle certificazioni indicate al comma 1, qualora previste dal decreto legislativo n. 626 del 1994, per i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria, anche allorché il richiedente non sia lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria ai sensi del medesimo decreto legislativo.  Art. 6  Procedure per l'accertamento degli stati di invalidità |  | **Art. 44. - Modificazioni della legge provinciale 15 novembre 2007, n. 19 (Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro e sanità pubblica)**  *Il* ***comma 1*** *modifica la disposizione relativa al rilascio dei certificati aboliti dalla legge provinciale, nel caso in cui il rilascio sia richiesto dalla disciplina statale quale requisito per lo svolgimento di specifiche mansioni: in questa ipotesi, la norma chiarisce che le certificazioni abolite sul territorio provinciale continuano ad essere rilasciate quando la normativa statale prevede appunto che la certificazione costituisca un requisito per lo svolgimento di specifiche mansioni e a condizione che il lavoratore non sia sottoposto a sorveglianza sanitaria, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 81 del 2008.*  *IL* ***comma 2*** *ha la finalità di semplificare la procedura per il rilascio del contrassegno invalidi previsto dal regolamento di attuazione del Codice della strada: l’articolo 381 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento del Codice della Strada) dispone che per ottenere dal comune il “contrassegno invalidi” è necessaria la presentazione di uno specifico certificato medico e non prevede equipollenze, nemmeno con riferimento ad un eventuale verbale di invalidità totale con indennità di accompagnamento a persona non in grado di deambulare autonomamente. Per questa ragione, a completamento di interventi normativi già attuati, la norma propone l’annotazione, a richiesta dell’interessato (o di persona che lo rappresenti), nei verbali di accertamento delle condizioni di invalidità parziale, della sussistenza delle condizioni che consentono il rilascio del contrassegno invalidi, eliminando, quindi, nell’ottica della semplificazione, la necessità di ottenere uno specifico certificato.*  ***Il comma 3*** *attua una semplificazione degli adempimenti legati alla riapertura stagionale degli stabilimenti termali, prevedendo l’esclusione dell’applicazione del secondo comma dell’articolo 17 del regio decreto n. 1924 del 1919, in base al quale gli stabilimenti, che restano aperti al pubblico limitatamente a determinati periodi dell'anno, devono, prima di ogni riapertura, subire la visita del medico provinciale e che all'Azienda competono i controlli sulla permanenza dei requisiti qualitativi dell'acqua termale* |
| Art. 45  Modificazioni dell'articolo 44 della legge provinciale 29 agosto 1983, n. 29 (Disciplina dell'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e norme concernenti il servizio farmaceutico)  1. All'articolo 44 della legge provinciale n. 29 del 1983 sono apportate le seguenti modificazioni:  a) la lettera a) del primo comma è abrogata;  b) il quarto comma è sostituito dal seguente:  "La commissione opera presso l'Azienda provinciale per i servizi sanitari e dura in carica cinque anni, a decorrere dalla nomina."  2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo provvede l'Azienda provinciale per i servizi sanitari con il proprio bilancio. |  | **Art. 44 LP 29/83**  Revisione degli accertamenti  In caso di accertamento dell'assenza o dell'eventuale perdita dei requisiti di idoneità previsti per lo sport praticato, gli interessati possono proporre, entro trenta giorni dall'acquisita conoscenza dell'esito degli accertamenti, istanza di revisione ad una commissione provinciale nominata dalla Giunta provinciale e composta da:  a)   un medico in servizio presso la Provincia, con funzioni di presidente;  b)   un medico specialista in medicina dello sport;  c)   un medico specialista in medicina interna;  d)   un medico specialista in cardiologia;  e)   un medico specialista in ortopedia;  f)   un medico specialista in medicina legale e delle assicurazioni.  In relazione ai singoli casi da esaminare, possono essere invitati a partecipare ai lavori della commissione, senza diritto di voto, sanitari in possesso della specializzazione inerente al caso specifico, nonché esperti e tecnici sportivi, ivi compreso il tecnico che segue l'attività dell'interessato.  L'interessato può essere assistito da un medico di sua fiducia.  Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario addetto ad uno dei servizi della Provincia competenti in materia di igiene e sanità. |  | **Art. 45. - Modificazione dell’articolo 44 della legge provinciale 29 agosto 1983, n. 29 (Disciplina dell'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e norme concernenti il servizio farmaceutico)**  *La modifica proposta incide sulla composizione della commissione provinciale che esamina le istanze di revisione sugli accertamenti dell'assenza o della perdita dei requisiti per la pratica dello sport (viene meno la partecipazione di un medico in servizio presso la Provincia, con funzioni di presidente), ne chiarisce la durata (quinquennale) e incardina tale commissione presso l'Azienda provinciale per i servizi sanitari, anziché presso le Provincia.* |
| Art. 46  Modificazione dell'articolo 40 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali)  1. Il comma 1 dell'articolo 40 della legge provinciale sulle politiche sociali è sostituito dal seguente:  "1. Gli enti locali e i loro enti strumentali, la Provincia e gli enti strumentali individuati dall'articolo 33 della legge provinciale n. 3 del 2006, anche in deroga alle leggi provinciali che ne disciplinano l'istituzione, possono mettere a disposizione di soggetti di qualsiasi natura immobili di loro proprietà e le relative attrezzature, per lo svolgimento di attività socio-assistenziali, sulla base di convenzioni e anche a titolo gratuito, provvedendo alle spese concernenti questi immobili e attrezzature. La Provincia può assumere gli oneri relativi alla messa a disposizione degli immobili e delle relative attrezzature da parte dei suoi enti strumentali."  2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B. |  | **Art. 40 LP 13/07**  Messa a disposizione di immobili e relative attrezzature  1.   Fermo restando quanto previsto da specifiche disposizioni di legge, gli enti locali e la Provincia possono mettere a disposizione di enti e istituzioni, sulla base di convenzioni di disciplina dei rapporti patrimoniali, immobili, nonché relative attrezzature, per lo svolgimento di attività socio-assistenziali, provvedendo alle spese concernenti detti immobili ed attrezzature. |  | **Art. 46. - Modificazione della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Legge provinciale sulle politiche sociali)**  *La disposizione è volta a consentire non solo alla Provincia, ma anche ai suoi enti strumentali (comprese le società) a mettere a disposizione immobili di proprietà e attrezzature di soggetti che svolgono attività socio assistenziali.* |
| Art. 47  Modificazioni della legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 5 (legge provinciale sui giovani)  1. La rubrica del capo II della legge provinciale sui giovani è sostituita dalla seguente: "Disciplina del servizio civile universale provinciale".  2. Nel comma 1 dell'articolo 16 della legge provinciale sui giovani, dopo le parole: ". Il servizio civile universale provinciale" sono inserite le seguenti: ", di seguito denominato anche servizio civile provinciale,".  3. Al comma 1 dell'articolo 18 della legge provinciale sui giovani sono apportate le seguenti modificazioni:  a) alla fine dell'alinea sono inserite le parole: "e delle altre finalità di questa legge";  b) nella lettera a), dopo le parole: "la diffusione dell'informazione sul servizio civile" sono inserite le seguenti: "e sulle politiche giovanili".  4. L'articolo 19 della legge provinciale sui giovani è sostituito dal seguente:  "Art. 19  Linee guida per il servizio civile  1. La Provincia adotta linee guida per il servizio civile, in coerenza con il programma provinciale di sviluppo, per delineare le strategie, gli obiettivi generali e le priorità relative al servizio civile in ambito provinciale.  2. Le linee guida per il servizio civile sono approvate dalla Giunta provinciale, hanno durata corrispondente alla legislatura e possono comunque essere aggiornate quando se ne ravvisa la necessità. La Giunta provinciale disciplina anche gli standard, i criteri e le modalità di presentazione dei progetti da parte degli enti e delle organizzazioni iscritti all'albo previsto dall'articolo 20, le modalità di gestione del fondo provinciale per il servizio civile previsto dall'articolo 23, i criteri e le modalità per determinare il numero di giovani da impegnare in progetti del servizio civile provinciale."  5. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 3 si provvede con le modalità indicate nella tabella B. |  | **Capo II LP 5/07**  Disciplina del servizio civile provinciale  Art. 16  Oggetto e finalità  1.   La Provincia istituisce il servizio civile universale provinciale che svolge anche le funzioni attribuite alla Provincia al fine della realizzazione del servizio civile nazionale in relazione a quanto previsto dalla legge 6 marzo 2001, n. 64 (Istituzione del servizio civile nazionale). Il servizio civile universale provinciale è finalizzato a contribuire alla crescita personale e a sensibilizzare tutti i giovani ai temi del volontariato, della responsabilità e della solidarietà sociale.  Art. 18  Funzioni della Provincia  1.   Fermo restando quanto previsto dalla legge n. 64 del 2001 e dalle relative disposizioni attuative, la Provincia per la realizzazione del servizio civile provinciale:  a)   favorisce la divulgazione dei principi ispiratori e la diffusione dell'informazione sul servizio civile per promuoverne lo sviluppo, anche territoriale;  b)   promuove e sostiene interventi di formazione sul servizio civile rivolti ai giovani e agli operatori;  c)   individua i criteri e le modalità per la realizzazione dei progetti di servizio civile e provvede alla loro valutazione, all'approvazione, al monitoraggio e controllo della loro gestione ed alla verifica dei risultati;  d)   istituisce e cura l'albo provinciale del servizio civile suddiviso nella sezione nazionale e nella sezione provinciale;  e)   attua ogni intervento e iniziativa utili o necessari per il perseguimento degli obiettivi del servizio civile.  Art. 19  Piano provinciale del servizio civile  1.   Per la realizzazione degli interventi relativi al servizio civile provinciale la Giunta provinciale approva, previo parere del Consiglio delle autonomie locali, un piano di durata triennale che può essere aggiornato annualmente; il piano individua in particolare:  a)   le linee guida, gli indirizzi e gli obiettivi da promuovere e realizzare;  b)   gli interventi da realizzare e le priorità degli stessi;  c)   gli standard, i criteri e le modalità di presentazione dei progetti da parte degli enti e delle organizzazioni iscritti all'albo di cui all'articolo 20;  d)   le modalità di gestione del fondo provinciale per il servizio civile previsto dall'articolo 23;  e)   i criteri e le modalità di determinazione del numero di giovani da impegnare in progetti del servizio civile provinciale, nei limiti della disponibilità finanziaria del fondo. |  | **Art. 47. - Modificazioni della legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 5 (Legge provinciale sui giovani)**  ***Commi 1 e 2:*** *la modifica proposta ha natura tecnica in quanto rende coerente l’impianto normativo chiarendo che i termini “servizio civile provinciale” e “servizio civile universale provinciale” - utilizzati indifferentemente nel testo di legge - sono da intendersi assolutamente equivalenti.*  ***Comma 3:*** *si estende la possibilità di delegare a soggetti pubblici e privati la funzione di divulgazione e informazione delle politiche giovanili (oggi la funzione di promozione è limitata al solo settore del servizio civile).*  ***Comma 4:*** *la modifica proposta prevede un programmazione di legislatura delle politiche relative al servizio civile, anche al fine di ottenere una semplificazione dei processi ed una maggiore coerenza con il programma provinciale di sviluppo. Alle linee guida, strumento programmatico, si affianca una disciplina di dettaglio da approvarsi a cura della Giunta provinciale con propria deliberazione. In tal modo, si supera l’attuale disciplina che prevede un piano provinciale del servizio civile a durata triennale con aggiornamenti annuali.* |
| Art. 48  Modificazioni della legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 (legge provinciale sul benessere familiare)  1. Alla fine della lettera b bis) del comma 1 dell'articolo 5 della legge provinciale sul benessere familiare sono inserite le parole: ", e non è cumulabile con altri benefici previsti dalla normativa statale per le medesime finalità".  2. Alla fine della lettera c) del comma 2 dell'articolo 9 della legge provinciale sul benessere familiare sono inserite le parole: "l'intervento non è cumulabile con altri benefici previsti dalla normativa statale per le medesime finalità;".  3. All'articolo 19 della legge provinciale sul benessere familiare sono apportate le seguenti modificazioni:  a) dopo la lettera c) del comma 3 è inserita la seguente:  "c bis) i marchi famiglia riferiti agli standard di qualità familiare;";  b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:  "3 bis. Per i fini di quest'articolo la Provincia svolge le funzioni di ente di certificazione." |  | **Art. 5 LP 1/05**  Sostegni economici  1.   Per favorire l'assolvimento delle responsabilità familiari, sostenere la genitorialità, la nascita e la formazione di nuove famiglie, nel rispetto dei singoli progetti di vita, con attenzioni specifiche per le famiglie monogenitoriali e le famiglie numerose sono previsti:  b bis) la concessione di un buono di servizio per madri lavoratrici per il pagamento di un'assistente materna (baby sitter), da erogarsi dalla nascita del figlio e fino al primo anno di vita, anche impiegando gli stanziamenti del fondo sociale europeo, secondo criteri stabiliti dalla Giunta provinciale. **L'intervento è alternativo rispetto a quello previsto dall'articolo 9, comma 4;**  Art. 9  Servizi di conciliazione per la prima infanzia in fascia zero - tre anni. Diritti delle famiglie  1.   La Provincia e gli enti locali assumono come obiettivo il completo soddisfacimento della domanda delle famiglie di conciliazione tra i tempi familiari e i tempi di lavoro con riguardo ai servizi per la prima infanzia nella fascia di età compresa tra zero e tre anni secondo criteri coerenti con gli obiettivi previsti dall'articolo 2, comma 2, lettere d) ed e).  2.   Per le finalità del comma 1 sono promossi:  a)   la diffusione territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia previsti dalla [legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4](http://www.consiglio.provincia.tn.it/banche_dati/doc_dispatcher.it.asp?app=clex&at_id=7668&do_id=24436&type=testo&pagetype=fogl&blank=Y) (legge provinciale sugli asili nido), nel rispetto della pianificazione di settore;  b)   la diffusione territoriale del servizio Tagesmutter previsto dalla [legge provinciale sugli asili nido](http://www.consiglio.provincia.tn.it/banche_dati/doc_dispatcher.it.asp?app=clex&at_id=7668&do_id=24436&type=testo&pagetype=fogl&blank=Y);  c)   l'utilizzo di buoni di servizio per l'acquisto di servizi per la prima infanzia erogati dalle organizzazioni accreditate, anche impiegando gli stanziamenti del fondo sociale europeo;  d)   la diffusione dei progetti di auto-organizzazione di servizi da parte dell'associazionismo familiare, ai sensi dell'articolo 23.  Art. 19  Certificazione territoriale familiare  1.   La certificazione territoriale familiare è uno strumento al quale aderiscono volontariamente le organizzazioni pubbliche e private che intendono, nell'ambito del distretto per la famiglia, adottare standard di qualità familiare dei servizi erogati o implementare i processi gestionali, per accrescere il benessere familiare territoriale.  2.   Obiettivo prioritario della certificazione è definire un processo che consente di qualificare un territorio amico della famiglia, con lo scopo di contribuire alla realizzazione del sistema integrato delle politiche strutturali per la promozione del benessere familiare e della natalità.  3.   La Giunta provinciale definisce con deliberazione le linee guida disciplinando:  a)   il processo di certificazione;  b)   i ruoli e le funzioni dei soggetti coinvolti nel processo di certificazione;  c)   gli standard di qualità familiare per i servizi e i processi di gestione;  d)   le modalità di verifica e di valutazione del processo;  e)   ogni altro elemento utile ai fini di questo articolo. |  | **Art. 48. - Modificazioni della legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 (Legge provinciale sul benessere familiare)**  ***Commi 1 e 2:*** *l’articolo 4, comma 24, lettera b) della legge 28 giugno 2012, n. 92, introduce in via sperimentale, per il triennio 2013 – 2015, la possibilità per la madre lavoratrice di richiedere, al termine del congedo di maternità e in alternativa al congedo parentale, voucher per l’acquisto di servizi di baby sitting, ovvero un contributo per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, da utilizzare negli undici mesi successivi al congedo obbligatorio, per un massimo di sei mesi. La modifica proposta interviene prevedendo la non cumulabilità degli strumenti di sostegno economico per le madri lavoratrici previsti dalla Provincia con quelli statali.*  ***Comma 3:*** *le modifiche contenute nel comma 1 hanno un duplice obiettivo: ricondurre all’interno delle linee guida approvate dalla Giunta provinciale anche la disciplina dei marchi famiglia riferiti agli standard di qualità familiare e precisare, anche alla luce dell’attività svolta nel corso degli anni, la funzione di ente di certificazione dell’Agenzia per la famiglia.* |
| Art. 49  Modificazioni della legge provinciale 28 maggio 2009, n. 6 (Norme per la promozione e la regolazione dei soggiorni socio-educativi e modificazione dell'articolo 41 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2, relativo al commercio)  1. Dopo il comma 3 dell'articolo 2 della legge provinciale n. 6 del 2009 è inserito il seguente:  "3 bis. Per la realizzazione di attività di soggiorno socio-educativo o di colonia, comunque denominate, a favore della popolazione giovanile residente in provincia di Trento la Provincia può concedere in uso a enti, associazioni o altri soggetti o organismi senza scopo di lucro beni del patrimonio indisponibile provinciale ai sensi dell'articolo 43 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali)."  2. Al comma 1 dell'articolo 11 della legge provinciale n. 6 del 2009 sono apportate le seguenti modificazioni:  a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:  "a) le tipologie e le caratteristiche dei soggiorni socio-educativi;";  b) la lettera d) è abrogata. |  | **Art. 2 LP 6/09**  Misure di promozione  1.   Per le finalità previste dall'articolo 1, la Provincia può concedere contributi per la realizzazione di attività di soggiorno socio-educativo o di colonia, comunque denominati, a favore della popolazione giovanile residente in provincia di Trento, promosse da enti, associazioni o altri soggetti o organismi senza scopo di lucro. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i criteri, le modalità e i limiti per l'applicazione di questo articolo ([1](http://www.consiglio.provincia.tn.it/banche_dati/codice_provinciale/clex_documento_camp.it.asp?pagetype=camp&app=clex&at_id=19266&type=testo&blank=N&ZID=481074#2011-05-03-09-33-20)).  2.   Per le finalità previste dall'articolo 1 e in alternativa a quanto previsto dal comma 1, la Provincia può inoltre intervenire attraverso specifici progetti di promozione del benessere familiare, secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta provinciale.  3.   Le competenze previste da questo articolo possono essere trasferite agli enti locali per essere esercitate tramite le comunità con il decreto del Presidente della Provincia previsto dall'articolo 8, comma 13, della [legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3](http://www.consiglio.provincia.tn.it/banche_dati/doc_dispatcher.it.asp?app=clex&at_id=15067&do_id=25417&type=testo&pagetype=fogl&blank=Y) (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), se riferite ad iniziative di interesse locale.  Art. 11  Regolamento di esecuzione  1.   Con regolamento di esecuzione sono stabilite le disposizioni di attuazione di questo capo compresi:  a)   le condizioni, i limiti e le modalità di rilascio dell'autorizzazione, anche in relazione alle diverse tipologie e caratteristiche organizzative, strutturali e funzionali dei soggiorni socio-educativi;  b)   il periodo massimo di durata del soggiorno socio-educativo per le diverse tipologie individuate ai sensi della lettera a), nel rispetto della durata massima prevista dall'articolo 8, comma 1;  c)   i requisiti specifici che i soggetti previsti dall'articolo 3, comma 1, devono possedere per poter richiedere l'autorizzazione allo svolgimento del soggiorno;  d)   le misure per garantire il rispetto del territorio e dell'ambiente dove si svolge il soggiorno, compresa l'eventuale costituzione di depositi cauzionali ([6](http://www.consiglio.provincia.tn.it/banche_dati/codice_provinciale/clex_documento_camp.it.asp?pagetype=camp&app=clex&at_id=19266&type=testo&blank=N&ZID=481074#2012-10-05-13-27-08)). |  | **Art. 49. - Modificazioni della legge provinciale 28 maggio 2009, n. 6 (Norme per la promozione e la regolazione dei soggiorni socio-educativi e modificazione dell’articolo 41 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2, relativo al commercio)**  ***Comma 1:*** *al fine di completare la politica di sostegno provinciale alle iniziative volte a favorire la promozione della formazione dei giovani e l’accrescimento del loro benessere, si prevede la possibilità per la Provincia di destinare il patrimonio immobiliare indisponibile alla realizzazione di attività di soggiorno socio educativo o di colonia.*  ***Comma 2:*** *si semplifica il quadro normativo di riferimento per l’attivazione dei soggiorni socio-educativi attraverso la ridefinizione del contenuto minimo del regolamento di attuazione.* |
| Art. 50  Modificazioni della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15, concernente "Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)"  1. Dopo il comma 2 dell'articolo 6 della legge provinciale n. 15 del 2005 è inserito il seguente:  "2.1. Il canone sostenibile è rideterminato dal mese successivo a quello della presentazione della domanda di aggiornamento:  a) in presenza di una invalidità permanente pari o superiore al 75 per cento riconosciuta in corso d'anno, se ha determinato una diminuzione del reddito uguale o superiore al 25 per cento e una variazione dell'indicatore della condizione economica familiare (ICEF) superiore a 0,03 punti rispetto a quello risultante nelle dichiarazioni rese nell'ultima verifica sostenuta;  b) nel caso di uscita di un componente dal nucleo familiare, anche a seguito di provvedimento di separazione dell'autorità giudiziaria, se determina un indicatore ICEF inferiore o pari allo 0,13."  2. Alla lettera a) del comma 2 ter dell'articolo 6 della legge provinciale n. 15 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:  a) dopo le parole: "ai sensi dell'articolo 5, comma 5 bis," sono inserite le seguenti: "o il provvedimento di assegnazione previsto dall'articolo 9, comma 1,";  b) dopo le parole: "incrementato del 30 per cento;" sono inserite le seguenti: "in caso di superamento del limite di condizione economico-patrimoniale previsto per la permanenza, il canone di mercato si applica dal primo gennaio dell'anno successivo alla verifica della mancanza del requisito;".  3. Nella lettera b) del comma 1 dell'articolo 6 bis della legge provinciale n. 15 del 2005, dopo le parole: "componente ultrasessantacinquenne" sono inserite le seguenti: "; il requisito anagrafico può essere maturato fino allo scadere dell'anno solare in cui scade il termine per il rilascio dell'alloggio assegnato dal provvedimento di revoca".  4. Nel comma 4 dell'articolo 11 della legge provinciale n. 15 del 2005, dopo le parole: "rapporto di lavoro a tempo pieno ed esclusivo" sono inserite le seguenti: "o è prevista nell'ambito di progetti di coabitazione supportati dal servizio di salute mentale dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari". |  | **Art. 6 LP 15/05**  Disciplina dei canoni di locazione  1.   I canoni per gli alloggi previsti dal comma 1 dell'articolo 5 sono stabiliti nell'ambito della convenzione con gli enti locali tenendo conto:  a)   del valore dell'immobile per gli alloggi destinati ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, lettera c), nel rispetto degli indicatori stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale;  b)   del canone di mercato a metro quadro, ridotto nella misura del 30 per cento per gli alloggi destinati ai soggetti indicati nell'articolo 1, comma 3, lettera d), o, in alternativa, applicando i valori del canone concordato come definiti, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), dall'accordo territoriale per i comuni della provincia vigente alla data di stipulazione dei contratti di locazione. Il canone di mercato a metro quadro è determinato con riferimento ai dati medi desumibili dalle più diffuse pubblicazioni in materia immobiliare e ai risultati di specifiche indagini di mercato.  2.   Il regolamento d'esecuzione disciplina le modalità di calcolo dei canoni dovuti dai soggetti occupanti gli alloggi di cui al comma 1, comprese quelle relative alla rideterminazione provvisoria in corso d'anno a seguito di peggioramento dell'indicatore della condizione economico-patrimoniale del nucleo familiare, i casi per la permanenza negli alloggi a seguito della perdita dei requisiti, il canone di mercato nonché ogni altro aspetto connesso.  2 ter. Il canone di mercato, con preclusione di utilizzare la facoltà prevista dal comma 2 bis, si applica anche ai nuclei familiari:  a)   che si sono visti revocare il provvedimento di autorizzazione a locare **ai sensi dell'articolo 5, comma 5 bis**, con decorrenza dalla mensilità successiva alla data di adozione del provvedimento di revoca, ad eccezione della revoca per morosità a seguito della quale si applica il canone sostenibile **incrementato del 30 per cento;**  Art. 6 bis  Tutela dei soggetti deboli  1.   I nuclei familiari che occupano alloggi sulla base di provvedimenti di assegnazione adottati ai sensi delle precedenti leggi provinciali in materia di edilizia abitativa pubblica, compresi quelli assegnati in base agli articoli 28 e 29 della [legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21](http://www.consiglio.provincia.tn.it/banche_dati/doc_dispatcher.it.asp?app=clex&at_id=913&do_id=24593&type=testo&pagetype=fogl&blank=Y) (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa), o di contratti di locazione stipulati ai sensi di questa legge, anche in assenza del requisito economico richiesto o in presenza di un diritto reale di proprietà, usufrutto o abitazione su un altro alloggio non idoneo alle peculiari condizioni di difficoltà presentate, hanno titolo alla permanenza nell'alloggio, attraverso la stipula o il rinnovo di un contratto di locazione, nei seguenti casi:  a)   presenza nel nucleo familiare di un componente con grado di invalidità accertata pari o superiore al 75 per cento, oppure con accertata difficoltà a svolgere gli atti quotidiani della vita o con accertata difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età;  b)   presenza nel nucleo familiare di almeno un **componente ultrasessantacinquenne**.  Art. 11  Regolamento di esecuzione  4.   Il regolamento di esecuzione prevede che per l'accesso ai benefici previsti da questa legge e per il calcolo del canone di locazione degli alloggi di edilizia abitativa pubblica non si tiene comunque conto del reddito e della condizione economico-patrimoniale delle persone che sono ospiti dei beneficiari o degli assegnatari degli alloggi anche in via continuativa e stabile e ivi residenti, quando l'ospitalità è finalizzata a scopi di assistenza sulla base di un **rapporto di lavoro a tempo pieno ed esclusivo**. Agli stessi fini, nella determinazione della condizione economico-patrimoniale del nucleo si tiene conto della condizione economico-patrimoniale del coniuge non facente parte del nucleo, se esso non è legalmente separato o non è residente presso strutture sanitarie o socio-assistenziali |  | **Art. 50. - Modificazioni della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 (Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa))**  ***Comma 1.*** *Si individuano i casi nei quali si provvede ad una rideterminazione del canone sostenibile in corso d’anno; le deroghe alla regola generale- che fissano il termine al primo gennaio dell’anno successivo*   * *sono giustificate da una sensibile riduzione dell ’ICEF a fronte di situazioni particolari (invalidità, separazione giudiziale, uscita di un figlio con reddito dal nucleo familiare).*   ***Comma 2.*** *Per quanto riguarda il canone di locazione ITEA da applicare in caso di revoca per supero del requisito economico per la permanenza nell’alloggio (ICEF 0,34), attualmente la legge provinciale n. 15 del 2005, frutto di varie modifiche intercorse con le passate leggi provinciali finanziarie, risulta in taluni punti disallineata nelle previsioni riguardanti i titolari dei contratti di locazione stipulati sulla base della attuale e della previgente normativa; inoltre stabilisce che il canone di mercato si applica a decorrere dalla mensilità successiva a quella dell’adozione del provvedimento di revoca.*  *Si propone quindi di modificare il testo attuale al fine di:*   * *equiparare anche formalmente il trattamento previsto per i titolari di un contratto di locazione sottoscritto in forza di un provvedimento di assegnazione (leggi provinciali previgenti) con quello previsto per i titolari di un contratto di locazione sottoscritto in forza di un’autorizzazione a locare (legge provinciale 15/2005);* * *prevedere un unico termine di decorrenza dell’applicazione del canone di mercato, valido per tutti i nuclei familiari che superano la soglia per l’accesso: il primo gennaio dell’anno successivo a quello della verifica del superamento del limite massimo dell’indicatore ICEF (in analogia alla decorrenza prevista dall’articolo 13, comma 2, del Regolamento di esecuzione, per l’applicazione del canone sostenibile, come ricalcolato a seguito della verifica annuale dei requisiti).*   ***Comma 3.*** *La modifica proposta ha lo scopo di evitare che la maggiore o minore solerzia dell’ente locale nell’adottare il provvedimento di revoca possa creare disparità di trattamento tra soggetti della stessa classe di età residenti in enti locali diversi.*  *Infatti poiché il termine massimo di due anni per il rilascio dell’alloggio decorre dalla data di adozione del provvedimento di revoca, che gli enti locali assumono nei primi mesi dell’anno ma in date diverse, si determina un’applicazione non omogenea della norma per coloro che raggiungono l’età di 65 anni nel biennio successivo al provvedimento di rilascio, maturando la possibilità di rimanere nell’alloggio anche con un ICEF superiore a quello massimo consentito per la permanenza. Si propone pertanto di prevedere un unico termine di decorrenza dei due anni per tutti i soggetti interessati fissandolo il primo gennaio dell’anno successivo all’adozione del provvedimento di rilascio.*  ***Comma 4.***  *La proposta è finalizzata a regolare la posizione di quelle persone che sono seguite dal Servizio di salute mentale dell’Azienda Sanitaria nell’ambito della “coabitazione psichiatrica”. Si tratta di persone che hanno la residenza in un alloggio ITEA con stato di famiglia separato da quello dell’assegnatario e che quindi non risultano far parte del nucleo familiare di quest’ultimo. Tuttavia questa situazione non è conforme alla normativa vigente, che la considera come un inserimento non autorizzato e quindi passibile di sanzione. D’altra parte l’inserimento di questi soggetti nel nucleo dell’assegnatario non è praticabile nella maggioranza dei casi, in quanto determina l’impossibilità di erogare servizi assistenziali alla persona che invece sono essenziali per questi soggetti (assistenza domiciliare, servizio pasti ...). Per tale ragione, scopo della modifica proposta è quello di garantire a tali soggetti la possibilità di risiedere nell’alloggio ITEA come semplici “ospiti” ancorché residenti, così come già previsto per le badanti.* |
| Art. 51  Disposizioni in materia di edilizia abitativa agevolata  1. La Giunta provinciale adotta un piano straordinario di interventi per l'edilizia abitativa agevolata per gli anni 2015-2018, secondo le disposizioni di quest'articolo, in deroga alle corrispondenti previsioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa). Il piano straordinario sostituisce, per il quadriennio considerato, il piano previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge provinciale n. 21 del 1992.  2. Per gli interventi di acquisto, di acquisto e risanamento e di risanamento della prima casa di abitazione da parte di giovani coppie e nubendi possono essere concessi contributi, per la durata massima di quindici anni, sulle rate d'ammortamento dei mutui contratti con le banche convenzionate. I contributi possono essere concessi nella misura massima del 70 per cento del tasso a cui sono stipulati i contratti di mutuo, e sono graduati secondo le modalità stabilite con la deliberazione prevista dal comma 7.  3. Le risorse disponibili sono ripartite tra le comunità sulla base dei criteri stabiliti dalla deliberazione prevista dal comma 7; i criteri tengono conto della popolazione e del patrimonio edilizio esistente. La Giunta provinciale può disporre la riassegnazione ad altre comunità delle risorse già ripartite e non utilizzate.  4. I contributi sono concessi ed erogati dalle comunità in cui sono collocati gli immobili, sulla base della graduatoria approvata dalle comunità. I beneficiari che richiedono il contributo sono posti in graduatoria in ordine crescente anche in base all'indicatore della condizione economica familiare (ICEF), secondo quanto stabilito dalla deliberazione prevista dal comma 7.  5. In relazione alle caratteristiche del loro territorio le comunità possono ripartire tra i vari tipi di intervento le risorse assegnate ai sensi del comma 3. Le risorse non ancora utilizzate dopo l'esaurimento della graduatoria possono essere nuovamente destinate alla concessione di contributi per chiunque realizzi gli interventi previsti dal comma 2 secondo l'ordine di graduatoria.  6. Le comunità possono riservare le risorse in questione, in tutto o in parte, agli interventi previsti dal comma 2 e a quelli di nuova costruzione realizzati dalle cooperative edilizie previste dall'articolo 43 della legge provinciale n. 21 del 1992 su immobili da destinare a prima casa di abitazione dei propri soci. Le cooperative edilizie possono acquistare dall'Istituto trentino per l'edilizia abitativa (ITEA s.p.a.) gli immobili oggetto di risanamento se presentano le caratteristiche individuate con la deliberazione prevista dal comma 7.  7. Con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale e del Consiglio delle autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'attuazione dei commi da 1 a 6 e, in particolare:  a) i requisiti e le eventuali ulteriori condizioni per l'ammissione al contributo;  b) il limite massimo dell'indicatore ICEF per l'accesso al contributo;  c) la determinazione della spesa minima e massima ammissibile;  d) le modalità di determinazione del contributo e la percentuale di contribuzione;  e) le modalità e le condizioni per l'erogazione del contributo;  f) il termine massimo entro il quale devono essere iniziati e ultimati gli interventi agevolati a pena di decadenza del contributo;  g) i criteri per la definizione, nelle convenzioni con le banche, del tasso d'interesse applicato sui mutui;  h) gli eventuali divieti di cumulo con altri contributi o agevolazioni fiscali previsti dalla Provincia o dallo Stato per le spese ammesse a finanziamento;  i) i casi e i criteri di rideterminazione o di revoca del contributo.  8. La Giunta provinciale può promuovere la stipulazione di convenzioni con gli istituti di credito per anticipare, a coloro che realizzano interventi di recupero sulla prima casa di abitazione, l'importo della detrazione d'imposta prevista dalle disposizioni statali per le spese relative agli interventi di ristrutturazione e di riqualificazione energetica. L'anticipo è assistito dalla garanzia rilasciata dai soggetti che svolgono attività di garanzia collettiva fidi operanti in provincia di Trento. Per i fini previsti da questo comma la Provincia può riservare quote dei finanziamenti concessi agli enti di garanzia ai sensi dell'articolo 34 quater della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese).  9. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i criteri e le modalità per l'attuazione del comma 8, compresi i requisiti per l'accesso all'anticipazione, i criteri per la definizione, nelle convenzioni con le banche, del tasso d'interesse applicato, i criteri per la determinazione dell'importo massimo che può essere anticipato, anche tenendo conto della capienza dell'imposta sui redditi del beneficiario riferita agli anni precedenti alla domanda, nonché i criteri per la definizione dei limiti e delle modalità d'intervento degli enti di garanzia e degli obblighi di recupero.  10. Nel territorio della Val d'Adige i compiti e le attività attribuiti da quest'articolo alle comunità sono esercitati dal predetto territorio con le modalità stabilite dalla convenzione prevista dall'articolo 11, comma 2, lettera a), della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), e dai relativi protocolli operativi.  11. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B. |  |  |  | **Art. 51. - Norme in materia di edilizia abitativa agevolata**  ***Comma 1.*** *Si prevede l’adozione di un nuovo piano straordinario per l’edilizia agevolata con durata quadriennale destinato alle giovani coppie e ai nubendi per agevolare gli interventi di acquisto e di risanamento della prima casa di abitazione. E’ previsto l’abbattimento nella misura massima del 70% del tasso di interesse su mutui della durata massima di 15 anni. Le Comunità e il territorio della Val d’Adige possono ripartire le risorse assegnate tra i vari tipi di intervento come riservare, in tutto o in parte, le risorse assegnate per agevolare interventi, anche di nuova costruzione, realizzati da cooperative edilizie per immobili da destinare a prima casa di abitazione per i propri soci. Le cooperative edilizie, a tal fine, possono anche acquistare immobili da Itea s.p. a..*  *Si propone altresì, al fine di sostenere il recupero del patrimonio edilizio esistente, di promuovere la stipulazione di convenzioni con Istituti di credito per anticipare, a coloro che realizzano interventi di recupero sulla prima casa di abitazione, l’importo della detrazione d’imposta prevista dalle norme statali per le spese relative agli interventi di ristrutturazione e di riqualificazione energetica.* |
| Art. 52  Modificazioni della legge provinciale 15 giugno 1998, n. 7 (Disciplina degli interventi assistenziali in favore degli invalidi civili, dei ciechi civili e dei sordomuti)  1. Nel comma 3 dell'articolo 5 della legge provinciale n. 7 del 1998 la parola: "ultrasessantacinquenni" è sostituita dalle seguenti: "che hanno maturato il requisito anagrafico per accedere all'assegno sociale e".  2. Nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 6 della legge provinciale n. 7 del 1998 le parole: "non avere superato i sessantacinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "non aver maturato il requisito anagrafico per accedere alla pensione sociale".  3. All'articolo 34 della legge provinciale n. 7 del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni:  a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Cessazione di alcune prestazioni alla maturazione del requisito anagrafico per accedere all'assegno sociale";  b) nel comma 1 le parole: "compie il sessantacinquesimo anno di età" sono sostituite dalle seguenti: "matura il requisito anagrafico per accedere alla pensione sociale".  4. Nel comma 2 dell'articolo 35 della legge provinciale n. 7 del 1998 le parole: "dal primo giorno del bimestre di pagamento" sono sostituite dalle seguenti: "dal primo giorno del mese".  5. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo provvede l'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa con il proprio bilancio. |  | **Art. 5 LP 7/98**  Requisiti di natura sanitaria  3.   I soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età si considerano invalidi civili ai soli fini dell'assistenza socio-sanitaria e della concessione dell'indennità di accompagnamento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), numero 3).  Art. 6  Requisiti di età  1.   Per l'accesso alle seguenti prestazioni di cui all'articolo 3, comma 1, è necessario possedere i requisiti di età di seguito specificati:  a)   pensioni di cui alla lettera a), numeri 1) e 2), e alla lettera c), numero 1): avere compiuto i diciotto anni e non avere superato i sessantacinque anni;  b)   assegno di cui alla lettera a), numero 4): avere meno di diciotto anni ([6](http://www.consiglio.provincia.tn.it/banche_dati/codice_provinciale/clex_documento_camp.it.asp?pagetype=camp&app=clex&at_id=840&type=testo&blank=N&ZID=481074#2002-04-18-11-30-05));  c)   pensione di cui alla lettera b), numero 1): avere compiuto i diciotto anni.  Art. 34  Cessazione di alcune prestazioni al compimento del sessantacinquesimo anno di età  1.   L'erogazione delle pensioni in favore degli invalidi civili assoluti, degli invalidi civili parziali e dei sordomuti, previste dall'articolo 3, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), e lettera c), numero 1), cessa a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il beneficiario compie il sessantacinquesimo anno di età. L'agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa comunica il suddetto termine alla sede di Trento dell'INPS almeno sei mesi prima, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza del predetto istituto ai sensi delle vigenti disposizioni dello Stato.  Art. 35  Trasferimenti di residenza  2.   Coloro che, essendo richiedenti o beneficiari di prestazioni previste da leggi dello Stato ovvero della Provincia autonoma di Bolzano o della regione Valle d'Aosta corrispondenti a quelle di cui all'articolo 3, comma 1, conseguano la residenza in un comune della provincia di Trento, hanno diritto, ricorrendone i presupposti, alle prestazioni da ultimo citate a decorrere dal primo giorno del bimestre di pagamento successivo al conseguimento della residenza stessa. L'agenzia provvede all'adozione dei provvedimenti di concessione delle prestazioni eventualmente spettanti, dopo aver acquisito la necessaria documentazione dalla prefettura di provenienza ovvero dall'ufficio della Provincia autonoma di Bolzano o della regione Valle d'Aosta competente in materia. |  | **Art. 52. - Modificazioni della legge provinciale 15 giugno 1998, n. 7 (Disciplina degli interventi assistenziali in favore degli invalidi civili, dei ciechi civili e dei sordomuti)**  ***Commi 1, 2 e 3.*** *A seguito della riforma “Fornero” delle pensioni il limite di età per poter beneficiare dell’assegno sociale viene gradualmente innalzato già a partire dal 2013. Si rende pertanto necessario, con una formulazione dinamica, agganciare la normativa provinciale a quella nazionale.*  ***Comma 4.*** *La proposta serve a coordinare la normativa provinciale, che è basata su erogazioni delle prestazioni in forma bimestrale, con quella nazionale, che prevede invece erogazioni mensili.* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Testo Depositato DDL 16/XV** |  | **Testo vigente con modifiche** |  | **Note** |
| Capo X  Disposizioni in materia di scuola, di cultura e di sport |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Art. 53  Modificazioni della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola)  1. Nel capo II del titolo I della legge provinciale sulla scuola, dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:  "Art. 8 bis  Tutela della salute nell'ambito del sistema educativo provinciale  1. La Provincia, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, promuove azioni sull'educazione alla salute e ai corretti stili di vita per gli studenti.  2. Fermo restando il divieto di fumare previsto dall'articolo 18 della legge provinciale 22 dicembre 2004, n. 13 (Disposizioni in materia di politiche sociali e sanitarie), è vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi e nei luoghi aperti di pertinenza delle scuole dell'infanzia e delle istituzioni scolastiche e formative del sistema educativo provinciale. Per le violazioni si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584 (Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico). Si osserva, a tal fine, la legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale)."  2. Alla fine del comma 5 dell'articolo 40 della legge provinciale sulla scuola sono inserite le parole: "La Provincia può finanziare le attività della consulta, nei limiti delle risorse assegnate, a valere sul fondo per la qualità del sistema educativo provinciale previsto dall'articolo 112."  3. Alla fine del comma 4 dell'articolo 58 della legge provinciale sulla scuola sono inserite le parole: "e per promuovere i tirocini estivi per studenti previsti dall'articolo 4 ter della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 (legge provinciale sul lavoro)".  4. Nel comma 4 dell'articolo 61 della legge provinciale sulla scuola le parole: "Sono iscritti al primo anno del primo ciclo i bambini e le bambine che compiono i sei anni di età entro il 31 agosto dell'anno di riferimento. Possono essere iscritti al primo anno del primo ciclo" sono sostituite dalle seguenti: "Fermo restando l'obbligo di iscrizione al primo anno del primo ciclo per i bambini e le bambine che compiono i sei anni di età alla data prevista dalla normativa statale, possono essere iscritti".  5. Alla fine della lettera a) del comma 4 dell'articolo 84 della legge provinciale sulla scuola sono inserite le parole: ". Dopo tre anni scolastici consecutivi in utilizzo il personale docente perde la titolarità della cattedra o del posto presso l'istituzione scolastica e formativa di assegnazione; questa disposizione si applica a valere dall'anno scolastico 2015 - 2016, anche con riferimento a chi è in utilizzo da almeno tre anni scolastici consecutivi alla data del 31 agosto 2015".  6. Il comma 4 bis dell'articolo 84 della legge provinciale sulla scuola è abrogato.  7. Dopo il comma 4 bis dell'articolo 84 della legge provinciale sulla scuola è inserito il seguente:  "4 ter. Per i concorsi relativi al personale previsto dal comma 1 la Giunta provinciale può prevedere la corresponsione dei compensi ai componenti della commissione di concorso in misura forfettaria, tenuto conto della complessità della procedura e del numero dei candidati. Questo comma si applica anche ai concorsi già banditi e in fase di svolgimento alla sua data di entrata in vigore."  8. Dopo il comma 2 dell'articolo 85 della legge provinciale sulla scuola è inserito il seguente:  "2 bis. Nei limiti della dotazione complessiva del personale docente delle istituzioni scolastiche provinciali è istituita, secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta provinciale, una dotazione organica provinciale speciale per la copertura dei posti disponibili e non vacanti, mediante assunzioni con contratto a tempo indeterminato."  9. Dopo il comma 3 dell'articolo 86 della legge provinciale sulla scuola è inserito il seguente:  "3 bis. Per qualificare l'insegnamento delle lingue straniere previste dai piani di studio provinciali è riconosciuta una dotazione di docenti di lingua straniera nella scuola primaria. La determinazione e l'assegnazione di quest'organico avviene secondo quanto previsto dal comma 1; l'accesso ai posti avviene mediante:  a) concorso al quale possono accedere aspiranti docenti in possesso dell'abilitazione all'insegnamento per la scuola primaria e delle competenze linguistiche previste dalla Giunta provinciale;  b) mobilità professionale di docenti a tempo indeterminato in possesso delle competenze linguistiche. La Giunta provinciale stabilisce i criteri e le modalità di attuazione di questa lettera."  10. All'articolo 89 della legge provinciale sulla scuola sono apportate le seguenti modificazioni:  a) nell'alinea del comma 1, dopo le parole: "a tempo indeterminato" sono inserite le seguenti: "e a tempo determinato";  b) nella lettera b) del comma 1 la parola: "provinciali" è soppressa;  c) nel comma 3 le parole: "assicurando comunque che almeno il 40 per cento degli aspiranti all'assunzione a tempo indeterminato sia selezionato con concorso pubblico" sono sostituite dalle seguenti: "assicurando comunque che almeno il 50 per cento degli aspiranti all'assunzione a tempo indeterminato e a tempo determinato sia selezionato con concorso pubblico, fermo restando quanto previsto dall'articolo 93 per l'accesso ai posti di lavoro per il personale docente con contratto a tempo determinato di competenza delle istituzioni scolastiche";  d) dopo il comma 3 è inserito il seguente:  "3 bis. La Provincia assume o riammette in servizio personale docente a tempo indeterminato esclusivamente in presenza di posti vacanti, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 92 ter. L'assegnazione della sede di titolarità avviene in via definitiva; il personale assunto o riammesso in servizio garantisce la permanenza nella sede assegnata per almeno tre anni scolastici, fatti salvi i casi di soprannumerarietà, di trasferimento d'ufficio e quelli disciplinati dalla contrattazione collettiva decentrata presso il dipartimento provinciale competente in materia di istruzione."  11. All'articolo 91 della legge provinciale sulla scuola sono apportate le seguenti modificazioni:  a) la lettera a) del comma 1 è sostituita dalla seguente:  "a) i concorsi sono indetti in relazione ai posti vacanti e disponibili, individuati dalla Provincia sulla base di un fabbisogno almeno triennale per posti a tempo indeterminato;"  b) dopo la lettera b) del comma 1 è inserita la seguente:  "b bis) l'utilizzo da parte della Provincia della procedura concorsuale per posti a tempo indeterminato anche per le assunzioni a tempo determinato; il regolamento dispone l'applicazione di questa lettera ai concorsi banditi dopo il 31 agosto 2014;";  c) il comma 2 è abrogato.  12. Dopo la lettera e) del comma 2 dell'articolo 92 della legge provinciale sulla scuola è inserita la seguente:  "e bis) utilizzo di elenchi per i docenti che hanno conseguito il titolo di specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno;".  13. Dopo l'articolo 92 della legge provinciale sulla scuola è inserito il seguente:  "Art. 92 bis  Elenchi aggiuntivi per i docenti di sostegno  1. Per potenziare l'integrazione degli studenti con bisogni educativi speciali gli aspiranti docenti inseriti nelle graduatorie provinciali per titoli che hanno conseguito il titolo di specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande di aggiornamento delle fasce prima, seconda e terza, ai sensi dell'articolo 92, comma 2 quinquies, nonché delle domande d'inserimento nell'ulteriore fascia prevista dall'articolo 92, comma 2 quater, possono chiedere l'inserimento in elenchi aggiuntivi da utilizzare solo dopo l'assunzione degli aspiranti docenti già inseriti negli elenchi vigenti."  14. Dopo l'articolo 92 bis della legge provinciale sulla scuola è inserito il seguente:  "Art. 92 ter  Disposizioni particolari in materia di incarichi a tempo indeterminato  1. Per l'assegnazione alle istituzioni scolastiche del personale docente inserito nella dotazione organica provinciale speciale prevista dall'articolo 85, comma 2 bis, la Provincia provvede ad assunzioni di docenti con contratto a tempo indeterminato secondo la disciplina di accesso prevista dall'articolo 89. L'assegnazione della sede di titolarità avviene in via provvisoria per un triennio; nel triennio la sede di assegnazione è riconfermata se disponibile.  2. Al termine del triennio previsto dal comma 1 al docente è assegnata una sede di titolarità definitiva. Se non c'è un posto vacante gli è attribuita una nuova sede di titolarità in via provvisoria."  15. Dopo il comma 2 dell'articolo 94 della legge provinciale sulla scuola sono inseriti i seguenti:  "2 bis. Per assicurare la continuità didattica il personale docente trasferito con mobilità territoriale e professionale, compresa quella da altra provincia, garantisce comunque la permanenza effettiva per almeno tre anni scolastici nella sede assegnata, fatti salvi i casi di soprannumerarietà, di trasferimento d'ufficio e quelli disciplinati dalla contrattazione collettiva decentrata presso il dipartimento provinciale competente in materia di istruzione. L'assegnazione della sede avviene in via definitiva. A valere dall'anno scolastico 2015-2016 le operazioni di mobilità hanno cadenza annuale.  2 ter. Per consentire la programmazione delle assunzioni del personale docente delle istituzioni scolastiche provinciali a carattere statale la Giunta provinciale stabilisce la quota dei posti vacanti da coprire mediante la mobilità da altra provincia e la mobilità professionale all'interno del territorio provinciale."  16. Dopo l'articolo 94 della legge provinciale sulla scuola è inserito il seguente:  "Art. 94 bis  Idoneità psicofisica al servizio  1. Per attuare l'articolo 55 octies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), la Provincia - sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello locale - disciplina con regolamento, in particolare, la possibilità per l'amministrazione di adottare provvedimenti di sospensione cautelare dal servizio e, nel caso di reiterato rifiuto da parte del dipendente di sottoporsi alla visita d'idoneità, di risolvere il rapporto di lavoro."  17. Dopo il comma 4 dell'articolo 95 della legge provinciale sulla scuola sono inseriti i seguenti:  "4 bis. La Provincia assume o riammette in servizio a tempo indeterminato il personale docente delle istituzioni formative provinciali e il personale amministrativo tecnico e ausiliario e assistente educatore delle istituzioni scolastiche e formative provinciali esclusivamente in presenza di posti vacanti.  4 ter. Il personale del comma 4 bis assunto o riammesso in servizio o trasferito con mobilità territoriale e professionale garantisce la permanenza nella sede assegnata per almeno tre anni scolastici, fatti salvi i casi di soprannumerarietà, di trasferimento d'ufficio e quelli disciplinati dalla contrattazione collettiva decentrata presso il dipartimento provinciale competente in materia di istruzione."  18. Il comma 5 dell'articolo 100 della legge provinciale sulla scuola è abrogato.  19. Dopo il comma 1 bis dell'articolo 110 della legge provinciale sulla scuola è inserito il seguente:  "1 ter. Le istituzioni scolastiche e formative forniscono i dati necessari al sistema informativo e al sistema statistico provinciale e nazionale, con le modalità stabilite dalla Giunta provinciale."  20. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 2, 7 e 9 si provvede con le modalità indicate nella tabella B. |  | **Art. 40 LP 5/06**  Consulta provinciale degli studenti  Art. 58  Percorsi integrati  1.   Le istituzioni scolastiche del primo ciclo possono promuovere attività d'integrazione con i percorsi del secondo ciclo per realizzare iniziative volte alla prevenzione dell'abbandono scolastico e al sostegno di studenti con bisogni educativi speciali.  Art. 61  Primo ciclo di istruzione  4.   Sono iscritti al primo anno del primo ciclo i bambini e le bambine che compiono i sei anni di età entro il 31 agosto dell'anno di riferimento. Possono essere iscritti al primo anno del primo ciclo, su richiesta dei genitori e sentita la scuola dell'infanzia, anche i bambini e le bambine che compiono i sei anni di età entro il mese di aprile dell'anno scolastico di riferimento.  Art. 84  Disposizioni in materia di organizzazione e rapporto di lavoro del personale delle istituzioni scolastiche e formative provinciali  4.   La Giunta provinciale disciplina:  a)   l'utilizzazione dei docenti e dei dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative presso la Provincia, altri enti pubblici e privati, o associazioni, per compiti connessi alla scuola, compresa la ricerca e la sperimentazione didattica ed educativa; al personale in utilizzo possono essere affidati dagli enti e dalle associazioni anche incarichi organizzativi, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, fermo restando che eventuali trattamenti economici aggiuntivi connessi ai predetti incarichi sono a carico dell'ente che li conferisce;  ~~4 bis. Nel primo ciclo d'istruzione la sorveglianza nell'attività di interscuola, anche durante la fruizione del servizio di mensa, è assicurata anche tramite l'affidamento a soggetti privati che diano adeguate garanzie sul piano organizzativo, pedagogico e della qualità del servizio. Per l'anno scolastico 2013-2014 è sospesa l'applicazione di questo comma al fine di individuare, anche attraverso il confronto con le organizzazioni sindacali, possibili misure alternative che garantiscano comunque il mantenimento della qualità del servizio scolastico.~~  Art. 85  Dotazione complessiva del personale dirigente, docente, amministrativo, tecnico e ausiliario nonché assistente educatore  Art. 86  Assegnazione del personale alle istituzioni scolastiche e formative provinciali  Art. 89  Disciplina dell'accesso del personale docente  1.   L'accesso ai posti di lavoro per il personale docente delle scuole provinciali a carattere statale con contratto **a tempo indeterminato** avviene mediante:  a)   concorsi pubblici per titoli e per esami o per corso-concorso pubblico;  b)   utilizzazione di graduatorie ~~provinciali~~ per titoli.  2.   La Provincia definisce i criteri di programmazione delle assunzioni del personale docente a tempo indeterminato e determinato tenendo conto della vacanza e disponibilità dei posti, sulla base di quanto stabilito dal piano provinciale per il sistema educativo di cui all'articolo 35, nonché dai criteri per la determinazione degli organici di cui all'articolo 86.  3.   Per la copertura dei posti vacanti e disponibili, con regolamento è stabilita la quota di assunzioni da effettuare con le modalità individuate dalle lettere a) o b) del comma 1, assicurando comunque che almeno il 40 per cento degli aspiranti all'assunzione a tempo indeterminato sia selezionato con concorso pubblico.  Art. 91  Concorsi pubblici  1.   I concorsi pubblici di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), sono disciplinati secondo le modalità stabilite con regolamento, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:  a)   i concorsi sono indetti ogni tre anni in relazione ai posti vacanti e disponibili individuati dalla Provincia;  b)   ai concorsi sono ammessi coloro che sono in possesso dei titoli di formazione previsti dalla normativa vigente e dai bandi di concorso provinciali;  c)   almeno la metà dei componenti delle commissioni esaminatrici deve essere in possesso di titoli adeguati in relazione al concorso, stabiliti dalla Provincia;  d)   per i concorsi dei docenti di religione cattolica la Provincia definisce i programmi d'esame e i titoli dei componenti la commissione esaminatrice d'intesa con l'ordinario diocesano di Trento;  e)   in relazione all'insegnamento della lingua e della cultura ladina, per la definizione dei programmi d'esame e dei titoli dei componenti della commissione esaminatrice è sentito l'Istituto culturale ladino.  ~~2.   Ai componenti delle commissioni d'esame sono corrisposti i compensi previsti dalla disciplina provinciale in materia di commissioni di concorso.~~  Art. 92  Graduatorie provinciali per titoli del personale docente delle scuole a carattere statale  1.   La Provincia istituisce graduatorie provinciali per titoli per l'accesso dei docenti a posti a tempo indeterminato e a tempo determinato nelle scuole a carattere statale.  2.   La formazione e l'utilizzo delle graduatorie provinciali per titoli sono disciplinati con regolamento, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:  a)   sono formate graduatorie distinte per gradi di scuola, per classi di abilitazione e articolate in fasce, tenendo conto comunque dei titoli di abilitazione o d'idoneità previsti dalla normativa vigente; agli insegnanti che hanno prestato servizio nelle scuole dell'infanzia e che intendono spostarsi ad un altro grado d'istruzione è riconosciuto, alla riapertura delle graduatorie provinciali, un punteggio per la continuità educativo-didattica e per il servizio prestato;  Art. 94  Mobilità del personale insegnante  Art. 95  Personale docente della formazione professionale e personale amministrativo, tecnico e ausiliario e assistente educatore  Art. 100  Reclutamento dei dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali  ~~5.   Ai componenti delle commissioni d'esame sono corrisposti i compensi previsti dalla vigente normativa provinciale per i componenti delle commissioni di concorso.~~ |  | **Art. 53. - Modificazioni della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Legge provinciale sulla scuola)**  ***Comma 1***  *Con la disposizione si provvede in particolare ad adeguare la legislazione provinciale alle modifiche introdotte nella legislazione nazionale, in materia di utilizzo della sigaretta elettronica nelle scuole, dall’articolo 4, commi 2, 3 e 4, del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 8 novembre 2013, n. 128.*  ***Comma 2*** *Si prevede la possibilità di finanziare le spese che la consulta provinciale degli studenti avesse necessità di sostenere nell’ambito della propria attività istituzionale anche con le consulte degli studenti delle altre regioni.*  ***Comma 3***  *Si introduce un raccordo tra la normativa scolastica e quella sul lavoro in materia di tirocini estivi per studenti, anche al fine di promuovere gli stessi.*  ***Comma 4***  *si provvede ad adeguare la legislazione provinciale alle modifiche introdotte in materia di obbligo d’istruzione dall’articolo 4, commi 1 e 2, del dpr n. 89 del 2009 che dispone che “Sono iscritti alla scuola primaria le bambine e i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento”, mentre la legge provinciale contiene il termine del 31 agosto.*  ***Comma 5***  *La proposta prevede che il personale docente assunto a tempo indeterminato e utilizzato presso strutture provinciali o altri enti per compiti connessi al sistema scolastico, perda la titolarità della cattedra o del posto presso l’istituzione scolastica e formativa di assegnazione dopo tre anni scolastici. Ciò consente di coprire la cattedra e garantire agli studenti la continuità didattica.*  ***Comma 6***  *Si abroga la disposizione che prevede che nel primo ciclo d'istruzione la sorveglianza nell'attività di interscuola, compreso il servizio di mensa sia assicurata anche tramite l'affidamento a soggetti privati che diano adeguate garanzie sul piano organizzativo, pedagogico e della qualità del servizio. Disposizione peraltro già sospesa per l’anno scolastico 2013-2014.*  ***Commi 7, 11, lettera c), e 18***  *Con le predette disposizioni, al fine del contenimento dei costi, rispetto ai parametri oggi fissati, si prevede che per tutti i concorsi relativi al personale del comparto scuola la Giunta provinciale possa prevedere la corresponsione dei compensi ai membri della commissione di concorso in misura forfetaria tenuto conto della complessità della procedura e del numero dei candidati.*  ***Commi 8 e 14***  *Si istituisce una dotazione organica provinciale speciale, nei limiti della dotazione complessiva del personale docente delle istituzioni scolastiche provinciali, per la copertura dei posti disponibili e non vacanti. La stessa dotazione consente di assumere con contratti a tempo indeterminato personale oggi assunto con contratto a tempo determinato, sempre nel rispetto della posizione in graduatoria.*  ***Comma 9***  *Si riconosce una dotazione di docenti di lingua straniera nella scuola primaria alla quale si può accedere con il possesso dell’abilitazione all’insegnamento per la scuola primaria e delle competenze linguistiche previste dalla Giunta provinciale. In particolare l’accesso avviene mediante concorso o mediante la mobilità professionale di docenti già assunti a tempo indeterminato. Questo comma, inserito nell’obiettivo del “Trentino trilingue”, garantisce che nelle scuole primarie sia implementata la presenza di docenti di ruolo in possesso delle competenze linguistiche necessarie per l’insegnamento delle lingue straniere.*  ***Comma 10, lettere a) e b)***  *Con la proposta si prevede in particolare che per il personale a tempo indeterminato la copertura dei posti vacanti avvenga per almeno il 50% con il concorso e per la restante percentuale con le graduatorie provinciali per titoli. Si dispone, inoltre, che per il personale a tempo determinato la copertura dei posti, da parte delle istituzioni scolastiche, avvenga con le graduatorie d’istituto, mentre la copertura dei posti, da parte della struttura provinciale competente in materia di istruzione, avvenga con le graduatorie dei concorsi a tempo indeterminato per almeno il 50% dei posti dalla stessa assegnati e per la restante percentuale con le graduatorie provinciali per titoli.*  ***Commi 10, lettera c), 15, lettera a), e 17***  *Con le disposizioni si prevede che il personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario e assistente educatore delle istituzioni scolastiche e formative provinciali assunto o riammesso in servizio o trasferito con mobilità territoriale e professionale garantisca la permanenza nella sede assegnata per almeno tre anni scolastici, fatti salvi i casi di soprannumerarietà, di trasferimento d’ufficio e quelli disciplinati dalla contrattazione collettiva decentrata presso il dipartimento provinciale competente in materia di istruzione.*  ***Comma 11***  *Si propone che la struttura provinciale competente in materia di reclutamento del personale docente delle istituzioni scolastiche provinciali utilizzi la procedura concorsuale per posti a tempo indeterminato anche per le assunzioni a tempo determinato.*  ***Commi 12 e 13***  *In analogia a quanto previsto dalla normativa statale, si prevede che gli aspiranti docenti inseriti nelle graduatorie provinciali per titoli che conseguiranno il titolo di specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno possano chiedere l’inserimento in elenchi aggiuntivi da utilizzare solo dopo l’assunzione degli aspiranti docenti già inseriti negli elenchi vigenti.*  ***Comma 15, lettera b)***  *La disposizione riconosce alla Giunta provinciale il compito di definire la quota dei posti vacanti da coprire mediante la mobilità.*  ***Comma 16***  *Si fa rinvio alla normativa nazionale per prevedere la possibilità dell’amministrazione di adottare provvedimenti di sospensione cautelare dal servizio nei casi di pericolo per l'incolumità del dipendente interessato nonché per la sicurezza degli altri dipendenti e degli studenti e, nel caso di reiterato rifiuto da parte del dipendente di sottoporsi alla visita di idoneità, di risoluzione del rapporto di lavoro.*  ***Comma 19***  *si stabilisce che le istituzioni scolastiche e formative forniscano i dati necessari al sistema informativo e al sistema statistico provinciale e nazionale, al fine di consentire le analisi necessarie al sistema.* |
| Art. 54  Modificazioni della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (legge provinciale sulle scuole dell'infanzia), e abrogazione dell'articolo 16 (Disposizioni in materia di reclutamento del personale insegnante delle scuole dell'infanzia provinciali) della legge provinciale 21 marzo 2005, n. 5  1. L'articolo 25 bis della legge provinciale sulle scuole dell'infanzia è sostituito dal seguente:  "Art. 25 bis  Disposizioni particolari per il reclutamento del personale insegnante nelle scuole provinciali dell'infanzia  1. Nelle scuole provinciali dell'infanzia l'accesso ai posti di lavoro per il personale insegnante con contratto a tempo indeterminato avviene mediante concorsi pubblici per titoli e per esami o per corso-concorso pubblico. I concorsi sono indetti per posti a tempo pieno e a tempo parziale in relazione ai posti vacanti individuati dalla Provincia sulla base di un fabbisogno almeno triennale. Con regolamento sono disciplinate le modalità di attuazione di questo comma.  2. La graduatoria per le assunzioni a tempo indeterminato formata in attuazione dell'articolo 16 (Disposizioni in materia di reclutamento del personale insegnante delle scuole dell'infanzia provinciali) della legge provinciale 21 marzo 2005, n. 5, ha durata indeterminata. Questa graduatoria è utilizzata anche per le assunzioni in ruolo a tempo parziale, con le modalità stabilite dalla Giunta provinciale sentite le organizzazioni sindacali.  3. Dopo l'approvazione delle graduatorie dei concorsi previsti dal comma 1 la Giunta provinciale può continuare a utilizzare la graduatoria prevista dal comma 2 per la copertura di una quota non superiore al 50 per cento dei posti vacanti individuati ai sensi del comma 1.  4. Con regolamento sono disciplinati i criteri e le modalità di assunzione del personale insegnante con contratto a tempo determinato, prevedendo l'utilizzo delle graduatorie formate in esito ai concorsi previsti dal comma 1 nonché, per una quota non superiore al 50 per cento dei posti disponibili, delle graduatorie previste dal comma 5, fino alla loro scadenza.  5. Le graduatorie per le assunzioni a tempo determinato vigenti alla data di entrata in vigore di quest'articolo sono prorogate fino al 31 agosto 2020.  6. Per assicurare la continuità didattica il personale assunto con contratto a tempo indeterminato o trasferito con mobilità garantisce la permanenza nella sede assegnata per almeno tre anni scolastici, fatti salvi i casi di soprannumerarietà, di trasferimento d'ufficio e quelli disciplinati dalla contrattazione collettiva decentrata presso il dipartimento provinciale competente in materia di istruzione. Questo comma non si applica per il personale insegnante assunto a tempo indeterminato con rapporto di lavoro a tempo parziale.  7. Per potenziare l'insegnamento delle lingue straniere nelle scuole dell'infanzia, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5, è prevista la presenza di insegnanti con competenze in lingua straniera, il cui numero è determinato dal piano annuale previsto dall'articolo 54, sentite le organizzazioni sindacali; l'accesso a questi posti avviene mediante:  a) concorso al quale possono accedere aspiranti insegnanti in possesso titoli di accesso all'insegnamento per la scuola dell'infanzia e delle competenze linguistiche previste dalla Giunta provinciale;  b) mobilità professionale di insegnanti a tempo indeterminato in possesso di competenze linguistiche; la Giunta provinciale stabilisce i criteri e le modalità di attuazione di questa lettera.  8. Per i concorsi relativi al personale previsto dal comma 1 la Giunta provinciale può prevedere la corresponsione dei compensi ai componenti della commissione di concorso in misura forfettaria, tenuto conto della complessità della procedura e del numero dei candidati."  2. Dopo l'articolo 25 bis della legge provinciale sulle scuole dell'infanzia è inserito il seguente:  "Art. 25 ter  Idoneità psicofisica al servizio  1. Per attuare l'articolo 55 octies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), la Provincia - sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello locale - disciplina con regolamento, in particolare, la possibilità per l'amministrazione di adottare provvedimenti di sospensione cautelare dal servizio e, nel caso di reiterato rifiuto da parte del dipendente di sottoporsi alla visita d'idoneità, di risolvere il rapporto di lavoro."  3. L'articolo 16 della legge provinciale n. 5 del 2005 è abrogato a decorrere dalla data individuata dal regolamento previsto dall'articolo 25 bis della legge provinciale sulle scuole dell'infanzia, come sostituito dal comma 1.  4. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 si provvede con le modalità indicate nella tabella B. |  | **Art. 25 bis LP 13/77**  Disposizioni particolari per il reclutamento del personale insegnante  1.   Al fine del reclutamento del personale insegnante la Provincia bandisce di norma ogni tre anni i concorsi in relazione alle esigenze di copertura di posti a tempo indeterminato.  2.   In luogo di quanto stabilito al comma 1 la Giunta provinciale può prorogare fino ad un massimo di tre anni la validità delle graduatorie definita dal regolamento di cui all'articolo 37 della [legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7](http://www.consiglio.provincia.tn.it/banche_dati/doc_dispatcher.it.asp?app=clex&at_id=826&do_id=25419&type=testo&pagetype=fogl&blank=Y).  **Art. 16 LP 5/05**  Disposizioni in materia di reclutamento del personale insegnante delle scuole dell'infanzia provinciali  1.   La Giunta provinciale indice un concorso per titoli ed esame-colloquio riservato agli insegnanti delle scuole dell'infanzia che abbiano insegnato nelle scuole dell'infanzia provinciali o equiparate per almeno millequattrocento giorni alla data di entrata in vigore di questa legge, anche non continuativi. Al concorso non sono ammessi gli insegnanti assunti con contratto a tempo indeterminato nella scuola dell'infanzia.  2.   La Giunta provinciale stabilisce le modalità di svolgimento del concorso, ivi compresi i criteri per la valutazione e per l'attribuzione dei punteggi. L'esame-colloquio è volto a verificare il possesso delle conoscenze e delle attitudini fondamentali indispensabili per lo svolgimento dell'attività di insegnamento nelle scuole dell'infanzia. Nella predisposizione delle graduatorie si deve comunque assegnare precedenza agli insegnanti già idonei mediante concorso ordinario.  3.   Il concorso riservato è indetto, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, in luogo del concorso per titoli ed esami di cui all'articolo 2 del [decreto del Presidente della Giunta provinciale 14 ottobre 1998, n. 26-98/Leg](http://www.consiglio.provincia.tn.it/banche_dati/doc_dispatcher.it.asp?app=clex&at_id=1551&do_id=15686&type=testo&pagetype=fogl&blank=Y). La graduatoria risultante dal concorso riservato ha validità triennale ed è utilizzata, alla scadenza della graduatoria del concorso per titoli ed esami di cui all'articolo 2 del [decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 26-98/Leg del 1998](http://www.consiglio.provincia.tn.it/banche_dati/doc_dispatcher.it.asp?app=clex&at_id=1551&do_id=15686&type=testo&pagetype=fogl&blank=Y) in corso di validità alla data di entrata in vigore di questa legge, per la copertura del 50 per cento dei posti disponibili per le assunzioni a tempo indeterminato.  4.   Per quanto non espressamente previsto da quest'articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del [decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 26-98/Leg del 1998](http://www.consiglio.provincia.tn.it/banche_dati/doc_dispatcher.it.asp?app=clex&at_id=1551&do_id=15686&type=testo&pagetype=fogl&blank=Y); a tal fine il concorso riservato è equiparato ai concorsi previsti dall'articolo 2 del medesimo decreto. Il superamento del concorso riservato opera ai fini della precedenza assoluta di cui all'articolo 4 del [decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 26-98/Leg del 1998](http://www.consiglio.provincia.tn.it/banche_dati/doc_dispatcher.it.asp?app=clex&at_id=1551&do_id=15686&type=testo&pagetype=fogl&blank=Y) a valere dalle graduatorie compilate per il biennio scolastico 2007-2009 per le assunzioni a tempo determinato nelle scuole dell'infanzia provinciali.  5.   Alla copertura degli oneri derivanti da quest'articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella A. |  | **Art. 54. - Modificazioni della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (Legge provinciale sulle scuole dell’infanzia)**  ***Comma 1***  *Si stabilisce che nelle scuole dell’infanzia si assume con concorso per titoli e per esami o per corso-concorso effettuati periodicamente, sulla base di fabbisogni almeno triennali rispetto ai posti vacanti (comma 1 dell’articolo 25 bis).*  *Si prevede che al fine di mantenere attiva la graduatoria del concorso riservato del 2006 la stessa sia trasformata a tempo indeterminato e utilizzata per le assunzioni a tempo indeterminato per una quota non superiore al 50 per cento dei posti vacanti, mentre per la copertura della restante quota si provvede attraverso i concorsi (commi 2 e 3 dell’articolo 25 bis).*  *Si dispone che a decorrere dalla data prevista dal regolamento che disciplina il concorso, sia abrogato l’articolo 16 della legge provinciale n. 5 del 2005, che disciplinava il concorso riservato, stabilendo in particolare la precedenza assoluta del concorso ordinario rispetto al concorso riservato (comma 9 dell’articolo 25 bis).*  *Si prevede che le graduatorie del concorso siano utilizzate anche per le assunzioni a tempo determinato effettuate dalle scuole provinciali per almeno il 50 per cento dei posti disponibili, mentre per la restante quota le assunzioni a tempo determinato siano effettuate utilizzando le graduatorie per titoli attualmente vigenti e prorogate fino al 2020 (commi 4 e 5 dell’articolo 25 bis).*  *Al fine di incrementare le stabilizzazioni dei docenti della scuola dell’infanzia, tenendo conto dell’organizzazione della stessa, viene prevista la possibilità di offrire contratti a tempo indeterminato anche per posti a tempo parziale (comma 2 dell’articolo 25 bis).*  *Al fine di garantire continuità didattica viene stabilita la permanenza presso la medesima sede, a seguito di assunzione o mobilità, per almeno un triennio (comma 6 dell’articolo 25 bis).*  *Per di potenziare l’insegnamento delle lingue stranieri nella scuola dell’infanzia, con un’adeguata gradualità prevista nel piano annuale delle scuole dell’infanzia, viene prevista la presenza in ciascuna scuola di insegnanti con competenze in lingua straniera. A tal fine si procede alla copertura di questi posti o con mobilità del personale già in ruolo o attraverso l’indizione di procedure concorsuali (comma 7 dell’articolo 25 bis).*  *Per il contenimento dei costi, rispetto ai parametri oggi fissati, si prevede che per i concorsi relativi al personale insegnante la Giunta provinciale possa prevedere la corresponsione dei compensi ai membri della commissione di concorso in misura forfetaria tenuto conto della complessità della procedura e del numero dei candidati. (comma 8 dell’articolo 25 bis).*  ***Comma 2***  *Si fa rinvio alla normativa nazionale per prevedere la possibilità dell’amministrazione di adottare provvedimenti di sospensione cautelare dal servizio nei casi di pericolo per l'incolumità del dipendente interessato nonché per la sicurezza degli altri dipendenti e dei bambini e, nel caso di reiterato rifiuto da parte del dipendente di sottoporsi alla visita di idoneità, di risoluzione del rapporto di lavoro.* |
| Art. 55  Modificazioni della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25, in materia di validità delle graduatorie per l'assunzione del personale docente  1. Il comma 19 dell'articolo 44 della legge provinciale n. 25 del 2012 è sostituito dal seguente:  "19. I termini di validità delle graduatorie per le assunzioni a tempo indeterminato e determinato del personale del comparto scuola in scadenza negli anni scolastici 2012-2013, 2013-2014 e comunque il 31 dicembre 2014 sono prorogate fino all'approvazione di nuove graduatorie concorsuali e in ogni caso non oltre il 31 agosto 2016. Resta fermo quanto previsto per le graduatorie provinciali per titoli e per quelle d'istituto del personale docente delle istituzioni scolastiche provinciali a carattere statale e per le graduatorie degli insegnanti delle scuole dell'infanzia."  2. Nel comma 2 dell'articolo 48 della legge provinciale n. 25 del 2012, dopo le parole: "la costituzione di una fondazione" sono inserite le seguenti: ", attuando l'articolo 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino),". |  | **Art. 44 LP 25/12**  Modificazioni della [legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5](http://www.consiglio.provincia.tn.it/banche_dati/doc_dispatcher.it.asp?app=clex&at_id=15633&do_id=25422&type=testo&pagetype=fogl&blank=Y) (legge provinciale sulla scuola), e dell'articolo 4 della [legge provinciale 2 novembre 1993, n. 29](http://www.consiglio.provincia.tn.it/banche_dati/doc_dispatcher.it.asp?app=clex&at_id=986&do_id=24165&type=testo&pagetype=fogl&blank=Y) (Attuazione della delega in materia di Università degli studi di Trento e disposizioni in materia di alta formazione musicale e artistica)  omissis ([45](http://www.consiglio.provincia.tn.it/banche_dati/codice_provinciale/clex_documento_camp.it.asp?pagetype=camp&app=clex&at_id=24091&type=testo&blank=N&ZID=905726#2013-01-16-11-50-34))  19.   I termini di validità delle graduatorie per le assunzioni a tempo indeterminato e determinato del personale del comparto scuola in scadenza nell'anno scolastico 2012-2013 sono prorogate fino all'approvazione di nuove graduatorie concorsuali, e comunque non oltre il 31 dicembre 2014 ([46](http://www.consiglio.provincia.tn.it/banche_dati/codice_provinciale/clex_documento_camp.it.asp?pagetype=camp&app=clex&at_id=24091&type=testo&blank=N&ZID=905726#2013-05-15-16-44-30)). |  | **Art. 55. - Modificazioni della legge provinciale 27 dicembre 2012 n. 25 in materia di validità delle graduatorie per l’assunzione del personale docente**  ***Comma 1***  *La norma propone la proroga fino all’approvazione di nuove graduatorie concorsuali, e in ogni caso non oltre il 31 agosto 2016, delle graduatorie per le assunzioni a tempo indeterminato e determinato del personale del comparto scuola in scadenza negli anni scolastici 2012 - 2013, 2013 – 2014 e comunque al 31 dicembre 2014, fatta eccezione per le graduatorie provinciali per titoli e per quelle d’istituto del personale docente delle istituzioni scolastiche provinciali a carattere statale e per le graduatorie degli insegnanti delle scuole dell’infanzia previste dall’articolo 25 bis, commi 2 e 5, della legge provinciale sulle scuole dell’infanzia.*  ***Comma 2*** *Si dà conto che la Fondazione Demarchi costituita in attuazione dell’articolo 44, comma 19, della legge provinciale n. 25 del 2012 è un ente strumentale della provincia.* |
| Art. 56  Modificazione all'articolo 58 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2, relativo alla dotazione organica del personale insegnante della scuola dell'infanzia e della formazione professionale  1. Alla fine della lettera b) del comma 1 dell'articolo 58 della legge provinciale n. 2 del 2009 sono inserite le parole: ". Questa dotazione può essere incrementata fino a un massimo di 200 unità in relazione alle assunzioni di personale insegnante della scuola dell'infanzia e della formazione professionale a valere dall'anno scolastico 2014-2015". |  | **Art. 58 LP 2/09**  Fissazione della dotazione complessiva del personale provinciale e del relativo limite di spesa. Modificazione dell'articolo 15 della [legge sul personale della Provincia](http://www.consiglio.provincia.tn.it/banche_dati/doc_dispatcher.it.asp?app=clex&at_id=826&do_id=25419&type=testo&pagetype=fogl&blank=Y)  1.   Ai sensi dell'articolo 63 della [legge sul personale della Provincia](http://www.consiglio.provincia.tn.it/banche_dati/doc_dispatcher.it.asp?app=clex&at_id=826&do_id=25419&type=testo&pagetype=fogl&blank=Y) e dell'articolo 85 della [legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5](http://www.consiglio.provincia.tn.it/banche_dati/doc_dispatcher.it.asp?app=clex&at_id=15633&do_id=25422&type=testo&pagetype=fogl&blank=Y) (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino), la dotazione complessiva del personale provinciale assunto con contratto a tempo indeterminato è fissata come segue:  a)   per il personale appartenente al comparto autonomie locali e al comparto ricerca, individuato dall'articolo 2 del [decreto del Presidente della Provincia 20 novembre 2003, n. 44-7/Leg](http://www.consiglio.provincia.tn.it/banche_dati/doc_dispatcher.it.asp?app=clex&at_id=10955&do_id=11007&type=testo&pagetype=fogl&blank=Y) (Regolamento concernente la definizione dei comparti di contrattazione ai sensi dell'art. 54 della L.P. 3 aprile 1997, n. 7), relativamente al personale delle aree della dirigenza, dei direttori e del restante personale dipendente che presta servizio presso le strutture organizzative provinciali: 4315 unità equivalenti per l'anno 2009 e per gli anni seguenti;  b)   per il comparto della scuola di cui all'articolo 3, comma 1, numero 2), lettere b), c) e d), del [decreto del Presidente della Provincia n. 44-7/Leg del 2003](http://www.consiglio.provincia.tn.it/banche_dati/doc_dispatcher.it.asp?app=clex&at_id=10955&do_id=11007&type=testo&pagetype=fogl&blank=Y), relativamente al personale insegnante della scuola per l'infanzia, al personale coordinatore pedagogico e al personale assistente educatore, al personale non insegnante delle scuole a carattere statale e al personale insegnante della formazione professionale: 2.560 unità equivalenti per gli anni scolastici 2009-2010 e successivi; |  | **Art. 56. - Modificazione all’articolo 58 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2 (legge finanziaria di assestamento 2009) relativo alla dotazione organica del personale insegnante della scuola dell’infanzia e della formazione professionale**  *La disposizione proposta stabilisce che la dotazione del personale del comparto scuola può essere incrementata fino ad un massimo di 200 unità, in relazione alle assunzioni di personale insegnante della scuola dell’infanzia e della formazione professionale a partire dall’anno scolastico 2014-2015.* |
| Art. 57  Modificazioni della legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 (Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore)  1. All'articolo 6 della legge provinciale n. 9 del 1991 sono apportate le seguenti modificazioni:  a) le lettere b), c) e d) del comma 1 sono sostituite dalle seguenti:  "b) due rappresentanti scelti fra il personale universitario docente e ricercatore, designati dal senato accademico dell'Università degli studi di Trento;  c) tre rappresentanti della Provincia, esperti in materia di istruzione, di cui uno scelto tra i funzionari della Provincia e uno designato dalle minoranze presenti in Consiglio provinciale;  d) due rappresentanti degli studenti in corso o fuori corso da non più di un anno, designati dal consiglio degli studenti dell'Università degli studi di Trento.";  b) la lettera e) del comma 1 è abrogata;  c) il comma 3 è abrogato;  d) il comma 4 è sostituito dal seguente:  "4. Il consiglio di amministrazione dell'Opera universitaria dura in carica quattro anni. I suoi componenti possono essere riconfermati una sola volta."  d) nel comma 5 le parole: "Per i componenti di cui alle lettere b), c) ed e) del comma 1 la sostituzione è disposta sulla base dei risultati delle elezioni per la costituzione del consiglio." sono soppresse.  2. Il comma 2 dell'articolo 9 della legge provinciale n. 9 del 1991 è sostituito dal seguente:  "2. Il collegio dei revisori dei conti dura in carica quattro anni; i suoi componenti possono essere riconfermati una sola volta." |  | **Art. 6 LP 9/91**  Composizione del consiglio di amministrazione  1.   Il consiglio di amministrazione dell'Opera universitaria è nominato dalla Giunta provinciale ed è composto da:  a)   il presidente, nominato d'intesa con il rettore dell'università;  b)   tre rappresentanti dei docenti universitari;  c)   un rappresentante dei ricercatori e degli assistenti universitari;  d)   quattro rappresentanti della Provincia, esperti in materia di istruzione, di cui uno almeno scelto tra i funzionari della Provincia ed uno designato dalle minoranze presenti in Consiglio provinciale;  ~~e)   quattro rappresentanti degli studenti in corso o fuori corso da non più di un anno.~~  2.   Alle riunioni del consiglio di amministrazione può partecipare, senza diritto di voto, il rettore dell'università.  3.   I rappresentanti di cui alle lettere b), c) ed e) del comma 1 sono eletti con le modalità e per la durata previste per l'elezione dei corrispondenti componenti del consiglio di amministrazione dell'Università degli studi di Trento e contestualmente all'elezione dei medesimi.  4.   Il consiglio di amministrazione dell'Opera universitaria dura in carica per il periodo corrispondente a quello della durata in carica del consiglio di amministrazione dell'Università degli studi di Trento. I membri possono essere riconfermati.  5.   I consiglieri di amministrazione che per qualsiasi motivo cessino dalla carica sono sostituiti per il periodo residuo di durata in carica del consiglio. Per i componenti di cui alle lettere b), c) ed e) del comma 1 la sostituzione è disposta sulla base dei risultati delle elezioni per la costituzione del consiglio.  Art. 9  Collegio dei revisori dei conti  2.   I componenti del collegio dei revisori dei conti restano in carica per il medesimo periodo del consiglio di amministrazione e possono essere riconfermati. |  | **Art. 57. - Modificazioni della legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 (Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore)**  *Le proposte di modifica riguardano:*   * *la composizione del consiglio di Amministrazione dell’Opera universitaria al fine di recepire le modifiche intercorse nella composizione del consiglio di amministrazione dell’Università a seguito dell’entrata in vigore della norma di attuazione sulla delega statale in materia universitaria (d.lvo 18 luglio 2011, n. 142) e conseguente approvazione del nuovo statuto dell’Ateneo, nonché la durata in carica dello stesso Consiglio fissata in quattro anni.* * *la durata del collegio dei revisori dell’Opera universitaria, che viene determinata in quattro anni analogamente a quello dell’Ateneo.* |
| Art. 58  Modificazioni della legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14 (legge provinciale sulla ricerca)  1. Nel comma 1 ter dell'articolo 20 della legge provinciale sulla ricerca le parole: "e dei progetti realizzati dalle fondazioni ai sensi dell'articolo 22" sono soppresse.  2. Nel comma 4 dell'articolo 22 della legge provinciale sulla ricerca le parole: "Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 20, comma 1 ter," sono soppresse. |  | **Art. 20 LP 14/05**  Accordi di programma con la fondazione Bruno Kessler e con la fondazione Edmund Mach  1 ter. I risultati delle attività finanziate con accordo di programma ~~e dei progetti realizzati dalle fondazioni ai sensi dell'articolo 22~~, compresi i brevetti e i diritti di proprietà intellettuale conseguibili e le relative possibilità di utilizzazione anche economica, appartengono alle fondazioni, che si assumono la responsabilità della corretta applicazione delle norme nella gestione, valorizzazione e alienazione dei diritti di proprietà intellettuale. L'accordo di programma prevede che le fondazioni utilizzino i predetti risultati secondo i criteri previsti dall'articolo 25, comma 1, e che per la valorizzazione di questi risultati le fondazioni si avvalgano di Trentino sviluppo s.p.a., nei limiti e secondo i criteri e le modalità stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale. L'accordo di programma prevede inoltre che i diritti di proprietà intellettuale non appartenenti esclusivamente alle fondazioni vengano utilizzati secondo criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.  Art. 22  Bandi per la realizzazione di progetti di ricerca  1.   La Provincia è autorizzata a finanziare progetti di ricerca finalizzati a sostenere l'innovazione e lo sviluppo sociale, culturale, scientifico, tecnologico e imprenditoriale della società trentina.  2.   La Giunta provinciale approva bandi di ricerca in relazione ai quali i soggetti indicati dall'articolo 4, comma 2, possono presentare progetti di ricerca. La Giunta provinciale, contestualmente all'approvazione dei bandi, impegna le relative risorse finanziarie. I bandi determinano, in particolare:  a)   le aree di intervento prioritarie oggetto del bando;  b)   le modalità per predisporre e presentare nonché i criteri per valutare i progetti di ricerca;  c)   le modalità per monitorare l'evoluzione dei progetti di ricerca.  3.   I progetti presentati devono contenere il programma delle attività, i tempi e le modalità di svolgimento, le risorse umane e strumentali necessarie e l'analisi economico - finanziaria, relativi alla completa realizzazione dell'intervento.  4.  ~~Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 20, comma 1 ter,~~ i risultati del progetto, compresi i brevetti e i diritti di proprietà intellettuale conseguibili, e le relative possibilità di utilizzazione anche economica appartengono alla Provincia. Il bando può prevedere, nel rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato, i criteri e le modalità per riconoscere ai soggetti che realizzano o cofinanziano il progetto diritti di condivisione nell'utilizzo dei risultati del progetto o la proprietà dei risultati medesimi, ove ciò sia compatibile con le esigenze previste dal comma 1.  4 bis. La Provincia può comunque affidare commesse di ricerca, anche attraverso le ordinarie procedure di evidenza pubblica, in conformità alla normativa provinciale, nazionale e comunitaria in materia di attività contrattuale. |  | **Art. 58. - Modificazioni della legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14 (Riordino del sistema provinciale della ricerca e dell’innovazione)**  *Le modifiche proposte sono dirette a ripristinare la parità di trattamento tra Fondazioni e Università nel trattamento dei diritti di proprietà intellettuale derivanti da progetti realizzati nell’ambito dei bandi di ricerca, finanziati ai sensi dell’articolo 22 della LP 14/2005. In base alla normativa vigente i risultati conseguiti dalle Fondazioni, nell’ambito dei progetti finanziati su bando, sono di proprietà delle Fondazioni,, in deroga a quanto previsto dall’articolo 22, che disciplina i bandi per la generalità degli altri enti e che riconosce la proprietà dei risultati dei progetti alla Provincia.* |
| Art. 59  Modificazione dell'articolo 15 della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 (legge provinciale sulle attività culturali)  1. Alla fine della lettera c) del comma 2 dell'articolo 15 della legge provinciale sulle attività culturali sono inserite le parole: "La Giunta provinciale può individuare gli strumenti per i quali i contributi sono ammessi anche per la riparazione o la manutenzione straordinaria."  2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B. |  | **Art. 15 LP 15/07**  Agevolazioni per strutture, beni e software  1.   La Provincia può concedere contributi ai soggetti culturali, qualificati ai sensi dell'articolo 16, per la realizzazione di interventi relativi a strutture e attrezzature destinate ad attività culturali di rilievo provinciale.  2.   Gli interventi oggetto dei contributi previsti dal comma 1 possono riguardare:  a)   l'acquisizione, la costruzione, la ristrutturazione, il risanamento, il restauro, la manutenzione straordinaria e l'ampliamento di strutture esistenti;  b)   l'acquisto di beni mobili e di software;  c)   l'acquisto di strumenti, di materiale di scena, di costumi e di accessori. |  | **Art. 59. - Modificazione della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 (legge provinciale sulle attività culturali)**  ***Comma 1***  *Con la modifica introdotta si prevede che la Giunta possa individuare gli strumenti che per la loro natura ed interesse culturale possano essere oggetto di contributo oltre che per l’acquisto, anche per la riparazione e la manutenzione straordinaria, al fine di garantirne la funzionalità nel lungo periodo.* |
| Art. 60  Modificazioni dell'articolo 7 ter della legge provinciale 16 luglio 1990, n. 21 (legge provinciale sullo sport)  1. All'articolo 7 ter della legge provinciale sullo sport sono apportate le seguenti modificazioni:  a) nel comma 1 le parole: "per la realizzazione o per l'acquisizione" sono sostituite dalle seguenti: "per la realizzazione di un compendio sportivo, per l'acquisizione o l'adeguamento e l'arredo";  b) alla fine del comma 1 sono inserite le parole: "e di altri compendi sportivi. La Provincia e il comune, mediante accordo di programma, individuano i compendi sportivi da realizzare o da adeguare e le modalità di attuazione di questo comma";  c) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:  "1 bis. L'accordo di programma, in luogo della messa a disposizione agli organismi prevista dal comma 1, può prevedere il trasferimento di parte del finanziamento dal comune a un ente pubblico strumentale della Provincia per il conseguimento delle medesime finalità.  1 ter. Nel caso di riprogrammazione degli interventi, ai fini del contenimento delle spese e dell'ottimizzazione delle risorse, il finanziamento può essere destinato a copertura di spese già sostenute per gli interventi oggetto di riprogrammazione."  2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le risorse già autorizzate dall'articolo 35 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, sull'unità previsionale di base 35.20.220. |  | **Art. 7 ter LP 21/90**  1.   La Provincia può assegnare al Comune di Trento un finanziamento, fino alla copertura della spesa ritenuta ammissibile, per la realizzazione o per l'acquisizione di una struttura da mettere a disposizione degli organismi provinciali del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), delle federazioni sportive, delle organizzazioni sportive per le discipline associate e degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, nonché delle strutture del comune operanti nel settore dello sport e per interventi di adeguamento del "Centro sportivo Manazzon".  2.   La Giunta provinciale stabilisce i criteri e le modalità per la definizione delle spese ammissibili e per la determinazione dell'entità del finanziamento, nonché le sue modalità di erogazione, anche in rate costanti e per la durata massima di dieci anni ([11](http://www.consiglio.provincia.tn.it/banche_dati/codice_provinciale/clex_documento_camp.it.asp?pagetype=camp&app=clex&at_id=721&type=testo&blank=N&ZID=905726#2005-02-17-10-02-58)). |  | **Art. 60. - Modificazioni della legge provinciale 16 luglio 1990, n. 21 (Interventi per lo sviluppo e la promozione delle attività sportive)**  *La disposizione è volta a consentire di utilizzare i finanziamenti disposti in favore del Comune di Trento non solo per gli interventi precedentemente identificati in modo specifico, ma anche per ulteriori interventi individuati in un accordo di programma tra la Provincia e il Comune medesimo* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Testo Depositato DDL 16/XV** |  | **Testo vigente con modifiche** |  | **Note** |
| Capo XI  Disposizioni in materia di protezione civile, ambiente, territorio e foreste |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Art. 61  Modificazioni della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9 (Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento)  1. All'articolo 23 della legge provinciale n. 9 del 2011 sono apportate le seguenti modificazioni:  a) nel comma 2 le parole: "l'agenzia denominata "centrale unica di emergenza"" sono sostituite dalle seguenti: "la centrale unica di emergenza";  b) nel comma 2 le parole: " L'agenzia è incardinata nel dipartimento competente in materia di protezione civile e di servizi antincendi ed è disciplinata con apposito atto organizzativo della Giunta provinciale, ai sensi dell'articolo 32 della legge provinciale n. 3 del 2006, che determina anche la data di operatività della centrale unica di emergenza." sono sostituite dalle seguenti: "Le competenze della centrale unica di emergenza sono svolte da una struttura provinciale di secondo livello, che costituisce un'articolazione del dipartimento competente in materia di protezione civile e di servizi antincendi, disciplinata da un atto organizzativo della Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 32 della legge provinciale n. 3 del 2006.";  c) i commi 4 e 5 sono abrogati;  d) nel comma 6 le parole: "nell'ambito dell'agenzia" sono sostituite dalle seguenti: "nell'ambito della centrale unica di emergenza";  e) nel comma 7 le parole: "per il funzionamento dell'agenzia" sono sostituite dalle seguenti: "per il funzionamento della centrale unica di emergenza";  f) il comma 8 è abrogato.  2. Dopo il comma 1 dell'articolo 39 della legge provinciale n. 9 del 2011 è inserito il seguente:  "1 bis. Per la gestione di un'emergenza causata da eventi meteorologici eccezionali previsti dal sistema di allerta di protezione civile si applica il comma 1."  3. La lettera a) del comma 4 dell'articolo 52 della legge provinciale n. 9 del 2011 è sostituita dalla seguente:  "a) l'assessore provinciale competente in materia di protezione civile, che svolge funzioni di presidente della consulta;".  4. Il comma 2 dell'articolo 54 della legge provinciale n. 9 del 2011 è sostituito dal seguente:  "2. Nelle polizze assicurative stipulate con il contributo previsto dal comma 1 il massimale, a integrazione di eventuali assicurazioni obbligatorie, non può essere inferiore al trattamento applicato dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)."  5. Nel numero 1) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 55 della legge provinciale n. 9 del 2011 le parole: "dal regolamento" sono sostituite dalle seguenti: "dalla deliberazione".  6. All'articolo 82 della legge provinciale n. 9 del 2011 sono apportate le seguenti modificazioni:  a) nel comma 12 le parole: "Fino alla data di operatività della centrale unica di emergenza istituita dall'articolo 23, stabilita dalla deliberazione della Giunta provinciale prevista dall'articolo 32, comma 2, della legge provinciale n. 3 del 2006," sono sostituite dalle seguenti: "La Giunta provinciale stabilisce la data di operatività della centrale unica di emergenza istituita dall'articolo 23; fino a tale data";  b) nel comma 13 le parole: "le modalità di acquisizione successiva da parte della centrale unica di emergenza degli esiti di queste iniziative" sono sostituite dalle seguenti: "le modalità di acquisizione successiva, da parte della Provincia, degli esiti di queste iniziative".  7. L'articolo 23 della legge provinciale n. 9 del 2011, nel testo vigente prima delle modificazioni apportate dal comma 1, continua ad applicarsi fino alla data indicata dall'atto organizzativo che sopprime l'agenzia denominata "centrale unica di emergenza" e attribuisce alla struttura provinciale, ai sensi dell'articolo 30 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), le relative competenze. L'atto organizzativo individua la struttura provinciale che subentra nei rapporti giuridici già facenti capo all'agenzia.  8. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2 si provvede con le modalità indicate nella tabella B. |  | **Art. 23 LP 9/2011**  *Centrale unica di emergenza*  2.   E' istituita l'agenzia denominata "centrale unica di emergenza", per l'espletamento del servizio continuato di ricezione degli allarmi e delle richieste di soccorso tecnico e sanitario urgenti al numero unico di emergenza, nonché per l'allertamento delle strutture operative della protezione civile competenti in relazione alla tipologia, alla localizzazione, all'estensione, all'intensità e alla complessità dell'evento. L'agenzia è incardinata nel dipartimento competente in materia di protezione civile e di servizi antincendi ed è disciplinata con apposito atto organizzativo della Giunta provinciale, ai sensi dell'articolo 32 della [legge provinciale n. 3 del 2006](http://www.consiglio.provincia.tn.it/banche_dati/doc_dispatcher.it.asp?app=clex&at_id=15067&do_id=25417&type=testo&pagetype=fogl&blank=Y), che determina anche la data di operatività della centrale unica di emergenza.  ~~4.   L'atto organizzativo che disciplina l'agenzia prevede l'istituzione di un consiglio di amministrazione e ne determina la composizione, garantendo la rappresentatività delle strutture operative della protezione civile individuate dall'articolo 4 e degli organismi pubblici e privati che operano nelle attività di soccorso per le varie tipologie di emergenze e che aderiscono alla centrale unica.~~  ~~5.   L'atto organizzativo che disciplina l'agenzia regola le modalità di messa a disposizione dei beni, dei sistemi, delle reti e delle attrezzature della Provincia necessari per il funzionamento dell'agenzia.~~  6.   Mediante accordo tra la Provincia e l'Azienda provinciale per i servizi sanitari, sentite le organizzazioni sindacali, sono determinate le modalità per la messa a disposizione della Provincia di personale, inquadrato in profili professionali relativi alle attività di soccorso in emergenza, in servizio presso l'azienda stessa, per l'impiego nell'ambito dell'agenzia; al personale messo a disposizione è assicurato il mantenimento del trattamento economico in godimento presso l'azienda, secondo quanto previsto dal contratto collettivo provinciale di lavoro del comparto sanità ([3](http://www.consiglio.provincia.tn.it/banche_dati/codice_provinciale/clex_documento_camp.it.asp?pagetype=camp&app=clex&at_id=22726&type=testo&blank=N&ZID=7593043#2012-01-11-10-25-50)).  7.   L'Azienda provinciale per i servizi sanitari è autorizzata a trasferire o a mettere a disposizione della Provincia, per il funzionamento dell'agenzia, beni, attrezzature, reti, sistemi di comunicazione, di gestione e di condivisione dei dati, nonché a trasferire contratti in corso di stipulazione o di esecuzione, iniziative e investimenti in corso di realizzazione, rapporti giuridici e finanziari e quant'altro occorre per il funzionamento dell'agenzia sulla base di apposite convenzioni, che determinano anche i rapporti finanziari tra l'azienda e la Provincia.  ~~8.   Alle spese per il funzionamento dell'agenzia e per i suoi investimenti provvede la cassa provinciale antincendi. L'agenzia non adotta i documenti contabili previsti dall'articolo 32, comma 4, lettera d), della~~ [~~legge provinciale n. 3 del 2006~~](http://www.consiglio.provincia.tn.it/banche_dati/doc_dispatcher.it.asp?app=clex&at_id=15067&do_id=25417&type=testo&pagetype=fogl&blank=Y)~~; non è costituito l'organo di revisione dei conti.~~  Art. 39  *Disposizioni per l'acquisizione immediata della disponibilità di beni*  1.   In applicazione dell'articolo 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E (Legge sul contenzioso amministrativo), quando è dichiarato lo stato di emergenza o lo stato di eccezionale pericolo di incendi boschivi e non è possibile reperire con la necessaria tempestività la disponibilità delle scorte, delle attrezzature e dei beni necessari per gli interventi tecnici e per il soccorso alle popolazioni, il Presidente della Provincia, con riferimento agli interventi e alle attività d'interesse provinciale o di livello sovracomunale, e il sindaco, con riferimento agli interventi e alle attività d'interesse di un solo comune, possono disporre che si provveda alle requisizioni in uso e, limitatamente ai beni mobili, alle scorte e alle attrezzature, anche in proprietà, indicando il segretario comunale o un dirigente incaricato di assumere i provvedimenti di requisizione e di determinare la liquidazione degli indennizzi e degli eventuali risarcimenti spettanti ai proprietari dei beni requisiti.  2 bis. Vedi testo ddl.  Art. 52  *Consulta provinciale del volontariato di protezione civile*  4.   Alla consulta partecipano i seguenti soggetti o i loro delegati:  a)   il Presidente della Provincia, che svolge funzioni di presidente della consulta;  Art. 54  *Coperture assicurative dei volontari*  2.   La Giunta provinciale definisce le condizioni e i contenuti minimi delle polizze assicurative stipulate con il contributo previsto dal comma 1, prevedendo in particolare che il massimale, ad integrazione di eventuali assicurazioni obbligatorie, non può essere inferiore al trattamento applicato dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).  Art. 55  *Misure volte ad agevolare la partecipazione dei volontari alle attività e agli interventi di protezione civile*  1.   Con riferimento alla partecipazione dei volontari di protezione civile e dei servizi antincendi alle attività di gestione delle emergenze per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, nonché alle iniziative di formazione e di addestramento autorizzate dal dirigente generale della protezione civile, la Provincia, secondo i criteri e le modalità stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale e comunque nei limiti delle disponibilità del bilancio:  a)   rimborsa al datore di lavoro, su richiesta, l'equivalente degli emolumenti versati per ciascun lavoratore impegnato:  1)   nelle attività di gestione delle emergenze di cui al comma 1, che comportano un'assenza dal lavoro non inferiore al limite di giornate lavorative stabilite dal regolamento, in misura comunque non inferiore alle due giornate continuative; il rimborso è dovuto per il periodo eccedente la prima giornata di assenza dal lavoro;  Art. 82  *Efficacia della legge, disposizioni di prima applicazione, transitorie e finali*  12.   Fino alla data di operatività della centrale unica di emergenza istituita dall'articolo 23, stabilita dalla deliberazione della Giunta provinciale prevista dall'articolo 32, comma 2, della [legge provinciale n. 3 del 2006](http://www.consiglio.provincia.tn.it/banche_dati/doc_dispatcher.it.asp?app=clex&at_id=15067&do_id=25417&type=testo&pagetype=fogl&blank=Y), alla ricezione degli allarmi e all'allertamento delle strutture operative della protezione civile si continua a provvedere mediante le centrali operative esistenti alla data di entrata in vigore di questa legge nei singoli settori di competenza della Provincia, sulla base di protocolli che definiscono le procedure di allertamento.  13.   Al fine di realizzare le migliori condizioni per l'accorpamento delle centrali operative nella centrale unica di emergenza la Provincia, la cassa provinciale antincendi e l'Azienda provinciale per i servizi sanitari sono autorizzate a effettuare investimenti per la sperimentazione di procedure e per la realizzazione di sistemi comuni o tra loro compatibili di comunicazione in tempo reale e di gestione dei dati e delle informazioni relative all'insorgere di eventi dannosi o calamitosi e alla gestione delle relative emergenze. Fino alla data di operatività della centrale unica di emergenza la Provincia, inoltre, è autorizzata a trasferire risorse finanziarie all'Azienda provinciale per i servizi sanitari per le medesime finalità, sulla base di apposite convenzioni tra la Provincia e l'azienda stessa. Le convenzioni definiscono, in particolare, le iniziative e gli interventi da realizzare, i tempi e le modalità di realizzazione, i rapporti funzionali e finanziari e le modalità di acquisizione successiva da parte della centrale unica di emergenza degli esiti di queste iniziative, degli investimenti, dei beni materiali e immateriali, dei sistemi, delle reti e delle attrezzature finanziati. L'Azienda provinciale per i servizi sanitari e la Provincia possono concordare la messa a disposizione reciproca di proprio personale, per facilitare l'avvio della centrale unica di emergenza. |  | **Art. 61. - Modificazioni alla legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9 (Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento)**  ***Commi 1-7-8***  *La disposizione propone la trasformazione dell’Agenzia Centrale unica di emergenza in Servizio della Provincia afferente al dipartimento protezione civile, struttura di secondo livello ai sensi dell’art. 30 della legge provinciale n. 3 del 2006, disciplinata con atto organizzativo. Si provvede conseguentemente ai necessari adeguamenti nella legge provinciale sulla protezione civile là dove si fa specifico riferimento all’agenzia.*  ***Comma 2***  *La disposizione proposta prevede la possibilità di disporre la requisizione di suolo privato per la gestione di un’emergenza causata da eventi meteorologici eccezionali previsti dal sistema di allerta di protezione civile. Si tratta di un’esigenza emersa concretamente nella gestione dell’emergenza neve sulle strade provinciali per evitare che la circolazione di mezzi pesanti non adeguatamente attrezzati provochi blocchi della circolazione e incidenti gravi.*  ***Comma 3***  *Le funzioni di presidente della Consulta provinciale per il volontariato, ai sensi dell’art. 52, comma 4, della legge provinciale n. 9 del 2011 sono assegnate al Presidente della Provincia. Si ritiene più opportuno e flessibile che tale funzione sia in capo all’assessore competente in materia di protezione civile, tenuto conto che la finalità dell’organismo, quale sede di confronto tra la componente professionale e quella volontaria della protezione civile, richiede di entrare nel merito dei temi in discussione e che tale esigenza prevale sull’indicazione di una presenza istituzionale in senso stretto. Questa soluzione, inoltre, non richiede ulteriori modifiche qualora sia il Presidente a gestire la competenza protezione civile.*  ***Comma 4***  *Si propone di sostituire il comma 2 dell’articolo 54 della legge provinciale n. 9 del 2011 eliminando l’obbligo per la Giunta provinciale di definire condizioni e contenuti minimi delle polizze assicurative stipulate dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile. Tale scelta è determinata dal fatto che le organizzazioni di volontariato convenzionate sono spesso articolazioni di soggetti operanti a livello nazionale che gestiscono posizioni assicurative definite in base alla normativa nazionale e a prescrizioni generali, ciò può comportare il rischio di sovrapposizioni di disciplina circa i contenuti delle convenzioni assicurative.*  ***Comma 6***  *La norma è intesa a correggere un errore materiale incorso durante i lavori preparatori della legge n. 9 del 2011 relativamente alla fonte di disciplina circa i criteri riguardanti i rimborsi ai datori di lavoro a seguito della partecipazione del dipendente quale volontario alle attività e agli interventi di protezione civile.* |
|  |  |  |  |  |
| Art. 62  Modificazioni del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti)  1. Il comma 1 bis dell'articolo 71 bis e il comma 6 dell'articolo 74 del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti sono abrogati.  2. Dopo il comma 1 dell'articolo 102 quinquies del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti sono inseriti i seguenti:  "1 bis. In attesa dell'adeguamento della legislazione provinciale a quanto previsto dal comma 1, quest'articolo disciplina le competenze della Provincia e dell'Agenzia per la depurazione, anche in deroga a quanto previsto da questo testo unico e, in particolare, dagli articoli 70, 71, 71 bis e 74. Per quanto non previsto da quest'articolo si applicano le disposizioni di questo testo unico e il suo regolamento di esecuzione.  1 ter. Dal 1° gennaio 2014 è costituito un bacino unico di conferimento per i rifiuti urbani e per i rifiuti speciali assimilabili, corrispondente all'intero territorio provinciale.  1 quater. L'Agenzia per la depurazione sostiene le spese per la gestione delle discariche controllate, per il rinnovo delle attrezzature e dei mezzi meccanici e per la gestione post-operativa, e si rivale degli oneri sostenuti sui soggetti gestori della raccolta dei rifiuti. A tal fine la Provincia determina all'inizio di ogni anno l'importo della tariffa, sulla base dell'importo presunto delle spese in questione, al netto dei proventi dei rifiuti speciali assimilabili di cui all'articolo 74, salvo conguaglio da determinarsi alla fine di ogni esercizio con riferimento alle spese e ai proventi effettivi.  1 quinquies. La tariffa prevista dal comma 1 quater include anche le somme di cui all'articolo 71 bis, comma 1. La Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, può individuare i criteri per la destinazione di tali somme all'abbattimento dei costi di funzionamento dei servizi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti.  1 sexies. Le somme recuperate fino al 31 dicembre 2013 a copertura dei costi stimati per la gestione post-operativa delle discariche provinciali, secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera m), del decreto legislativo n. 36 del 2003, rimangono nella disponibilità dei soggetti che gestivano le discariche alla medesima data, e sono utilizzati per la copertura degli oneri derivanti dallo smaltimento dei rifiuti urbani dei bacini di conferimento, secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta provinciale."  3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo provvede l'Agenzia per la depurazione con il proprio bilancio. |  | **Art. 71 bis DPGP1.41/Legisl./1987**  *Recupero degli oneri di costruzione delle discariche destinate allo smaltimento dei rifiuti urbani*  1.   A decorrere dall'anno 1999, i comuni o i soggetti gestori competenti a riscuotere la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani provvedono al recupero delle spese di investimento sostenute dalla Provincia per la realizzazione delle discariche adibite allo smaltimento dei rifiuti urbani, ivi compresi i relativi interventi di bonifica, in ragione dei quantitativi di rifiuti conferiti e in misura differenziata in rapporto all'impatto ambientale degli impianti.  ~~1 bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 i comuni o i soggetti gestori competenti a riscuotere la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani provvedono, con le modalità ed entro il termine stabilito dalla Giunta provinciale, a versare al bilancio della Provincia le somme recuperate ai sensi del comma 1, che concorrono alla dotazione del fondo degli investimenti programmati dei comuni previsto dall'articolo 11 della~~ [~~legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36~~](http://www.consiglio.provincia.tn.it/banche_dati/doc_dispatcher.it.asp?app=clex&at_id=951&do_id=24848&type=testo&pagetype=fogl&blank=Y) ~~(Norme in materia di finanza locale), con vincolo di destinazione a interventi di riqualificazione ambientale.~~  Art. 74  *Assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani*  ~~6.   Nelle discariche destinate allo smaltimento dei rifiuti urbani possono essere conferiti esclusivamente i rifiuti assimilabili prodotti nel rispettivo bacino di conferimento, determinato dal piano provinciale di smaltimento dei rifiuti o dai provvedimenti previsti dall'articolo 75 (~~[~~86~~](http://www.consiglio.provincia.tn.it/banche_dati/codice_provinciale/clex_documento_camp.it.asp?pagetype=camp&app=clex&at_id=1431&type=testo&blank=N&ZID=1520350#2000-07-21-12-54-58)~~).~~  Art. 102 quinquies  *Disposizioni transitorie per la gestione delle discariche per rifiuti urbani*  1.   A decorrere dal 1° gennaio 2014 la competenza relativa alla gestione delle discariche per rifiuti urbani disciplinate dall'articolo 70, comma 1, nonché alla loro gestione in fase post-operativa, spetta alla Provincia, che subentra alle comunità e al Comune di Trento in tutti i rapporti attivi e passivi in corso. I beni mobili funzionali all'esercizio delle discariche sono trasferiti gratuitamente alla Provincia.  1 bis.; 1 ter.; 1 quater.; 1 quinquies.; 1 sexies.; Vedi testo ddl. |  | **Art. 62. - Modificazioni al decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1 – 41/Legisl. (Testo unico provinciale sulla tutela dell’ambiente dagli inquinamenti)**  *A seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni previste dall'articolo 102 quinquies del Testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, a decorrere dal 1 gennaio 2014, la competenza relativa alla gestione delle discariche di rifiuti, anche nella loro fase post-operativa, spetta alla Provincia: per tale ragione, in attesa di un intervento organico di adeguamento delle norme provinciali, si rende necessario un primo intervento normativo volto a dettare le disposizioni necessarie a rendere operativo il passaggio di competenze (art. 102 quinquies, comma 1 bis).*  *Si prevede innanzitutto la costituzione di un unico bacino di conferimento per i rifiuti urbani e assimilabili corrispondente all’intero bacino provinciale e, contestualmente, si procede all’abrogazione della disposizione del Testo unico in base alla quale, nelle discariche destinate allo smaltimento dei rifiuti urbani, possono essere conferiti esclusivamente i rifiuti assimilabili prodotti nel rispettivo bacino di conferimento (determinato dal piano provinciale di smaltimento dei rifiuti) (art. 102 quinquies, commi 1 ter e 5 bis).*  *Si stabiliscono inoltre, sempre con decorrenza 1 gennaio 2014, le modalità di recupero degli oneri di gestione e gestione post –operativa delle discariche di rifiuti (le spese sono sostenute dall’Agenzia per la depurazione, con rivalsa sui soggetti gestori della raccolta dei rifiuti) e quelle di determinazione della tariffa di smaltimento in discarica dei rifiuti urbani (art. 102 quinquies, commi 1 quater e 1 quinquies).*  *Infine, si prevede che le somme recuperate fino al 31 dicembre 2013 a copertura dei costi per la gestione post-operativa delle discariche rimangano nella disponibilità dei soggetti che, fino a quella data, hanno gestito le discariche e che vengano utilizzati per la copertura degli oneri derivanti dallo smaltimento dei rifiuti urbani dei bacini di conferimento, secondo modalità stabilite con deliberazione della Giunta (art. 102 quinquies, comma 1 sexies).*  *La disposizione è conforme all’articolo 26, comma 3, lettera h), della legge provinciale n. 7 del 1979.* |
|  |  |  |  |  |
| Art. 63  Modificazioni della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (legge urbanistica provinciale), in materia di energia  1. All'articolo 83 della legge urbanistica provinciale sono apportate le seguenti modificazioni:  a) la lettera a) del comma 1 è sostituita dalla seguente:  "a) agli edifici di nuova costruzione;";  b) nella lettera b) del comma 1 le parole: "intesi come fabbricati per la cui realizzazione è stato richiesto il titolo edilizio prima della data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di questo capo o legittimamente esistenti prima di quella data" sono soppresse;  c) alla fine del comma 2 sono inserite le parole: "In particolare, nel rispetto del principio di proporzionalità, il regolamento considera quali ristrutturazioni importanti gli interventi sugli edifici indicati nel comma 1, lettera b), che insistono su almeno il 25 per cento della superficie dell'involucro dell'intero edificio."  2. All'articolo 84 della legge urbanistica provinciale sono apportate le seguenti modificazioni:  a) nel comma 2, dopo le parole: "esperti adeguatamente formati e accreditati," sono inserite le seguenti: "che presentino requisiti di indipendenza e imparzialità,";  b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:  "3 bis. In materia di dotazione, di consegna e di allegazione dell'attestato di prestazione energetica e di informazione sui suoi contenuti, in caso di trasferimento dell'immobile a titolo oneroso o gratuito e di stipulazione di un nuovo contratto di locazione, si applica la disciplina statale, anche con riferimento alle sanzioni amministrative pecuniarie in caso di violazione degli obblighi prescritti.";  3. All'articolo 89 della legge urbanistica provinciale sono apportate le seguenti modificazioni:  a) nella lettera b) del comma 1 le parole: "; nel rispetto dell'ordinamento comunitario il regolamento può prevedere che le predette certificazioni o l'abilitazione dei soggetti che le pongono in essere siano affidate ad un soggetto, anche partecipato direttamente o indirettamente dalla Provincia, e può altresì prevedere che siano riconosciute le certificazioni effettuate da altri soggetti individuati con modalità trasparenti e non discriminatorie purché l'attività certificatoria di tali soggetti garantisca il rispetto delle metodologie e degli standard individuati dalla Provincia" sono soppresse;  b) dopo la lettera b) del comma 1 è inserita la seguente:  "b bis) il sistema di riconoscimento dei soggetti abilitati alla certificazione, nel rispetto delle norme comunitarie in materia di libera circolazione dei servizi, e il sistema di accertamento e di controllo della correttezza e della qualità del processo di certificazione, anche attraverso l'individuazione di specifiche modalità di emissione dei certificati. Nel rispetto del diritto europeo e dei principi di trasparenza e di non discriminazione queste attività possono essere svolte, sulla base di una convenzione stipulata con la Provincia, da uno o più soggetti, anche partecipati dalla Provincia, che presentano i requisiti individuati dal regolamento. Il regolamento può definire anche le modalità di coordinamento dell'attività di questi soggetti, anche ai fini dell'emissione dei certificati;";  c) la lettera h) del comma 1 è sostituita dalla seguente:  "h) le modalità di trasmissione degli attestati di prestazione energetica ai comuni e alla Provincia, anche mediante procedure telematiche, ai sensi dell'articolo 84 di questa legge e dell'articolo 7, comma 2, lettera b), della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20 (legge provinciale sull'energia);"  d) dopo la lettera b) del comma 2 è inserita la seguente:  "b bis) le modalità di copertura dei costi di accertamento e di controllo della qualità e della correttezza del processo di certificazione, anche attraverso la ripartizione di questi costi tra gli utenti interessati al servizio. La quantificazione delle somme eventualmente poste a carico degli utenti per le finalità previste da questa lettera è determinata con deliberazione della Giunta provinciale."  4. All'articolo 91 della legge urbanistica provinciale sono apportate le seguenti modificazioni:  a) nel comma 1 le parole: "eventualmente irrogando le sanzioni previste dai commi 4, 5 e 6" sono sostituite dalle seguenti: "eventualmente irrogando le sanzioni previste dai commi 4, 5, 5 bis, 5 ter e 6 e dall'articolo 84, comma 3 bis";  b) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:  "5 bis. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali se il fatto costituisce reato, le sanzioni previste dai commi 4 e 5 si applicano anche nel caso di certificazioni rilasciate da parte di soggetti privi dei requisiti di indipendenza e d'imparzialità; in tal caso l'attestato di prestazione energetica è dichiarato inefficace. L'inefficacia è registrata nel catasto provinciale per le certificazioni energetiche.  5 ter. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali se il fatto costituisce reato, il regolamento individua le fattispecie di violazione delle modalità di emissione dei certificati definite dal regolamento stesso per le quali è disposta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 150 e 1.500 euro e può prevedere, per le medesime fattispecie, l'applicazione dei commi 5 e 6 in caso di violazione delle disposizioni del regolamento inerenti le modalità di emissione dei certificati."  5. Le sanzioni previste dai commi 5 bis e 5 ter dell'articolo 91 della legge urbanistica provinciale si applicano agli illeciti commessi dopo la data di entrata in vigore di questa legge. |  | **Art. 83 LP 1/2008**  *Ambito di applicazione*   1. Questo capo si applica: 2. a. agli edifici di nuova costruzione, intesi come fabbricati per la cui realizzazione è stato richiesto il titolo edilizio dopo la data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di questo capo, o singole unità immobiliari dei medesimi fabbricati; 3. b. agli edifici esistenti, ~~intesi come fabbricati per la cui realizzazione è stato richiesto il titolo edilizio prima della data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di questo capo o legittimamente esistenti prima di quella data~~, o singole unità immobiliari dei medesimi fabbricati, se sono sottoposti ai lavori di recupero previsti dall'articolo 99, con esclusione della manutenzione ordinaria.   2.   Per l'applicazione di questo capo agli edifici esistenti il regolamento di attuazione prevede modalità specifiche **ispirate a criteri di gradualità e semplificazione.**  Art. 84  *Prestazione energetica per l'edilizia e attestazione di prestazione energetica*  2.   Per assicurare qualità e trasparenza al mercato immobiliare il attestato di prestazione energetica relativo agli interventi previsti dall'articolo 83 è redatto da **esperti adeguatamente formati e accreditati**, in coerenza con la disciplina comunitaria e secondo i requisiti e i criteri stabiliti dal regolamento di attuazione. Il attestato di prestazione energetica è trasmesso in copia al comune contestualmente alla dichiarazione di fine lavori; in caso di mancata trasmissione la dichiarazione di fine lavori è inefficace.  3.   L'attestato di prestazione energetica comprende tutti i dati e le informazioni relativi all'efficienza energetica dell'edificio che consentono ai cittadini di valutare e confrontare edifici e unità immobiliari diversi, anche usando indicatori sintetici. L'attestato di prestazione energetica è corredato dalle eventuali indicazioni d'interventi migliorativi delle prestazioni, con i rispettivi costi e benefici. **La validità dell'attestato ha una durata massima di dieci anni.**  Art. 89  *Regolamento di attuazione*  1.   Per l'attuazione di questo capo con uno o più regolamenti, sentita l'Agenzia provinciale per le risorse idriche e l'energia, sono disciplinati:  a)   i requisiti minimi di prestazione energetica per l'edilizia, anche con riguardo agli interventi sugli edifici esistenti ai fini del rilascio delle relative certificazioni;  b)   la metodologia di calcolo della prestazione energetica, i criteri e le modalità di redazione e di rilascio dell'attestato di prestazione energetica**~~;~~** ~~nel rispetto dell'ordinamento comunitario il regolamento può prevedere che le predette certificazioni o l'abilitazione dei soggetti che le pongono in essere siano affidate ad un soggetto, anche partecipato direttamente o indirettamente dalla Provincia, e può altresì prevedere che siano riconosciute le certificazioni effettuate da altri soggetti individuati con modalità trasparenti e non discriminatorie purché l'attività certificatoria di tali soggetti garantisca il rispetto delle metodologie e degli standard individuati dalla Provincia~~;  b. bis. vedi testo ddl.  h)   le modalità di trasmissione della copia dei certificati ai comuni, anche su supporto informatico, ai sensi degli articoli 84 e 85;  2.   Per il rilascio della attestazione di prestazione energetica il regolamento stabilisce inoltre:  b)   le tipologie di edifici che richiedono l'esposizione del attestato di prestazione energetica, in maniera visibile e nel luogo più frequentato ([60](http://www.consiglio.provincia.tn.it/banche_dati/codice_provinciale/clex_documento_camp.it.asp?pagetype=camp&app=clex&at_id=17431&type=testo&blank=N&ZID=1520350#2009-08-17-16-27-08)).  b bis. vedi testo dd.  Art. 91  *Vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di prestazione e di attestazione di prestazione energetica degli edifici*  1.   L'Agenzia provinciale per le risorse idriche e l'energia svolge attività di vigilanza sull'attività di attestazione di prestazione energetica e di certificazione della sostenibilità ambientale degli edifici svolta dai soggetti abilitati, anche avvalendosi, sulla base di apposita convenzione, del supporto dei soggetti indicati dall'articolo 89, comma 1, lettera b), eventualmente irrogando le sanzioni previste dai commi 4, 5 e 6. La vigilanza è effettuata anche mediante controlli a campione sulle certificazioni rilasciate e mediante verifiche sulle caratteristiche e sui componenti degli edifici certificati, entro cinque anni dalla data di emissione del attestato di prestazione energetica. Le somme riscosse sono introitate nel bilancio della Provincia.  5.   Ferma restando l'irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al comma 4, qualora lo stesso soggetto commetta altra identica violazione, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 8 bis della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), è soggetto alla sospensione per sei mesi dall'elenco dei soggetti abilitati, istituito secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 89.  5 bis.; 5 ter.; vedi testo ddl. |  | **Art. 63. - Modificazioni alla legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio) in materia di energia**  *L’articolo ha la finalità di introdurre, nell’ordinamento provinciale, alcune novità apportate dal decreto legge “Destinazione Italia” (decreto- legge 23 dicembre 2013, n. 145), recentemente convertito dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, che ha inciso in maniera significativa sul decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/Ce relativa al rendimento energetico nell’edilizia) per quanto riguarda gli obblighi connessi all’attestato di prestazione energetica (cd. APE).*  *Il comma 1 incide sull’attuale definizione di “edificio di nuova costruzione” e di ”edificio esistente” contenuta nell’articolo 83 della legge urbanistica provinciale, relativo all’ambito di applicazione del capo II contenente “Disposizioni in materia di edilizia sostenibile”: in particolare, le definizioni vengono svincolate dal riferimento, attualmente presente, alla data di entrata in vigore del regolamento attuativo del capo II (2009), rendendole in questo modo confrontabili con le corrispondenti definizioni contenute nel decreto legislativo n. 192 del 2005. Viene inoltre introdotta la definizione di intervento di “ristrutturazione importante”, in linea le modalità di individuazione di tale tipologia di ristrutturazione proposte dalla direttiva 2010/31/UE e con le definizione di ristrutturazione prevista nella legge urbanistica provinciale.*  *La lettera a) del comma 2 stabilisce il principio della necessaria indipendenza e terzietà del soggetto certificatore (rispetto, ad esempio, alla progettazione o alla costruzione dell’edificio a cui l’attestato di prestazione energetica si riferisce), al fine di assicurare, così come previsto dalle direttive europee e dalla normativa statale di riferimento, l'imparzialità di giudizio da parte di quest’ultimo. La lettera b) del medesimo comma 2 attua un rinvio dinamico alle disposizioni nazionali relativamente agli obblighi di produzione, di consegna e di allegazione dell'attestato di prestazione energetica, per le ipotesi di trasferimento dell’immobile a titolo oneroso o gratuito e di stipulazione di un nuovo contratto di locazione.*  *Il comma 3 contiene le modifiche all’articolo 89 della legge urbanistica provinciale relativo ai contenuti del regolamento di attuazione, al fine di precisare la possibilità per quest’ultimo di prevedere un sistema di riconoscimento dei soggetti abilitati alla certificazione, nel rispetto delle norme comunitarie in materia di libera circolazione dei servizi e altresì un sistema di accertamento e di controllo della correttezza e della qualità del processo di certificazione, anche attraverso l’individuazione di specifiche modalità di emissione dei certificati, sulla base di una apposita convenzione stipulata tra la Provincia, e uno o più soggetti, in possesso dei requisiti individuati dal regolamento stesso. Ciò in conformità con quanto previsto dal DPR n. 75 del 2013 recante la disciplina dei criteri di accreditamento al fine di assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti e degli organismi cui affidare la certificazione energetica degli edifici.*  *Lo stesso comma 3 specifica, tra i possibili contenuti del regolamento di attuazione, la definizione delle modalità di trasmissione per via telematica degli attestati di prestazione energetica, anche in relazione all’attivazione ed all’aggiornamento del catasto provinciale per le certificazioni energetiche, ai sensi di quanto previsto dalla legge provinciale n. 20 del 2012 (legge provinciale sull'energia).*  *Il comma 4 prevede che il regolamento di attuazione individui, in conformità con quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, lettera e) del già citato DPR n. 75 del 2013, le modalità di copertura dei costi di accertamento e di controllo della qualità e della correttezza del processo di certificazione, anche attraverso la ripartizione di tali costi tra gli utenti interessati al servizio.*  *Il comma 5 introduce la previsione di una sanzione amministrativa pecuniaria e l'inefficacia dell'attestato di prestazione energetica nel caso in cui non sia stata rispettata la condizione di terzietà e indipendenza del soggetto certificatore. Introduce inoltre la previsione di una sanzione amministrativa pecuniaria nel caso in cui l'attestato non sia stato emesso secondo le modalità specifiche stabilite a garanzia del controllo sulla correttezza e qualità del processo di certificazione, previste dal regolamento di attuazione,.*  *Il comma 6 individua il momento di applicazione delle disposizioni sanzionatorie in ossequio del principio di irretroattività della disposizione che introduce una nuova sanzione amministrativa.*  *La disposizione è conforme all’articolo 26, comma 3, lettere j) e k), della legge provinciale n. 7 del 1979.* |
|  |  |  |  |  |
| **Art. 64 *(articolo stralciato ai sensi dell'art. 124, comma 3 del regolamento interno)*** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| Art. 65  Modificazioni della legge provinciale 11 settembre 1995, n. 11 (Istituzione dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente)  1. All'articolo 5 della legge provinciale n. 11 del 1995 sono apportate le seguenti modificazioni:  a) il comma 1 è sostituito dal seguente:  "1. Il collegio dei revisori dei conti è nominato dalla Giunta provinciale, che stabilisce a chi spettano le funzioni di presidente. Il collegio dura in carica cinque anni ed è composto da tre persone, di cui una designata dalle minoranze del Consiglio provinciale e almeno una scelta tra i funzionari della Provincia che hanno maturato un'esperienza di almeno cinque anni in materia finanziario-contabile.";  b) il comma 4 è abrogato;  c) il comma 5 è sostituito dal seguente:  "5. Ai componenti del collegio dei revisori dei conti spetta un'indennità a carico del bilancio dell'agenzia. La misura dell'indennità di carica è stabilita dalla Giunta provinciale tenuto conto dei limiti previsti dalle disposizioni provinciali vigenti. Ai componenti del collegio dei revisori dei conti, inoltre, compete il trattamento economico di missione e il rimborso delle spese di viaggio nella misura e con le modalità in vigore per i dirigenti della Provincia, se non è goduto presso l'amministrazione di appartenenza."  2. Nel comma 4 dell'articolo 7 della legge provinciale n. 11 del 1995 le parole: "che vengono aggiornati all'inizio di ogni anno tenendo conto delle variazioni dei costi delle prestazioni nell'esercizio precedente." sono sostituite dalle seguenti: "che sono aggiornati periodicamente in ragione della variazione dei costi delle prestazioni." |  | **Art. 5 LP 11/2005**  *Collegio dei revisori dei conti*  1.   Il collegio dei revisori dei conti è nominato dalla Giunta provinciale, la quale stabilisce a chi spettano le funzioni di presidente. Il collegio dura in carica cinque anni ed è composto da tre membri effettivi, di cui un revisore designato dalle minoranze del Consiglio provinciale.  ~~4.   I revisori devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.~~  5.   Ai membri del collegio dei revisori dei conti spetta a carico del bilancio dell'agenzia un'indennità di carica. La misura dell'indennità di carica è stabilita dalla Giunta provinciale nei limiti di cui al secondo comma dell'articolo 2 della [legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4](http://www.consiglio.provincia.tn.it/banche_dati/doc_dispatcher.it.asp?app=clex&at_id=515&do_id=22164&type=testo&pagetype=fogl&blank=Y), come sostituito con l'articolo 2 della [legge provinciale 1 settembre 1986, n. 27](http://www.consiglio.provincia.tn.it/banche_dati/doc_dispatcher.it.asp?app=clex&at_id=778&do_id=16119&type=testo&pagetype=fogl&blank=Y) e modificata da ultimo con l'articolo 42, comma 3, della [legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6](http://www.consiglio.provincia.tn.it/banche_dati/doc_dispatcher.it.asp?app=clex&at_id=676&do_id=21983&type=testo&pagetype=fogl&blank=Y). Agli stessi compete altresì, qualora non goduto presso l'amministrazione provinciale, il trattamento economico di missione e il rimborso delle spese di viaggio nella misura e con le modalità in vigore per i dirigenti della Provincia, nel caso in cui per l'espletamento delle proprie funzioni debbano compiere viaggi.  Art. 7  *Entrate dell'agenzia*  4.   Per quanto non previsto dalle norme statali e provinciali di riferimento, la Giunta provinciale determina quali prestazioni fornite dall'agenzia stessa a favore di soggetti pubblici o privati debbano essere remunerate, approvando i relativi tariffari, che vengono aggiornati all'inizio di ogni anno tenendo conto delle variazioni dei costi delle prestazioni nell'esercizio precedente. Le relative entrate affluiscono al bilancio dell'agenzia. |  | **Art. 65. - Modificazioni della legge provinciale 11 settembre 1995, n. 11 (Istituzione dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente)**  *L’articolo reca due modifiche alla legge provinciale 11 settembre 1995, n. 11 relativamente alla composizione del collegio dei revisori e alle modalità di aggiornamento annuale delle tariffe APPA.*  *In particolare il primo comma abroga il comma 4 e sostituisce i commi 1 e 5 dell’articolo 5 (collegio dei revisori) delle legge provinciale n. 11 del 1995, introducendo le seguenti modifiche:*   1. *dei tre membri di cui è composto, oltre al componente designato dalle minoranze del Consiglio provinciale, si prevede ora che almeno uno sia scelto tra i funzionari dell'amministrazione provinciale che abbiano maturato un'esperienza, di almeno cinque anni, in materia finanziario-contabile;* 2. *viene eliminata la previsione secondo cui i revisori devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al d.lgs. n. 88 del 199, in linea con quanto stabilito dall'articolo 32 della legge provinciale n. 3 del 2006;*   *c) sono eliminati i riferimenti normativi obsoleti previsti in base ai quali la Giunta provinciale stabilisce la misura dell’indennità a favore di un rinvio ai limiti previsti dalle disposizioni provinciali vigenti”). Il secondo comma modifica la precedente previsione secondo cui l’aggiornamento del tariffario dell ’APPA veniva fatto annualmente: tale periodicità non risulta necessaria in quanto, sulla base delle esperienze maturate, non si rilevano variazioni di costi significative da un anno all’altro tali richiedere la modifica del tariffario. La nuova disposizione prevede infatti che gli aggiornamenti possano e debbano essere fatti solo in caso di variazioni dei costi delle prestazioni che li giustifichino.* |
|  |  |  |  |  |
| Art. 66  Modificazioni dell'articolo 8 della legge provinciale legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 (legge provinciale sulle acque pubbliche)  1. All'articolo 8 della legge provinciale sulle acque pubbliche sono apportate le seguenti modificazioni:  a) nel comma 6 le parole: "dagli alvei demaniali" sono sostituite dalle seguenti: "e di materiali legnosi e vegetali dai beni che appartengono al demanio idrico provinciale, secondo quanto previsto dall'articolo 4,";  b) nel comma 7 le parole: "dagli alvei" sono sostituite dalle seguenti: "e dei materiali legnosi e vegetali dai beni che appartengono al demanio idrico provinciale, secondo quanto previsto dall'articolo 4,". |  | **Art. 8 LP 18/1976**  6.   Il prelievo di materiali litoidi dagli alvei demaniali viene effettuato per ragioni di sicurezza idraulica e di manutenzione dei corpi idrici ed è soggetto al rilascio di concessione ai sensi del comma 1. La concessione è assentita a titolo oneroso, previo confronto concorrenziale. Se è riconosciuta l'eccessiva onerosità delle operazioni di rimozione rispetto al valore del materiale, il prelievo può essere assentito con concessione a titolo gratuito.  7.   Con deliberazione della Giunta provinciale sono determinate le norme tecniche per il prelievo dei materiali litoidi dagli alvei nonché i criteri e le modalità per l'attuazione del comma 6, con particolare riferimento alle procedure per i confronti concorrenziali e ai canoni da applicare. |  | **Art. 66. - Modificazioni della legge provinciale legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 (Legge provinciale sulle acque pubbliche)**  *L’articolo apporta una modifica all’articolo 8 della legge provinciale 8 luglio1976, n. 18 (legge provinciale sulle acque pubbliche). L’articolo vigente prevede, ai commi 6 e 7, che il prelievo di materiali litoidi dagli alvei demaniali, effettuato per ragioni di sicurezza idraulica e di manutenzione dei corpi idrici, è soggetto al rilascio di concessione a titolo oneroso, previo confronto concorrenziale e che con deliberazione della Giunta provinciale sono determinate le norme tecniche per il prelievo dei materiali litoidi dagli alvei, nonché i criteri e le modalità per l'attuazione del comma 6, con particolare riferimento alle procedure per i confronti concorrenziali e ai canoni da applicare.*  *Si evidenzia che fra le operazioni di manutenzione dei corpi idrici rientra anche il taglio e la rimozione del materiale vegetale e che nel corso degli anni il mercato del materiale legnoso da utilizzare come biomassa ha comportato la concessione a titolo oneroso di tali materiali, pur in assenza di espressa norma di riferimento. Si rende pertanto necessario integrare l’articolo 8 della legge provinciale sulle acque pubbliche, prevedendo la possibilità che la stessa disciplina attualmente applicata in sede di prelievo di materiale litoide possa essere applicata, come è prassi, anche alla fattispecie del prelievo del materiale legnoso e vegetale. In questo modo il prelievo di materiale litoide e di materiale legnoso e vegetale potranno avere una disciplina analoga: infatti, con deliberazione della Giunta provinciale saranno definite le norme tecniche per i relativi prelievi e i criteri e le modalità con riferimento alle procedure per i confronti concorrenziali ed i canoni da applicare. A ciò si aggiunge la possibilità di prevedere, sempre con deliberazione della Giunta provinciale citata dalla norma, per determinate fattispecie, il rilascio delle concessioni in parola a titolo gratuito.* |
|  |  |  |  |  |
| Art. 67  Modificazioni della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura)  1. All'articolo 85 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura sono apportate le seguenti modificazioni:  a) il comma 1 è sostituito dal seguente:  "1. Gli interventi e le opere previsti dall'articolo 10, comma 1, lettere a), b), c), d) e g), comma 2 e comma 4, se realizzati dalla struttura provinciale competente in materia di sistemazione idraulica e forestale, sono individuati e programmati nei piani degli interventi.";  b) il comma 2 è sostituito dal seguente:  "2. I piani degli interventi sono approvati dalla Giunta provinciale con la procedura definita nel regolamento."  c) nella lettera a) del comma 3 le parole: "dall'articolo 10, comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "dal comma 1";  d) lettera b) del comma 3 è abrogata.  2. Il comma 4 quater dell'articolo 96 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura è sostituito dal seguente:  "4 quater. Le agevolazioni previste da quest'articolo non sono cumulabili con altre misure concesse per le stesse finalità dalla Provincia."  3. All'articolo 97 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura sono apportate le seguenti modificazioni:  a) nel comma 7 le parole: "da questo articolo o dall'articolo 96" sono sostituite dalle seguenti: "da questo capo";  b) il comma 9 è abrogato.  4. Nel capo III del titolo IX, della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura, dopo l'articolo 97 è inserito il seguente:  "Art. 97 bis  Clausola di salvaguardia  1. Fatte salve le norme dell'Unione europea che prevedono l'esenzione dall'obbligo di notificazione, se gli interventi previsti da questo capo si configurano come aiuti di Stato l'efficacia delle deliberazioni attuative è subordinata, per la parte ad essi relativa, alla decisione di autorizzazione della Commissione europea prevista dall'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea." |  | **Art. 85 LP 11/2007**  *Piani degli interventi*  1.   L'individuazione e la programmazione degli interventi e delle opere previsti dall'articolo 84 si realizzano attraverso i piani degli interventi.  2.   I piani degli interventi sono approvati dalla Giunta provinciale con la procedura definita nel regolamento. Nei casi stabiliti dalla Giunta provinciale i piani sono approvati dal dirigente generale della struttura dipartimentale cui afferiscono le strutture previste dall'articolo 84 ([51](http://www.consiglio.provincia.tn.it/banche_dati/codice_provinciale/clex_documento_camp.it.asp?pagetype=camp&app=clex&at_id=16530&type=testo&blank=N&ZID=1520350#2008-10-17-09-38-16)).  3.   In particolare i piani degli interventi:  a)   individuano gli interventi previsti dall'articolo 10, comma 4, e le relative priorità;  ~~b)   individuano gli interventi previsti dall'articolo 10, comma 3, e dall'articolo 22, comma 1, qualora realizzati dalla Provincia, e le relative priorità;~~  Art. 96  *Sovvenzioni per la salvaguardia e la valorizzazione del territorio e dell'ambiente naturale*  4 quater. I contributi e i finanziamenti previsti da quest'articolo sono concessi nel rispetto della relativa disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato e non sono cumulabili con altre misure concesse per le stesse finalità ([60](http://www.consiglio.provincia.tn.it/banche_dati/codice_provinciale/clex_documento_camp.it.asp?pagetype=camp&app=clex&at_id=16530&type=testo&blank=N&ZID=1520350#2010-03-09-15-26-26)).  Art. 97  *Sovvenzioni per la gestione forestale e per la valorizzazione della filiera foresta - legno*  7.   Nella concessione dei contributi previsti da questo articolo e dall'articolo 96 la Provincia attiva, per quanto possibile, fondi dello Stato e dell'Unione europea, anche attraverso progetti di carattere interregionale e internazionale.  ~~9.   L'efficacia di questo articolo decorre dall'anno finanziario successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso relativo all'esito positivo dell'esame di compatibilità da parte della Commissione europea, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato che istituisce la Comunità europea (~~[~~61~~](http://www.consiglio.provincia.tn.it/banche_dati/codice_provinciale/clex_documento_camp.it.asp?pagetype=camp&app=clex&at_id=16530&type=testo&blank=N&ZID=1520350#2008-09-18-12-49-26)~~).~~  Art. 97 bis. Vedi testo ddl. |  | **Art. 67. - Modificazioni della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura)**  *Con la proposta contenuta nel* ***comma 1*** *viene modificato l’articolo 85 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura, al fine di limitare la programmazione attraverso lo strumento specifico costituito dal piano degli interventi unicamente a quegli interventi attualmente di competenza del Servizio bacini montani (i.e.: opere antincendio boschivo, opere di sistemazione idraulica e forestale, opere idrauliche).*  *Si riconduce in questo modo la programmazione degli interventi attribuiti, invece, al Servizio Foreste e fauna e al Servizio conservazione della natura e valorizzazione ambientale all’interno degli strumenti di programmazione generale. In tal modo, si ottiene anche uno snellimento dell’attività amministrativa connessa alla programmazione delle attività di competenza dei suddetti servizi.*  *Con la proposta contenuta nei* ***commi 2, 3 e 4,*** *si modificano gli articoli 96 e 97 della legge provinciale n. 11 del 2007 al fine di un migliore coordinamento e si inserisce un nuovo articolo 97 bis. La finalità di tale nuovo articolo è quella di permettere di individuare con maggior precisione le tipologie di sovvenzione che, in quanto aiuti di stato, devono essere notificate alla Commissione europea e quindi subordinare solo per esse l’efficacia delle deliberazione attuative alla decisione della Commissione stessa, facendo salva peraltro la normativa europea in ordine all’esenzione dall’obbligo di notifica. Ciò consente alla Provincia di addivenire ad un quadro coordinato ed omogeneo delle sovvenzioni nel settore forestale e ambientale e di raggiungere l’obbiettivo di snellire le procedure di attuazione della norma e le comunicazioni con gli organi dell’Unione europea.* |
|  |  |  |  |  |
| Art. 68  Modificazione dell'articolo 15 della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20 (legge provinciale sull'energia)  1. Dopo il comma 4 dell'articolo 15 della legge provinciale sull'energia è inserito il seguente:  "4 bis. Resta fermo quanto previsto dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE)." |  | Art. 15  *Sostegno alle attività di riqualificazione energetica*  4.   La Provincia promuove progetti di riqualificazione energetica che prevedono l'aggregazione di interventi di competenza di enti diversi ([3](http://www.consiglio.provincia.tn.it/banche_dati/codice_provinciale/clex_documento_camp.it.asp?pagetype=camp&app=clex&at_id=23822&type=testo&blank=N&ZID=1520350#2013-01-24-11-21-36)).  4 bis. Vedi testo ddl. |  | **Art. 68. - Modificazione della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20 (legge provinciale sull’energia)**  *Si richiama la disciplina statale delle Esco e dei contratti stipulati con le stesse.* |